CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO

Rassegna della giurisprudenza di legittimità

Gli orientamenti delle Sezioni Civili

Anno 2025

VOLUME III

INDICE

VOLUME TERZO

PRINCIPÎ DI DIRITTO PROCESSUALE

(Coordinato da Raffaella M. Gigantesco e Guido Romano)

CAPITOLO I

IL RINVIO PREGIUDIZIALE *EX* ART. 363-*BIS* C.P.C.
(DI GUIDO ROMANO)

1. Finalità e presupposti dell'istituto. 3
2. I singoli presupposti. 6

CAPITOLO II

IL PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE ACCELERATA *EX* ART. 380-*BIS* C.P.C.
(DI PAOLA PROTO PISANI)

1. La proposta di definizione del giudizio. 9
2. L'istanza di decisione. 10
3. La decisione collegiale. 13
3.1. Le sanzioni di cui al terzo comma dell'art. 380-bis c.p.c. 13
4. La rinuncia al ricorso dopo il deposito dell'istanza di decisione 15
5. La mancanza di istanza di decisione: il decreto di estinzione ed i rimedi esperibili avverso di esso. 15
6. La disciplina intertemporale. 17

CAPITOLO III

LA GIURISDIZIONE IN GENERALE
(DI PAOLO FRAULINI)

1. La questione di giurisdizione e i conflitti di giurisdizione. 19
2. Il regolamento preventivo di giurisdizione 20

CAPITOLO IV

IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE
(DI PAOLO FRAULINI)

1. La giurisdizione sugli atti delle pubbliche amministrazioni e sui rapporti amministrativi. 23
1.1. Finanziamenti pubblici. 23
1.2. Sanità. 23
1.3. Diritti dominicali. 24
1.4. Lavoro. 27
2. La giurisdizione sulle acque pubbliche 28
3. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa. 29

4. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella della Corte dei conti.....34
5. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria. 36

CAPITOLO V

IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ITALIANO E GIUDICE STRANIERO
(di Simona Ragazzi)

1. Premessa 41
2. Azioni contrattuali e ambito di applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012.....41
3. Obbligazioni alimentari. 44
4. Diritti del consumatore.....45
5. Illeciti civili.....45
6. Delibazione di sentenze straniere. 46
7. La giurisdizione nazionale a confronto con temi e atti di diritto internazionale..48

CAPITOLO VI

LA COMPETENZA
(di Aldo Ruggiero e Maria Ludovica Russo)

1. La competenza per materia.....53
2. La competenza per valore. 55
3. La competenza per territorio. 57
3.5. L'eccezione di incompetenza per territorio.....59
4. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate. 60
4.1. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di imprese. 60
4.2. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate agrarie.....61
4.3. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di immigrazione. 62
4.4. Le controversie in materia di minori 62
5. La competenza funzionale a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo. 63
6. Il regolamento di competenza.....64
6.1. Il procedimento. 72
7. Tribunali delle acque pubbliche.....73

CAPITOLO VII

LE DISPOSIZIONI GENERALI.
(di Manuela Cavallo e Francesco Barracca)

1. Astensione e ricusazione. 75
2. Delle parti. 77
2.1. la legittimazione processuale 77
2.2. L'assistenza e la rappresentanza.....85
3. Dei difensori.....89
3.1. (Segue) Procura alle liti. 89
3.2. (Segue) Procura speciale alle liti per il ricorso per cassazione. 91
3.3. (Segue) Espressioni sconvenienti o offensive. 96
4. Dell'esercizio dell'azione. 97
4.1. L'interesse ad agire. 97
4.2. Il principio del contraddittorio.....99

4.3. Pluralità di domande contro la stessa parte. 101
4.4. L'intervento e la chiamata in causa....101
4.5. La successione nel processo. 102
4.6. La successione a titolo particolare nel diritto controverso. 102
5. Dei poteri del giudice....103
5.1. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 103
5.2. I principî del contraddittorio e di non contestazione....104
6. Delle comunicazioni e notificazioni. 106
6.1. Notificazioni telematiche. 108
6.2. Notificazioni dell'impugnazione. 111
7. Dei termini. 114
7.1. La sospensione feriale dei termini. 116
7.2. La sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili, a causa della pandemia da Covid-19....119
7.3. La rimessione in termini. 119
8. Della nullità degli atti. 121
8.1. Rilevanza, rilevabilità e sanatoria della nullità. 121
8.2. La nullità della sentenza. 121

CAPITOLO VIII

LE SPESE E LA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA
(di Raffaella Maria Gigantesco)

1. La liquidazione delle spese: principi generali. 129
1.1. Natura della pronuncia sulle spese e principio di soccombenza. 130
1.2. Criteri di liquidazione, fasi processuali e articolazione per gradi....130
1.3. Il valore della causa e lo scaglione liquidatorio. 132
1.4. Profili processuali. 133
1.5. *Focus* sulla compensazione delle spese....140
1.6. La soccombenza e il raddoppio del contributo unificato. 144
1.7. *Focus* su patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio. 147
2. Regimi speciali e applicazioni settoriali. 148
3. La responsabilità processuale cd. aggravata e l'abuso del processo. 151

CAPITOLO IX

IL PROCESSO LITISCONSORTILE
(di Alessia De Durante)

1. Premessa. 155
2. Ipotesi di litisconsorzio necessario: casistica. 156
2.1. Diritti reali. 156
2.2. Lavoro e previdenza. 158
2.3. Persone, famiglia e successioni. 159
2.4. Obbligazioni....159
2.5. Processo tributario. 162
2.6. Società. 164
2.7. Espropriazione forzata e opposizioni esecutive. 165
2.8. Procedure concorsuali. 166
3. Litisconsorzio necessario in fase di gravame. 167
4. Bilanciamento tra l'esigenza di rilevare in sede di impugnazione il difetto di integrità del contraddittorio e altri principî processuali. 171
5. Litisconsorzio facoltativo. 172

CAPITOLO X

LE PROVE
(di Francesca Pastore e Adriano Del Bene)

1. Il principio di disponibilità delle prove e di acquisizione probatoria. 173
2. Il principio di non contestazione. 174
3. La consulenza tecnica d'ufficio. 176
3.1. La consulenza tecnica d'ufficio in ambito di responsabilità sanitaria. 178
3.2. La liquidazione del c.t.u. 179
3.3. La consulenza di parte. 179
4. La prova testimoniale. 180
5. L'interrogatorio formale e la confessione 182
6. L'ordine di esibizione e la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione. 182
7. Il disconoscimento di scritture private. 184
7.1. La verificazione. 185
8. La querela di falso. 186
9. Il giuramento. 189
10. Le presunzioni e i fatti notori. 189

CAPITOLO XI

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
(di Livia De Gennaro)

1. L'introduzione della causa. 195
1.1. Il contenuto dell'atto di citazione. 195
1.2. La comparsa di risposta e le preclusioni connesse alla tempestiva costituzione del convenuto. 197
2. La trattazione della causa. 199
2.1. L'udienza *ex* art. 183 c.p.c. e le preclusioni connesse 199
2.2. La precisazione delle conclusioni, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la discussione della causa *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. 201
3. La decisione della causa. 203
4. La riunione dei procedimenti. 206
5. La correzione delle sentenze e delle ordinanze. 208
6. La sospensione del processo. 209
7. L'interruzione e la riassunzione del processo. 214
8. L'estinzione del processo. 217
9. La conciliazione. 220

CAPITOLO XII 223

LE IMPUGNAZIONI 223
(di Arturo Pizzella) *223*

1. L'interesse all'impugnazione. 223
2. I termini di impugnazione. 227
2.1. a) il termine "breve". 227
2.2. b) il termine "lungo" 232
3. Le impugnazioni incidentali. 237

CAPITOLO XIII

L'APPELLO
(di Arturo Pizzella)

1. I provvedimenti appellabili. 241
2. Forme e termini dell'impugnazione. 244
3. I *nova* in appello. 249
4. I mezzi di prova in appello. 258
5. La trattazione e la decisione dell'appello. 262

CAPITOLO XIV

IL PROCESSO DI CASSAZIONE E L'ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE
(di Emanuela Musi e Maria Ludovica Russo)

1. Premessa. 267
2. L'introduzione del giudizio di legittimità. 268
3. Il termine ad impugnare. 272
4. La legittimazione e la capacità processuale. 274
5. La procura speciale. 277
6. Il ricorso incidentale. 281
7. Inammissibilità ed improcedibilità del ricorso. 284
8. La rinuncia. 289
9. I vizi denunciabili. 291
10. Il giudizio di rinvio. 298
11. Ricorso straordinario per cassazione. 300
12. I principî di diritto enunciati d'ufficio nell'anno in rassegna. 302
13. Il giudicato. 304

CAPITOLO XV

GLI ALTRI MEZZI DI IMPUGNAZIONE
(di Paolo Fraulini)

1. La revocazione. 307
1.1. Alcune questioni di specie. 309
1.2. La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione. 310
1.3. La revocazione straordinaria *ex* art. 391-*quater* c.p.c. 313
2. L'opposizione di terzo. 314

CAPITOLO XVI

IL PROCESSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE
(di Dario Bernardi)

1. La giurisdizione nelle controversie di lavoro e previdenziali. 315
2. La competenza. 322
3. Rapporti tra il processo del lavoro e previdenziale e quello penale. 324
3.1. Rapporti tra procedimento amministrativo e processo previdenziale. 326
4. I poteri officiosi del giudice. 326
4.1. Sulla procura alle liti. 327
5. Il rito "Fornero". 327
6. L'appello. 328

7. Il giudizio di legittimità e quello di rinvio. 330
8. Sul processo telematico. 332
9. Il procedimento *ex* art. 445-*bis* c.p.c. 334
10. In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19.335
11. L'udienza cartolare. 336
12. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato. 337
13. In tema di domanda giudiziale e sull'interesse ad agire. 337
14. Sull'onere della prova e di contestazione. 339
15. L'intervento volontario ed il litisconsorzio. 342
16. La litispendenza e l'interruzione del processo. 343
17. Del giudicato. 343
18. Sulla rimessione in termini. 346
19. Le spese processuali e la difesa erariale. 346

CAPITOLO XVII

IL PROCESSO DI ESECUZIONE
(di Emanuela Musi e Maria Ludovica Russo)

1. Titolo esecutivo. 349
2. Spedizione in forma esecutiva e notifica del titolo. 355
3. Precetto. 357
4. Intervento nel processo esecutivo. 360
5. Espropriazione mobiliare ed espropriazione presso terzi. 361
6. Espropriazione immobiliare: pignoramento e continuità delle trascrizioni. 364
6.1. (Segue) L'espropriazione del bene in fondo patrimoniale. 366
6.2. (Segue) Le regole del procedimento di vendita. 368
6.3. (Segue) Il decreto di trasferimento. 369
6.4. (Segue) Custodia e spese della procedura. 371
6.5. (Segue) Distribuzione del ricavato. 373
7. Le esecuzioni in forma specifica. 374
8. Opposizioni esecutive: profili comuni. 375
9. Opposizione all'esecuzione. 376
10. Opposizione agli atti esecutivi. 380
11. Opposizione di terzo all'esecuzione. 383
12. Sospensione ed estinzione dell'esecuzione. 384
13. Divisione endoesecutiva. 387

CAPITOLO XVIII

I PROCEDIMENTI SPECIALI
(di Marco Cecchi e Alessia De Durante)

1. Il procedimento d'ingiunzione: questioni di competenza. 389
2. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la fase introduttiva e le questioni di legittimazione. 390
2.1. Le caratteristiche del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poteri processuali dell'opponente. 392
3. Gli effetti delle sentenze di accoglimento e di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 392
4. Opposizione tardiva. 393
5. Il procedimento per convalida di sfratto. 394
6. Il procedimento possessorio. 394
7. I procedimenti di istruzione preventiva. 394

8. Il procedimento sommario di cognizione. 395
9. I procedimenti in camera di consiglio. 398
10. L'opposizione a sanzioni amministrative....399

CAPITOLO XIX

L'ARBITRATO
(DI ALESSANDRO TRINCI)

1. Questioni di giurisdizione e di competenza. 405
2. La nomina dell'arbitro. 406
3. L'arbitrato irrituale. 407
4. Arbitrato e collegamento negoziale. 407
5. Arbitrato e fallimento. 408
6. Lodo arbitrale e decisione dei probiviri. 408
7. L'arbitrato in materia di invenzioni industriali. 409
8. L'impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà a norme imperative. 410

VOLUME TERZO
PRINCIPÎ DI DIRITTO PROCESSUALE

(Coordinato da Raffaella M. Gigantesco e Guido Romano)

CAPITOLO I

IL RINVIO PREGIUDIZIALE *EX* ART. 363-*BIS* C.P.C.

(DI GUIDO ROMANO)

SOMMARIO: 1. Finalità e presupposti dell'istituto. - 2. I presupposti del rinvio.

1. Finalità e presupposti dell'istituto.

Nel corso del 2025, la S.C. ha proseguito l'opera di delimitazione del perimetro di operatività di una delle principali novità della riforma del processo civile, costituita dal cd. rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito. Si tratta di uno strumento già presente in altri ordinamenti stranieri, in particolare in quello francese, consistente nella possibilità per il giudice di merito di sottoporre direttamente alla Suprema Corte una questione di diritto, sulla quale deve decidere ed in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti.

A differenza di quanto previsto in altri Paesi, nell'ordinamento italiano non era presente alcun istituto volto a fornire una visione globale del contenzioso emergente nei tribunali e nelle corti d'appello, al fine di anticipare il possibile contenzioso futuro dinanzi alla Corte di cassazione, di misurarne l'urgenza e di tener conto dell'eventuale carattere seriale delle controversie, per poterne assicurare una trattazione congiunta. Al fine di colmare questa lacuna, il d.lgs. n. 149 del 2022 ha introdotto l'art. 363-*bis* c.p.c., rubricato «Rinvio pregiudiziale», secondo cui il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, può disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto necessaria per la decisione della controversia.

Il primo comma dell'art. 363-*bis* c.p.c. elenca, poi, le caratteristiche che la questione di diritto deve avere, per l'utile accesso allo strumento in esame e segnatamente: 1) che la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio; 2) che non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 3) che la questione presenti gravi difficoltà interpretative; 4) che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il secondo comma dell'articolo in esame descrive le caratteristiche dell'ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa debba essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, con riferimento al requisito delle gravi difficoltà interpretative, richiede

che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Il deposito dell'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, la automatica sospensione del procedimento di merito, ma la disposizione fa salvo il compimento degli atti urgenti e dell'attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il terzo comma, infine, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Tale meccanismo conferma che lo strumento non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.

La Relazione illustrativa ha precisato che, trattandosi di questioni rilevanti, si è previsto che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'art. 378 c.p.c.

Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione. Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l'ultimo comma dell'articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.

Questo aspetto rappresenta uno dei più rilevanti profili di differenza tra l'istituto italiano e quello francese della *saisine pour avis*, poiché, nell'ordinamento francese, la Corte di cassazione esprime semplicemente un parere sulla questione sollevata, che non è vincolante per il giudice di merito, il quale rimarrà comunque libero di decidere anche in maniera difforme. Per contro, il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema italiana, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., non si limita ad un mero parere, ma vincola la decisione del giudice di merito, che ha sollevato la questione, e tutti i giudici che interverranno nel medesimo procedimento.

Il nuovo istituto tende a realizzare una sorta di «nomofilachia preventiva», allo scopo di pervenire ad indirizzi giurisprudenziali uniformi.

Una indicazione «nomofilattica» della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la frammentazione tra le diverse opzioni ermeneutiche che, soprattutto in occasione della applicazione di norme di legge da poco entrate in vigore, costituisce un ostacolo alla certezza del diritto. In questa prospettiva, la formazione di uno stabile orientamento giurisprudenziale può consentire agli operatori economici e giuridici, da una parte, di avere una «guida» alla quale uniformare i propri comportamenti e, dall'altra, di avere a disposizione un importante elemento di valutazione circa la convenienza di intraprendere un'azione civile, il cui esito favorevole derivi dall'accoglimento di una proposta interpretativa che si discosta da quell'orientamento.

La finalità del nuovo istituto è, dunque, prettamente deflattiva e viene perseguita attraverso l'enunciazione di un principio di diritto, che può costituire un precedente in una serie di giudizi, accomunati dalla difficoltà interpretativa di una disposizione nuova o sulla quale non si è ancora formato un univoco orientamento giurisprudenziale.

Quanto ai presupposti per l'utile accesso al nuovo strumento, è innanzitutto necessario che si tratti di una «questione esclusivamente di diritto», che può riguardare anche incertezze interpretative sorte in sede applicazione della legge processuale. Tale requisito si spiega in ragione del ruolo demandato dall'ordinamento alla Corte di cassazione, che non può essere chiamata a giudicare questioni di fatto né, tantomeno, a ricostruire i fatti stessi, trattandosi di compito demandato in via esclusiva al giudice di merito.

Il secondo requisito è che si tratti di una questione di diritto «rilevante» ai fini della decisione, nel senso che deve essere necessaria per la risoluzione, anche parziale, della controversia pendente dinanzi al giudice remittente. Anche sotto tale profilo, possono essere rilevanti ai fini della decisione non solo questioni di diritto di merito, ma anche questioni di rito, considerato che, nel percorso che conduce all'emanazione del provvedimento finale, il giudice deve applicare necessariamente norme processuali, in relazione alle quali può sorgere un dubbio interpretativo.

Terzo requisito è quello della «novità» della questione, da intendersi nel senso che non sia stata ancora "risolta" dalla Corte di cassazione. Al riguardo, giova osservare che la legge delega n. 206 del 2021 utilizzava un termine diverso, facendo riferimento alla questione non ancora «affrontata» dalla Corte. Tale termine poteva far sorgere il dubbio sull'ammissibilità del rinvio pregiudiziale relativo ad una

questione, sulla quale la Corte di cassazione si fosse comunque già pronunciata, anche una sola volta. Il termine «risolta», invece, consente di ritenere ammissibile lo strumento del rinvio pregiudiziale anche quando la Corte sia già intervenuta sulla questione, ma sussista un contrasto nell'interpretazione giurisprudenziale, o all'interno delle sezioni della Corte, ovvero tra giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di merito. Potrebbe, per contro, impedire la proposizione del rinvio pregiudiziale l'intervento di una pronuncia delle Sezioni Unite, risolutivo del contrasto esistente tra le Sezioni semplici, ovvero risolutivo di una questione di massima di particolare importanza.

Ulteriore requisito è che la questione presenti «gravi difficoltà interpretative», con riferimento al quale il legislatore, come si è detto, richiede che l'ordinanza, che dispone il rinvio pregiudiziale, rechi la specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. È, pertanto, necessario che il giudice di merito remittente esamini tutte le interpretazioni alternative, evidenziandone i contrasti e la grave difficoltà per la loro risoluzione.

Infine, è necessario che la questione sia «suscettibile di porsi in numerosi giudizi», ciò ricollegandosi alla funzione deflattiva dell'istituto, che ha lo scopo di consentire la formazione di un precedente di legittimità, che possa esplicare effetti persuasivi anche in procedimenti diversi da quello, nell'ambito del quale viene enunciato il principio di diritto. È opportuno evidenziare che il carattere della serialità della questione deve essere potenziale e non necessariamente attuale, considerato che il legislatore ha utilizzato il termine «suscettibile» e non ha richiesto, invece, la contemporanea pendenza di una pluralità di giudizi, nei quali si ponga la medesima questione.

2. I singoli presupposti.

Nell'anno in rassegna la S.C. è più volte intervenuta con riferimento al requisito della rilevanza (o "necessità") della questione.

In particolare, secondo **Sez. U, Decreto, n. 09301/2025, Cassano, Rv. 674669-01**, in tema di rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c., ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza della questione afferente alla domanda svolta in via subordinata, è necessario e sufficiente che il giudice del merito, nel disporre il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza. Nel caso di specie, la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale volto a definire l'ambito applicativo dell'istituto

della cd. protezione complementare, non avendo il giudice remittente effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale, dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Sempre in tema di rilevanza della questione, la Sezione tributaria ha precisato che, in tema di rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c., il vaglio di ammissibilità dell'ordinanza di rimessione, svolto *prima facie* dal Primo Presidente della Corte di cassazione, non preclude al collegio designato la valutazione dei medesimi presupposti, nell'ambito dei quali rientra il requisito della "necessità" della questione, da intendersi non quale pregiudiziale in senso tecnico, ma come presupposto logico, dal quale dipende in modo concreto ed effettivo la decisione della lite, ivi comprese le questioni preliminari di merito, che, ove idonee a definire immediatamente il giudizio a prescindere dalla questione sollevata dal giudice di merito, determinano l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale. Così **Sez. T, n. 07965/2025, La Rocca, Rv. 674400-01** che, nella specie, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale in tema di onere della prova per l'esercizio del diritto al rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, poiché il giudizio era stato instaurato nei confronti della Regione Piemonte, anziché dell'Agenzia delle dogane, unica legittimata passiva, stante la natura erariale del prelievo.

Peraltro, la prima parte della massima - secondo la quale il decreto del Primo Presidente non preclude un esame, da parte del Collegio investito del rinvio, in ordine alla sussistenza dei presupposti autorizzativi del rinvio pregiudiziale - si pone in linea di continuità con quanto affermato in precedenza da Sez. U, n. 12449/2024, Scoditti, Rv. 670951-01 (in motivazione) secondo le quali il Primo Presidente compie una valutazione *prima facie*, potendo, peraltro, ammettere il rinvio, rimettendo alla stessa Sezione (sezione semplice o sezioni unite) assegnataria la valutazione in merito alla sussistenza di uno o più presupposti o condizioni. Infatti, per come evidenziato dalle prime decisioni della Corte, anche a sezioni unite, l'assegnazione della questione da parte del Primo Presidente per l'enunciazione del principio di diritto non preclude la valutazione di ammissibilità del rinvio pregiudiziale da parte del Collegio investito della decisione.

Quanto al requisito delle gravi difficoltà interpretative, si segnala **Sez. T, n. 07495/2025, Stalla, Rv. 678142-01**, secondo la quale, in tema di rinvio pregiudiziale, le gravi difficoltà interpretative richieste dall'art. 363-*bis*, comma 1, n. 2), c.p.c., non sussistono quando, nelle more della decisione, il legislatore interviene, con una

norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto del rinvio.

CAPITOLO II

IL PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE ACCELERATA *EX* ART. 380-*BIS* C.P.C.

(DI PAOLA PROTO PISANI)

SOMMARIO: 1. La proposta di definizione del giudizio. - 2. L'istanza di decisione. - 3. La decisione collegiale. - 3.1. Le sanzioni di cui al terzo comma dell'art. 380-*bis* c.p.c. - 4. La rinuncia al ricorso dopo il deposito dell'istanza di decisione. - 5. La mancanza di istanza di decisione: il decreto di estinzione ed i rimedi esperibili avverso di esso. - 6. La disciplina intertemporale.

1. La proposta di definizione del giudizio.

In ordine al «*procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati*» di cui all'art. 380-*bis* c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. n. 149 del 2022, nell'anno in rassegna la Corte ha confermato che la proposta di definizione del giudizio, formulata dal presidente della sezione o dal consigliere da lui delegato, non ha funzione decisoria e che, rispetto ad essa, la decisione del collegio non ha un'intrinseca natura impugnatoria, avendo unicamente ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata, con la conseguenza che la proposta stessa non è ricorribile per cassazione. Così, **Sez. 3, n. 25419/2025, E. Vincenti, Rv. 676342-01**.

Tale pronuncia si pone in linea di continuità con la ricostruzione dell'istituto offerta da Sez. U, n. 09611/2024, Scarpa, Rv. 670667-01. Le Sezioni Unite, con tale pronuncia, avevano, infatti, escluso la sussistenza di alcuna differenza funzionale, quanto al rapporto con la decisione finale del collegio, tra la "relazione" o la "proposta" delle precedenti formulazioni dell'art. 380-*bis* c.p.c. e la attuale proposta di definizione accelerata del giudizio: «*quest'ultima, al pari delle sue predecessore, è rivolta alle parti, evita loro "sorprese" nell'ottica della collaborazione, assicura la dialetticità della procedura e provoca l'eventuale contraddittorio, non costituisce alcun vincolo né alcuna preclusione per il giudizio del collegio, è priva di autonomia, non "decide" anticipatamente, non definisce il procedimento, né si colloca in una fase diversa e compiuta rispetto a quella che poi porta la Corte a procedere ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.*». Sulla base di tale ricostruzione, le Sezioni unite avevano affermato che il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore

- del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.,

Per altro verso, **Sez. 3, n. 14709/2025, P. Gianniti, Rv. 674989-04**, ha chiarito che, anche in presenza dei presupposti previsti dall'art. 380-*bis* c.p.c., la formulazione della proposta definitoria non è atto dovuto, ma è lasciata alla valutazione discrezionale della Corte e il mancato esercizio di tale facoltà non integra un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione.

2. L'istanza di decisione.

In ordine al contenuto dell'istanza di decisione nell'anno in rassegna si è registrata un'evoluzione della giurisprudenza della Corte.

Da un lato, infatti, **Sez. 3, n. 17130/2025, P. Gianniti, Rv. 675728-01**, ha affermato che il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.

In precedenza, invece, Sez. 2, n. 08303/2024, Grasso, Rv. 670576-01, aveva statuito che il ricorrente, con l'istanza di decisione, deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva svolto, nell'istanza, apprezzamenti giuridici, «*come si trattasse d'una integrazione del ricorso o, comunque, d'una memoria atipica, che precede la fissazione della trattazione della causa, invece che seguirla, con deposito nel termine perentorio di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c.*».

D'altra parte, **Sez. T, n. 08001/2025, A. Crivelli, Rv. 674402-01,** ha ammesso che l'istanza possa essere contenuta in un atto avente anche altre finalità (nella specie, ricorso avverso diniego di condono), precisando, tuttavia, che deve necessariamente contenere una richiesta di decisione del merito cassatorio, nonostante la presenza di una proposta di definizione accelerata, non potendo la richiesta ritenersi implicita nell'impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso.

Analogamente, **Sez. T, n. 15257/2025, M. Balsamo, Rv. 675099-01**, pronunciata in tema di contenzioso tributario, ha statuito che l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dal ricorrente per

aver aderito alla definizione agevolata *ex* l. n. 197 del 2022, non è valutabile, per forma e per contenuto, come equipollente all'istanza di decisione che, secondo quanto previsto dall'art. 380-*bis* c.p.c., richiede una decisione del merito cassatorio, non potendo quest'ultima ritenersi implicita nell'impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso; ne consegue che l'istanza di sospensione non impedisce la realizzazione della rinuncia implicita, trattandosi di atto strutturalmente inidoneo ad essere considerato quale "istanza di decisione", la cui valenza impeditiva della formazione della fattispecie estintiva si ricollega solo alla manifestazione del segnalato elemento volitivo che il legislatore espressamente richiede.

Queste ultime due pronunce sembrano porsi in linea di continuità con Sez. 3, n. 02614/2024, Saija, Rv. 670321-01, che aveva già escluso che il deposito della memoria *ex* art. 378 c.p. sia idoneo ad impedire la formale declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia *ex* art. 391 c.p.c., non essendo equiparabile all'istanza di decisione del ricorso richiesta dall'art. 380-*bis* c.p.c., attesa la mancanza dei requisiti di forma e di sostanza.

Ove l'istanza di decisione sia priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui non sia depositata telematicamente né sottoscritta dal difensore, secondo la Corte, il collegio deve dichiarare estinto il giudizio, senza necessità di procedere nelle forme di cui all'art. 380-*bis*.1 c.p.c. e, in presenza di manifesta abnormità del ricorso, evidenziata dalla proposta di definizione, può applicare la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., mentre deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la quale è misura eccezionale, *lato sensu* sanzionatoria, applicabile ai soli casi - tipici - previsti dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (**Sez. 3, n. 02526/2025, E. Iannello, Rv. 673748-02**).

In precedenza, la Corte aveva invece affermato che se l'istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui consista esclusivamente in un file contenente la procura a chiedere la decisione, il Collegio, fissata l'adunanza camerale, deve dichiarare estinto il giudizio, ma, al contempo, non essendo questo definito "in conformità alla proposta" in esito ad un'istanza di decisione, non può applicare l'ultima proposizione del terzo comma dell'art. 380-*bis* c.p.c., né sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'impugnazione non è rigettata o dichiarata

inammissibile o improcedibile (Sez. 3, n. 33132/2024, Pellecchia, Rv. 673074-01).

Quanto alla possibilità di integrare, unitamente all'istanza di decisione, la documentazione richiesta dall'art. 369, comma 2, c.p.c. a pena di improcedibilità del ricorso, **Sez. 3, n. 24199/2025, L. La Battaglia, Rv. 675820-01**, ha ritenuto inammissibile il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata rilevando, altresì, l'inammissibilità della deduzione relativa alla nullità della notificazione suddetta - con conseguente operatività del termine cd. lungo per l'impugnazione - contenuta nella suddetta istanza di decisione, trattandosi di luogo processuale inidoneo a nuove allegazioni e alle correlative produzioni documentali.

Sez. 1, n. 05580/2025, E. Reggiani, Rv. 673929-01, ha, invece, affermato che, ove la proposta di definizione attenga alla rilevata improcedibilità del ricorso per mancato deposito della certificazione di conformità del provvedimento impugnato e l'intimato non si sia difeso con controricorso, il ricorrente può presentare istanza per la decisione della causa e, con essa, depositare la certificazione mancante, svolgendo la proposta l'effetto di sollecitare il contraddittorio sulla presenza di vizi formali del processo ancora sanabili ma, fissata l'udienza camerale e intervenuta la sanatoria, non può applicarsi l'ultima proposizione del comma 3, dell'art. 380-*bis* c.p.c., poiché il giudizio non viene definito in conformità alla proposta.

Tanto in conformità al principio più generale affermato da Sez. U, n. 08312/2019, L. Tria, Rv. 653597-01, così massimata: «*Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio*».

3. La decisione collegiale.

In tema di motivazione della decisione collegiale, **Sez. 3, n. 15219/2025, G. Fanticini**, Rv. 675336-01 ha affermato che, a fronte di una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che si riduce a chiedere la decisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, la Corte può limitarsi a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno dell'inammissibilità del ricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendio delle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all'introduzione dell'art. 380-*bis* c.p.c.

Nell'anno in rassegna è stato, inoltre, ribadito che, in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione *ex* art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato. (**Sez. 3, n. 00511 del 09/01/2025, S. Tassone, Rv. 673173-01**. In senso analogo, già Sez. 2, n. 10164/2024, S. Oliva, Rv. 670739-01).

3.1. Le sanzioni di cui al terzo comma dell'art. 380-bis c.p.c.

In ordine ai presupposti di applicabilità del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., nell'anno in rassegna è stato chiarito da **Sez. U, n. 29708/2025, G. Fuochi Tinarelli, Rv. 676991-01** che la conformità della decisione alla proposta di definizione - che, ai sensi dell'art. 380-*bis*, comma 3, c.p.c., costituisce il presupposto per la condanna *ex* art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., del ricorrente che abbia richiesto la decisione - sussiste anche quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche su una ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività della notifica del ricorso) rispetto a quella posta a fondamento della proposta medesima.

Si è anche affermato che dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta *ex* art. 380-*bis* c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.: tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una

sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la *ratio* della norma è diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata. (**Sez. 1, n. 19641/2025, M. Caprioli, Rv. 675234-01)**.

Nel senso dell'applicabilità dell'art. 96, comma 4, c.p.c. a prescindere dalla costituzione dell'intimato, si erano espresse già Sez. U, n. 27195/2023, M. Criscuolo, Rv. 668850-01, Sez. 3, n. 27947/2023, E. Iannello, Rv. 669107-01 e Sez. 5, n. 05243 del 28/02/2024, M. Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 670413-01).

Quanto all'affermata applicazione delle sanzioni senza alcuna valutazione discrezionale, si ricorda, invece, che le già citate Sez. U, n. 09611/2024, Scarpa, Rv. 670667-01 - dando atto delle prime interpretazioni del novellato art. 380-*bis* c.p.c. offerte dalla Corte chiamata a pronunciarsi sui presupposti di applicabilità del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., allorché il giudizio, all'esito dell'istanza di decisione, sia definito in conformità alla proposta di decisione accelerata (Sez. U, n. 36069/2023, Marotta, Rv. 670580-01; Sez. U, n. 28540/2023, Giusti, Rv. 669313-01; Sez. U, n. 27433/2023, Orilia, Rv. 668909-01; Sez. U, n. 27195 /2023, Criscuolo, Rv. 668850-01) - avevano rilevato che in queste sentenze «*il nuovo art. 380-bis è stato qualificato in termini di strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un'ipotesi di abuso del diritto di difesa, giacché non attenersi alla "delibazione" (altrimenti definita "valutazione ") del presidente o del consigliere delegato, che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata*», sottolineando, tuttavia, che «*si è comunque raccomandata una interpretazione della norma che non conduca ad un indifferenziato automatismo sanzionatorio, dovendo l'applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. rimanere per sempre affidata alla analisi delle caratteristiche del caso di specie*».

In proposito appare opportuno richiamare in questa sede Sez. U, n. 36069/2023, Marotta, Rv. 670580-01, così massimata da questo Ufficio: «*In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi*

previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto».

Nell'anno in rassegna si è, inoltre, chiarito che la rimessione alla pubblica udienza - fissata in esito all'adunanza camerale conseguente all'istanza di decisione del ricorrente e in considerazione della riscontrata necessità di esaminare una questione di rilievo nomofilattico - esclude la conformità della decisione definitiva all'iniziale proposta e, perciò, non può farsi applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. Così. **Sez. 3, n. 00560 /2025, Fanticini, Rv. 673504-05**.

4. La rinuncia al ricorso dopo il deposito dell'istanza di decisione.

Il deposito dell'atto di rinuncia al giudizio - effettuato dopo la richiesta di discussione della proposta di definizione e prima dell'udienza - determina l'estinzione del giudizio poiché non richiede l'accettazione della controparte (che rileva solo ai fini delle spese) per l'inapplicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione e non ha natura recettizia in senso stretto, dal momento che l'art. 390, comma 3, c.p.c., ne consente la semplice comunicazione agli avvocati costituiti, così determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. Così, **Sez. T, n. 15256/2025, Balsamo, Rv. 675088-01**.

In tal caso, secondo **Sez. 3, n. 18671/2025, P. Gianniti, Rv. 675896-01 e Sez. T, n. 9872/2025, A. Liberati, Rv. 674941-01**, il ricorrente che aveva in precedenza presentato istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio *ex* art. 380-*bis* c.p.c., non può essere condannato ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. poiché, venendo meno l'interesse alla pronuncia, la proposta predetta non può trovare conferma, con conseguente mancanza di conformità tra la stessa e l'esito della decisione.

5. La mancanza di istanza di decisione: il decreto di estinzione ed i rimedi esperibili avverso di esso.

Il ricorrente che intenda contestare i presupposti, di carattere sostanziale o processuale, della proposta *ex* art. 380-*bis* c.p.c. deve necessariamente presentare tempestiva istanza di decisione, in mancanza della quale si perfeziona una fattispecie estintiva del giudizio, che non può essere evitata mediante la successiva proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 391,

comma 3, c.p.c. In questo senso, **Sez. 3, n. 33672/2025, A. Tatangelo, Rv. 677196-02**, che, nella specie, ha dichiarato estinto il giudizio per regolamento di competenza in ragione della mancata presentazione dell'istanza di decisione *ex* art. 380-*bis* c.p.c., ritenendo inammissibile la richiesta di decisione del regolamento, successivamente formulata mediante l'istanza di fissazione dell'udienza *ex* art. 391, comma 3, c.p.c., deducendo l'inapplicabilità dell'art. 380-*bis* c.p.c. a tale mezzo di impugnazione.

Secondo **Sez. 3, n. 33672/2025, A. Tatangelo, Rv. 677196-01**, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è, infatti, idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380-*bis*, comma 2, c.p.c. ed è, secondo **Sez. T, n. 32732/2025, A Crivelli, Rv. 677243-01**, ammissibile per la sola deduzione di *error in procedendo* incidente sulla formazione della fattispecie estintiva e non anche per l'istanza di esame nel merito del ricorso per cassazione.

Secondo **Sez. 2, n. 19450/2025, M. Criscuolo, Rv. 675684-01**, anche nel caso in cui l'istanza di decisione è avanzata fuori termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto *ex* art. 391, comma 1, c.p.c., salva la possibilità di proporre istanza, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla tempestività dell'istanza medesima.

Sez. U, n. 14986/2025, G. Fortunato, Rv. 674883-03 ha stabilito che nei processi cui si applica la formulazione dell'art. 380-*bis* c.p.c. antecedente alla modifica *ex* d.lgs. 164 del 2024, anche se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio dev'essere dichiarato estinto *ex* art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) e non va applicato il disposto dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 380-*bis* c.p.c., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita "in conformità alla proposta", atteso che l'esito del giudizio prescinde dalle ragioni di questa.

La Corte, ove dichiari l'estinzione del giudizio *ex* art. 391 c.p.c., per rinuncia tacita conseguente all'omessa presentazione dell'istanza di decisione, ha il potere discrezionale, e non l'obbligo, di statuire sulle spese, fermo restando che le spese del procedimento *ex* art. 373 c.p.c. non rientrano tra quelle di cui è possibile la liquidazione, non attenendo al procedimento di cassazione. Così, **Sez. 3, n.**

33674/2025, L. Giraldi, Rv. 677202-01; in senso difforme si veda Sez. 3, n. 29567/2024, A. Scrima, Rv. 672894-01.

6. La disciplina intertemporale.

Quanto alla disciplina intertemporale **Sez. 1, n. 19194/2025, C. Crolla, Rv. 675829-01**, ha ribadito che il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-*bis* c.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, si applica - in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. - anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023, per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'udienza (o l'adunanza) in sezione.

In precedenza, già Sez. U, n. 10955/2024, Marulli, Rv. 670894-01, avevano affermato che l'art. 380-*bis*, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l'art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione.

In ordine alla modifica dell'art. 380-*bis* c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione), **Sez. U, n. 14986/2025, G. Fortunato, Rv. 674883-01** hanno chiarito che, in assenza di una diversa disposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma 1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado -, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164 del 2024 rispetto alle corrispondenti previsioni relative al giudizio di legittimità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, alle quali, per la loro

particolare funzione correttiva e/o integrativa, le prime sono destinate a saldarsi.

Secondo **Sez. U, n. 14986/2025, G. Fortunato, Rv. 674883-02**, la modifica dell'art. 380-*bis* c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione) si applica alle sole istanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, sicché, in tali casi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo all'esame e decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe tale requisito.

CAPITOLO III

LA GIURISDIZIONE IN GENERALE

(DI PAOLO FRAULINI)

SOMMARIO: 1. La questione di giurisdizione e i conflitti di giurisdizione. - 2. Il regolamento preventivo di giurisdizione.

1. La questione di giurisdizione e i conflitti di giurisdizione.

Anche nell'anno in rassegna la S.C. è stata impegnata in una opera di delimitazione dei contorni della giurisdizione e a risolvere taluni conflitti tra la giurisdizione ordinaria e quelle speciali.

Sul tema **Sez. U, n. 21642/2025, Garri, Rv. 675739-01,** statuisce che, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, il conflitto di giurisdizione può essere sollevato dal giudice successivamente adito laddove, oltre a ricorrere gli altri requisiti (tempestività della riproposizione della domanda, rispetto del termine preclusivo della prima udienza e mancanza di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione), la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, mentre, laddove si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, egli non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione, dovendo, se del caso, statuire sulla stessa.

In tema di tempestività della proposizione del regolamento in applicazione del Codice del processo amministrativo, **Sez. U, n. 4838/2025, Giusti, Rv. 673811-01**, afferma che la tempestività del conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio *ex* art. 11, comma 3, c.p.a. è contrassegnata dalla barriera preclusiva della prima udienza, da intendersi in senso sostanziale, con la conseguenza che detta tempestività non è esclusa dal fatto che il giudice amministrativo, rilevato un difetto nel contraddittorio, abbia concesso un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, rinviando ad una udienza successiva nella quale il conflitto è stato sollevato, in quanto il dubbio di giurisdizione presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio fra le parti; in senso conforme, **Sez. U, n. 6534/2025, Dell'Utri, Rv. 673938-01**, precisa che la barriera preclusiva entro cui, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., è consentito al giudice amministrativo, davanti al quale la causa

sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione deve essere identificata con la prima udienza, da intendersi in senso sostanziale come quella di discussione che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa.

Sez. U, n. 31359/2025, Giudicepietro, Rv. 676618-01, afferma che le pronunce della Corte di cassazione, alla quale spetta la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, rese in sede di regolamento di giurisdizione, sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda.

2. Il regolamento preventivo di giurisdizione.

Sul tema, **Sez. U, n. 6633/2025, Leone, Rv. 674047-01**, afferma che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione - il quale, a differenza del ricorso ordinario per cassazione, investe la S.C. non dell'intera controversia (sia pure nei limiti delle censure proposte), ma della sola questione di giurisdizione - resta preclusa ogni possibilità di indagine sulla permanenza o meno dell'interesse delle parti al giudizio principale, anche al fine del riscontro dell'eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria postula un accertamento di carattere sostanziale, nonché una pronuncia sulle spese, e, pertanto, può essere rilevata e dichiarata solo nel giudizio in pendenza del quale è proposto il ricorso per regolamento.

Sez. U, n. 17489/2025, Stalla, Rv. 674884-01, stabilisce che nel giudizio per la resa del conto, il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche nel caso in cui, in mancanza dell'iniziativa del Pubblico ministero *ex* art. 141 d.lgs. n. 174 del 2016, il conto sia stato spontaneamente presentato dall'agente contabile, dal momento che, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del d.lgs. citato, il deposito del conto produce di per sé l'effetto tipico di costituire in giudizio l'agente medesimo.

Secondo **Sez. U, n. 18394/2025, Terrusi, Rv. 675246-01,** in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale, in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il

regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., salvo che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana.

Sez. U, n. 20022/2025, Luciotti, Rv. 675634-01, statuisce che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio a cognizione piena non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito (nella specie, una corte di giustizia tributaria) abbia provveduto su un'istanza di sospensione dell'esecuzione, ancorché, in occasione ed ai fini dell'emanazione di tale provvedimento avente carattere non definitivo (e quindi privo di attitudine al giudicato), la questione di giurisdizione sia stata risolta in un più ampio contesto, riferibile anche alla domanda di merito.

Sez. U, n. 22032/2025, Dell'Utri, Rv. 675910-01, afferma che il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c.

A tenore di **Sez. U, n. 28587/2025, Tatangelo, Rv. 676579-01,** nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo *ex* artt. 696 e/o 696-*bis* c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario *ex* art. 111 Cost. avverso provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.

CAPITOLO IV

IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE

(DI PAOLO FRAULINI)

SOMMARIO: 1. La giurisdizione sugli atti delle pubbliche amministrazioni e sui rapporti amministrativi. - 1.1.Finanziamenti pubblici. - 1.2. Sanità. - 1.3. Diritti dominicali. - 1.4. Lavoro. - 2. La giurisdizione sulle acque pubbliche. - 3. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa. - 4. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella della Corte dei conti. - 5. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria.

1. La giurisdizione sugli atti delle pubbliche amministrazioni e sui rapporti amministrativi.

In tema di riparto conseguente alla natura degli atti impugnati, si segnalano talune pronunce della S.C. in tema di finanziamenti pubblici, sanità, diritti dominicali e diritto del lavoro.

1.1. Finanziamenti pubblici.

Si segnala **Sez. U, n. 22099/2025, Tedesco, Rv. 675775-01**, secondo cui, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento con il quale si dichiara l'inoperatività *ex post* della garanzia prestata dal Fondo *ex* l. n. 662 del 1996, per inesistenza di un presupposto condizionante l'ammissione, poiché il gestore del Fondo, nel negare l'attivazione della garanzia, non esercita poteri discrezionali ma si limita a far valere una ragione di inefficacia della stessa a causa dell'assenza di una condizione stabilita dal contratto.

1.2. Sanità.

Secondo **Sez. U, n. 2048/2025, L. Tricomi, Rv. 673628-01,** la controversia relativa alla contribuzione del 4% a carico dei professionisti iscritti all'ENPAM - nella specie attinente all'imposizione dell'obbligo del prelievo alla fonte a carico delle strutture convenzionate con il SSN, *ex* art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., in ragione della sua natura previdenziale, restando irrilevante l'estraneità della struttura convenzionata al rapporto contributivo tra professionisti ed ente di previdenza.

Sez. U, n. 4847/2025, Mancino, Rv. 673812-01, afferma che la domanda di accesso urgente a prestazioni sanitarie rese da centri di altissima specializzazione all'estero, da parte di cittadini italiani, per prestazioni non autorizzate preventivamente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che anche in tali circostanze viene in rilievo il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni.

Sez. U, n. 24074/2025, Tedesco, Rv. 675784-01, statuisce che le controversie aventi ad oggetto la debenza del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dalle case di cura in regime di concessione pubblica appartengono alla giurisdizione del g.o., posto che l'accordo funzionale alla regolamentazione delle prestazioni sanitarie, di cui all'art. 8-quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992, è - a tutti gli effetti - un contratto di diritto privato, che non concorre alla determinazione dell'azione autoritativa della P.A. ma si pone a valle di essa, recependo, quale contenuto vincolato, il budget fissato dagli atti amministrativi di programmazione.

A tenore di **Sez. U, n. 27404/2025, Porreca, Rv. 676193-01,** in caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente, in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9, della l. n. 24 del 2017, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.

Secondo **Sez. U, n. 29613/2025, Falabella, Rv. 676794-01,** in tema di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dalla ASL nei confronti della struttura sanitaria, in ragione della carenza dei requisiti per l'accreditamento, appartiene alla giurisdizione del g.o., fondandosi sull'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di compartecipazione alla spesa, afferente alla fase contrattuale del rapporto.

1.3. Diritti dominicali.

Sez. U, n. 1008/2025, Grasso, Rv. 673549-01, statuisce che la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste con riguardo ad ogni controversia relativa all'esistenza,

natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari.

A tenore di **Sez. U, n. 1625/2025, L. Tricomi, Rv. 673444-01**, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il proprietario di un fondo rientrante in un'area naturale protetta invoca la liquidazione dell'indennizzo *ex* art. 15, della l. n. 394 del 1991, in ragione dell'imposizione, da parte della P.A., di vincoli ambientali di natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che, in tal caso, il *petitum* sostanziale non involge l'esercizio del potere pubblico, limitandosi a prospettare la lesione di un diritto soggettivo in conseguenza della conformazione legale del diritto di proprietà.

Afferma **Sez. U, n. 2312/2025, Carrato, Rv. 673583-01,** che l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere*.

Sez. U, n. 7008/2025, Giusti, Rv. 673941-01, afferma che, in tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un'ipotesi di cd. sconfinamento, ossia del caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Sez. U, n. 2932/2025, Terrusi, Rv. 673630-01, statuisce che, in tema di premio per il proprietario e scopritore di beni archeologici, il procedimento *ex* art. 44, della l. n. 1089 del 1939 differisce da quello di cui all'art. 93 del d. lgs. n. 42 del 2004 per la posizione del privato

che, nel primo, diveniva di diritto soggettivo con l'accettazione della somma offerta o, in caso di disaccordo, con la sua quantificazione da parte della commissione peritale, mentre nel secondo rimane di interesse legittimo fino alla determinazione, conclusiva del procedimento, da parte della P.A., cosicché la relativa controversia va devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Secondo **Sez. U, n. 7300/2025, Campese, Rv. 674278-01,** le controversie aventi ad oggetto la domanda di indennizzo o risarcimento del danno da occupazione abusiva di un bene demaniale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo il mero rapporto fattuale tra privato e amministrazione, senza contestazione dell'esercizio di pubblici poteri.

Sez. U, n. 9442/2025, Leone, Rv. 674680-01, afferma che il potere di demolizione di un manufatto abusivo spetta in maniera autonoma e concorrente al giudice penale e all'amministrazione comunale, di modo che, ove il relativo provvedimento sia stato emesso dalla P.A. in esecuzione di una statuizione del giudice penale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta a contestare le valutazioni da quest'ultimo effettuate in sede di individuazione del colpevole dell'abuso edilizio, e non già i vizi del suddetto provvedimento o del procedimento amministrativo ad esso prodromico. **Sez. U, n. 18392/2025, Tatangelo, Rv. 675244-01,** afferma che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'accertamento della sussistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto un bene appartenente al patrimonio pubblico. Secondo **Sez. U, n. 19213/2025, Tatangelo, Rv. 675358-01,** spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'opposizione all'atto di accertamento esecutivo *ex* art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019, avente ad oggetto il pagamento di oneri di costruzione pretesi dall'amministrazione sulla base del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di credito che trova fonte in un rapporto obbligatorio rientrante nella giurisdizione esclusiva prevista in materia urbanistica ed edilizia dall'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e, in precedenza, espressamente, dall'art. 16, della l. n. 10 del 1977 e dall'art. 34, del d. lgs. n. 80 del 1998, e ciò anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla regolarità formale dell'avviso di accertamento il quale, sotto tale profilo, viene in rilievo quale atto di accertamento sostanziale del credito con funzione esecutiva, soggetto al controllo giurisdizionale proprio della sua natura.

Sez. 2, n. 20181/2025, Mocci, Rv. 675957-01, statuisce che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove due parti private contraddicano sul rispetto di un progetto stabilito da una

convenzione urbanistica attuativa del Piano Regolatore Generale; in tale ipotesi, infatti, la violazione della convenzione è invocata unicamente per contestare un inadempimento privatistico produttivo di danno patrimoniale ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati senza essere condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non è posto in discussione e la cui cognizione sul vincolo conformativo del territorio ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione ed accertamento dell'inadempimento e della responsabilità fatta valere.

1.4. Lavoro.

Sez. L, n. 6159/2025, Sarracino, Rv. 674432-01, afferma che, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la domanda con cui si contesti la scelta dell'amministrazione che, a seguito della determinazione della nuova consistenza delle dotazioni organiche di personale, abbia indetto un nuovo concorso per interni, già dipendenti dell'amministrazione stessa, invece di utilizzare lo scorrimento della graduatoria del precedente concorso destinato agli esterni, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si controverte sulle scelte discrezionali di macro-organizzazione compiute dalla P.A., a nulla rilevando la perdurante efficacia della graduatoria approvata in esito al precedente bando.

Afferma **Sez. U, n. 11487/2025, Marotta, Rv. 674786-01,** che la domanda proposta da un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento del diritto a continuare a svolgere le funzioni di un'area superiore, col correlato trattamento economico, nonché a conservare il relativo inquadramento giuridico, appartiene alla giurisdizione del g.o., non venendo in questione alcun atto autoritativo dell'amministrazione ma unicamente il diritto soggettivo allo svolgimento delle menzionate funzioni.

A tenore di **Sez. L, n. 12488/2025, De Marinis, Rv. 675620-01,** rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio, la domanda di un giudice di pace volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (nella specie quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato sia assunto come mero parametro.

Afferma **Sez. U, n. 23859/2025, Valle, Rv. 675811-01,** che la domanda di risarcimento del danno da tardivo riconoscimento, da parte della P.A., di una qualifica professionale conseguita all'estero compete alla giurisdizione amministrativa, risolvendosi nella contestazione circa il cattivo esercizio di un pubblico potere in materia nella quale non viene in rilievo un'attività vincolata.

A tenore di **Sez. U, n. 28357/2025, Marotta, Rv. 676509-01,** le controversie relative al rapporto di lavoro del personale militare appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui il diritto controverso venga fatto valere in giudizio *iure successionis* dagli eredi dell'interessato, dovendosi aver riguardo unicamente alla natura giuridica dell'originario rapporto dal quale il suddetto diritto scaturisce.

Afferma **Sez. U, n. 30836/2025, Garri (Rv. 676723-01)** che, in tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, senza che a ciò osti la circostanza che, in via incidentale, sia contestata la legittimità di atti amministrativi presupposti (che il giudice può disapplicare, ove ritenti rilevanti e illegittimi), atteso che a venire in rilievo è non già la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti, vale a dire una cessione del contratto.

2. La giurisdizione sulle acque pubbliche.

Secondo **Sez. U, n. 2868/2025, Iannello, Rv. 674155-01,** rientrano nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le controversie il cui oggetto involge questioni sulla demanialità delle acque ovvero sulla legittimità, sul contenuto e sulla portata dell'atto con cui la P.A. ha concesso o negato ad un privato la facoltà di derivare ed utilizzare acque pubbliche, mentre sono attribuite al tribunale ordinario quelle che, pur presupponendo la sussistenza di una concessione, non investono la legittimità e la portata della medesima, ma solo le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, nonché gli obblighi che ne derivano.

Statuisce **Sez. U, n. 7001/2025, Campese, Rv. 674010-01,** che, con riguardo alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie di cui all'art. 143, del r.d. n. 1775 del 1933, il ricorso alle

Sezioni Unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma dell'art. 111 Cost., unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

3. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa.

Sez. U, n. 2934/2025, Fortunato, Rv. 673586-01, afferma che, in tema di concessioni di lavori pubblici, le controversie riguardanti la revisione dei prezzi e il riconoscimento di compensazioni a fronte della variazione sopravvenuta del costo di materie prime, pur se contrattualmente previste, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *ex* art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del d. lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), disciplina che, oltre a tutelare l'interesse dell'appaltatore all'adeguamento dei contenuti economici del rapporto che siano stati alterati da sopravvenienze intervenute nella fase esecutiva, mira a salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, con l'ulteriore conseguenza che - dovendosi altresì presidiare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica - la revisione si conforma ad un modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo di natura tecnico-discrezionale dell'amministrazione.

Secondo **Sez. U, n. 4717/2025, Rossetti, Rv. 674045-02,** la domanda risarcitoria proposta, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della Salute, dai titolari di attività commerciali di ristorazione, per essere stati costretti a chiuderle, dopo avere inutilmente apprestato le misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, appartiene alla giurisdizione del G.A., trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una condotta colposa della P.A., concretatasi nell'adozione dei suddetti provvedimenti amministrativi e non già nella lesione dell'affidamento circa la legittimità dell'azione amministrativa, la quale si configura, invece, nel caso in cui venga emanato un provvedimento attributivo di diritti o facoltà al privato, successivamente rimosso.

Afferma **Sez. U, n. 4842/2025, Scarpa, Rv. 673934-01,** che, mentre il ricorso avverso la revoca delle misure di accoglienza dei

richiedenti la protezione internazionale spetta al G.A., ai sensi dell'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, la domanda di annullamento del decreto prefettizio contenente l'ordine di rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione per le misure di accoglienza di cui il richiedente abbia indebitamente usufruito appartiene alla giurisdizione del G.O., non implicando alcun sindacato sulla legittimità del provvedimento di revoca, bensì unicamente l'accertamento di un diritto di credito dal quale esula qualsivoglia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Sez. U, n. 5654/2025, Cataldi, Rv. 674293-01, statuisce che, quando ha per oggetto una sentenza del giudice ordinario al pagamento di una somma di danaro, il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo assume natura e caratteristiche di giudizio prevalentemente esecutivo, in cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulla materia sottostante al giudicato azionato; ne consegue che, svolgendo una funzione attuativa della concreta statuizione giudiziale, il giudice non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata, e l'eventuale sindacato integrativo costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., in quanto esorbitante dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa.

Sez. U, n. 10934/2025, Criscuolo, Rv. 674778-01, afferma che la giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi.

Sez. U, n. 13762/2025, Bertuzzi, Rv. 675013-01, specifica che la domanda della banca concessionaria, volta al pagamento del corrispettivo del servizio di tesoreria reso, in favore di un ente locale, dopo la scadenza della relativa convenzione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ove presupponga la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, se avvenuto in via di fatto ovvero quale conseguenza di un provvedimento di cd. proroga tecnica.

A tenore di **Sez. U, n. 18393/2025, Terrusi, Rv. 675245-01**, in seguito all'inserimento, da parte della l. n. 103 del 2023, del comma 1-*bis* all'art. 10, d.lgs. n. 286 del 1998, l'impugnazione dei provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata appartiene alla giurisdizione amministrativa, mentre quella contro il respingimento cd. differito con accompagnamento alla frontiera è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il comma 2-*bis* del citato art. 10 prevede l'applicazione delle

procedure di convalida e delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-*bis*, 5-*ter*, 7 e 8, del d. lgs. n. 286 del 1998 soltanto per il "provvedimento di respingimento di cui al comma 2".

Secondo **Sez. 1, n. 19281/2025, Abete, Rv. 675951-01**, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla l. n. 302 del 1990, essendo, al riguardo, la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Afferma **Sez. U, n. 20324/2025, Marulli, Rv. 675636-01,** che le controversie relative alle sanzioni amministrative punitive (o in senso stretto) - le quali tendono a sottolineare il disvalore della condotta trasgressiva lesiva di un comando giuridico mediante la determinazione, vincolata per legge, di uno svantaggio patrimoniale a carico del trasgressore - appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteggiandosi la situazione giuridica del trasgressore in guisa di diritto soggettivo, mentre sono appannaggio del giudice amministrativo le controversie relative alle misure ripristinatorie (o sanzioni in senso lato), volte a reintegrare, mediante la prescrizione di una condotta specifica che si impone al trasgressore, l'interesse pubblico leso dal comportamento illecito, in quanto adottate dalla P.A. nell'esercizio delle proprie funzioni di cura dell'interesse pubblico suddetto, mediante l'uso della discrezionalità che ne connota l'azione.

Statuisce **Sez. U, n. 20381/2025, Mercolino, Rv. 675637-01**, che la domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti *ex* artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.

A tenore di **Sez. U, n. 22774/2025, Crucitti, Rv. 675777-01,** spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto l'obbligo di rinegoziazione delle convenzioni tra gli esercenti attività di impresa nel settore dell'energia elettrica e gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi

dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018, trattandosi di un obbligo di carattere privatistico, direttamente contemplato dalla legge, che non involge l'esercizio del potere autorizzativo pubblico dell'Amministrazione ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti.

Afferma **Sez. 1, n. 23255/2025, D'Orazio, Rv. 675978-01,** che, in tema di appalto di opere pubbliche, qualora si discuta non della debenza del compenso revisionale (già riconosciuta dalla P.A., nella specie, in applicazione dell'art. 2, della l. n. 37 del 1973, *ratione temporis* vigente), ma della sua misura o del termine iniziale di decorrenza, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché la P.A. ha già consumato il proprio potere discrezionale, riconoscendo l'incremento dei costi dell'appalto.

Sez. U, n. 24345/2025, Porreca, Rv. 676174-01, statuisce che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi - riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario - sono quelle dal contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo laddove la domanda involga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio.

A tenore di **Sez. U, n. 26080/2025, Fortunato, Rv. 675786-01,** al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva del g.a., la domanda risarcitoria del privato che lamenti la lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato o la correttezza del comportamento della P.A. compete alla giurisdizione del g.o., venendo in rilievo la lesione non già di un interesse legittimo bensì del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l'imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo.

A tenore di **Sez. U, n. 28586/2025, Cataldi, Rv. 676546-01,** la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al rilascio di un permesso di costruire asseritamente illegittimo appartiene alla giurisdizione del g.a. ove proposta nei confronti del Comune - siccome avente ad oggetto un provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di poteri autoritativi - e a quella del g.o. ove proposta

nei confronti del beneficiario, involgendo un fatto illecito extracontrattuale. Afferma **Sez. U, n. 28963/2025, L. Tricomi, Rv. 676547-01,** che la domanda, proposta in separato giudizio, volta all'accertamento dell'inefficacia del contratto stipulato a valle di un provvedimento di affidamento di un pubblico servizio - poi annullato dalla P.A. in sede di autotutela - appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, c.p.a., venendo in rilievo l'esercizio del potere autoritativo della P.A., inveratosi nella discrezionale adozione del *contrarius actus* rispetto a quello originariamente volto all'individuazione del contraente nella fase antecedente alla stipula del contratto.

Secondo **Sez. U, n. 29144/2025, I. Tricomi, Rv. 676512-01,** l'azione di risarcimento del danno *ex* art. 112, comma 3, c.p.a. rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., trattandosi di un rimedio con connotazione compensativa, inteso, cioè, ad ottenere il riconoscimento dell'equivalente in denaro del bene della vita che la parte vittoriosa avrebbe avuto titolo di conseguire in natura in base al giudicato.

A tenore di **Sez. U, n. 29682/2025, L. Tricomi, Rv. 676675-01,** in tema di esecuzione esattoriale per il pagamento di oneri dovuti a un consorzio pubblico, la domanda volta all'accertamento negativo del debito e alla condanna di ADER al risarcimento del danno rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, da un lato, non è configurabile quella tributaria, ove l'ente creditore non sia un consorzio di bonifica (come nella specie, trattandosi di un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria) e il credito vantato concerna una pretesa strettamente privatistica avanzata a titolo di corrispettivo per specifiche prestazioni consortili; dall'altro, non sussiste la giurisdizione contabile, non essendovi alcuna relazione funzionale tra il preteso danneggiato e l'autore della condotta denunciata come illecita e causativa del danno.

Secondo **Sez. U, n. 30770/2025, Scarpa, Rv. 676776-01**, esula dal sindacato delle Sezioni Unite *ex* art. 111, comma 8, Cost., la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia dichiarato il difetto di giurisdizione su una domanda di restituzione di un'area occupata dalla p.a., sul presupposto di non poter conoscere in via incidentale della questione relativa alla validità ed efficacia di un contratto di compravendita alla stessa riferentesi, non integrando tale statuizione un rifiuto di esercizio della giurisdizione ma, al più, un error in procedendo nell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

A tenore di **Sez. U, n. 32956/2025, Amendola, Rv. 676997-01,** nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del g.a. quando si controverta di vizi afferenti al procedimento amministrativo prodromico all'assegnazione, nel quale viene in rilievo l'esercizio di pubblici poteri (e, dunque, una posizione di interesse legittimo del privato), e quella del g. o. nella fase successiva alla stipula del contratto, nella quale invece il rapporto si svolge in una dimensione paritetica e secondo le regole del diritto privato, venendo in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locatizio.

Secondo **Sez. U, n. 33060/2025, Scarpa, Rv. 676824-01** la controversia relativa all'impugnazione del verbale di accertamento delle quote di emissioni da restituire, poiché rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 47 del 2020, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di misura ripristinatoria compresa nell'ambito delle materie di cui all'art. 133, comma 1, lett. o, c.p.a., la cui concreta determinazione viene discrezionalmente effettuata, dal Comitato ETS designato per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, nell'esercizio delle funzioni tipiche di cura dell'interesse pubblico e non già di un'attività meramente esecutiva.

4. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella della Corte dei conti.

Sez. U, n. 5236/2025, Garri, Rv. 673814-01, afferma che le controversie aventi ad oggetto le domande consequenziali di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei di pensione dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile in base al criterio di collegamento col rapporto pensionistico, che costituisce elemento identificativo del *petitum* sostanziale.

Sez. U, n. 5237/2025, Garri, Rv. 673936-01, statuisce che la domanda del pubblico dipendente di accertamento delle condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento *ex* art. 445-*bis* c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti pubblici; se, invece, tale domanda è prodromica al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (*ex* art. 1, della l. n. 18 del 1980), la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Secondo **Sez. U, n. 6441/2025, Iofrida, Rv. 674279-01,** la controversia avente ad oggetto l'azione intrapresa da una società in house, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 174 del 2016, nei confronti dell'agente incaricato della riscossione, responsabile del mancato tempestivo introito delle pretese erariali, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti e, ai fini dell'individuazione della natura della società, non è decisivo il momento in cui è stata proposta la domanda, bensì quello in cui sono state poste in essere le condotte contestate, causative del danno.

A tenore di **Sez. L, n. 16928/2025, Buconi, Rv. 675627-01,** l'affidamento, da parte della Regione Sicilia, ad un ente privato (nella specie, Centro Italiano Femminile) della gestione di corsi di formazione professionale disciplinati e finanziati dalla P.A. instaura un rapporto di servizio con detto ente e ne implica, conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando, in contrario, la natura privatistica dell'ente stesso né dello strumento contrattuale (appalto di servizio) con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto in questione.

Secondo **Sez. U, n. 17489/2025, Stalla, Rv. 674884-02,** ancorché i consorzi di bonifica abbiano natura di enti pubblici economici, svolgendo attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dalla equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione), nei confronti dei loro direttori deve essere negata la sussistenza della giurisdizione contabile, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi - non essendo configurabile un'attività di "maneggio" di fondi riportabili ad una pubblica amministrazione - ed affermata quella ordinaria, in considerazione della mancanza di un'espressa previsione normativa e dell'irrilevanza, al fine indicato, dell'assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo, stante altresì la non assimilabilità degli stessi ai consorzi fra enti locali territoriali.

A tenore di **Sez. U, n. 22801/2025, Mancino, Rv. 675748-01,** la controversia concernente il ricalcolo della pensione di vecchiaia di un *ex* dipendente dell'INAIL è devoluta alla giurisdizione del g.o., dal momento che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sussiste, a norma dell'art. 13, del r.d. n. 1214 del 1934 e degli artt. 1, 18, comma 1, lett. c), e 151, del d. lgs. n. 174 del 2016 (c.d. codice di giustizia contabile), solo se si controverte su pensioni a totale o parziale carico dello Stato, mentre, nel caso di specie, il trattamento pensionistico è ad esclusivo carico del bilancio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Afferma **Sez. U, n. 22963/2025, Iannello, Rv. 675779-01,** che rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie relative all'omesso versamento al Comune, da parte del gestore di una struttura ricettiva, delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, instaurate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 (21 dicembre 2021), essendo irrilevante, in forza del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, il riconoscimento al predetto gestore della qualifica di responsabile del pagamento della suddetta imposta, valevole quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria, operato con efficacia retroattiva da tale norma.

Secondo **Sez. U, n. 28358/2025, Marotta, Rv. 676510-01,** appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62, del r.d. n. 1214 del 1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti - comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono, quantificandone l'importo, nonché quelle di risarcimento danni per l'inadempimento della corrispondente obbligazione.

5. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria.

Per **Sez. U, n. 7924/2025, Federici, Rv. 674157-01,** appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie *ex* art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002, relative al decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato - per l'attività da lui prestata nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti ai giudici speciali - atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo e che in senso contrario non può essere richiamato l'art. 15 del d. lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di norma sulla competenza che non introduce alcuna eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento.

Secondo **Sez. U, n. 8069/2025, Giudicepietro, 674167-01,** la giurisdizione sull'opposizione al preavviso di fermo *ex* art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, disposto in conseguenza dell'omesso pagamento di tasse automobilistiche, spetta al giudice tributario in ragione della natura del credito, trattandosi di un'azione di accertamento negativo

della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata.

A tenore di **Sez. U, n. 8170/2025, Federici, Rv. 674158-01,** spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non già del giudice tributario, la controversia avente ad oggetto crediti previdenziali richiesti dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento.

Afferma **Sez. U, n. 20256/2025, L. Tricomi, Rv. 675628-01,** che, in tema di responsabilità penale del dipendente pubblico, sussiste la giurisdizione contabile in ordine alla domanda con la quale l'ente pubblico, condannato in solido con l'autore del reato, invochi da quest'ultimo il rimborso delle somme versate alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, dal momento che essa non è riconducibile a un'azione di regresso (non discutendosi di ripartizione interna della prestazioni) bensì a un'azione di responsabilità *ex* art. 1 della l. n. 20 del 1994, fondandosi su una causa petendi di natura risarcitoria (in quanto rivolta contro il dipendente che, quale autore del reato, ha dato luogo alla soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio penale) e su un petitum sostanziale costituito dalla richiesta di risarcimento del danno erariale derivante dalla diminuzione patrimoniale subita dalla P.A., corrispondente alle somme versate in esecuzione della condanna.

Afferma **Sez. U, n. 20260/2025, Luciotti, Rv. 675635-01**, che le controversie aventi ad oggetto la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'abrogato art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1), dovuta nel periodo di vigenza di detta disposizione (dunque, fino al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010), competono alla giurisdizione tributaria, indipendentemente dalla data in cui sono sorte, spettando, invece, alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di TIA-1, sorte successivamente al 31 maggio 2010 e aventi ad oggetto la relativa debenza per il periodo successivo all'abrogazione (ad opera del d. lgs. n. 152 del 2006) del citato art. 49 d. lgs. n. 22 del 1997, in ragione dell'applicazione della tariffa "in regime transitorio", nonché quelle relative alla tariffa introdotta dall'art. 238 del d. lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), sorte anch'esse dopo il 31 maggio 2010.

A tenore di **Sez. U, n. 20323/2025, Scarpa, Rv. 675640-01,** con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di

rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa in favore del giudice ordinario - configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo *ex* art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato.

Secondo **Sez. U, n. 24343/2025, Rossetti, Rv. 675788-01,** spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua chiede l'applicazione di una tariffa ridotta, trattandosi di domanda di condanna all'adempimento e di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., che introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza. A tenore di **Sez. 1, n. 25704/2025, Crolla, Rv. 675941-01,** in tema di accertamento del passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione e della verifica in sede concorsuale del credito tributario, non occorre la notifica dell'avviso di accertamento, essendo sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo, ma, in presenza di contestazioni del curatore, il credito deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza.

Statuisce **Sez. U, n. 29608/2025, Falabella, Rv. 676548-01,** che la domanda proposta dalla R.A.I. al fine di vedersi riconosciuto per intero il canone, anche per l'anno 2014, appartiene alla giurisdizione del g.o., dal momento che esso rientra tra i "corrispettivi" di cui all'art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a., e la relativa decurtazione, per l'anno in discorso, discende da una norma di legge (l'art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014) della quale si deduce l'illegittimità costituzionale, e non già da un provvedimento amministrativo di natura discrezionale. Secondo **Sez. U, n. 29686/2025, L. Tricomi, Rv. 676617-01**, spetta alla giurisdizione ordinaria (e non a quella tributaria) la controversia relativa all'opposizione *ex* art. 615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ove il credito non si fondi su una pretesa impositiva della P.A ma sull'inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario di un finanziamento *ex* d. lgs. n.185 del 2000, trattandosi di domanda afferente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione, senza coinvolgere la legittimità

dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa l'*an*, il *quid* e il *quomodo* dell'erogazione.

CAPITOLO V

IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ITALIANO E GIUDICE STRANIERO

(DI SIMONA RAGAZZI)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Azioni contrattuali e ambito di applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012. - 3. Obbligazioni alimentari. - 4. Diritti del consumatore. - 5. Illeciti civili. - 6. Delibazione di sentenze straniere. - 7. La giurisdizione nazionale a confronto con temi e atti di diritto internazionale.

1. Premessa

Il quadro normativo di diritto interno e di derivazione eurounitaria e internazionale che disciplina i rapporti tra l'autorità giudiziaria italiana e quella straniera ha interessato diverse pronunce della S.C. anche nell'anno in rassegna, in tema di obbligazioni contrattuali e alimentari, rapporti di lavoro, diritti del consumatore, illeciti civili, nonché di delibazione di pronunce giudiziarie e lodi arbitrali stranieri. Si segnalano altresì alcune pronunce sulla controversa 'giustiziabilità' dinanzi al giudice nazionale di pretese che si richiamano ad accordi internazionali o ad atti di organi di giustizia internazionale.

2. Azioni contrattuali e ambito di applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012.

Nel contesto delle azioni contrattuali, **Sez. U, n. 02481/2025, Terrusi, Rv. 673585-01**, nel solco di Sez. U, n. 09971/2024, Patti, Rv. 670663-02, ha statuito che in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima *ex* art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995. Nella fattispecie portata all'attenzione delle Sezioni Unite, avente a oggetto un contratto di compravendita di cose mobili, è stata esclusa la giurisdizione italiana e affermata quella israeliana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni.

In una controversia tra una società inglese e il relativo concessionario di vendita italiano, **Sez. U, n. 19206/2025, Terrusi, Rv. 675248-01**, - ribadito il principio, espresso in Sez. U, n. 01717/2020, Mercolino, Rv. 656766-03, per cui la clausola di attribuzione della giurisdizione è in linea di principio esclusiva, e richiamata la sentenza della Corte di Giustizia della UE dell'8 marzo 2018 nella causa C-64/17, per cui ove una clausola attributiva della giurisdizione sia stipulata nell'ambito di condizioni generali, essa è legittima in quanto nel testo del contratto firmato dalle parti sia fatto un richiamo espresso alle condizioni generali contenenti la clausola medesima - ha statuito che la clausola generale di giurisdizione estera, contenuta in un contratto-quadro di distribuzione, può essere validamente derogata dai contratti a valle ove nel relativo testo si faccia esplicito riferimento a condizioni generali contenenti clausole di giurisdizione incompatibili con la prima.

In tema di clausole che prevedono la proroga della giurisdizione, **Sez. U, n. 21663/2025, Leone, Rv. 675745-01**, ha statuito che la nullità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione sussiste solo nel caso in cui la mancanza di chiarezza e precisione renda oggettivamente problematica la sicura individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la risoluzione delle loro controversie e non, invece, quando la relativa formulazione richieda un'attività interpretativa rispetto alla quale si sia profilato un dissenso tra le parti, poiché in tal caso il giudice adito dovrà limitarsi ad indicare quale sia l'interpretazione corretta alla luce delle norme a tal fine applicabili, senza porre nel nulla la clausola. Nella fattispecie, sorta in una controversia promossa dall'agente italiano nei confronti della società tedesca preponente, relativa a clausola di proroga, che stabiliva l'applicazione della legge italiana ai rapporti giuridici tra le parti e, al contempo, indicava un foro esclusivo - quello del domicilio della parte convenuta (Germania) - non coincidente con quello previsto come inderogabile dall'art. 413 c.p.c. per i rapporti di agenzia, costituito dal domicilio dell'agente, la S.C. ha escluso la denunciata nullità, sul presupposto che trattavasi di mera divergente interpretazione della clausola in relazione ad un contrasto interno alla disposizione convenzionale. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tedesco, peraltro, la S.C. ha altresì chiarito che in virtù della primazia del diritto comunitario e dell'applicazione del Regolamento Bruxelles-*bis* 1-art. 25, e, quindi, della libertà per le parti di convenire contrattualmente la giurisdizione esclusiva di una autorità giudiziaria per la soluzione delle controversie anche prescindendo dal proprio domicilio, la clausola in esame non

collideva con l'inderogabilità dell'art. 413 c.p.c., avuto riguardo ai differenti piani di azione della competenza *ex* art. 413 cit. rispetto alle regole sulla giurisdizione, né integrava violazione dell'art. 23 del Regolamento n. 1215 del 2012, che si riferisce ai rapporti di lavoro subordinato e non parasubordinato, quale quello di agenzia.

Sez. U, n. 21657/2025, Leone, Rv. 675744-01, in continuità con Sez. U, n. 00369/1999, Foglia, Rv. 522313-01, ha statuito che l'indisponibilità dei diritti che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste con riferimento alla disciplina - inderogabile a svantaggio dell'agente - dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dettata dall'art. 1751 c.c., così come sostituito dal d.lgs. n. 303 del 1991 in attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti. Nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, hanno escluso la derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana in favore di un arbitro statunitense, in relazione alla controversia promossa da un agente di commercio per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto.

In tema di trust, **Sez. U, n. 26471/2025, Varrone, Rv. 676180-01**, ha stabilito che l'opponibilità, nei confronti dei terzi creditori, del trust previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente, ma dalla *lex fori*, trattandosi di norme poste a tutela dei creditori per il caso di insolvibilità, alle quali non è possibile derogare mediante una manifestazione di volontà, secondo quanto previsto dall'art. 15, lett. e), della medesima Convenzione. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano in relazione all'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo di un trust interno, contenente una clausola di proroga della giurisdizione in favore della Corte del Jersey, sul presupposto, da un lato, che tale pattuizione non potesse vincolare soggetti terzi quali i creditori, e dall'altro che non potesse derogare a una norma di applicazione imperativa quale l'art. 2901 c.c.

In materia di rapporti di lavoro, **Sez. U, n. 24346/2025, Porreca, Rv. 675785-01**, ha chiarito che la domanda con cui il dipendente dell'ambasciata di uno Stato estero in Italia invochi la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento,

incidendo sulla potestà sovrana di autorganizzazione dello Stato estero, fuoriesce dalla giurisdizione del giudice italiano, la quale invece sussiste sulla domanda di accertamento dell'invalidità del licenziamento medesimo, proposta in funzione della corresponsione di emolumenti (con cognizione, quindi, incidentale), nonché su quelle a contenuto meramente patrimoniale - compresa quella avente ad oggetto l'indennità sostitutiva della reintegra -, per le quali non è opponibile la cd. immunità giurisdizionale ristretta.

Similmente, **Sez. L, n. 24999/2025, Leone, Rv. 676497-01**, ha statuito che nella controversia instaurata da una dipendente dell'ambasciata di uno Stato estero (nella specie, l'Ambasciata in Italia della Repubblica dell'Armenia) per sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia e in ogni caso l'illegittimità del licenziamento intimatole, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, attesa l'operatività del principio dell'immunità ristretta - recepito dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con la l. n. 5 del 2013 -, difetta la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di reintegra, perché tale pretesa investe in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo agli aspetti patrimoniali della controversia, direttamente o indirettamente collegati all'impugnazione del licenziamento - quali il pagamento di differenze retributive - che non sono, di per sé, idonei ad incidere sull'autonomia e sulle potestà pubblicistiche dell'ente predetto, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza *ex* art. 2, lett. d) della citata Convenzione.

3. Obbligazioni alimentari.

In tema di obbligazioni alimentari, **Sez. U, n. 23425/2025, Falabella, Rv. 675781-01**, pronunciandosi in una fattispecie relativa alla revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di scioglimento di un matrimonio celebrato in Albania tra cittadini albanesi, entrambi residenti in Italia, la S.C. ha affermato che la competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari è regolata dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 4 del 2009, il quale si applica anche nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, dal momento che contempla, quali criteri di collegamento idonei a radicare la giurisdizione, la residenza abituale del creditore e del debitore, indipendentemente dal fatto che siano o meno cittadini dell'Unione. La S.C. ha chiarito la non pertinenza alla fattispecie dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973, strumento pattizio che, oltre a non essere più applicabile per effetto della modifica dell'art.

45 della l. n. 218 del 1995, *ex* art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 7 del 2017, che ha sostituito il rinvio operato da detto articolo con quello al Regolamento (CE) n. 4 del 2009, non si occupa del riparto di giurisdizione, limitandosi a disciplinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

4. Diritti del consumatore.

La S.C. si è altresì pronunciata in tema di controversie sui diritti del consumatore. In una fattispecie riguardante la conclusione in Svizzera, da parte di una consumatrice italiana residente a Bergamo, di un mandato fiduciario ad investire in fondi esteri la liquidità ottenuta a seguito di successione ereditaria, **Sez. U, n. 04124/2025, Rossetti, Rv. 673588-01**, ha affermato che in tema di contratti conclusi da consumatori, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda proposta dal consumatore residente in Italia contro il professionista straniero spetta al giudice italiano, se l'attività del professionista risulta "diretta, con qualsiasi mezzo, verso" lo Stato di residenza del consumatore; rilevano a tal fine - con valutazione da compiersi caso per caso e con esame di tutti gli elementi disponibili - il fatto che il professionista abbia o dichiari di avere un numero elevato di clienti nello Stato di residenza del consumatore e la circostanza che l'attività promuova la sollecitazione al pubblico, pur se su aspetti serventi o strumentali, anche ricorrendo ad agenti o mediatori, mentre è irrilevante che il contratto sia stato concluso all'estero.

Nella medesima pronuncia si è affermata la giurisdizione italiana anche riguardo all'ulteriore domanda della consumatrice nei confronti di una società avente sede nell'Isola di Man, rilevando che in materia di tutela del consumatore l'Isola di Man deve considerarsi a tutti gli effetti Paese terzo, così da risultare applicabile l'art. 3 della l. n. 218 del 1995, che rinvia alla Convenzione di Bruxelles del 1968, rinvio successivamente riferito ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, operando, in particolare, il criterio del luogo di domicilio del beneficiario della prestazione assicurativa, dal momento che la controversia aveva a oggetto la validità e l'adempimento di un contratto di assicurazione.

5. Illeciti civili.

In una fattispecie relativa a domanda di risarcimento dei danni da ritardo di un volo interno nei confronti della compagnia aerea

irlandese che lo aveva operato, **Sez. U, n. 08802/2025, Criscuolo, Rv. 674168-02**, ha statuito che la competenza giurisdizionale sulla domanda di compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione del volo, di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, si determina in base ai criteri dettati dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 (con esclusione dell'applicabilità delle disposizioni in tema di contratti di trasporto conclusi dai consumatori, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Regolamento da ultimo citato), mentre, nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto il risarcimento supplementare riconosciuto dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004, trova applicazione (anche ai fini della ripartizione territoriale della competenza giurisdizionale tra le autorità di ciascuno Stato contraente) l'art. 33 della Convenzione medesima, che consente al passeggero di agire, a sua scelta, dinanzi al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, ovvero dinanzi al tribunale del luogo di destinazione.

Altra significativa pronuncia intervenuta nell'anno in rassegna in tema di illecito aquiliano (Sez. U, n. 20381/2025, Mercolino, Rv. 675637-02) sarà esaminata sub § 7.

6. Delibazione di sentenze straniere.

Sez. 1, n. 01255/2025, Tricomi L., Rv. 673559-01, nel solco dell'orientamento tracciato da Sez. 1, n. 22183/2024, Mercolino, Rv. 672169-01, e prima da Sez. 1, n. 25064/2021, Di Marzio, Rv. 662480-01, ha statuito che in tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, la lesione del diritto di difesa valutabile dal giudice nazionale, ai sensi degli artt. 64 e 67 della l. n. 218 del 1995, deve riguardare il diritto di difesa delle parti costituite nel processo straniero che ha dato luogo alla pronuncia di cui si chiede l'esecuzione, mentre esulano dalla delibazione le questioni introdotte per la prima volta da un soggetto intervenuto nel giudizio nazionale e che non sia stato parte nel processo celebratosi all'estero.

Sez. 1, n. 25533/2025, Tricomi L., Rv. 676217-01, in continuità con Sez. 1, n. 09677/2013, Didone, Rv. 626162-01, in una fattispecie avente a oggetto una sentenza di divorzio emessa da un tribunale di Santo Domingo, ha statuito che in tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma 1, lett. b), della l. n. 218 del 1995 prevede come requisito, tra l'altro, che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il

processo; a tal fine, ove sia in contestazione il riconoscimento, la corte d'appello non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio abbiano rispettato le regole previste dal diritto straniero e abbiano soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio.

Sez. 1, n. 31244/2025, Russo R. E., Rv. 676315-01, ha affermato che il riconoscimento nell'ordinamento italiano di una sentenza straniera non contrasta con l'ordine pubblico a condizione che sia resa su basi normative che garantiscono la corretta instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti, in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, la tipicità delle ipotesi di condanna e la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, di talché non è incompatibile il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga un risarcimenti punitivo, atteso che la responsabilità civile può assolvere, unitamente alla funzione compensativa-ristorativa, anche una funzione deterrente e dissuasiva. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la non contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza emessa da un tribunale della California (USA) di condanna ai "*treble damages*", ossia pari al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile, che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge.

Sez. 1, n. 08911/2025, Campese, Rv. 674454-01, pronunciandosi in tema di arbitrato societario statutario con sede estera, ha affermato che in tema di arbitrato societario, può essere riconosciuto in Italia un lodo rituale straniero pronunciato in forza di una clausola compromissoria, inserita nello statuto di una società di diritto italiano, che localizzi all'estero la sede dell'arbitrato medesimo, qualora l'organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società stessa, in conformità al disposto dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, applicabile ratione temporis, essendo derogabili, una volta rispettate le predette condizioni, le disposizioni di cui ai successivi artt. 35 e 36, attraverso la scelta di una *lex arbitri* diversa, purché rispettosa dei criteri previsti dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (recepita dalla l. n. 62

del 1968), che, a livello sovranazionale, disciplinano il riconoscimento dei lodi arbitrali.

7. La giurisdizione nazionale a confronto con temi e atti di diritto internazionale.

La fattispecie affrontata da **Sez. U, n. 20381/2025, Mercolino, Rv. 675637-02**, pur ricadendo nell'ampia materia dell'illecito aquiliano, si presenta peculiare per il fondamento della pretesa azionata, che attinge anche agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in tema di cambiamento climatico.

Le Sezioni Unite hanno statuito che la domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI e, in via solidale, del Ministero dell'Economia e della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera rientra nella giurisdizione del giudice italiano, dovendosi individuare, quale "luogo dell'evento dannoso", rilevante ai sensi del Regolamento (UE) 20123/2015 - artt. 4, par. 1, e 7, par. 2 - quello in cui l'evento di danno si è concretizzato, vale a dire il luogo di residenza degli attori, nel quale si è verificata o potrà verificarsi la lesione del diritto alla salute, alla vita e alla vita privata e familiare, allegata a sostegno della domanda come causalmente collegata alle emissioni nocive, a prescindere dal luogo di verificazione delle singole conseguenze dannose conseguenti alle lamentate lesioni dei predetti diritti fondamentali. In via preliminare all'identificazione del criterio di collegamento applicabile, la S.C. ha escluso che il sindacato sollecitato al Giudice di merito comportasse un'invasione della sfera riservata al potere legislativo, configurabile soltanto quando il giudice ordinario o speciale non applica una norma esistente, ma una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete (in linea con Sez. U, n. 34499/2024, Marulli, Rv. 673423-01, e n. 18722/2024, Giusti, Rv. 671751-01), e non anche quando - come nel presente caso - sia stato chiamato a pronunciarsi su una comune azione risarcitoria, ancorché fondata sull'allegazione dell'omesso o illegittimo esercizio della potestà legislativa, la quale non dà luogo ad un difetto assoluto di giurisdizione, neppure in relazione alla natura politica dello atto legislativo, ove sia stata dedotta la sola lesività della disciplina derivatane (in linea con Sez. U, n. 36373/2021, Terrusi, Rv. 662926-01). Si è altresì escluso il difetto di giustiziabilità della pretesa azionata, dal momento che l'esame della questione posta presupponeva la verifica della vincolatività, nei confronti di soggetti pubblici o privati,

degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalla CEDU, anche alla luce del recepimento dei suoi artt. 2 e 8 ad opera degli artt. 2 e 7 della CDFUE, nonché della pronuncia della Corte EDU del 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorin-nen Schweiz c. Suisse*, che, in ragione del nesso causale esistente tra le azioni e/o le omissioni dello Stato in ordine all'adozione di misure idonee a impedire il surriscaldamento globale e i danni o il rischio di danni per i singoli individui, ha ravvisato nella mancata adozione di tali misure da parte delle autorità statali una violazione dell'art. 8 cit.

La Corte ha, infine, chiarito che la domanda è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti *ex* artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, *ex* artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, comma 3, e 41, comma 2 e 3, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.

Significativamente, ancora sul crinale della "giustiziabilità" della pretesa fatta valere in giudizio, sia pure in un ambito che involge la tutela non di diritti soggettivi, ma di ipotizzati "interessi legittimi" legati alla pronuncia di un organismo internazionale, si è espressa **Sez. U, n. 34688/2025, Vincenti**, **Rv. 677158-01,** giungendo a conclusioni diverse da quelle della decisione oggetto della richiamata Sez. U, n. 20381/2025, Mercolino, Rv. 675637-02.

Le Sezioni Unite hanno affermato che vi è difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda, proposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a., volta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto alla sollecitazione rivolta alla Repubblica italiana ad adottare provvedimenti incidenti sui rapporti internazionali con uno Stato estero, trattandosi di atti che presuppongono valutazioni e decisioni, di esclusiva competenza del potere politico, alla stregua di attività non vincolata e, dunque, non giustiziabile. Il principio è stato affermato in relazione ad un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana rispetto all'atto di invito ad adottare i provvedimenti necessari per rendere effettivi i principi di diritto sanciti nel parere della Corte Internazionale di Giustizia in data 19 luglio 2024 in tema di occupazione abusiva del territorio palestinese da parte dello Stato di Israele).

Il ricorrente, che agiva quale avvocato e cittadino comune, sosteneva che dal citato parere della Corte Internazionale di Giustizia sulle politiche e le pratiche dello Stato d'Israele nel Territorio

occupato palestinese dal 1967 ad oggi, nel quale si afferma, tra l'altro, che "*tutti gli Stati sono obbligati a prendere atto della illegalità dell'occupazione militare della Palestina e a non prestare aiuto o assistenza allo Stato di Israele sino a quando perdurerà tale antigiuridica situazione*", discendesse la pretesa illegittimità del silenzio-inadempimento del Governo della Repubblica e della richiesta adozione di provvedimenti amministrativi conseguenziali, ai sensi dell'art. della 1 L. 185 del 1990, sul divieto di esportazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di armamento militare verso Paesi in conflitto armato in contrasto con i princìpi *ex* art. 51 Carta delle Nazioni Unite, verso Paesi la cui politica contrasti con l'art. 11 Cost. o responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

In motivazione, quindi, la S.C. ha ricordato che, per impugnare il silenzio-inadempimento ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a. è necessaria la sussistenza, in capo all'Amministrazione, di un obbligo giuridico di provvedere su un'istanza finalizzata ad ottenere un provvedimento tipizzato, destinato a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari, titolari di una posizione giuridica di interesse personale differenziato dall'interesse della collettività. Ha perciò ricordato che esulano da tale ambito, oltre alle istanze di autotutela, agli atti di alta amministrazione, agli atti amministrativi generali e regolamentari, gli "atti politici", ossia quegli atti che provengono da un organo costituzionale nell'esercizio della funzione di governo e, dunque, nell'attuazione dell'indirizzo politico (art. 95 Cost.) e che sono "liberi nel fine, perché riconducibili a scelte supreme dettate da criteri politici", in assenza di norme che predeterminino le modalità di esercizio della discrezionalità politica o che, comunque, la circoscrivano. La S.C. ha, poi, evidenziato che la competenza consultiva della Corte Internazionale di Giustizia, diversamente da quella giurisdizionale, si esprime nell'adozione di pareri (*Advisory Opinion*) richiesti su qualunque questione giuridica dall'Assemblea generale, dal Consiglio di sicurezza o da altri organi delle Nazioni Unite e istituti specializzati a ciò autorizzati dall'Assemblea generale, i quali, pur potendo anche essere destinati a supportarne la funzione giurisdizionale, non hanno efficacia vincolante per le parti richiedenti o per quelle comparse dinanzi alla Corte né, a maggior ragione, per gli Stati membri delle Nazioni Unite (salvo nell'ipotesi specifica - nel caso in esame non ricorrente - in cui, con una convenzione o altro atto vincolante, ci si impegni a rispettarli, così da configurarsi come impegni arbitrali).

Le Sezioni unite hanno, di conseguenza, concluso che la controversia promossa dal ricorrente ricadeva in un ambito, quello della politica estera, che involge delicati profili correlati ai rapporti internazionali tra gli Stati, di per sé espressione di una funzione sovrana apicale, senza che la pretesa azionata dinanzi al giudice amministrativo *ex* artt. 31 e 117 c.p.a. trovasse fondamento in una posizione giuridica di interesse personale, qualificata e differenziata rispetto a quella collettività. Hanno, infine, escluso che la pretesa dedotta fosse riconducibile a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2014, sui limiti, dettati dalla consuetudine internazionale, dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile di fronte ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, integrando piuttosto crimini contro l'umanità, e ciò in quanto in quella fattispecie veniva in rilievo l'azione risarcitoria promossa da soggetti danneggiati da quei crimini e, come tali, titolari di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto a quella che può far valere ciascun appartenente alla comunità civile, meritevole di tutela giurisdizionale a fronte di immunità di diritto internazionale, che in tal caso recedono.

Sui limiti della giurisdizione nazionale attivata dopo il risarcimento del danno dalla violazione della Convenzione EDU già accordato e liquidato da parte della Corte EDU, si è pronunciata **Sez. 3, n. 21758/2025, Rossetti**, **Rv. 675886-01,** statuendo che al giudice nazionale non è consentito, per difetto assoluto di giurisdizione, interpretare le sentenze della Corte EDU al fine di stabilirne la portata precettiva nei confronti dello Stato, essendo riservato il relativo potere alla Corte medesima, in forza degli artt. 32 e 46 della Convenzione, nonché dell'art. 79 del proprio regolamento. Nel ribadire tale principio, la S.C. ha escluso che nella fattispecie giunta al suo esame venisse in rilievo un problema di tal genere, dal momento che tra le parti non vi era contrasto circa il contenuto della condanna pronunciata dalla Corte EDU e la relativa esecuzione, disquisendosi unicamente in ordine all'avvenuta formazione di un giudicato sovranazionale preclusivo della possibilità, per il giudice ordinario, di liquidare ulteriori danni rispetto a quelli già riconosciuti a titolo di equa soddisfazione *ex* art. 41 Convenzione EDU.

Nella medesima pronuncia la S.C. (**Rv. 675886-02**) ha chiarito altresì che nel caso in cui il giudice nazionale possa procedere al risarcimento del danno causato dalla violazione della Convenzione EDU, nonostante l'avvenuta liquidazione, da parte della Corte EDU, dell'equa soddisfazione *ex* art. 41 della Convenzione, quest'ultima riveste effetti preclusivi e vincolanti, nel senso che, da un lato, sulla

falsariga del giudicato, impedisce al giudice nazionale di esaminare *ex* novo la medesima pretesa risarcitoria già esaminata dalla Corte di Strasburgo, e dall'altro, secondo una logica assimilabile alla *compensatio lucri cum damno*, lo obbliga a tener conto della già avvenuta liquidazione, consentendogli, pertanto, di prendere in considerazione solo le domande risarcitorie non proposte dinanzi alla Corte EDU, oppure proposte ma da questa non esaminate, e non anche quelle accolte o rigettate. La S.C. ha, perciò, cassato la sentenza impugnata per essere incorsa nella violazione del giudicato internazionale, avendo accolto la domanda risarcitoria relativa a poste di danno che, sebbene riconosciute solo in parte, erano state tutte già esaminate dalla Corte EDU in seno alla liquidazione *ex* art. 41 della Convenzione.

E, infine, nel corpo della stessa decisione (**Rv. 675886-03**) si è affermato che l'equa soddisfazione di cui all'art. 41 CEDU - la quale, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, deve ripristinare lo status quo "nel miglior modo possibile" e tener conto di tutti i pregiudizi causalmente collegati alla violazione della Convenzione, in termini di perdite subìte così come di mancato guadagno, non potendo essere accordata per la quota di danno di cui la vittima sia corresponsabile - non è ulteriormente sindacabile da parte del giudice nazionale, dal momento che la possibilità, per le parti, di rimetterla in discussione dinanzi allo stesso si tradurrebbe in un'impugnazione della decisione adottata dalla Corte di Strasburgo, non consentita dalla Convenzione e giuridicamente impossibile.

CAPITOLO VI

LA COMPETENZA

(DI ALDO RUGGIERO E MARIA LUDOVICA RUSSO)*

SOMMARIO: 1. La competenza per materia. - 2. La competenza per valore. - 3. La competenza per territorio. - 3.1. I criteri di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c. - 3.2. La competenza per territorio in tema di protezione internazionale. - 3.3. Il foro per le cause relative al pagamento delle competenze professionali degli avvocati e alla responsabilità professionale dell'avvocato. - 3.4. Il foro stabilito per accordo delle parti. - 3.5. L'eccezione di incompetenza per territorio. - 4. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate. - 4.1. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di imprese. - 4.2. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate agrarie. - 4.3. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di immigrazione. - 5. La competenza funzionale a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo. - 6. Il regolamento di competenza. - 6.1 Il procedimento. - 7. Tribunali delle acque pubbliche.

1. La competenza per materia.

La competenza individua la quota di giurisdizione spettante a ciascun ufficio giudiziario nell'ambito dell'ordine giudiziario ordinario. Essa opera come criterio di distribuzione interna del potere giurisdizionale, successivo alla verifica della giurisdizione stessa. Tra i criteri di riparto della competenza — accanto al valore e al territorio — assume una rilevanza primaria la competenza per materia, la quale si fonda sulla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio e sulla tipologia della controversia. Questo criterio incide sulla individuazione del giudice in senso verticale (giudice di pace o tribunale) e risponde a valutazioni legislative attinenti alle caratteristiche intrinseche della lite, ritenute idonee a giustificare l'attribuzione della cognizione a un determinato organo giudiziario. La disciplina codicistica regola così la competenza per materia del giudice di pace, indipendentemente dal valore, per alcune controversie tipizzate, e prevede una competenza residuale e generale del tribunale, cui spettano tutte le controversie non attribuite ad altro giudice, nonché una competenza esclusiva per determinate materie (quali stato e capacità delle persone, esecuzione forzata, querela di falso e cause di valore indeterminabile: art. 9 c.p.c.).

---

* I paragrafi da 1 a 3 sono a cura di Aldo Ruggiero, i paragrafi da 4 a 7 di Maria Ludovica Russo

La competenza per materia è connotata, in via generale, da inderogabilità, nel senso che non può essere modificata per accordo delle parti, rispondendo a esigenze di ordine pubblico processuale e di corretta allocazione delle funzioni giurisdizionali. Essa concorre con la competenza per valore nella determinazione del giudice competente in primo grado, dovendo essere verificata prioritariamente, in quanto espressione diretta della qualificazione giuridica della controversia.

Nell'ambito della competenza per materia, la **Sez. 3, n. 32171/2025, Rossetti, Rv. 677094-01** ha affermato che l'art. 38, comma 3, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 164 del 2024 - a norma del quale l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio con il decreto *ex* art. 171-*bis* c.p.c. - non si applica ai giudizi introdotti prima della modifica normativa, essendo contrario al canone della ragionevolezza - desumibile dall'art. 3 Cost. - interpretare la norma nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtù d'una norma inesistente nel momento in cui si matura la preclusione. La S.C. ha così affermato l'inapplicabilità della nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c. ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs., in cui il decreto *ex* art. 171-*bis* c.p.c. era stato adottato anteriormente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La stessa S.C. ha, altresì, stabilito che le questioni pregiudiziali di rito possono essere decise o accantonate, ai sensi dell'art. 187, comma 3, c.p.c., ma non è consentito un c.d. effetto prenotativo diretto ad una sospensione della valutazione non significativa e non decisiva.

Esula, inoltre, dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente, secondo il generale criterio del valore, la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "*jure hereditario*", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "*jure proprio*", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (**Sez. 3, n. 09972/2025, Ambrosi, Rv. 674641-01**).

Nello stesso contesto in argomento, la **Sez. 2, n. 25245/2025, Criscuolo, Rv. 676027-01**, ha stabilito che la competenza, anche per materia, una volta dichiarata dal giudice adito ed ove non impugnata con regolamento *ex* art. 42 c.p.c., ovvero nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione

né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la **Sez. 2, n. 20987/2025, Guida, 675756-01**, ha statuito che la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, *ex* art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.

2. La competenza per valore.

La competenza per valore opera come criterio di ripartizione delle controversie tra giudici diversi, in funzione dell'entità economica del diritto fatto valere in giudizio. In particolare, essa individua il giudice competente sulla base dell'ammontare della domanda proposta dall'attore.

In applicazione di tale criterio, la **Sez. 1, n. 20281/2025, Caiazzo, 675919-01** ha affermato che è competente il giudice di pace, secondo i limiti per valore, in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia *prima facie*, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. Nella fattispecie esaminata, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva stabilito la competenza del giudice di pace rispetto ad una controversia, rientrante nei limiti del valore, concernente i presupposti impositivi del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - c.d. COSAP - con riguardo a griglie e intercapedini realizzate lungo il perimetro di un fabbricato.

Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata, la **Sez. 3, n. 05774/2025, Fanticini, Rv. 674196-01** ha affermato che l'art. 17 c.p.c.

prevede un criterio di competenza per valore, con la conseguenza che, se il creditore opposto propone domanda riconvenzionale, deve applicarsi la regola generale di cui all'art. 10 c.p.c.

Con riferimento alle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, le controversie relative al preavviso di iscrizione di ipoteca derivante da ordinanza-ingiunzione prefettizia rientrano nella competenza del giudice di pace se il massimo edittale della sanzione non supera il limite di valore di cui all'art. 6, comma 5, lettera a), d.lgs. n. 150 del 2011, dovendosi avere riguardo, in mancanza di tale indicazione negli atti di causa, all'importo della cartella esattoriale, poiché si tratta di domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dalla pubblica amministrazione (**Sez. 2, n. 20987/2025, Guida, Rv. 675756-02**).

Sempre con riguardo alla competenza per valore del giudice di pace, la S.C. ha stabilito che, qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non è sufficiente di per sé sola a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1.100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (**Sez. 3, n. 09970/2025, Ambrosi, Rv. 674634-01**).

Deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c. la proposizione di più domande contro lo stesso convenuto determina la somma dei loro valori ai fini della competenza per valore.

In applicazione di tale definizione, la **Sez. 3, n. 04678/2025, Valle, Rv. 673866-01**, ha stabilito che il criterio di cui all'art. 17 c.p.c. attiene alla competenza per valore in tema di opposizione all'esecuzione forzata e non disegna, invece, un'ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte nello stesso processo e nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. Nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha accolto l'impugnazione del creditore, affermando la competenza del

Tribunale di Roma e non del giudice di pace, in ragione della natura riconvenzionale della domanda svolta per l'accertamento di un proprio credito, di oltre cinquemila euro, da opporre a quello del terzo pignorato, erroneamente qualificata come eccezione e non ritenuta rilevante ai fini della competenza per valore del tribunale.

Sempre in tema di cumulo, la **Sez. 2, n. 2756/2025, Scarpa, Rv. 673974-02**, ha statuito, in tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, che, proposta una domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, *ex* art. 281-*duodecies*, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "*ulteriore*" o "a*ggiuntiva*" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività.

3. La competenza per territorio.

La competenza territoriale è il criterio di riparto della giurisdizione che individua, tra più giudici astrattamente competenti, quello territorialmente legittimato a conoscere della controversia, in ragione del collegamento della stessa con un determinato ambito geografico.

Essa costituisce una specificazione della competenza (in senso lato), insieme alla competenza per materia e per valore, e determina quindi il "*foro*" competente, ossia il giudice del luogo presso il quale la domanda deve essere proposta. In particolare, con riferimento alla materia informatica, la **Sez. 1, n. 30212/2025, Iofrida, Rv. 676313-01**, ha affermato che, nel caso di vendita di beni contraffatti tramite sito internet, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo della commissione del fatto, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., inteso come luogo dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista in cui è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta. Nella materia delle obbligazioni, la **Sez. 3, n. 22343/2025, Rossi R., Rv. 676207-02)** ha affermato che la liquidità dell'obbligazione pecuniaria - da accertarsi allo stato degli atti *ex* art. 38, comma 4, c.p.c., ai fini dell'individuazione del *forum destinatae solutionis* - ricorre allorquando il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità,

non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all'*an* o al *quantum* né l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 c.p.c. La S.C., nella fattispecie esaminata ed in applicazione di detto principio, ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, aveva escluso la liquidità del credito restitutorio derivante dalla riforma della sentenza in forza della quale erano state corrisposte le somme, per il sol fatto che sul relativo ammontare vi erano contestazione dei debitori. Nella materia societaria, la **Sez. 1, n. 09417/2025, Tricomi L., Rv. 674483-01**, ha stabilito che, nelle controversie concernenti l'interpretazione dello statuto sociale, si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale previsto dall'art. 23 c.p.c., trattandosi di cause che hanno ad oggetto questioni attinenti, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. La S.C. ha applicato detta regola di diritto in una causa relativa all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo statuto e all'interpretazione del valore vincolante della *denutiatio*, in assenza di una controversia avente ad oggetto l'intervenuto trasferimento di quote sociali. Nella materia previdenziale, la **Sez. L, n. 02745/2025, Gnani, Rv. 673745-01**, in applicazione delle regole sulla competenza territoriale, ha stabilito - ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie riguardanti il pagamento dei contributi, che si assumono versati in eccesso o non dovuti, sorte tra il datore di lavoro e l'ente che gestisce una forma di previdenza complementare fondata sull'autonomia negoziale - l'applicazione dell'art. 442, comma 2 c.p.c., per cui la competenza territoriale si radica ai sensi dell'art. 413, comma 7, c.p.c. e quindi nel foro dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c. In tema di competenza territoriale, la Suprema Corte, nel settore concorsuale, ha individuato detta competenza per l'apertura della liquidazione giudiziale di una società incorporata affermando che non rileva che l'incorporazione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto la società incorporata, ancorché estinta, conserva, sia pure nei limiti di un anno dalla sua cancellazione, la propria identità soggettiva, nonché la propria capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, entro tale termine annuale oggi previsto dall'art. 33, comma 2, c.c.i.i., la stessa può essere soggetta ad un'autonoma procedura anche ove, nel frattempo, sia stata aperta da altro ufficio giudiziario la liquidazione giudiziale della società incorporante (**Sez. 1, n. 32884/2025, Dongiacomo, Rv. 676701-01**).

3.5. L'eccezione di incompetenza per territorio.

In sede di pregiudiziali di rito, la **Sez. 3, n. 32202/2025, Rossetti, Rv. 677136-01**, ha affermato che l'incompetenza per territorio, anche quando venga in rilievo il foro del consumatore per cui è inderogabile, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito che va posta, esaminata e risolta per prima rispetto alle questioni di merito, sicché ove detta preclusione venga violata il vizio è deducibile in sede di regolamento di competenza e può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione, poiché il principio costituzionale e sovranazionale di ragionevole durata del processo impedisce interpretazioni che abbiano per effetto la vanificazione dell'intera attività istruttoria già svolta. La S.C. precisa in sede motivazionale, che la qualità di consumatore non è un *pass-partout* sufficiente per scardinare le regole processuali, preclusioni e decadenze; richiama, all'uopo, la Corte di giustizia dell'Unione Europea che ha ritenuto che la necessità di tutelare il consumatore consenta di derogare alle preclusioni processuali non in modo incondizionato, ma solo in presenza di tre precise condizioni: (a) se sussista un "*rischio non trascurabile*" che il consumatore non abbia proposto l'opposizione (a decreto ingiuntivo) a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine; (b) in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato; (c) se il consumatore abbia omesso di difendersi tempestivamente perché la normativa nazionale non prevede l'obbligo che siano trasmesse a tale consumatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti (CGUE 17.5.2022, in causa C-693/19, Banco Desio; CGUE sentenza 17.5.2022, in C-600/19, Ibercaja Banco).

Un'altra pronuncia resa sempre in un contesto unionale, è quella della **Sez. 2, n. 31604/2025, Pirari, Rv. 676473-01** secondo la quale il principio per cui l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve contenere la specifica contestazione di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti comporta che, in tema di decreto ingiuntivo europeo, debba essere contestato anche quello *ex* art.7, punto 1, Reg. Ue n. 1215 del 2012 quanto al luogo di esecuzione dell'obbligazione, che costituisce deroga al criterio di cui all'art. 4, punto 1, del citato regolamento (foro del convenuto) ed è volto a garantire la prossimità fra il contratto e il giudice che deve conoscerne. Ne consegue che in mancanza della detta contestazione, l'eccezione deve essere considerata d'ufficio *tamquam non esset*.

In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, la **Sez. 1, n. 28825/2025, Rv. 675985-01**, ha affermato che il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.

In tema di competenza territoriale, la **Sez. 2, n. 27054/2025, Criscuolo, Rv. 676041-01** ha affermato che l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e, quindi, anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "*forum commissi delicti*" e quello del "*forum destinatae solutionis*"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito, per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

4. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate.

Anche nell'anno in rassegna, le sezioni specializzate sono state oggetto di diverse pronunce da parte della S.C. in materia di competenza, contribuendo così a delinearne contorni sempre più definiti.

In materia di distinzione tra la distribuzione degli affari tra le sezioni le questioni di competenza, in particolare tra le sezioni della S.C., è intervenuta **Sez. 5, n. 2068/2025, Napolitano, Rv. 673692-01**, chiarendo che l'avvenuta istituzione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 130 del 2022, di una sezione civile della Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria non ha incidenza sulla natura meramente tabellare del riparto interno degli affari tra la predetta sezione e le altre sezioni civili della S.C., il quale, pertanto, non dà luogo ad una questione di competenza.

4.1. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di imprese.

La linea di demarcazione tra la competenza in materia di impresa e quella della sezione fallimentare, in caso di azione revocatoria ordinaria, risulta chiarita nella pronuncia delle **Sez. U, n.**

5089/2025, Falabella, Rv. 673935-01, secondo cui: in tema di scissione societaria, l'azione revocatoria ordinaria *ex* art. 2901 c.c., diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione *ex* artt. artt. 2506-*ter*, 2503 e 2503-*bis* c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore ed ove posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario; tuttavia, la medesima azione, ove esercitata dagli organi della procedura concorsuale *ex* art. 66 l.fall., è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella della sezione specializzata.

In base allo stesso criterio di collegamento fatto proprio dalle Sez. U, di cui sopra, è stato, al contempo, sottolineato che la domanda volta all'accertamento dell'invalidità del contratto di affitto di ramo d'azienda esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa *ex* art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, non implicando alcuna verifica dell'esistenza o modificazione di rapporti societari o di negozi aventi quale oggetto diretto le partecipazioni sociali o i diritti ad esse inerenti (**Sez. 3, n. 32087/2025, Giraldi. Rv. 677135-01**).

4.2. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate agrarie.

La S.C. si è pronunciata, nell'anno precedente a quello in rassegna, affermando che la competenza a decidere l'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria quando, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all'esecuzione, mentre spetta al giudice dell'esecuzione se investe il *quomodo* dell'azione esecutiva, ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia estranea a quella agraria, per cui non sussiste ragione di attribuirla al giudice specializzato (Sez. 3, n. 26921/2024, Tassone, Rv. 672643-02).

Sulla stessa falsariga, nell'anno in rassegna si è rimarcato che la competenza della sezione specializzata agraria postula che non risulti ictu oculi l'estraneità del rapporto in contestazione all'ambito di quelli agrari, sicché essa deve escludersi allorquando venga dedotta in

giudizio la compravendita di un fondo rustico e la controversia attenga all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione del venditore di consegnare al compratore il bene trasferito, a nulla rilevando che il primo invochi un rapporto di affitto agrario intervenuto tra lui ed un terzo con riferimento a tale fondo. (**Sez. 3, Ordinanza n. 27557/2025, Dell'Utri, Rv. 676601-01).**

4.3. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di immigrazione.

Come chiarito da (**Sez. 1, n. 27376/2025, Caprioli, Rv. 676410-01**), la competenza a decidere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione promosso del genitore irregolare nel territorio nazionale, in pendenza di autorizzazione alla permanenza *ex* art. 31 TUI, appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d'appello.

4.4. Le controversie in materia di minori

Plurime sono state, nell'anno in rassegna, le pronunce relative alla competenza in materia di minori.

Come enunciato da **Sez. 1, n. 11622/2025, Reggiani, Rv. 674570-01**, nei procedimenti in materia di minori, è territorialmente competente il tribunale nel cui circondario il minore ha la residenza abituale, salvo che la stessa sia stata trasferita illecitamente, ossia senza il consenso di uno dei genitori, poiché, ai sensi dell'art. 473-*bis*.11 c.p.c., anche se si instaura un nuovo habitat con tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove la domanda sia formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della precedente residenza abituale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del disposto dell'art. 473-*bis*.11, comma 1, seconda parte c.p.c., poiché, a fronte di un rapporto sentimentale gravemente compromesso, il centro della vita del minore si era radicato presso la casa dei nonni materni, in Siracusa, anziché nel luogo di lavoro del padre, in Milano, e tutti gli spostamenti della madre in Sicilia erano stati effettuati consensualmente).

Sulle ipotesi applicative anteriori alla novella dell'art. 38 comma 1, disp. att. c.c., **Sez. 1, n. 28901/2025, Campese, Rv. 676230-01**, ha chiarito che in tema di affidamento dei figli minori, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella *ex* l. n. 206 del 2021, limita la *vis attractiva* del Tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di

separazione o di divorzio prima del procedimento de potestate o di altri procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'incompetenza del tribunale ordinario a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni era stato introdotto dal P.M. in epoca antecedente al giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario e prima del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.).

Sulla distribuzione della competenza tra Tribunale e Corte di Appello si è espressa **Sez. 1, Sentenza n. 20897/2025, Campese, Rv. 67542-01,** nel senso che: in materia di ordine di protezione contro gli abusi familiari, la decisione sulla relativa richiesta, se proposta nell'ambito di un procedimento *de responsabilitate*, è attribuita al tribunale in composizione collegiale ed è reclamabile avanti alla corte d'appello, mentre, nel caso in cui sia proposta in via autonoma, la relativa decisione spetta al tribunale in composizione monocratica ed è suscettibile di reclamo avanti allo stesso tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 473-*bis* 71, commi 2 e 4, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza della corte d'appello in ordine al reclamo sul provvedimento contenente l'ordine di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, a fronte del ricorso del pubblico ministero *ex* artt. 333 c.c. e 5-*bis* della legge n. 1984 del 1983).

5. La competenza funzionale a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo.

I rapporti tra la competenza funzionale a decidere l'opposizione del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la proposizione di domande riconvenzionali eccedenti la competenza del giudice del procedimento monitorio, già vagliati nell'anno precedente da Sez. 3, n. 25146/2024, Guizzi, Rv. 672222-01, sono state scandagliate, da **Sez. 2, n. 23801/2025, Caponi, Rv. 676019-01,** per la quale, in armonia con la decisione prima citata, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale eccedente la competenza (per materia o valore) del giudice adito in via d'ingiunzione, non ne esclude la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, poiché spetta al giudice dell'opposizione una sommaria cognizione dei fatti allegati a base della domanda riconvenzionale all'esito della quale, ove ritenga la loro manifesta infondatezza, dovrà confermare provvisoriamente il

decreto ingiuntivo e rimettere la causa riconvenzionale al giudice superiore competente, rientrando cosi nella disciplina della condanna con riserva (con ogni conseguenza, prima fra tutte la revoca del decreto ingiuntivo in ipotesi di accoglimento successivo della riconvenzionale); ove, invece, la cognizione sommaria non attinga a un esito di infondatezza manifesta, il giudice dell'opposizione dovrà far precedere la separazione della riconvenzionale da un accertamento, con valenza limitata alla decisione sull'opposizione, dell'effetto modificativo o estintivo dei fatti posti a fondamento della riconvenzionale, che comunque appartengono alla causa come mezzo di eccezione. Il principio affermato in una fattispecie in cui il *petitum* della domanda azionata dal committente in via riconvenzionale - risarcimento del danno per vizi dell'opera - era di importo superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria dall'appaltatore davanti al giudice di pace.

In materia di interazione tra competenza funzionale e rapporto di contenenza tra giudizi, si è affermato che tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, pendenti dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, ferma in ogni caso la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio (**Sez. 2, n. 2211/2025, Scarpa, Rv. 673641-01**).

6. Il regolamento di competenza.

Per quanto attiene ai caratteri del provvedimento impugnabile con il regolamento di competenza, quest'ultimo, anche dopo il mutamento della forma della decisione introdotto dalla l. n. 69 del 2009, presuppone un provvedimento decisorio sulla competenza che, ancorché non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, contenga l'affermazione del giudice adito, in termini inequivoci ed incontrovertibili, dell'idoneità della decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza (**Sez. 3, n. 15818/2025, Saija, Rv. 675106-01**).

Sempre in relazione alla statuizione impugnabile con regolamento di competenza, per **Sez. 2, n. 13483/2025, Massafra, Rv. 675370-01**, la sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. (Nella specie, in presenza di adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, il tribunale, anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo, aveva declinato la propria competenza e statuito sulle spese; tale statuizione era stata impugnata dinanzi alla corte distrettuale che aveva dichiarato inammissibile il gravame affermando che l'appellante non poteva impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alle spese; la S.C. ha dunque cassato tale decisione in applicazione del principio enunciato).

Anche il provvedimento di sospensione del processo *ex* art. 337, comma 2, c.p.c., analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione, cosicché il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo, giacché il sindacato della S.C. è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (**Sez. 2, n. 2429/2025, Guida, Rv. 673890-01**).

Va sottolineato, sul tema, il *dictum* di **Sez. 1, n. 3549/2025, Mercolino, Rv. 674016-01**, con cui si è specificato che l'ordinanza che dichiara la litispendenza, in quanto recante una pronuncia sulla sola competenza, è impugnabile con il regolamento necessario, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non con il ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., che, se erroneamente proposto, può essere oggetto di esame come regolamento di competenza, qualora ne soddisfi i requisiti di forma e di sostanza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta successivamente alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c.).

Sempre in materia di provvedimenti obbligatoriamente impugnabili mediante regolamento di competenza, per **Sez. 3, n. 22343/2025, Rossi, Rv. 676207-01**, la sentenza che, in sede di opposizione, dichiari la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di

decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria, ed è, pertanto, impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, anche se emessa in grado di appello, poiché l'art. 42 c.p.c. non opera distinzioni tra sentenze di primo e di secondo grado.

Per **Sez. 2, n. 32950/2025, Penta, Rv. 676487-01**, l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni *ex* art. 187 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione, disponga la prosecuzione dell'istruttoria sul merito della causa, senza pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata, integra una decisione implicita affermativa della stessa, suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata immediatamente con regolamento necessario *ex* art. 42 c.p.c.; ovvero, nel caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su questioni di merito, avverso tale provvedimento sarà esperibile il regolamento facoltativo o l'appello, a seconda che le contestazioni riguardino, rispettivamente, le statuizioni sulla competenza o pure quelle sul merito. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione della Corte di appello dichiarativa dell'incompetenza in favore degli arbitri, giacché il giudice di prime cure aveva emesso un'ordinanza non impugnata che, affrontato inequivocamente il tema dell'inefficacia di una clausola arbitrale, disponeva istruttoria per la quantificazione del credito litigioso).

Alla stessa stregua, la decisione che, pronunciando sulla sola competenza, abbia respinto l'eccezione di interruzione del processo per intervenuta ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza *ex* art. 42 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito esaminata ai soli fini della pronuncia di competenza. (**Sez. 1, n. 30728/2025, D'Aquino, Rv. 676452-01**).

In senso opposto, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza, con la quale venga negata o concessa la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa (**Sez. 2, n. 17032/2025, Grasso, Rv. 675441-01).**

È inammissibile, inoltre, il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività (**Sez. 3, n. 19867/2025, Guizzi, Rv. 675325-01**).

Sullo stesso tema, per **Sez. 2, n. 17032/2025, Grasso, Rv. 675441-02**, anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione *ex* art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione.

Analogamente, l'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, in regione della formulazione letterale di quest'ultima norma, della sua ratio (assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dell'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della disposizione, avente carattere eccezionale (**Sez. 3, n. 12630/2025, Dell'Utri, Rv. 674695-01**).

L'ipotesi di successive declaratorie di incompetenza dei giudici aditi è stata esaminata dettagliatamente da **Sez. 3, n. 1812/2025, Rossetti, Rv. 673738-01**, nel senso che: qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione dell'oggetto alla richiesta

di dichiarare radicata la competenza davanti al giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sulla competenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto; b) ove il regolamento non sia proposto ed invece il giudizio sia riassunto davanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generale dell'art. 44 c.p.c. per cui l'incompetenza dichiarata e la competenza del detto giudice sono indiscutibili, sicché il giudice della nuova riassunzione non ha il potere di elevare conflitto di competenza *ex* art. 45 c.p.c., assumendo che, secondo il criterio della materia o del territorio inderogabile, la controversia è soggetta alla competenza del giudice declinante o di altro giudice, di modo che il conflitto elevato è inammissibile.

In tema di regolamento di competenza d'ufficio, per **Sez. 3, n. 539/2025, Saija, Rv. 673735-01**, il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempreché il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall'art. 45 c.p.c.

Al contrario, come affermato da **Sez. 3, n. 17985/2025, Iannello, Rv. 675007-01**, il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando, dopo la declinatoria di incompetenza del primo giudice con la indicazione del giudice competente per materia, il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, nega di essere competente per materia, ritenendo che la competenza è regolata soltanto per valore (o per territorio derogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia (o per territorio inderogabile), la decisione di accoglimento del regolamento, *ex* art. 49, comma 2, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d'ufficio *ratione valoris* (o per territorio), non previsto dalla disciplina processuale. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale regionale delle acque pubbliche che, nel contestare l'indicazione di competenza per materia contenuta nella sentenza del Tribunale Ordinario, non aveva individuato la competenza per materia o territoriale inderogabile *ex* art. 28 c.p.c. dello stesso giudice a quo o di un terzo giudice.

Inoltre, le parti non sono legittimate a dolersi della mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio, *ex* art. 45 c.p.c., da parte del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito di pronuncia d'incompetenza, trattandosi di uno strumento discrezionale nell'esclusiva disponibilità

del giudice non volto a supplire al mancato utilizzo del mezzo d'impugnazione messo a disposizione della parte dall'art. 42 c.p.c. (**Sez. 2, n. 30761/2025, Picaro, Rv. 676976-01**).

Nell'anno in corso, la S.C. si è pronunciata anche sul rapporto tra il regolamento di competenza ed i giudizi instaurati innanzi al Giudice di pace, affermando che in considerazione delle ragioni di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo dinanzi al giudice di pace, la dichiarazione di litispendenza emessa da quest'ultimo può essere impugnata non già con il regolamento di competenza ma con l'appello *ex* art. 339 c.p.c. (**Sez. 3, n. 32803/2025, Rossi, Rv. 677132-01**).

Inoltre, in tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace (**Sez. 3, n. 11815/2025, Rossi, (Rv. 674766-01**).

La S.C. nell'anno in rassegna è intervenuta, altresì, chiarendo l'applicazione dell'istituto del regolamento di competenza nell'ambito di alcuni specifici procedimenti; in particolare, in tema di procedimenti cautelari, per **Sez. 2, n. 10151/2025, Caponi, Rv. 674283-01**, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nello specifico, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in applicazione del foro del consumatore, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso da un architetto per accertare difformità e problematiche riscontrate nell'esecuzione di lavori commissionati per trasformare un furgone in camper).

Più specificamente, nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima (**Sez. L, n. 28976 /2025 Cavallari, Rv. 677017-03**).

Sez. 3, n. 11804/2025, Spaziani, Rv. 674842-01, si è occupata dell'azione per responsabilità professionale sanitaria, in particolare in relazione alla verifica della competenza nella fase sommaria, nonché al momento cui guardare per il radicarsi della competenza, affermando che il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva *ex* art. 696-*bis* c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito *ex* art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale *ex* art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso *ex* art. 696-*bis* c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge *ex* art. 363, comma 3, c.p.c.).

In seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata o tardiva riassunzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al giudice dichiarato competente a seguito di regolamento di competenza, comporta l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, in quanto non assume rilevanza la revoca disposta dal giudice di merito, dichiaratosi erroneamente incompetente, poiché essa rimane travolta dall'inefficacia della sua pronuncia, assicurando così la piena effettività della decisione regolatrice della competenza, idonea a

ripristinare sia la cognizione del giudice illegittimamente spogliatosi della controversia, sia la posizione di vantaggio nella quale era posto il creditore a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per quanto attiene alla sorte del decreto in ipotesi di estinzione, secondo quanto prescritto dall'art. 653 c.p.c. (**Sez. 2, n. 25739/2025, Criscuolo, Rv. 675819-01**).

Per **Sez. 3, n. 33249/2025, Spaziani, Rv. 677177-01**, il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento *ex* art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.

Per quanto attiene ai poteri della S.C. nell'ambito del procedimento per regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (**Sez. 3, n. 32276/2025, Cirillo, Rv. 677117-01**).

Il rapporto tra la riassunzione del giudizio e la facoltà di richiedere il regolamento di competenza è stato vagliato da **Sez. 3, n. 32088/2025, Giraldi, Rv. 677193-01**, secondo cui la riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente, quando sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza, non integra acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alla suddetta statuizione né rende inammissibile l'impugnazione successivamente proposta (nella specie, l'appello avverso la sentenza declinatoria della competenza del giudice di pace), trattandosi di iniziativa rispondente ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

6.1. Il procedimento.

In tema di tempestività del rilievo di ufficio della incompetenza, sulla base dell'art. 38 c.p.c., nella formulazione, applicabile, precedente alla novella di cui al d.lgs. n. del d.lgs. n. 164 del 2024, **Sez. 3, n. 918/2025, Valle, Rv. 673417-01**, affermato che: quando viene disposta l'integrazione del contraddittorio, è tempestivo il rilievo *ex* officio dell'incompetenza, *ex* art. 38 c.p.c., se effettuato all'udienza immediatamente successiva all'adempimento ordinato. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, il giudice, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio, aveva sollevato d'ufficio la questione di incompetenza per valore e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, per poi emettere ordinanza declinatoria della competenza, all'esito dell'interlocuzione delle parti).

In tema di violazione delle preclusioni temporali per il rilievo dell'incompetenza e della sua sindacabilità in sede di regolamento di competenza, si è sottolineato, da **Sez. 3, n. 32202/2025, Rossetti, Rv**. **677136-01,** che: l'incompetenza per territorio inderogabile, anche quando venga in rilievo il foro del consumatore, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito che va posta, esaminata e risolta per prima rispetto alle questioni di merito, sicché ove detta preclusione venga violata, il vizio è deducibile in sede di regolamento di competenza e può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione, poiché il principio costituzionale e sovranazionale di ragionevole durata del processo impedisce interpretazioni che abbiano per effetto la vanificazione dell'intera attività istruttoria già svolta.

Sulla nuova formulazione dell'art. 38 c. 3 c.p.c., si è pronunciata, **Sez. 3, n. 32378/2025, Gianniti, Rv. 677097-01**, secondo cui in tema di regolamento di competenza, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024, che ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c., per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'art. 171-*bis* c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta consistente limitazione della rilevabilità della incompetenza, su istanza di parte e d'ufficio, lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi.

Per quanto attiene ai termini entro cui può essere sollevata l'eccezione di incompetenza ed alle preclusioni nascenti dalla decisione sul regolamento di competenza, per **Sez. 2, n. 25245/2025, Criscuolo, Rv. 676027-01**, l'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento *ex* art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.

In relazione alla difesa in giudizio, nel procedimento di regolamento di competenza, la procura speciale conferita dalla parte alla quale è notificato il ricorso *ex* art. 47 c.p.c. deve ritenersi apposta in calce alle scritture depositate, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., ove, trattandosi di copia informatica di documento cartaceo firmato digitalmente dal difensore, sia depositata contestualmente alle scritture difensive, dovendosi perciò, ulteriormente, ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escluderne il riferimento al procedimento in corso (**Sez. 1, n. 23446/2025, Reggiani, Rv. 675926-01**).

7. Tribunali delle acque pubbliche.

Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, la **Sez. 3, n. 2868/2025, Iannello, Rv. 674155-01**, ha affermato che rientrano nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche le controversie il cui oggetto involge questioni sulla demanialità delle acque ovvero sulla legittimità, sul contenuto e sulla portata dell'atto con cui la P.A. ha concesso o negato ad un privato la facoltà di derivare ed utilizzare acque pubbliche, mentre sono attribuite al tribunale ordinario quelle che, pur presupponendo la sussistenza di una concessione, non investono la legittimità e la portata della medesima, ma solo le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, nonché gli obblighi che ne derivano. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale ordinario in una controversia tra un Comune e un privato, avente ad oggetto l'adempimento di una convenzione che disciplinava le obbligazioni connesse alle realizzazione - da parte del privato - di un impianto idroelettrico e il successivo sfruttamento della risorsa idrica).

Per quanto attiene alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in materia di giudizi risarcitori, per **Sez. 3, n. 4950/2025, Cirillo, Rv. 673774-01**, l'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione ad una domanda di risarcimento danni proposta da un'azienda agricola nei confronti di un consorzio di bonifica che aveva interrotto, senza preavviso, l'erogazione dell'acqua in determinati giorni ed orari della settimana, a causa della carenza idrica, cagionando così la morte di numerose piante.

CAPITOLO VII

LE DISPOSIZIONI GENERALI.

(DI MANUELA CAVALLO E FRANCESCO BARRACCA)*

SOMMARIO: 1. Astensione e ricusazione. - 2. Delle parti. - 2.1. (Segue) la legittimazione processuale. - 2.2. (Segue) l'assistenza e la rappresentanza. - 3. Dei difensori. - 3.1. (Segue) procura alle liti. - 3.2. (Segue) procura speciale alle liti per il ricorso per cassazione. - 3.3. (Segue) espressioni sconvenienti ed offensive. - 4. Dell'esercizio dell'azione. - 4.1. (Segue) l'interesse ad agire. - 4.2. (Segue) il principio del contraddittorio. - 4.3. (Segue) pluralità di domande contro la stessa parte. - 4.4. (Segue) l'intervento e la chiamata in causa. - 4.5. (Segue) la successione nel processo. - 4.6. (Segue) la successione a titolo particolare nel diritto controverso. - 5. Dei poteri del giudice. - 5.1. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. - 5.2. I principî del contraddittorio e di non contestazione. - 6. Delle comunicazioni e notificazioni. - 6.1. Notificazioni telematiche. - 6.2. Notificazioni dell'impugnazione. - 7. Dei termini. - 7.1. La sospensione feriale dei termini. - 7.2. La sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili, a causa della pandemia da Covid-19. - 7.3. La rimessione in termini. - 8. Della nullità degli atti. - 8.1. Rilevanza, rilevabilità e sanatoria della nullità. - 8.2. La nullità della sentenza.

1. Astensione e ricusazione.

Nel solco di un orientamento ormai consolidato, la S.C. ha ribadito il principio secondo il quale la *ratio* dell'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia "*conosciuto*" la causa "*come magistrato in altro grado*", è quella di garantire la necessaria alterità nei casi in cui sia chiamato a decidere sulla medesima *res iudicanda* in sede di impugnazione.

In coerenza con tale premessa, la S.C. ha escluso la sussistenza di un obbligo di astensione del giudice chiamato a decidere su nuovo e distinto procedimento, relativo alle medesime parti di una causa nella quale si era già pronunciato, ancorché le questioni da affrontare siano sovrapponibili a quelle già oggetto della decisione precedente (**Sez. 2, n. 29907/2025, Scarpa, Rv. 676252-01**). Nella specie, era stata presentata da una parte istanza di ricusazione nella fase di cassazione nei confronti di un magistrato componente il collegio, che aveva già deciso come giudice unico una causa tra le stesse parti in primo grado. Secondo la S.C., l'istituto della ricusazione opera solo

* I paragrafi da 1 a 3 sono a cura di Manuela Cavallo, i paragrafi da 4 a 8 a cura di Francesco Barracca

nei casi in cui sussista un obbligo di astensione, in quanto fondato su norme di stretta interpretazione, siccome incidenti "sulla capacità del giudice" e integranti, pertanto, "una eccezionale deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge", richiamando numerosi precedenti conformi. Sulla base di tale premessa, la S.C. ha osservato che nell'ipotesi esaminata non solo non sussiste alcuna incompatibilità funzionale, nonostante il magistrato abbia trattato questioni di diritto identiche, ma anche che non si verifica una "manifestazione indebita" del convincimento del giudice sul merito della *res iudicanda*, secondo la nozione posta dall'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p. (a tal proposito, la Corte ha richiamato i principi espressi da Sez. U, n. 9611/2024, Scarpa, Rv. 670667-01, relativa all'incompatibilità dell'estensore della proposta nel procedimento per la decisione accelerata). Infatti, anche se il medesimo giudice è chiamato a risolvere questioni che si ripropongono nel nuovo giudizio, l'imparzialità del magistrato non è compromessa, purché la nuova pronuncia "sia adottata al momento della sentenza che chiude il giudizio sulla base delle difese svolte dalle parti e non sia vincolata dalle questioni definite nella fase pregressa". In merito a tale specifica condizione, la S.C. ha richiamato le pronunce Corte EDU 6 giugno 2000, Morel c. Francia, e Corte EDU, 24 luglio 2012, Toziczka c. Polonia, relative alla presunta violazione del principio di imparzialità del giudice pronunciatosi più volte in merito alla medesima vicenda, in relazione all'art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Muovendo da tali principi, immanenti agli istituti della ricusazione e dell'astensione, la S.C. (**Sez. 3, n. 21607/2025, Rossetti, Rv. 675905-01**) ha escluso la sussistenza di un obbligo di astensione *ex* art. 51, n. 4, c.p.c. anche in relazione alla posizione di un magistrato componente del nuovo collegio di legittimità a seguito di impugnazione di sentenza pronunciata a seguito di cassazione con rinvio, richiamando la pronuncia Sez. U, n. 24148/2013, Massera, Rv. 627789-01 (la quale, a sua volta, aveva abbandonato l'orientamento opposto espresso da Sez. U, n. 13714/1991, Longo Ge., Rv. 475111-01 - che escludeva l'obbligo di astensione nelle sole ipotesi di cassazione per *error in procedendo*, ammettendole invece nell'ipotesi di cassazione per *error in iudicando*).

Anche in tal caso la S.C. ha citato la giurisprudenza della Corte EDU, evidenziando che la valutazione circa la compromissione dell'imparzialità del magistrato non discende *tout court* dalla partecipazione a più momenti decisori, ma deve essere valutata tenendo conto dell'effettivo pregiudizio sulle scelte decisionali che è

chiamato ad operare il giudice (così la pronuncia Sez. U n. 24148 cit.: "L'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo sembra essere nel senso che natura e finalità proprie del giudizio di legittimità siano tali da escludere la possibilità dei cosiddetti 'effetti pregiudicanti', i quali sono da circoscrivere in via esclusiva ai giudizi di merito. Laddove una prima decisione della Corte di cassazione abbia condotto all'annullamento con rinvio della statuizione impugnata per la riconosciuta sussistenza del denunciato *error in procedendo* del giudice che l'ha emanata, la successiva impugnazione della decisione poi adottata dal giudice di rinvio non può dare luogo a situazioni di incompatibilità, quanto alla inclusione nel nuovo collegio di magistrati che avessero composto anche il primo, poiché la specifica natura del vizio avanti ad esso denunciato non ha comportato alcun esame del merito della controversia. Ma anche ove la cassazione con rinvio sia stata determinata da un *error in iudicando* il precedente sindacato, ove avesse riguardato statuizioni concernenti giurisdizione o competenza, non avrebbe investito il *decisum* di merito. In tutte le diverse ipotesi sopra delineate non sussiste la concreta possibilità che il giudice che ha partecipato al precedente giudizio di legittimità sia meno libero di decidere o sia condizionato dalla volontà di 'difendere' la precedente decisione di legittimità").

Sempre nel solco tracciato dalla giurisprudenza già richiamata, con particolare riferimento al processo tributario, in materia di astensione, la S.C. si è pronunciata, statuendo che "Nel processo tributario, la partecipazione al collegio di un giudice che avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione di una determinata controversia non giustifica l'applicazione dell'art. 59 del d.lgs. 546 del 1992, perché implica un vizio che non è contemplato dalla norma medesima e non è assimilabile a quelli del difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante o del difetto di sottoscrizione della sentenza, integrando la violazione di una semplice norma di condotta, che non riverbera effetti sulla validità della sentenza medesima". (**Sez. T, n. 30729/2025, Libri, Rv. 677064-01**).

2. Delle parti.

2.1. la legittimazione processuale

La legittimazione processuale è una delle condizioni dell'azione, unitamente all'interesse ad agire e alla possibilità giuridica: la domanda, infatti, non è accoglibile nel momento in cui il diritto, la cui tutela viene invocata tramite la sua proposizione, non sia affermato (ossia prospettato) come diritto di colui che propone la

domanda medesima (legittimazione attiva) o contro il soggetto nei confronti del quale si propone la domanda medesima (legittimazione passiva).

La *legittimatio ad causam*, in quanto contemplata tra le "questioni fondanti la struttura e il funzionamento del processo", ha costituito oggetto di una decisione di più ampia portata delle Sezioni Unite, resa nel dirimere un contrasto interpretativo insorto tra le Sezioni semplici in merito al "potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito ed in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa" (**Sez. U n. 24172/25, Vincenti, Rv. 675787-01**).

In quella sede, la S.C. ha enunciato il principio di diritto secondo il quale in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame *ex* art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio *ex* officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia *inutiliter data*), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

Muovendosi nell'ambito della sottile distinzione tra le due diverse ipotesi processuali - diniego o rifiuto di giurisdizione in occasione di pronuncia sulla sussistenza di legittimazione di una delle parti e decisione sulla legittimazione in sé e per sé considerata nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione -, **Sez. U, n. 03772/2025, Terrusi, Rv. 673587-01**, hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un'impresa, che aveva impugnato la pronuncia con la quale il Consiglio di Stato aveva a sua volta ritenuto la legittimazione attiva del ricorrente, riformando sul punto il precedente provvedimento del Tar oggetto di gravame e rigettando nel merito il ricorso medesimo. In particolare, il ricorrente riteneva

che la pronuncia del Tar in merito al suo difetto di legittimazione attiva equivalesse a diniego di giurisdizione, dolendosi per la mancata applicazione dell'art. 105 cod. amministrativo. Le Sezioni Unite, invece, disattendevano le doglianze, evidenziando che legittimamente il Consiglio di Stato si era pronunciato nel merito, in quanto la pronuncia sulla legittimazione non rientrava nei casi di diniego o rifiuto di giurisdizione ed era stata resa, pertanto, nel contesto in cui il giudice aveva ritenuto in astratto che la tutela della posizione giuridica rientrasse nell'ambito delle sue prerogative: "L'essenza della questione rilevante era (ed è) invece questa: che il diniego di legittimazione della ricorrente, secondo il Consiglio di Stato erroneamente ritenuto dal Tar, non poteva aver effetto sul tipo di decisione, perché il diniego non era annoverabile tra le declinatorie di giurisdizione. L'affermazione si risolve in un apprezzamento in ordine alla portata della norma processuale, visto che l'art. 105 cod. proc. amm. richiede, ai fini della rimessione in primo grado, l'esistenza di una vera e propria declinatoria di giurisdizione. Simile declinatoria la sentenza ha ritenuto non ravvisabile ove il Tar si sia limitato a ravvisare l'inesistenza della legittimazione al ricorso. Non ha luogo discutere di diniego di giurisdizione da parte della sentenza impugnata. La sentenza, per quanto con motivazione tesa soprattutto a confrontarsi con l'orientamento espresso dalle citate decisioni di queste Sezioni Unite, ha in ogni caso svolto l'esegesi dell'art. 105 cod. proc. amm., e così facendo si è mantenuta nei limiti interni della giurisdizione amministrativa. Viceversa, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, ottavo comma, Cost. affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, senza che rilevi la gravità o l'intensità del presunto errore di interpretazione, il quale - ove mai esistente - rimane pur sempre confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa (Cass. Sez. U n. 8311-19, Cass. n. 27770-20, Cass. Sez. U n. 29653-20). Peraltro, per generale principio, la mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi collegati ai requisiti intrinseci alla domanda e rientra pertanto essa stessa, quale questione attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione (v. Cass. Sez. U n. 219-23)".

Dei rapporti tra legittimazione (rilevabile in ogni stato e grado del giudizio) e questioni di merito (suscettibili di assurgere a cosa giudicata), si è occupata la pronuncia **Sez. T, n. 20086/2025, Salemme, Rv. 675493-01**, nella quale la S.C. ha evidenziato che

"qualora la questione in ordine alla legittimazione passiva involga, in realtà, l'esistenza stessa dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione, alla fattispecie oggetto del giudizio, di una certa qual normativa, non si configura alcuna idoneità della relativa statuizione al giudicato, né interno […], né esterno […], in quanto l'applicabilità di una disciplina ad una fattispecie è attività qualificatoria di mero diritto (*in iure*) cui ogni giudice è tenuto in forza del principio *iura novit curia*, scevra da delibazioni (che vertano) sul merito del rapporto dedotto in giudizio, esse sole suscettive di assurgere a cosa giudicata".

Quanto alla casistica in tema di legittimazione processuale affrontata dalla S.C. nell'anno in rassegna, in tema di legittimazione attiva si segnalano le seguenti pronunce:

Sez. 1, n. 30719/2025, Dongiacomo, Rv. 676552-01), che ha riconosciuto in via eccezionale e suppletiva, la legittimazione processuale del fallito, di fronte all'inerzia del curatore fallimentare, in ordine alle controversie relative ai beni "compresi nel fallimento", a condizione che la suddetta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari (inerzia che deve essere specificatamente allegata da parte del fallito, e che non può essere la conseguenza di una valutazione negativa da parte di questi ultimi della convenienza della controversia. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva negato la legittimazione processuale del fallito, non avendo il curatore manifestato il proprio disinteresse per l'iniziativa intrapresa dalla debitrice assoggettata a fallimento, ma operato, invece, una valutazione negativa sulla convenienza della prosecuzione delle azioni di nullità di un contratto di *sale and lease back* e delle relative fideiussioni attraverso la costituzione nel giudizio in primo grado;

Sez. 3, n. 25418/2025, Vincenti, Rv. 676341-02), che ha affermato il trasferimento della legittimazione processuale dall'assicurato all'assicuratore sociale, nel caso in cui quest'ultimo si sia surrogato nel diritto di credito spettante all'assicurato danneggiato, precisando che il suo intervento nel giudizio risarcitorio instaurato nei confronti del danneggiante non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 c.p.c. - riferibile all'intervento del terzo estraneo al rapporto processuale - bensì a quella *ex* art. 111 c.p.c., in quanto la surrogazione comporta l'assunzione della posizione giuridica di parte processuale: nel caso in cui l'assicuratore sociale si sia surrogato nel diritto di credito spettante all'assicurato danneggiato, il suo intervento nel giudizio risarcitorio da quest'ultimo instaurato nei confronti del danneggiante non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105

c.p.c. - riferibile all'intervento del terzo estraneo al rapporto processuale - bensì a quella *ex* art. 111 c.p.c., atteso che, in conseguenza della surrogazione e nei limiti dalla stessa derivanti, si determina il trasferimento della legittimazione processuale dall'assicurato all'assicuratore il quale, subentrato ipso iure nei diritti del primo, assume la posizione giuridica di parte processuale;

Sez. 3, n. 15496/2025, Condello, Rv. 675342-01), che ha riconosciuto la legittimazione attiva dell'utilizzatore a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in *leasing*, nel momento in cui dimostri che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della *res* gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa: l'utilizzatore è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in *leasing* se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della *res* gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa;

Sez. L, n. 08674/2025, Marotta, Rv. 675549-01, che ha affermato che, nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità, ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e dell'art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni e agli enti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003;

Sez. T, n. 12864/2025, Cataldi, Rv. 675048-01, la quale ha statuito che la persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto;

Sez. 1, n. 31657/2025, Vella, Rv. 676558 -01: in tema di liquidazione giudiziale *ex* art. 57, comma 6-*bis*, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), non sussiste il litisconsorzio necessario tra il Fondo comune di investimento e i suoi creditori o quotisti, pur spettando a questi ultimi la legittimazione attiva sia al ricorso per l'apertura della liquidazione sia ad impugnare la decisione conclusiva del procedimento;

Sez. 1, n. 33199/2025, Falabella, Rv. 676411-01: il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che il fideiussore potesse proporre autonoma domanda per far valere profili di nullità 'di protezione' che inficiavano il rapporto principale, in quanto deducibili soltanto dal debitore principale.

Si segnala, inoltre, **Sez. 3, n. 33449/2025, Cricenti, Rv. 677248-01**, in tema di legittimazione attiva del mandante nel mandato senza rappresentanza. Afferma la S.C. che, nel mandato senza rappresentanza, il mandante non ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti del terzo, né durante il rapporto di mandato - poiché l'art. 1705, comma 2, c.c., gli consente di far valere i soli diritti di credito derivanti dagli atti compiuti per suo conto dal mandatario -, né, in assenza di un titolo sopravvenuto, successivamente all'estinzione del rapporto. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una polizza assicurativa stipulata per il tramite di una società fiduciaria, aveva negato la legittimazione del cessionario dei diritti dell'assicurato fiduciante ad agire contro la compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni derivanti dal decremento di valore della polizza stessa.

In tema di condominio, la Corte ha affermato (**Sez. 2, n. 14829/2025, Grasso, Rv. 675291-01**): il condominio è parte contrattuale complessa, necessariamente rappresentata dall'amministratore, cosicché difetta nel singolo condomino la legittimazione ad agire, in proprio, contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla l. n. 219 del 1981.

In materia di autorizzazione all'ingresso o permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ai sensi dell'art. 31, comma 3, si è precisato, con **Cass., Sez. 1, 18/7/2025, n. 20025, Caprioli,** che controparte processuale è il pubblico ministero: davanti al Tribunale per i minorenni, unico contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, mentre nel procedimento di reclamo davanti alla Corte d'appello (nella specializzata composizione per i minorenni) avverso

il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante, è il P.G. presso la medesima Corte; invece, nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte ("In materia di autorizzazione all'ingresso o permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ai sensi dell'art. 31, comma 3, controparte processuale è il pubblico ministero: davanti al Tribunale per i minorenni, unico contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, mentre nel procedimento di reclamo davanti alla Corte d'appello (nella specializzata composizione per i minorenni) avverso il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante, è il P.G. presso la medesima Corte; invece, nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte. (Nella specie la S.C., che ha ritenuto sufficiente ai fini della corretta instaurazione del giudizio la notifica del ricorso nei confronti del P.G. presso la Corte di appello il cui decreto è stato impugnato, ha conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del costituito Ministero della giustizia, ritenendolo ente erroneamente evocato in giudizio.

Sez. 1, n. 13754/2025, Rolfi, Rv. 675414-01, a sua volta, ha ritenuto la legittimazione all'esercizio dell'azione *ex* art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria *ex* l. n. 1966 del 1939 per conto dei fiducianti ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi, e non in quello della fiduciaria, che si verifica la lesione oggetto della tutela risarcitoria: poiché le società fiduciarie *ex* l. n. 1966 del 1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari, la legittimazione all'esercizio dell'azione *ex* art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria, ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi, e non in quello della fiduciaria, che si verifica la lesione oggetto della tutela risarcitoria.;

Merita di essere segnalata **Sez. U, n. 34301/2025, Iofrida, Rv. 676992-01**, secondo la quale la legittimazione passiva nelle azioni

promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del d.lgs. 502 del 1992, spetta a queste ultime, a meno che - secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 423 del 1993) - non vi sia una disposizione della legge regionale o un provvedimento dell'autorità regionale (purché richiamato in ambito contrattuale) che indichino un diverso ente incaricato del pagamento per le annualità in questione. (Principio enunciato nell'interesse della legge *ex* art. 363, comma 3, c.p.c.).

Pure di interesse è **Sez. 1, n. 30032/2025, Dongiacomo, Rv. 677044-01**: in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l. fall., del pagamento eseguito dal *debitor debitoris* al creditore assegnatario ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'*accipiens*, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio.

Di rilievo è anche **Sez. 1, n. 30903/2025, Dongiacomo, Rv. 676683-01**: la domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori o una parte di essi può essere qualificata in termini di abuso del processo solamente nei confronti dei creditori, non anche nei confronti dei soci, in quanto questi ultimi subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale solo in termini riflessi di perdita del valore e della redditività della partecipazione sociale. Nel caso di specie, confermando la sentenza della Corte d'appello, la S.C. ha negato che ricorresse l'ipotesi di abuso processuale, non essendo emersi con certezza né i presupposti di ammissione ad altra procedura né la dolosa pretermissione - da parte dell'amministratore delegato - di valutazioni in ordine ai presupposti della liquidazione giudiziale, con danno del socio, restando comunque ferma la legittimazione dello stesso ad impugnare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b), c.c.i.i. ed a reagire avverso le scelte gestorie assunte dall'amministratore in violazione dei doveri inerenti alla carica.

Si segnala, poi, **Sez. 3, n. 29113/2025, Rossi, Rv. 676883-01** secondo la quale il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (nella specie, quello relativo al costo del noleggio di un'automobile sostitutiva) è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 c.ass. nei

confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo utilizzato dal danneggiato.

Quanto alla legittimazione del P.M., oltre che con la decisione n. 13754 cit., la S.C. si è pronunciata con riferimento ai casi di intervento obbligatorio dell'Ufficio di Procura nel giudizio civile (**Sez. 1, n. 33766/2025, Russo R. E. A., Rv. 676401-01**: nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, azione di dichiarazione giudiziale di paternità) la nullità *ex* art. 70, n. 3, c.p.c., derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio, si converte in motivo di gravame, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica, a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione *ex* art. 397, n. 1, c.p.c., dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.

In materia di ricorso per la liquidazione giudiziale, si segnala **Sez. 1, n. 31638/2025, Amatore, Rv. 676746-01**: n tema di liquidazione giudiziale, il pubblico ministero è legittimato ai sensi dell'art. 38 CCII a presentare il ricorso per l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria, tutte le volte in cui acquisisca la *notitia decoctionis* nell'esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, non essendo necessario che tale circostanza emerga da un procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimazione ad agire del P.M., il quale aveva appreso dell'insolvenza della società debitrice nell'ambito di accertamenti riguardanti altro soggetto, titolare di impresa individuale collegata a quella oggetto di domanda).

2.2. L'assistenza e la rappresentanza.

In materia di rappresentanza legale dell'incapace/semi-incapace, con particolare riferimento all'autorizzazione giudiziale al compimento di atti per conto del rappresentato, la S.C. ha affermato (**Sez. 3, n. 07555/2025, Fanticini, Rv. 674229-01**) che l'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non è tenuto a munirsi di provvedimento autorizzativo per proporre le eventuali impugnazioni, incluso il ricorso per cassazione, in quanto difettano in tali ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. La necessità di autorizzazione è, invece, da escludere nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'atto investa la stessa sussistenza dei presupposti dell'amministrazione di sostegno

(**Sez. 2, n. 33823/2025, Maccarone, Rv. 677166-01**): il beneficiario di amministrazione di sostegno ha diritto di nominare un difensore di fiducia al fine di richiederne la revoca, senza necessità di autorizzazione del giudice tutelare (in motivazione, la Corte, richiamando precedenti in senso conforme, ha, tra l'altro, evidenziato: "Non avrebbe alcun fondamento logico, prima ancora che giuridico, prevedere la possibilità di nomina in autonoma di un difensore di fiducia da parte dell'interessato nell'ambito del procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno -in ragione dell'incidenza della misura sui diritti della persona e non in ragione del fatto che prima della sua disposizione il destinatario della stessa non subisce limitazioni di capacità di alcun genere- e pretendere invece la necessità dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per la nomina di un difensore di fiducia per poter chiedere la revoca della misura disposta. In questa seconda ipotesi vi è la stessa esigenza di garanzia dei diritti personalissimi del soggetto interessato, che non potrebbe essere legittimamente compressa per la sua già avvenuta sottoposizione all'amministrazione di sostegno, richiedente anzi una maggiore attenzione di tutela della sua autonomia rispetto alla misura della quale si duole e agli organi che la rappresentano".

Più in generale, la Corte (**Sez. 1, n. 30177/2025, Dal Moro, Rv. 676312-01**) ha affermato che in tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario, evidenziando (**Sez. 1, n. 30177/2025, Dal Moro, Rv. 676312-02**) la necessità che l'autonomia e libertà dell'amministrato non venga compromessa dall'esistenza di un potere rappresentativo: "Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria *ex* art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la

legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione". Allo stesso modo, enfatizzando la funzione di tutela della rappresentanza nell'ambito dell'amministrazione di sostegno e la necessità di selezionare lo strumento rappresentativo più adeguato a preservare la personalità dell'amministrato, si è espressa la Suprema Corte nella pronuncia **Sez. 1, n. 25890/2025, Caprioli, Rv. 675942-01**: in tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale *ex* art. 78 c.p.c. Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell'interessata.

In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, la Corte ha affermato in merito alla distribuzione dell'onere della prova sui relativi poteri: in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato e in tali termini il giudice, innanzi al quale la questione sia stata sollevata, deve

ripartire tra le parti il reciproco onere probatorio (**Sez. 1, n. 30655/2025, Di Marzio, Rv. 676901-01**).

Sul punto, la S.C. si è altresì pronunciata precisando, in conformità, che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo ove esso derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché, in questo caso, i terzi hanno la possibilità di verificare l'esistenza consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, spettando, conseguentemente a questi ultimi fornire la corrispondente prova negativa (**Sez. T, n. 15914/2025, Liberati, Rv. 675737-01**).

Così, sul tema, anche **Sez. 1, n. 22779/2025, Vella, Rv. 675967-01**: in tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore *ad litem*, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti *ex tunc*.

A proposito dell'avvicendarsi di cariche formalmente diverse, quali quella di amministratore e liquidatore, la S.C. ha affermato il seguente principio (**Sez. 3, n. 22325/2025, Rossi, Rv. 676205-01**): il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società, già amministratore unico della stessa, che abbia erroneamente speso tale sua precedente qualità è ammissibile, atteso che in tal caso l'identità della persona fisica, titolare prima dei poteri di amministrazione e successivamente di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura nel potere di rappresentanza processuale della società, rendendo irrilevante l'errata formale indicazione della qualità rivestita.

Nel caso di rappresentanza processuale volontaria, la Corte ha affermato la persistenza della legittimazione del rappresentato, nonostante il conferimento ad altri della facoltà di stare in giudizio in suo nome: così, **Sez. 3, n. 25498/2025, Simone, Rv. 676347-01** ha affermato che il procuratore generale *ad negotia*, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli in qualunque momento

del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento del mandato al difensore da parte del rappresentante comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. Nella specie, la S.C. ha affermato la persistente legittimazione passiva della controricorrente, costituitasi in proprio nel giudizio di cassazione, benché nei gradi di merito fosse stata rappresentata da una procuratrice.

3. Dei difensori.

3.1. (Segue) Procura alle liti.

In tema di procura alle liti, diverse pronunce hanno affrontato questioni afferenti alla sussistenza delle condizioni soggettive di rappresentanza sottese e presupposte al conferimento dei poteri del difensore.

In particolare, la Corte ha affermato, con riferimento all'ambito societario (**Sez. 1, n. 27895/2025, Caiazzo, Rv. 676377-01**) che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), con efficacia retroattiva e con riguardo a tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato della rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta del *falsus procurator*.

Con riferimento alle imprese, più specificamente, ha inferito il potere di conferimento della procura alle liti da quello di rappresentanza insito nelle prerogative dell'institore (**Sez. 3, n. 08793/2025, Fanticini, Rv. 674341-01**): l'institore ha, di regola, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'imprenditore, sicché la procura speciale con la quale gli sono conferiti "tutti i poteri di legge" attribuisce anche la legittimazione al rilascio della procura *ad litem*. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto valido il mandato *ad litem* rilasciato dall'institore sulla base di una procura speciale con la quale la società gli aveva conferito "tutti i poteri di legge", ivi compreso quello di rappresentarla davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione. Analogamente, **Sez. 3, n. 22244/2025, Spaziani, Rv. 676278-01**, la quale ha affermato che il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà di rilascio della procura in

favore del difensore - può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità della procura alle liti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura *ad litem*, conferita dal procuratore speciale dei congiunti, stranieri, delle vittime di un sinistro stradale, atteso che il relativo tenore letterale faceva riferimento al potere di rappresentare e difendere gli attori dinanzi ai tribunali italiani in relazione ai diritti derivanti dall'incidente, senza tuttavia contenere alcun riferimento alla preposizione del procuratore alla gestione, sul piano sostanziale, di affari determinati).

Quanto ai requisiti formali, **Sez. 3, n. 25361/2025, Condello, Rv. 675883-01** ha evidenziato che ai fini del conferimento del potere di rappresentanza processuale, è sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta, non richiedendo l'art. 77 c.p.c. ulteriori requisiti formali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che, in relazione ad un giudizio volto ad ottenere da una compagnia aerea la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, ha ritenuto correttamente conferito ad una società il potere di rappresentanza dei passeggeri danneggiati con la sottoscrizione di un "modulo richiesta risarcimento" in cui si dava mandato di "rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato", pur in assenza di autentica della firma ivi apposta)".

Sez. 2, n. 32997/2025, Grasso Giu., Rv. 676491-01 ha precisato la distinzione tra la procura *ad litem* dal contratto d'opera professionale, evidenziando le conseguenze in tema di invalidità della prima per essere stata conferita da soggetto non legittimato: in tema di contratto d'opera professionale dell'avvocato, il conferimento dell'incarico di patrocinio non richiede forme vincolate e non si identifica nella procura *ad litem,* la quale costituisce atto meramente esecutivo del mandato professionale già perfezionato, anche *per facta concludentia;* ne consegue che la validità o invalidità della procura - ancorché rilasciata da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - non incide né sull'esistenza, né sulla validità del contratto di patrocinio, né sul conseguente diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta. Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che aveva negato al legale il diritto al compenso in quanto l'incarico era stato deliberato dall'assemblea e il legale, anche condomino, si era autoconferito la procura, rilevando che tali circostanze non incidevano sull'esistenza del rapporto professionale, fermo restando

lo scomputo della 'quota d'opera' corrispondente al vantaggio tratto dal mandatario in proporzione della sua partecipazione millesimale.

Sugli effetti della inesistenza/nullità della procura, la S.C. ha sancito il principio secondo cui in materia di spese processuali, quando l'azione o l'impugnazione è stata promossa dal difensore privo di procura, l'attività di questi non produce effetti nei confronti di colui nel cui nome dichiara di agire, potendo egli, quindi, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio; diversamente, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura, l'attività processuale resta provvisoriamente efficace e la procura, pur invalida, è idonea a instaurare un rapporto processuale con la parte rappresentata, sicché non è ammissibile la condanna del difensore alle spese. Nella specie, a fronte della declaratoria di inammissibilità di un ricorso proposto in forza di una procura generale anteriore alla sentenza impugnata, la S.C. ha escluso la condanna del difensore alle spese, sul presupposto che la suddetta procura, pur inidonea all'instaurazione del giudizio di legittimità, risultava esistente nei rapporti tra la società conferente e il legale. Così, **Sez. 3, n. 30137/2025, Saija, Rv. 676894-01**.

3.2. (Segue) Procura speciale alle liti per il ricorso per cassazione.

Plurime nell'anno 2025 sono state le pronunce della S.C. in materia di procura alle liti con riferimento alla fase della legittimità. Uno dei punti nevralgici affrontati da varie decisioni è costituito dalla forma della procura, alla luce della nuova realtà digitalizzata (a mente degli approdi delle Sezioni Unite nel 2024, con le pronunce Sez. U, n. 2077/2024, Vincenti, Rv. 669830-01, che ha statuito che in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, *ex* art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione e Sez. U, Sentenza n. 2075/2024, Vincenti, Rv. 669833-01, la quale ha sancito il seguente principio di diritto: in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di

cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

Sez. 1, n. 17017/2025, Caiazzo, Rv. 674907-01 ha, così, ripreso il principio di diritto sancito dalla pronuncia n. 2077 cit., stabilendo che in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, *ex* art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato).

Richiama, invece, il principio della n. 2075 cit. la pronuncia **Sez. 2, n. 12628/2025**, **Papa, Rv. 675286-01**: in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite si colloca la pronuncia **Sez. 3, n. 29931/2025, Gianniti, Rv. 676844-01**, secondo la quale in

tema di giudizio di cassazione, la procura speciale ad litem, da depositarsi a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente, non essendo, all'uopo, sufficiente la firma digitale "per autentica" del difensore, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito rende il ricorso improcedibile, non essendo ammissibile la sanatoria mediante un deposito successivo. Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in virtù di una procura speciale sottoscritta digitalmente dal solo difensore, sul presupposto che un metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico ricorrente, non possa essere inteso come firma elettronica o digitale della parte, né potendo essere sanato il vizio attraverso il deposito informatico della procura sottoscritta digitalmente dalla parte, in uno con la memoria *ex* art. 378 c.p.c.

Sempre con riferimento alla forma della procura, si è espressa **Sez. 1, n. 27803/2025, Caiazzo, Rv. 676376-01)**: qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, quando tale copia contenga elementi idonei (come la trascrizione o l'indicazione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale.

Dal canto suo, **Sez. 3, n. 10830/2025, Moscarini, Rv. 674640-01** ha stabilito che il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di *ius postulandi* in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato).

Con riferimento specifico al controricorso, la S.C. ha precisato che in tema di giudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizione dell'art. 365 c.p.c. che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto

nell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare. Così, **Sez. 3, n. 11616/2025, Fanticini, Rv. 674488-01.** Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal difensore che aveva richiamato nell'atto la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.

Sulla indecifrabilità della sottoscrizione della procura si sono pronunciate le Sezioni Unite (**Sez. U, n. 04717/2025, Rossetti, Rv. 674045-01**), enunciando il principio secondo il quale la nullità della procura per impossibilità di identificare il soggetto che l'ha conferita ovvero di decifrare il nome del sottoscrittore o la qualità in virtù della quale egli spende il potere rappresentativo di una compagine sociale rende inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a meno che non vi siano altri ricorrenti che abbiano rilasciato valide procure oppure che la parte controricorrente, senza dedurre la suddetta inammissibilità, abbia preso posizione sulla questione di giurisdizione, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo affinché sia pronunciata la decisione al riguardo.

Su ipotesi specifiche la S.C. si è pronunciata con le diverse decisioni. In primo luogo, **Sez. 3, n. 29638/2025, Saija, Rv. 676843-01**, la quale ha affermato che la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente (di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - ed altresì priva, nell'uno e nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo, suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese -, è affetta da nullità relativa, che la controparte deve tempestivamente opporre *ex* art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istante d'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività dell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irresolubile incertezza su chi

avesse rilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a fronte dell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizione apparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della società all'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorso per cassazione -, la ricorrente si era limitata ad indicare il nominativo del secondo, allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-*bis*, comma 2, *ratione temporis* vigente -, anch'essa recante una firma *prima facie* identica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso. Si segnalano, poi, **Sez. L, Ordinanza n. 03641/2025, Michelini, Rv. 673724-01**: in tema di ricorso per cassazione, la disposizione sul rilascio della procura speciale nel periodo pandemico di cui all'art. 83, comma 20-*ter* del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla l. di conversione n. 27 del 2020, non deroga al necessario requisito della sua posteriorità rispetto alla data del provvedimento impugnato, sicché il riutilizzo o la rielaborazione grafica della procura conferita, per i gradi di merito, ai sensi di tale disciplina speciale determina l'inammissibilità insanabile del ricorso; **Sez. 1, n. 24000/2025, Reggiani, Rv. 675935-01**: è invalida la procura speciale alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché, in virtù di tale norma, il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio, al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

La S.C. si è, altresì, pronunciata in tema di procura speciale per il procedimento di correzione di errore materiale/revocazione, con **Sez. 3, n. 25284/2025, Fiecconi, Rv. 676337-01**: la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-*bis* c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro

perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale.

In tema di procura speciale nel regolamento di competenza si colloca, invece, la pronuncia **Sez. 1, n. 23446/2025, Reggiani, Rv. 675926-01**: in tema di regolamento di competenza, la procura speciale conferita dalla parte alla quale è notificato il ricorso *ex* art. 47 c.p.c. deve ritenersi apposta in calce alle scritture depositate, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., ove, trattandosi di copia informatica di documento cartaceo firmato digitalmente dal difensore, sia depositata contestualmente alle scritture difensive, dovendosi perciò, ulteriormente, ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escluderne il riferimento al procedimento in corso.

Con riferimento alla procura speciale nell'ambito di definizione accelerata *ex* art. 380-*bis* c.p.c. e del regime intertemporale applicabile a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164 del 2024, si sono pronunciate le Sezioni Unite (**Sez. U, n. 14986/2025, Fortunato, Rv. 674883-02)**: la modifica dell'art. 380-*bis* c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione) si applica alle sole istanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, sicché, in tali casi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo all'esame e decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe tale requisito.

3.3. (Segue) Espressioni sconvenienti o offensive.

In tema di espressioni sconvenienti e offensive utilizzate nell'ambito di atti procedimentali, la S.C. si è pronunciata specificamente sul rapporto tra procedimento *ex* art. 89 c.p.c. e giudizio principale con **Sez. L, n. 10964/2025, Boghetich, Rv. 674801-01**, la quale ha stabilito che l'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive e l'eventuale correlata domanda di condanna al risarcimento del danno *ex* art. 89 c.p.c. sono caratterizzate da una propria specificità rispetto all'oggetto del contendere e danno luogo, pertanto, a una decisione del tutto indipendente rispetto a quella afferente alla domanda originariamente

formulata, che può essere autonomamente impugnata e sulla quale, in mancanza di apposita impugnazione, si forma il giudicato interno.

Le ragioni di tale autonomia, secondo la S.C., trovano il proprio fondamento nella dualità delle sanzioni contemplate dall'art. 89 c.p.c.: l'art. 89 c.p.c. contiene due sanzioni diverse, consistenti, l'una, nella cancellazione delle espressioni offensive (espressioni dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo che non hanno un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa… e l'altra, nel risarcimento del danno: si tratta di due distinte ed autonome sanzioni in quanto la prima attua un fine preventivo, di polizia generale, impedendo l'immanenza di una causa di danno, la seconda prevede l'assegnazione di una somma a titolo risarcitorio 'quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa'". La lettura della norma, così, consente di rilevare che "l'istanza di cancellazione di frasi offensive e l'ulteriore (eventuale) richiesta di condanna al risarcimento del danno *ex* art. 89 c.p.c. configurano questioni aventi una propria individualità e autonomia rispetto all'oggetto del contendere, tali da integrare una decisione del tutto indipendente, anche suscettibile di formare giudicato interno, in quanto - pur se presuppongono la proposizione di un'azione giudiziaria avente un preciso *petitum* ed attengono al generale dovere, strumentale al corretto svolgimento delle attività giudiziarie, di lealtà e probità richiesto alle parti e ai difensori - configurano un questione accessoria ma del tutto distinta dall'oggetto della causa; invero, la relativa pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento alla questione principale, e rappresenta una statuizione ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (la cui omissione legittima la parte interessata a proporre il vizio di *error in procedendo)*".

4. Dell'esercizio dell'azione.

4.1. L'interesse ad agire.

L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., è stato ritenuto sussistente, in tema di concordato preventivo, nel creditore dissenziente, il quale ha un interesse personale e diretto a dedurre, con il rimedio tipico dell'opposizione all'omologa, l'irregolarità dell'approvazione della domanda per essere stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente determinante per la formazione del *quorum* e non deve necessariamente allegare anche l'ulteriore pregiudizio riconducibile al miglior soddisfacimento del proprio credito ritratto

dalla liquidazione concorsuale rispetto all'alternativa del concordato, in quanto, diversamente, si precluderebbe al dissenziente di far valere l'illegittima privazione del proprio diritto al voto in mancanza di una specifica contestazione sulla convenienza, introducendo così un controllo non previsto da parte del Tribunale. (**Sez. 1, n. 22843/2025, Crolla, Rv. 676213-01)**.

E poiché l'interesse deve essere concreto ed attuale, ed avere ad oggetto un diritto o un interesse legittimo, quando viene proposta una azione dal datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare, in funzione dell'eventuale, futura contestazione dello stesso ai sensi dell'art. 7 l. n. 300 del 1970, vi è difetto di interesse ad agire. La Corte ha così confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di due lavoratori, inteso ad accertare che l'infermità da cui erano stati affetti, nei periodi di sospensione per malattia dell'attività lavorativa, non era stata di gravità tale da giustificare l'assenza dal lavoro (**Sez. L, n. 27671/2025, Riverso, Rv. 676858-01).**

È stato ritenuto altresì insussistente il difetto di interesse ad agire, in tema di separazione personale dei coniugi, quando vi è un verbale di separazione consensuale munito di omologa del tribunale, che stabilisce l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, che costituisce titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale, e uno dei coniugi propone una domanda volta ad ottenere un secondo titolo per la quantificazione del credito. Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'interesse della creditrice ad ottenere in via monitoria un secondo titolo esecutivo per la quantificazione del credito di mantenimento risultante dal verbale di separazione consensuale omologato, nonostante questo costituisse già titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale. Così, **Sez. 1 - n. 34848/2025, Ruggiero, Rv. 677077-01.**

Quanto alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire, **Sez. L, n. 28987/2025, Cavallari, Rv. 676999-01**, ha affermato che la mancata impugnazione dell'avviso di addebito per contributi o premi *ex* art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato anteriormente promosso dopo il rigetto del ricorso amministrativo *ex* art. 24, comma 4, d.lgs. n. 46 del 1999, e con il quale si contesti la fondatezza della medesima pretesa impositiva, posto che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo, dovendo sussistere l'interesse ad agire non solo nel

momento in cui è proposta l'azione ma anche al tempo della decisione.

Sez. L, n. 24681/2025, Ponterio, Rv. 676508-01, ha ritenuto configurabile l'interesse ad agire del lavoratore in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese per mancanza di attivo della liquidazione perché, se, da un lato, la cancellazione impedisce la condanna dei soci al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di differenze retributive, dall'altro non è ostativa alla pronuncia di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle suddette differenze retributive (da rendersi nel contraddittorio con i soci, quali successori a titolo universale - sia pure sui generis - della società), rispetto alla quale persiste l'interesse ad agire del lavoratore in funzione dell'eventuale accesso al Fondo di garanzia presso l'Inps.

Sotto il profilo processuale **Sez. 1, n. 24366 del 2025, Zuliani, Rv. 675672-01,** ha affermato la necessità della dimostrazione dell'interesse ad agire richiedendone la specifica allegazione e dimostrazione. La Corte, muovendo da tali premesse, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751-*bis*, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito.

Nello stesso senso anche **Sez. 2, n. 22266/2025, Trapuzzano, Rv. 676275-02,** dove, in tema di legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall' art. 1421 cod. civ., è stato affermato che se è vero che la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, è anche vero che ciò non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite.

4.2. Il principio del contraddittorio.

Nell'anno in rassegna è stata ribadita la necessità di instaurare il contradditorio in caso di rilievi officiosi da parte del giudice e ciò anche in sede di giudizio di rinvio in quanto il giudicante è tenuto ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio,

poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica **(Sez. 1, n. 16915/2025, Iofrida, Rv. 675016-01)**. Le Sezioni Unite sono intervenute a delineare l'ambito applicativo dell'art.127-*ter* c.p.c. proprio per garantire il principio del contraddittorio e il diritto di difesa delle parti. **Sez. U, n. 17603/2025, Terrusi, Rv. 675389-01**, ha stabilito, in particolare, che, nel processo del lavoro, il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il bilanciamento tra i principi del contraddittorio e quelli della durata ragionevole del processo è stato affrontato in maniera innovativa da **Sez. 3, n. 11825/2025, Rossi, Rv. 674845-01**, dove il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia *prima facie* infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

4.3. Pluralità di domande contro la stessa parte.

In tema di pluralità di domande contro la stessa parte non si segnalano per l'anno in rassegna pronunce di rilievo della Corte.

4.4. L'intervento e la chiamata in causa.

In tema di litisconsorzio necessario processuale è stato affermato il principio secondo cui la chiamata in causa in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale **(Sez. 3, n. 28408/2025, Fanticini, Rv. 676838-01).** Non sussiste, invece, litisconsorzio necessario, nel processo tributario, in caso di scissione societaria, tra le società coobbligate *ex* art. 2506-quater, comma 3, c.c., potendo, peraltro, le stesse intervenire o essere chiamate in giudizio dalla società beneficiaria richiesta del pagamento integrale dell'obbligazione tributaria, quali parti del rapporto sostanziale controverso **(Sez. T, n.33947/2025, Hmeljak, Rv. 677334-01)**. In tema di regolamentazione delle spese di lite in caso di chiamata in causa è stato ritenuto che le spese sopportate dal terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale effettivo responsabile dei fatti contestati, non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione (**Sez. 3, n. 26669/2025, Cricenti, Rv. 676717-01).**

Sempre in tema di regolamentazione delle spese, se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa **(Sez. 3, n. 02520/2025, Iannello, Rv. 674059-02).**

Sez. 1, n. 18126/2025, Iofrida, Rv. 675913-01, ha ritenuto, in tema di azione di responsabilità promossa *ex* art. 2392 c.c., che il convenuto è legittimato a chiamare in causa il terzo, che ritiene essere a lui corresponsabile, a titolo di garanzia cd. propria, *ex* art. 106 c.p.c.,

al fine di fare accertare la responsabilità solidale del chiamato per il medesimo fatto lesivo dedotto dall'attore, senza che sia necessario proporre un'azione di regresso a giudizio concluso, non essendo essa l'unico rimedio esperibile.

In tema di intervento volontario e di accettazione del processo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'intervento, è stato statuito, anche per il processo tributario, che il mancato assolvimento da parte dell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'onere di chiamata in causa dell'ente impositore non impedisce a quest'ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso; l'intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti.

4.5. La successione nel processo.

In tema di successione nel processo, nell'anno in rassegna, la Corte ha affermato il principio che, nel giudizio tributario, in caso di erronea dichiarazione di interruzione del processo *ex* art. 40, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 546 del 1992, per la successione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad una società del gruppo Equitalia (art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modif. dalla l. n. 225 del 2016), l'inosservanza del termine semestrale per la riassunzione non comporta l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 citato. Così, **Sez. T, n. 26689/2025, Lo Sardo, Rv. 676655-01**.

4.6. La successione a titolo particolare nel diritto controverso.

In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, nell'anno in rassegna, la Corte ha sancito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta **(Sez. 3, n. 26855/2025, Pellecchia, Rv. 676596-01**).

Quanto a specifiche ipotesi di successione a titolo particolare **Sez. 3, n. 21351/2025, Fanticini, Rv. 675884-01**, ha affermato che in caso di cessione del credito nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della sentenza da parte del cessionario senza estendere il contraddittorio al cedente è valida quando quest'ultimo non abbia, a sua volta, impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o proporre domande al suo indirizzo, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo, di fatto, l'estromissione di cui all'art. 111, comma 3, c.p.c. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della società che aveva ceduto il credito in pendenza del giudizio di primo grado, nonostante le contestazioni oggetto dell'appello incidentale proposto dal debitore investissero la titolarità del diritto a procedere ad esecuzione forzata anche di detta società.

In tema di crediti risarcitori, è stato stabilito che nella liquidazione delle cosiddette "banche venete" (nella specie, della Banca Popolare di Vicenza), il credito risarcitorio derivante da fatto illecito dei dipendenti della banca dedotto in giudizio prima della cessione dell'azienda, stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a., ed accertato dopo di essa, deve ritenersi incluso tra le "passività" trasferite al cessionario ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017. **(Sez. 3, n. 15238/2025, Rossetti, Rv. 675338-01)**.

5. Dei poteri del giudice.

5.1. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

In tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, è stato affermato che non sussiste la violazione di tale principio allorché il giudice, a fronte di una richiesta di restituzione del doppio della caparra indebitamente cumulata con una domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare e conseguente risarcimento del danno, condanni la parte inadempiente alla restituzione di detta caparra, trattandosi del riconoscimento di un bene della vita omogeneo, seppure ridimensionato, rispetto a quanto "*ab initio*" richiesto e non sussistendo più alcun titolo della controparte a

trattenere la somma versata **(Sez. 2, n. 23838/2025, Grasso Giu.,Rv. 676020-01)**.

In tema di opposizione allo stato passivo, è stato deciso che è vietata al giudice dell'opposizione la *reformatio in peius* del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza dell'impugnazione da parte del curatore del fallimento o di un altro creditore, eventualmente incidentale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, l.fall., attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale vale il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno formatosi sulle parti della decisione non oggetto di impugnazione **(Sez. 1, n. 22924/2025, Zuliani, Rv. 675969-01).**

5.2. I principî del contraddittorio e di non contestazione.

La Corte ha affermato che il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente aveva lamentato che, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dai locali destinati ad attività commerciale di vendita di mobili ed arredi, il giudice d'appello non aveva ritenuto provati i fatti posti dal C.T.U. a fondamento dell'elaborato peritale, in ordine ai quali il condominio evocato in giudizio non aveva svolto puntuali e specifiche contestazioni **(Sez. 3, n. 17261/2025, Condelli, Rv. 675124-01)**.

Inoltre, **Sez. 1, n. 16628/2025, Dongiacomo, Rv. 674904-01**, in materia fallimentare, ha affermato che in tema di verifica dello stato passivo, il principio di non contestazione - quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda - è applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare, ma il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stato passivo, il tribunale) ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda di ammissione, sia le eccezioni non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata, sia l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire dalla titolarità dello stesso in capo al ricorrente, senza sollecitare in siffatta ipotesi il contraddittorio tra le parti, il quale è necessario solo in caso di rilievo di ufficio di una vera

e propria eccezione, cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato.

In merito ai limiti del principio di non contestazione è stato affermato che la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva **(Sez. 3, n. 14711/2025, Moscarini, Rv. 674990-01)**.

Sempre con riferimento all'ambito operativo del principio di non contestazione, è stato statuito che esso non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi **(Sez. 2, n. 08900 /2025, Varrone, Rv. 674005-01)**.

Che il principio di non contestazione si applichi esclusivamente ai fatti e non alle prove ovvero alle risultanze peritali emerge da **Sez. 3, n. 05362/2025, Graziosi, Rv. 673905-01**, dove viene ribadito che le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice. Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva disatteso la richiesta di una delle parti, avanzata fin dal primo grado, di disporre una c.t.u. sul valore locativo di un immobile, in

ragione della mancanza di specifiche censure alla sua quantificazione contenuta in una perizia di parte prodotta dalla parte avversa.

6. Delle comunicazioni e notificazioni.

Nell'anno in rassegna la Corte ha affermato che nell'ipotesi prevista dall'art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento). Di conseguenza, è stata dichiarata la nullità della notificazione nel caso in cui dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario risulti il deposito dell'atto nella casa comunale, ma non l'affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario, e neppure risulti validamente attestato l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il timbro a secco con la firma per sigla dell'ufficiale giudiziario precede questa ulteriore attestazione (**Sez. 2, n. 31395/2025, Oliva, Rv. 676321-01**).

In relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, *ex* art. 196-quater disp. att. c.p.c.), la Suprema Corte, nell'anno in rassegna, ha affermato che la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, il ricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formato non digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221 del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente a consentire la verifica suddetta in termini di certezza **(Sez. 3,n. 34959/2025, Crivelli, Rv. 677215-01).**

Sez. 3, n. 33864/2025, Spaziani, Rv. 677207-01, ha a sua volta stabilito che nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c.,

non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.

I ricorsi nei confronti delle società estinte sono stati affrontati da **Sez. 1, n. 26370/2025, Dongiacomo, Rv. 676680-01**, che ha stabilito che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziaria di una società cancellata dal registro delle imprese deve essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza comunicato al predetto registro, sussistendo per l'imprenditore non solo l'obbligo di dotarsi di un valido indirizzo pec, ma anche quello di tenerlo operativo per l'anno successivo alla cancellazione dal registro; ne consegue che il mancato funzionamento, per qualunque causa, del predetto indirizzo telematico si ascrive alle irreperibilità "colpevoli" del destinatario, dovendo in questo caso la notifica essere eseguita a mezzo della posta elettronica certificata, direttamente presso la sede della società risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva la sede legale.

In tema di correzione di errore materiale e di impugnazione del relativo provvedimento, **Sez. 3, n. 22023/2025, Condello, Rv. 675892-01**, ha stabilito che il disposto di cui all'art. 288, comma 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento, dev'essere notificato alla parte personalmente - introduce un limite di portata generale alla *perpetuatio* dell'ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione del giudizio e all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina. Invece, in tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa *ex* art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c. Così, **Sez. 2, n. 26288/2025, Cavallino, Rv. 676708-01**.

In materia di notifica degli avvisi di accertamento presso indirizzi pec inattivi o non validi, la Corte ha stabilito che ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico

dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo **(Sez. T, n. 03703/2025, Crivelli, Rv. 674092-01)**. La raccomandata inviata in caso di deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere ha natura informativa, così come stabilito da **Sez. T, n. 01621/2025, Macagno, Rv. 673580-01,** quando, in tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue - in caso di indirizzo di posta che sia inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD).

6.1. Notificazioni telematiche.

In tema di omessa prova della notifica dell'atto di appello è stato statuito che nel caso in cui l'appellato si sia costituito, l'omessa prova della notifica telematica dell'appello non ne comporta l'improcedibilità, determinandosi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo. Nella specie, infatti, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, nonostante la costituzione dell'appellato, aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione sul presupposto che l'appellante aveva depositato la relazione di notificazione *ex* art. 3-*bis* della l. n. 53 del 1994 priva degli allegati contenenti le ricevute di accettazione e consegna (**Sez. 3, n. 24107/2025, Graziosi, Rv. 676133-01**).

Sez. 3, n. 24035/2025, Rossi, Rv. 676132-01, ha affermato che nel ricorso per cassazione, nel caso di avvenuta notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, il deposito di copia stampata della relazione di notificazione non può surrogare, ai fini dell'art. 369 c.p.c., la mancata produzione (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza medesima, in quanto non

documenta il fatto processuale dichiarato dal ricorrente, ovvero l'avvenuta notifica della stessa in un determinato giorno, con conseguente improcedibilità del ricorso.

In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, la Corte, ai fini della prova del perfezionamento della notifica, ha ribadito che è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione *ex* art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio *ex* art. 380-*bis* c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante **(Sez. T , n. 07041/2025, Dell'Orfano, Rv. 674706-01).**

In tema di procura speciale alle liti allegata ad un ricorso per cassazione "nativo" digitale, notificato e depositato in modalità telematica, la Corte ha affermato che l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, *ex* art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di

notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato (**Sez. 1, n.17017/2025, Caiazzo, Rv. 674907-01)**.

È stato poi statuito che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore *ex* art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, l. n. 53 del 1994, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca *ex* art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, ovvero ancora - come nella specie - laddove la controparte resti solo intimata e il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità entro l'adunanza camerale o l'udienza di discussione (**Sez. 2, n. 16361/2025, Besso Marcheis Rv. 675298-01**).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato - esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione - e non anche notificato, sicché è onere della parte che riceve rituale notifica del ricorso seguire diligentemente, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio. Così, **Sez. 3,n. 08678/2025, Gianniti, Rv. 674242-01**.

La Corte ha poi affermato che anche nel processo tributario la notificazione del ricorso deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche - a seguito dell'entrata in vigore, in data 24.10.2018, dell'art. 16-*bis* del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6-*bis* del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - per tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione della norma primaria, che rinvia per la legittima indicazione delle concrete modalità della notificazione al d.m. n. 163 del 2013 e ai successivi decreti di attuazione (**Sez. T, n. 04815/2025, Di Marzio, Rv. 674121-01)**. Le conseguenze della omessa notifica del ricorso nel processo tributario con modalità telematiche sono state affrontate *funditus* da **Sez. T, n. 00585/2025, Nonno, Rv. 673679-01** la quale ha affermato che la notifica del ricorso in primo grado eseguita nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta e non con la modalità telematica, pur nella vigenza dell'art. 16-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - efficace, a seguito delle modifiche

introdotte dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, dal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 1° luglio 2019 - non è inesistente, ma nulla, come tale sanabile, per il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione della parte.

Invece, per i ricorsi antecedenti, la Corte ha ribadito che nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario, dalla sua graduale introduzione sino al 30 giugno 2019, e con riguardo alla prescrizione contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, secondo cui la parte è tenuta all'utilizzo della modalità telematica in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado, è ammessa la notificazione del ricorso con modalità non telematica ed il suo deposito in forma cartacea, salvo che tale errore abbia comportato una lesione del diritto di difesa della controparte o altro pregiudizio per la decisione finale del giudice **(Sez. T, n. 02937/2025, Macagno, Rv. 674076-01)**.

6.2. Notificazioni dell'impugnazione.

In tema di notificazioni dell'impugnazione alla P.A. la Corte ha stabilito che la notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale *ex* art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-*ter* del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione *ex* art. 291 c.p.c. **(Sez. L ,n. 16647/2025, Panariello, Rv. 675599-01).**

Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf. **(Sez. 3, n. 04725/2025, Spaziani, Rv. 673771-01)**.

In tema di notifica dell'atto di impugnazione da parte del chiamato in garanzia, la Corte ha stabilito che la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale **(Sez.2 , n. 34531/2025, Trapuzzano, Rv. 677439-01)**.

È stato poi affermato che, nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" *ex* art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" *ex* art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, *ex* art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato **(Sez. 1, n. 23982/2025, Dongiacomo, Rv. 675931-01)**.

Sez. 2, n.19687/2025, Trapuzzano, Rv. 675443-01 afferma che, in tema di impugnazione da parte di un difensore di una parte che sia deceduta nel corso del giudizio, è stato stabilito che la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, né notificato il decesso, non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è

affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione. Sempre in tema di "estinzioni" la Corte ha affermato che, nel giudizio di legittimità, è inammissibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo *ex* art. 299 e ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci. Così, **Sez. T, n. 16650/2025, Gori, Rv. 675146-01.**

Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la *legitimatio ad causam* non si trasmette dal *de cuius* al chiamato per effetto della sola apertura della successione (**Sez. T, n. 16369/2025, Lume, Rv. 675183-01)**.

Secondo **Sez. L, n. 18663/2025, Riverso, Rv. 675871-01**, nel rito lavoro, in una peculiare fattispecie, è stato stabilito che sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., il potere di proporre impugnazione sorge con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, mentre laddove non sia possibile completare la sentenza con la motivazione, il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale impedimento, senza che occorra la comunicazione del mancato deposito della motivazione, restando salva, in caso di notifica ad opera della parte *ex* art. 326 c.p.c., la decorrenza del termine breve. Ancora, in materia di impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado, è stato stabilito che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, è necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una

presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte. Così, **Sez. 3, n. 16649/2025, Vincenti, Rv. 675327-01**.

7. Dei termini.

Quanto ai termini processuali, nell'anno in rassegna, con una pronuncia innovativa, la Corte ha stabilito che in tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del termine, *ex* art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, per l'introduzione del giudizio di merito non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo la perdita dei suoi effetti sostanziali e processuali, giacché una differente interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto al dettato normativo - che non prevede alcuna sanzione processuale per la suddetta inosservanza -, sarebbe altresì in contrasto con le garanzie difensive della parte, la quale subirebbe le conseguenze di un'improcedibilità a lei non imputabile, risolvendosi infine in un irragionevole appesantimento procedimentale, in violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale (**Sez. 3, n. 31999/2025, Iannello, Rv. 677092-01**). Secondo **Sez. 1, n. 31879/2025, Amatore, Rv. 676687-01**, in tema di accertamento dell'insolvenza, la Corte ha stabilito che la disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamento e per l'accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del debito, determina un'indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività va circoscritta ad ipotesi tassative, con la conseguenza che la proposizione della domanda di elargizione delle provvidenze comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall'art. 20, comma 1, con riguardo ai singoli crediti, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell'imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti.

Nel rito lavoro è stato stabilito che ai fini del calcolo del termine decadenziale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, si applica la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, di cui agli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 1, c.c., vale a dire il sistema della computazione civile non *ex* numero bensì *ex nominatione dierum*, con la conseguenza che il decorso del termine si ha, indipendentemente

dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale **(Sez. L, n. 23934/2025, Magnanensi, Rv. 676191-01)**.

La Corte ha poi affrontato il tema della sospensione dei termini per gli adempimenti amministrativi *ex* art. 20, comma 7-*ter*, l. n. 44 del 1999, di cui sono beneficiari coloro che sono vittime di richieste estorsive e di usura, stabilendo che il provvedimento del Procuratore della Repubblica emesso ai sensi dell'art. 20, comma 7-*ter*, della l. n. 44 del 1999, avente ad oggetto la sospensione dei termini per gli adempimenti amministrativi in favore delle vittime di usura, non integra una nuova e generalizzata causa di forza maggiore, idonea ad escludere la debenza delle sanzioni una volta venuto a scadenza il periodo di sospensione. Così, **Sez. T, n. 31451/2025, Tartaglione, Rv. 677343-01**.

Secondo **Sez. 1, n. 23191/2025, Dongiacomo, Rv. 676216-01**, in tema di esenzione per l'adempimento di un debito scaduto l'eccezione con cui il convenuto deduca l'esenzione da revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, terzo comma, c.c., costituisce eccezione in senso stretto, in quanto implica l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, e non può essere, dunque, dedotta se non a mezzo di comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 166 c.p.c.

In tema di rimessione in termini per *ius superveniens* nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo, nel caso di liquidazione controllata, si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di *vacatio legis* della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini *ex* art. 153 c.p.c. **(Sez. 1, n. 28161/2025, Zuliani, Rv. 675984-02).**

La Corte è tornata ad affrontare il tema del rifiuto di atti processuali depositati in via telematica e ha affermato che nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante, tramite la cd. quarta p.e.c., con messaggio di "errore fatale" senza ulteriori specificazioni, o con indicazioni mute e generiche (quale quella di "codice esito: -1") -, non v'è spazio per

indagini circa l'imputabilità dell'errore bloccante al medesimo depositante, sul quale gravano solo gli oneri alternativi di pronta richiesta di rimessione in termini o di ripresa spontanea del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, e non anche di dimostrare natura od origine di tale errore e la sua non imputabilità a propria negligenza. Così **Sez. 3, n. 27766/2025, Iannello, Rv. 676602-02**. La S.C. è poi intervenuta con **Sez. L, n. 27626/2025, Panariello, Rv. 676820-01** che ha specificato che il requisito essenziale della tempestività dell'istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte.

7.1. La sospensione feriale dei termini.

Nell'anno in rassegna si segnala l'intervento di **Sez. 3, n. 27374/2025, Gianniti, Rv. 676572-01),** la quale ha stabilito che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione, disposta in relazione alla natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.

È stato altresì affermato che ove il giudizio di primo grado non sia soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, l'introduzione, in grado di appello, di una domanda nuova inammissibile non muta il regime della controversia, sicché l'impugnazione in cassazione, pur se concernente la sola declaratoria di inammissibilità di tale domanda, non soggiace alla menzionata sospensione (**Sez. 3, n. 32872/2025, Tassone, Rv. 677146-01**).

Di particolare rilievo è anche quanto statuito dalla Corte in tema di deposito da parte del C.T.U. dell'elaborato peritale durante il periodo di sospensione feriale dove, in particolare, è stato stabilito che la nullità derivante dalla fissazione dei termini *ex* art. 195, comma 3, c.p.c. durante la sospensione feriale, ovvero dal deposito della bozza di c.t.u. nello stesso periodo, è sanabile mediante rinnovazione, purché il giudice assegni nuovamente - e contestualmente ad entrambe le parti - il termine per le osservazioni e, successivamente,

al c.t.u. quello per il deposito della relazione definitiva, delle osservazioni e della sintetica valutazione delle stesse, così da garantire il pieno contraddittorio e consentire al giudice di esercitare, con integrale cognizione di causa, i poteri di *peritus peritorum*, valutando la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti, disporre accertamenti suppletivi o addirittura dar corso alla rinnovazione delle indagini o alla sostituzione del consulente. Così, **Sez. 3, n. 21898/2025, Tassone, Rv. 675734-02**.

L' eventuale applicazione della sospensione feriale ai termini previsti per il perfezionamento della notifica a persona irreperibile è stata oggetto della pronuncia della **Sez. 3, n. 15810/2025, La Battaglia, Rv. 675383-01**, dove è stato stabilito che il termine di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte - necessario per il perfezionamento della notificazione *ex* art. 143 c.p.c. - non è assoggettato alla sospensione feriale, in quanto non è preordinato al compimento di un atto da parte del destinatario della notifica, ma rileva unicamente come co-elemento della fattispecie normativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la notifica effettuata, *ex* art. 143 c.p.c., nel mese di agosto, sulla base dell'erroneo presupposto che il termine di venti giorni iniziasse a decorrere solo allo spirare del periodo di sospensione feriale).

La sospensione del termini feriali non si applica nemmeno alle vendite senza incanto nell'espropriazione immobiliare dove il termine per versare il saldo del prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (nella specie, all'atto dell'esperimento di vendita, svolto con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti), non essendo configurabile un'aggiudicazione "provvisoria, sino al decreto di trasferimento", dato che non è ammessa l'offerta in aumento di un quinto *ex* art. 584 c.p.c. (**Sez. 3, n. 11376/2025, Rossi, Rv. 674591-02**).

La sospensione dei termini feriali si applica, viceversa, alle controversie *ex* art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970. La Corte, in particolare, ha stabilito che tali procedimenti, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e quello divorziato non hanno natura previdenziale, in ragione dell'oggetto e della *causa petendi*, nonché della complessa qualificazione giuridica dei diritti in contesa, tutti scaturenti dalla solidarietà post coniugale da un lato (coniuge divorziato) e dalla posizione di parentela giuridicamente qualificata (coniuge superstite).

Pertanto, la controversia che ne deriva concerne la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla l. n. 898 del 1970, non riguardando profili strettamente relativi al rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale, e trova applicazione il termine di sospensione feriale, secondo la regola generale, dettata dalla l. n. 742 del 1969 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, ciò anche in ragione del principio per cui l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio dell'ultrattività del rito. In questo senso, **Sez. 1, n. 09879/2025, Iofrida, Rv. 674269-01.**

Secondo **Sez. T, n. 10665/2025, Farolfi, Rv. 674961-01,** in tema di proroga *ex* art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. e periodo di sospensione feriale la Corte ha affermato che, nel processo tributario, la regola secondo cui, in tema di compimento degli atti processuali, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., è applicabile anche al termine lungo per l'impugnazione aumentato dalla sospensione feriale, in ragione della sua generalità ed automaticità.

La Corte, nell'anno in rassegna, ha affrontato altresì il tema della sospensione feriale in caso di cumulo di domande con diverso "regime" di applicazione del periodo di sospensione feriale. In caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza, fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali *ex* art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria". In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal debitore esecutato avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione contro il pignoramento immobiliare quanto al profilo dell'invocata impignorabilità del bene staggito in fondo patrimoniale per indimostrata estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sul rilievo dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini all'intera

controversia, compresa la domanda accessoria di risarcimento del danno proposta nei confronti del Ministero dell'interno per la mancata annotazione del fondo per responsabilità dell'ufficiale di Stato civile, veicolata con il gravame nel giudizio di appello, rimasta assorbita dalle ragioni di rigetto dell'opposizione (**Sez. 3, n. 05058/2025, Saija, Rv. 674039-01**).

7.2. La sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili, a causa della pandemia da Covid-19.

Nell'anno in rassegna, in tema di sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili, a causa della pandemia da Covid-19, è stato chiarito che ai fini del computo del termine lungo di impugnazione la sospensione dei termini processuali prevista per l'emergenza Covid è cumulabile con quella feriale, non essendo funzionalmente né cronologicamente sovrapponibile ad essa **(Sez. T, n. 06541/2025, Farolfi, Rv. 674385-01**).

È stato altresì precisato che la sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020, si applica anche alle opposizioni esecutive, in ragione, oltre che dell'inequivoco tenore letterale della disposizione (che prevede la sospensione del decorso dei termini per "il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili"), della ratio legis, ad essa sottesa, di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per l'eccezionale vicenda pandemica da Covid-19 (**Sez. 3, n. 11375/2025, Rossi, Rv. 674871-01**).

7.3. La rimessione in termini.

In tema di rimessione in termini nell'anno in rassegna è stato ribadito il principio secondo cui il termine assegnato dal liquidatore nell'avviso ai creditori per la trasmissione della domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. d), c.c.i.i., ratione temporis vigente, ha natura perentoria in quanto termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura, con la conseguenza che è preclusa la semplice presentazione della domanda oltre il termine, salvo che il creditore tardivo giustifichi il ritardo mediante un'istanza di rimessione in termini, dimostrando l'esistenza di una causa non imputabile che abbia determinato la decadenza, nei limiti e secondo la disciplina

dell'art. 273, comma 7, c.c.i. Così, **Sez. 1, n. 28573/2025, Vella, Rv. 676864-02**.

È stato poi ulteriormente precisato dalla Corte il principio secondo cui nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia *ex* art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento (**Sez. 1, n. 28026/2025, Vella, Rv. 675983-01)**.

La Corte, in una fattispecie particolare, ha affermato il principio secondo cui il creditore che, in sede di verifica di stato passivo, non presenta una domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo, *ex* art. 96 l.fall., non può, in sede di opposizione *ex* art. 98 l.fall., ove non sia stato prodotto contestualmente con il deposito del ricorso, produrre tale originale nel corso del giudizio, invocando la rimessione in termini *ex* art. 153 c.p.c., essendo quella di presentare domanda di insinuazione al passivo c.d. "piena" (anziché con riserva) una scelta processuale direttamente a lui imputabile (**Sez. 1, n. 15911/2025, Fidanzia, Rv. 674897-01)**.

Sez. 1, n. 15801/2025, Pazzi, Rv. 674895-01, ha affermato che in tema di deposito telematico del ricorso *ex* art. 98 l.fall., nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. non dia esito favorevole, spetta alla parte attivarsi immediatamente per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, provvedendo, alternativamente e secondo i casi, a) ad un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) ad una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta, ma per fatto non imputabile alla parte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni, allegando le ragioni indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. e contestando

la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto.

8. Della nullità degli atti.

8.1. Rilevanza, rilevabilità e sanatoria della nullità.

Nell'anno in rassegna, **Sez. 3, n. 34085/2025, Dell'Utri, Rv. 677229-01** ha stabilito il principio secondo cui nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare la necessaria "collegialità qualificata" *ex* art. 15 della l. n. 24 del 2017 è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di atto privo di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo e rispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza basata su una consulenza tecnica affidata a una pluralità di specialisti, nessuno dei quali medico legale.

8.2. La nullità della sentenza.

Nell'anno in rassegna la Corte, in tema di provvedimento recante un contenuto eccentrico rispetto alla corretta intestazione, ha affermato che il ricorso avverso un provvedimento della Corte di cassazione nel quale, alla corretta intestazione, facciano seguito uno svolgimento del processo e una motivazione in nessun modo riferibile alla controversia in questione, non è inquadrabile nel rimedio della revocazione *ex* art. 395, n. 4, c.p.c., né in quello della correzione dell'errore materiale, dovendo essere riqualificato alla stregua di istanza preordinata al rilievo officioso dell'inesistenza dell'originario provvedimento e alla conseguente adozione di una decisione effettiva sul primigenio ricorso, che la S.C. può emettere all'esito di una nuova trattazione dello stesso. Così, **Sez. 3, n. 27922/2025, Guizzi, Rv. 676847-01.**

Con **Sez. 1, n. 33766/2025, Russo, Rv. 676401-01,** la S.C. ha, poi, ribadito il principio secondo cui nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, azione di dichiarazione giudiziale di paternità) la nullità *ex* art. 70, n. 3, c.p.c., derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio, si converte in motivo di gravame, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica, a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione *ex* art. 397, n. 1,

c.p.c., dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.

È stato affermato altresì, nell'anno in rassegna, il principio secondo cui è nulla la sentenza pronunciata da un giudice cessato dal servizio. In particolare la Corte ha stabilito che il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c. **(Sez. 3, n. 34901/2025, Crivelli, Rv. 677219-01)**.

La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c. (**Sez. 3, n. 34651/2025, Condello, Rv. 677267-01**).

È stato altresì precisato che, nel processo tributario, la comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, almeno trenta giorni prima, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 - applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo operato dal successivo art. 61 -, assolve a un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché la sua omissione determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e deve essere risolta una questione di mero diritto. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello emessa senza rilevare che la comunicazione di prosecuzione del giudizio, a seguito dell'interruzione per morte del contribuente, era stata fatta al difensore, il cui mandato era estinto, e non ai suoi eredi, ai sensi

dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (**Sez. T, n. 32434/2025, Billi, Rv. 677252-01**).

In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte *ex* art. 702-*bis* c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la trattazione e la decisione sono previste in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione; pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale collegiale in una causa introdotta con il rito sommario *ex* art. 702-*bis* c.p.c., se le udienze tenute prima dell'ordinanza di mutamento del rito *ex* art. 14 cit. si sono svolte dinanzi al giudice monocratico (**Sez. 2, n. 29896/2025, Cavallino, Rv. 676251-01**).

La Corte ha poi statuito che la violazione del diritto di difesa comporta la nullità della sentenza allorquando la parte che impugni la sentenza, deducendone la nullità per non aver potuto esporre le proprie difese in relazione ad una questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e sulla quale si sia fondata la decisione, non ha alcun onere di dedurre uno specifico pregiudizio, poiché la mancata assegnazione dei termini per il deposito di memorie comporta, di per sé, la nullità della sentenza, come sanzione posta a garanzia del principio costituzionale del giusto processo. Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in relazione all'infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, aveva rigettato la domanda di manleva formulata dal nosocomio nei confronti della società assicuratrice, sulla base della questione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, rilevata d'ufficio e non indicata alle parti, che in tal modo erano state private del potere di allegazione e prova sulla stessa (**Sez. 3, n. 27754/2025, Ambrosi, Rv. 676591-01)**.

È affetta da nullità insanabile, nei giudizi regolati dal rito del lavoro, la sentenza emessa senza la lettura del dispositivo all'udienza di discussione per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli art. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. Nella specie, in relazione a una controversia

agraria, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, sul presupposto che, benché dal verbale dell'udienza di discussione la causa risultasse decisa come "da separato dispositivo telematico", nel fascicolo d'ufficio non vi era alcun documento telematico contenente la trascrizione del dispositivo ma solo la sentenza recante data successiva all'udienza **(Sez. 3, n. 25075/2025, Guizzi, Rv. 676334-01)**.

Sempre nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale (**Sez. L, n. 21140/2025, Cavallari, Rv. 675866-01**). Non è affetta da nullità, sempre nel processo del lavoro (rito cd. "Fornero"), il deposito della sentenza oltre il termine di dieci giorni dall'udienza di discussione di cui all'art. 1, comma 57, l. n. 92 del 2012, attesa la natura ordinatoria, con funzione acceleratoria, di tale termine, non comporta la nullità della decisione, la quale, in base a quanto previsto dall'art. 196-quinquies disp. att. c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, non si verifica nemmeno in caso di deposito effettuato con modalità non telematica (**Sez. L, n. 7791/2025, Cinque, Rv. 674344-01**).

La Corte è intervenuta, poi, nell'anno in rassegna, sulle conseguenze derivanti dalla predisposizione anticipata di una bozza da parte del giudice. Orbene, è stato affermato che la predisposizione da parte del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale *ex* art. 281-sexies c.p.c., di una bozza di decisione, non ne determina la nullità, né è lesiva del diritto di difesa delle parti, trattandosi di un'attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o modifica all'esito della discussione delle parti (**Sez. 3, n. 26681/2025, Tassone, Rv. 676569-01**).

È stato poi affermato che in tema di sottoscrizione della sentenza, se il presidente del collegio che l'ha emessa viene successivamente a cessare dal servizio o rifiuta, per qualsiasi motivo, di porre in essere gli adempimenti di sua competenza in ragione delle funzioni esercitate, non è nulla né inesistente la sentenza in cui i suddetti incombenti siano stati svolti dal componente anziano del collegio giudicante, con l'annotazione di avere sottoscritto in vece del

presidente "impedito", senza che sia necessario indicare la specifica causa dell'impedimento (**Sez. L, n. 17690/2025, Piccone, Rv. 675614-01**). Invece, la sentenza di primo grado sottoscritta dall'estensore e da un presidente di collegio diverso da quello indicato in epigrafe, fatta salva l'ipotesi dell'errore materiale, è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, sanabile ai sensi degli artt. 158 e 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che, qualora la stessa sia stata sul punto tempestivamente appellata e il giudice di secondo grado non abbia rilevato il difetto, la decisione d'appello va cassata con rinvio (**Sez. T, n. 11430/2025, Crivelli, Rv. 674968-01**).

Secondo **Sez. T, n. 18769/2025, Napolitano, Rv. 675195- 01,** in tema di contenzioso tributario, la parte che intende impugnare per nullità la sentenza del giudice tributario, che si è pronunciato sulla base degli atti nonostante il deposito di un'istanza di discussione orale, deve dedurre e dimostrare, a pena di inammissibilità del motivo, sia di aver notificato detta istanza alle altre parti costituite nel giudizio tributario, sia di averla depositata nel rispetto del termine perentorio previsto dalla legge. Nel giudizio di appello, la deliberazione prima dell'udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa. Così, **Sez. 3, n. 11891/2025, Spaziani, Rv. 674846-01**. Sussiste altresì la nullità della sentenza in caso di omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza che determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito (**Sez. 3, n. 11877/2025, Pellecchia, Rv.**

674693-01). La Corte, nel processo tributario, ha affermato che si configura un vizio di legittima composizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado quando, in conseguenza dell'astensione del relatore, la decisione è assunta da un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione, in quanto la previsione dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. 545 del 1992 (ratione temporis applicabile) sulla composizione dei collegi tributari rientra nell'ipotesi di nullità di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la correttezza della sentenza di appello che, dopo aver rilevato la diversa composizione del collegio conseguente all'astensione di un componente del collegio giudicante e la mancanza di un provvedimento di sostituzione del giudice astenutosi con altro giudice, aveva affermato che il collegio decidente, innanzi al quale non si era rinnovata la discussione, non era stato regolarmente composto (**Sez. T, n. 05269/2025, Nardini, Rv. 674163-01)**. È stato poi statuito da **Sez. 3, n. 4277/2025, Rossetti M., Rv. 673765-01** il principio secondo cui l'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte *ex* art. 352 c.p.c., non determina necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato *error in procedendo*; perciò, avendo la discussione della causa nel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte *ex* art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.

In tema di rimedi esperibili avverso una sentenza ritenuta inesistente, la Corte ha affermato che la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (*actio nullitatis*) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi,

appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'*actio nullitatis*, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia, *ex* art. 617 c.p.c., sull'opposizione al decreto di trasferimento di un bene venduto all'asta, asseritamente nulla per mancanza di firma del giudice, rilevando che la stessa avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione (**Sez. 3, n. 3500/2025, Rossetti, Rv. 673759-01**). Si è ribadito , invece, che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti. In questo senso, **Sez. 3, n. 2033/2025, Simone, Rv. 673664-01**.

La Corte, con **Sez. 2, n. 1104/2025, Mondini, Rv. 673502-01,** ha poi ribadito il principio secondo cui la costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso *ex* art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine *ex* art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.

CAPITOLO VIII

LE SPESE E LA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA

(DI RAFFAELLA MARIA GIGANTESCO)

SOMMARIO: 1. La liquidazione delle spese: principi generali. - 1.1. Natura della pronuncia sulle spese e principio di soccombenza. - 1.2. Criteri di liquidazione, fasi processuali e articolazione per gradi. - 1.3. Il valore della causa e lo scaglione liquidatorio. - 1.4. Profili processuali. - 1.5. *Focus* sulla compensazione delle spese. - 1.6. La soccombenza e il raddoppio del contributo unificato. - 1.7. *Focus* su patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio. - 2. Regimi speciali e applicazioni settoriali. - 3. La responsabilità processuale cd. aggravata e l'abuso del processo.

1. La liquidazione delle spese: principi generali.

La liquidazione delle spese costituisce pronuncia necessaria, accessoria e officiosa, strettamente consequenziale alla definizione del giudizio, di modo che la condanna *ex* art. 91 c.p.c. può essere emessa, a carico del soccombente, anche d'ufficio e in mancanza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., non essendo tenuto, peraltro, il giudice, in tal caso, a specificare le singole voci liquidate. (**Sez. L**, **n. 27607/2025**, **Cavallari**, **Rv. 676772-01**). Per lo stesso principio di accessorietà del regolamento delle spese di lite alla definizione del giudizio, la condanna può legittimamente essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel regolare le spese di lite del primo grado di giudizio, le aveva poste unicamente a carico dei convenuti, dovendo ravvisarsi nella richiesta, contenuta nell'atto di gravame, di "condannare i convenuti a pagare le spese di lite del primo grado" un'esplicita rinuncia nei confronti della parte volontariamente intervenuta (**Sez. 3**, **n. 16596/2025**, **Guizzi**, **Rv. 675112-01**). Qualora però la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c., poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale e accessorio - e quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato - può essere oggetto di rinunzia, come ribadito da **Sez. 2**, **n. 30256/2025**, **Mocci**, **Rv. 676319-01**, riprendendo il principio

conforme già espresso da Sez. 2, n. 15326/2025, Guido, Rv. 649173-01. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità del 2025 consente di ricostruire la materia secondo una progressione che muove dalla natura della statuizione e dal principio di soccombenza, passa attraverso i criteri di liquidazione e la determinazione del valore della causa, si articola poi nei principali profili processuali e trova, infine, specifici momenti di approfondimento nei temi della compensazione, del raddoppio del contributo unificato e del patrocinio a spese dello Stato.

1.1. Natura della pronuncia sulle spese e principio di soccombenza.

Alla luce dei principi generali summenzionati in tema di spese, **Sez. 2**, **n. 33825/2025**, **Maccarone**, **Rv. 677167-01**, ha precisato che, in presenza di una parte totalmente vittoriosa, la pronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione del principio di soccombenza, deve essere supportata da congrua motivazione e adottata nei casi normativamente previsti, mentre la contumacia del soccombente è insufficiente, di per sé, a giustificare tale provvedimento. Nella medesima linea si colloca **Sez. L**, **n. 27392/2025**, **Orio**, **Rv. 676819-01**, che ha ribadito il divieto di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa e la sindacabilità della sua violazione in sede di legittimità, ammissibile anche nel caso in cui il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua della soccombenza virtuale.

Partendo dal principio che la statuizione in ordine alle spese processuali consegue necessariamente all'esito globale della lite, **Sez. 5**, **n. 27000/2025**, **Gori**, **Rv. 676725-01**, ha affermato che il giudice d'appello, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.

1.2. Criteri di liquidazione, fasi processuali e articolazione per gradi.

Partendo dal principio generale consolidato (Sez. L, n. 11814/1998, Stile, Rv. 520951-01), **Sez. 2**, **n. 18773/2025**, **Papa**, **Rv.**

675377-01, ha ribadito che in tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale, i diritti di procuratore, invece, vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute.

Quanto ai criteri di liquidazione, la giurisprudenza del 2025 valorizza, anzitutto, l'autonomia delle fasi processuali e la necessaria articolazione della liquidazione per gradi di giudizio. In tal senso, la S.C. ha affrontato ripetutamente il tema della liquidazione del compenso per la fase "istruttoria e/o di trattazione" atteso che il d.m. 10/03/2014 n. 55 - *vigente temporis* - non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, contemplandone uno unitario, soffermandosi sul processo d'appello con due pronunce che affermano (**Sez. 3**, **n. 24349/2025**, **Graziosi**, **Rv. 676302-02**), che il compenso per detta fase è dovuto anche in assenza di istruzione probatoria, in ragione dell'ineludibilità della trattazione - cui allude la stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. - coincidente con le attività previste in detta norma. **Sez. 3**, **n. 25664/2025**, **Saija**, **Rv. 676362-01**, ha peraltro precisato che per il compimento di singoli atti istruttori - e, segnatamente, la produzione di documenti - in fasi processuali diverse da quella istruttoria, come quella introduttiva e/o quella decisionale, detta attività non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, potendo dare luogo al riconoscimento della relativa voce tariffaria unicamente il compimento effettivo dell'attività nel corso della prima udienza di trattazione o in altra udienza fissata allo scopo. L'attività sarà riconosciuta solo se una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. o, comunque, altra attività istruttoria e/o di trattazione, sia compiuta dalla parte richiedente, ma non nel caso in cui alla prima udienza sia stata direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di alcuna ulteriore attività, e ciò anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali. Il principio era già affermato nella precedente conforme Sez. 3, n. 10206/2021, Rv. 66124301.

Sez. 2, **n. 30481/2025**, **Cavallino**, **Rv. 676255-02**, ha riconosciuto autonomia alla fase cautelare rispetto alle altre fasi previste dal d.m. n. 55 del 2014, mentre **Sez. 3**, **n. 08839/2025**,

Positano, **Rv. 674301-02**, ha affermato che la liquidazione delle spese relative al subprocedimento cautelare deve essere operata all'interno di una valutazione complessiva dell'esito della lite. In senso convergente, **Sez. 5**, **n. 09863/2025**, **Dell'Orfano**, **Rv. 674675-01**, ha precisato che il giudice deve liquidare spese e compensi in modo distinto rispetto a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, quindi, le ragioni per le quali siano state eventualmente ridotte le richieste contenute nelle note spese.

1.3. Il valore della causa e lo scaglione liquidatorio.

Sul distinto piano del valore della causa e dell'individuazione dello scaglione liquidatorio, **Sez. 3**, **n. 13145/2025**, **Gianniti**, **Rv. 674621-01**, ha precisato che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del *disputatum*, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se il gravame è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. Nella medesima pronuncia (**Rv. 674621-02**) si è altresì chiarito che la dichiarazione del difensore ai fini del contributo unificato non incide sul valore della domanda, pur potendo, ove erronea, rilevare come grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese dell'impugnazione quando abbia tratto in errore il giudice nella determinazione dello scaglione. Nel caso in cui una delle pretese azionate in giudizio sia stata soddisfatta nel corso dello stesso, con conseguente declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, il valore della controversia si determina tenendo conto di tale pretesa per il periodo anteriore al fatto estintivo della stessa, e delle sole domande residue per gli atti posti in essere successivamente (**Rv. 676772-01**, cit. Sez. L, n. 27607/2025, Cavallari). A tale principio generale può essere accostata **Sez. 1**, **n. 33491/2025**, **Campese**, **Rv. 676393-01**, che ha affrontato il caso peculiare di presenza di una nota spese depositata dal difensore della parte vittoriosa in base ai decreti ministeriali recanti la determinazione dei relativi parametri, ma redatta previa individuazione di un valore della lite erroneo e riconducibile ad uno scaglione inferiore: in questa fattispecie il giudice deve riconoscere allo stesso il compenso spettantegli applicando lo scaglione relativo al valore della lite correttamente individuato, anche se tale compenso risulti maggiore

di quello erroneamente richiesto. Per la determinazione del valore della controversia nel ricorso per regolamento di competenza, **Sez. 3**, **n. 16219/2025**, **Gianniti**, **Rv. 675107-01**, ha statuito che deve considerarsi lo scaglione di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, poiché il mezzo non investe l'intera lite, ma la sola questione della competenza. Altresì di valore indeterminabile va considerata la querela di falso proposta in via principale (**Sez. 3**, **n. 11875/2025**, **Spaziani**, **Rv. 674853-02**) tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni al di fuori del processo dell'accertamento della verità. Nello stesso segmento relativo alla corretta determinazione del valore della lite, si colloca **Sez. 3**, **n. 20033/2025**, **Simone**, **Rv. 675434-01**, che, in materia di prelazione urbana, ha affermato che il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese, avendo la relativa domanda natura reale in considerazione del possibile esercizio dell'azione di riscatto *ex* art. 39 della l. n. 392 del 1978, si determina ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., moltiplicando per duecento la rendita catastale. Ancora in tema di individuazione dello scaglione di riferimento, **Sez. L**, **n. 00955/2025**, **Cavallaro**, **Rv. 673568-01**, la controversia avente ad oggetto il solo accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli è di valore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00), salva la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia.

Nello stesso ambito ricostruttivo si inserisce **Sez. 3**, **n. 07342/2025**, **Gianniti**, **Rv. 674209-01**, la quale ha statuito che, nelle opposizioni all'esecuzione proposte ai sensi dell'art. 619 c.p.c., il valore della lite si determina *ex* art. 17 c.p.c. avendo riguardo al valore dei beni controversi, vale a dire all'equivalente monetario del diritto aggredito in via esecutiva.

1.4. Profili processuali.

Nel passaggio dai criteri di quantificazione ai profili propriamente processuali della regolamentazione delle spese, viene anzitutto in rilievo il tema della cessazione della materia del contendere, rispetto al quale **Sez. 3**, **n. 15230/2025**, **Valle**, **Rv. 674857-01**, ha affermato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al

momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive.

Gli addentellati processuali del principio intercettano, nell'anno in rassegna, molti degli istituti processuali.

Sez. 2, **n. 32951/2025**, **Besso Marcheis**, **Rv. 676488-01**, ha statuito che il giudice d'appello non può disporre la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.

È principio consolidato che in tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili, e il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di *litis denuntiatio*, non essendo questi contraddittori del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite (**Sez. 2**, **28032/2025**, **Besso Marcheis**, **Rv. 676045-01**).

Sez. 3, **n. 30624/2025**, **Gianniti**, **Rv. 676813-01**, ha ulteriormente precisato che nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera *litis denuntiatio*, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., il giudice di secondo grado potesse condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, essendo il *thema decidendum* del gravame circoscritto alla regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore.

Sez. 3, **n. 26669/2025**, **Cricenti**, **Rv. 676717-01**, nel diverso caso della chiamata in causa del terzo indicato come responsabile dal convenuto dei fatti contestati, ha concluso che le spese non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del

terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione.

Riprendendo il principio già espresso da Sez. 3, n. 27476/2018, Di Florio, Rv. 651335-01, seguita da Sez. 6-3, n. 09063/2019, Scarano, Rv. 6534446-01, la S.C., nell'anno in rassegna ha ribadito che la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali dei creditori soccombenti in un giudizio di opposizione al piano di distribuzione dal quale erano stati esclusi per gli stessi motivi, che originariamente avevano incardinato due autonomi giudizi poi riuniti (**Sez. 3**, **n. 00369/2025**, **Valle**, **Rv. 673372-01** e **Sez. 3**, **n. 34415/2025**, **Condello**, **Rv. 677230-01**).

Sez. 3, **n. 20893/2025**, **Rossi**, **Rv. 675902-01**, ha affrontato la disciplina delle spese nel procedimento *ex* art. 373 c.p.c., statuendo che, anche in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la parte il cui ricorso per cassazione sia stato rigettato non ha diritto alla rifusione delle stesse.

Anche le ipotesi di estinzione del giudizio sono state esaminate dalla S.C. sotto il profilo della regolamentazione delle spese.

Sez. 3, **n. 30160/2025**, **Iannello**, **Rv. 676842-01**, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio anteriore alla costituzione della controparte - riprendendo un principio già espresso da Sez. 6-2, n. 23620/2017, Rv. 646792-01 - ha affermato che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, le quali, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa di quest'ultima all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, suscettibile di fargli ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione. La fattispecie esaminata concerneva un

procedimento nel quale le parti appellate si erano costituite dopo la ricezione della notifica della rinunzia agli atti del giudizio, senza avanzare alcuna richiesta di decisione nel merito e senza allegare le ragioni per le quali l'accoglimento del gravame gli avrebbe apportato utilità maggiori rispetto all'estinzione del processo. Nel caso in cui la rinuncia al ricorso per cassazione non sia stata accettata dall'altra parte, spetta al giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 391 c.p.c., il potere di porre a carico del ricorrente - in tutto o in parte - le spese sostenute dal resistente ovvero di compensarle, con l'unico limite di non far gravare su quest'ultimo il costo dell'attività processuale svolta (**Sez. 3**, **n. 30148/2025**, **Rossetti**, **Rv. 676846-01**).

Sez. 3, **n. 27697/2025**, **Vincenti**, **Rv. 676833-01**, ha affrontato il tema della rinuncia all'azione - che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte - concludendo che poiché la rinuncia all'azione la estingue, determinando la cessazione della materia del contendere, la statuizione ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e comporta, per l'effetto, che le spese del processo vengano poste a carico del rinunciante, in applicazione della regola generale di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c., con esclusione di qualsivoglia potere del giudice di compensarle, in tutto o in parte.

Nell'ipotesi particolare dell'estinzione della società, **Sez. 3**, **n. 30166/2025**, **Gianniti**, **Rv. 676986-01**, ha statuito che i rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione *ex* art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.

La S.C. ha espresso molteplici principi nell'anno in rassegna che intercettano gli istituti della distrazione, della valenza della nota spese prodotta dal difensore, dell'aumento dei compensi previsti dalla legge in ipotesi di "navigabilità" informatica degli atti difensivi alle conseguenze della violazione dei limiti redazionali introdotti dalla riforma legislativa, delle conseguenze in termini di spese in ipotesi di

rigetto della proposta conciliativa e del procedimento di correzione dell'errore.

La possibilità per il difensore di chiedere la distrazione in suo favore delle spese di lite e le conseguenze dell'omessa considerazione di tale istanza è stata esaminata da **Sez. 3**, **n. 21348/2025**, **Fanticini**, **Rv. 675907-01**, laddove ha affermato che il difensore non è legittimato a intimare il precetto per il pagamento dei compensi professionali, in quanto privo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, senza che, al riguardo, possa rilevare l'eventuale ratifica *ex tunc* da parte dell'assistito. Nello specifico ambito del processo tributario, **Sez. 5**, **n. 22303/2025**, **Di Marzio**, **Rv. 676210-01**, ha ulteriormente precisato che, se il pagamento delle spese non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione, le somme dovute possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza e il difensore dichiaratosi antistatario può domandarle in proprio, poiché la sua legittimazione trova fondamento nel provvedimento di distrazione in suo favore, dal quale sorge un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello intercorrente fra le parti del processo.

In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata (**Sez. 3**, **n. 19718/2025**, **Guizzi**, **Rv. 675350-02**). Nella fattispecie esaminata, la S.C. ha cassato *in parte qua* la decisione che, a fronte di una nota per spese "borsuali" specificamente documentate per l'importo complessivo di euro 767,57, le aveva liquidate nella misura forfettaria di euro 200, senza dar conto delle ragioni della riduzione. Nella medesima pronuncia la S.C. che affermato che all'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio) altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione, ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'i*d quod*

plerumque accidit. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur a fronte di una nota dettagliata riguardante le spese borsuali sostenute dalla parte vittoriosa, aveva liquidato le stesse nella misura forfetaria di 200 euro (**Rv. 675350-03**).

Per **Sez. L**, **n. 28749/2025**, **Cavallari**, **Rv. 676823-02**, il ricorso per cassazione contro la decisione che abbia negato l'aumento *ex* art. 4, comma 1-*bis*, del d.m. n. 55 del 2014 (anche dopo le modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 2022) è inammissibile qualora non siano specificamente indicati gli atti e i documenti redatti con modalità tecniche e informatiche idonee a favorirne la consultazione o la fruizione, in modo da chiarire in che termini sia stata agevolata l'attività giudiziaria.

Ancora in relazione alle modalità redazionali, **Sez. 1**, **n. 27552/2025**, **Iofrida**, **Rv. 676375-01**, l'inosservanza dei criteri e dei limiti di redazione degli atti processuali di parte stabiliti dal d.m. n. 110 del 2023 non ne comporta l'invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Nella specie esaminata, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso che il ricorrente aveva sollevato, deducendo l'omessa numerazione dell'atto e la violazione dei margini verticali di ogni pagina.

Sez. 2, **n. 27406/2025**, **Manna**, **Rv. 676455- 02**, ha statuito che l'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. richiede, per la sua applicazione, l'accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa e presuppone quindi una domanda di condanna ad una prestazione apprezzabile in termini quantitativi (e dunque frazionabile), cosicché sono escluse dal suo ambito sia le pronunce dichiarative o costitutive, sia le proposte che prescindono dal *petitum* dell'azione esercitata, per essere irriducibili a una frazione del bene oggetto di domanda, in quanto hanno contenuto sostanzialmente transattivo e non processuale conciliativo; ne deriva l'inapplicabilità al processo di esecuzione in cui l'aggravio delle spese a carico del debitore deriva dalla legge (art. 510, comma 1, c.p.c.) e non da una decisione del giudice. La citata Sez. 3, n. 19718/2025, Guizzi, **Rv. 675350-01**, puntualizza che la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento "integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.

Numerose sono state nell'anno in rassegna anche le pronunce relative alla determinazione delle spese conseguenti a diversi esiti decisori.

In **Sez. 3**, **n. 05314/2025**, **Cirillo F.**, **Rv. 674061-01**, è stato affermato che la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello si estende anche alla statuizione sulle spese processuali, con la conseguenza che spetta al giudice che ha pronunciato la decisione annullata, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., conoscere della domanda di ripetizione delle somme corrisposte a tale titolo. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza d'appello, da parte del danneggiato in un sinistro stradale, a seguito della pronuncia che, in accoglimento dell'impugnazione di legittimità, aveva cassato la decisione di secondo grado e, decidendo nel merito, liquidato il danno in una somma maggiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, compensando le spese del giudizio in ragione della reciproca, parziale soccombenza.

Nel procedimento di rinvio *ex* art. 354 c.p.c., **Sez. 3**, **n. 10794/2025**, **Iannello**, **Rv. 674639-01**, ha chiarito che il giudice d'appello deve provvedere in ordine alle spese del processo, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé, anche in ipotesi di erronea rimessione al giudice di primo grado, per vizio di costituzione del giudice, non sindacabile in quanto non impugnata. È principio consolidato che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (**Sez. 3**, **n. 16645/2025**, **Vincenti**, **Rv.675019-01**, conforme a Sez. 2, n. 15506/2018, Orilia, Rv. 649258-01).

Precisa **Sez. 3**, **n. 9761/2025**, **Condello**, **Rv. 674713-01**, che il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del *solvens* e dell'*accipiens* soltanto.

Anche in sede di regolamento di competenza, stante la sua natura di mezzo di impugnazione (**Sez. 2**, **n. 08440/2025**, **Guida**, **Rv. 674554-01**) opera il principio generale per cui alle parti del giudizio è

attribuita la possibilità di partecipare alle fasi dell'impugnazione; pertanto, da un lato, colui che propone l'istanza deve notificare il ricorso alle parti che non vi hanno aderito e, dall'altro lato, la parte alla quale non è stata notificata è comunque legittimata a partecipare al procedimento, con la conseguenza che può opporsi all'istanza mediante deposito di memoria e, in caso di mancata adesione all'altrui rinuncia al ricorso, ha titolo per ottenere la condanna del ricorrente alle spese processuali.

1.5. *Focus* sulla compensazione delle spese.

La determinazione del tema delle spese trova, sul versante della compensazione, un *focus* specifico, poiché i principi che la governano, pur consolidati e risalenti, hanno ricevuto nell'anno in rassegna ulteriori puntualizzazioni, che possono essere lette secondo una progressione che muove dal limite generale del principio di soccombenza, intercetta il carattere eccezionale della compensazione e approda ai relativi presupposti applicativi e alle principali ricadute settoriali. **Sez. L**, **n. 26141 del 25/09/2025**, **Cerullo**, **Rv. 676541-01**, decidendo su revocazione, ha affermato che il consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

Diversi sono stati gli interventi del legislatore in punto di ragioni per la compensazione delle spese di lite. **Sez. 3**, **n. 23009/2025**, **Rossi**, **Rv. 676260-01**, circa il regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005, ha statuito che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, non essendo, a tal fine, necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite allo stesso, purché, tuttavia, le relative ragioni giustificatrici siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito), di modo che l'obbligo del giudice deve ritenersi assolto anche allorquando le argomentazioni svolte per la suddetta statuizione contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dia atto di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a

proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali. Chiarito che la richiesta di compensazione delle spese di lite equivale a rinuncia alle stesse (**Sez. 2**, **n. 28701/2025**, **Carrato**, **Rv. 676961-01**), nell'anno in rassegna, la S.C. ha ribadito il principio generale, già espresso da Sez. 3, n. 20888/2018, Moscarini, Rv. 650435-01, di soccombenza reciproca, stabilendo che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. In applicazione del principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che eccepire l'inammissibilità dell'appello possa integrare gli estremi di una "domanda contrapposta", idonea a fondare la soccombenza reciproca tra le parti (**Sez. 3**, **n. 25839/2025**, **Dell'Utri**, **Rv. 676350-01**).

Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito. (**Sez. 5**, **n. 09860/2025**, **Dell'Orfano**, **Rv. 674674-01**) e ancora, gli aumenti e le riduzioni previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 4 dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per l'ipotesi di difesa di (o contro) una pluralità di parti, non sono sindacabili in sede di legittimità se contenuti entro i minimi e massimi di tariffa, non necessitando in quest'ultimo caso di specifica motivazione, fermo restando, comunque, che deve trattarsi di cause riguardanti soggetti caratterizzati dalla stessa posizione processuale (**Sez. L**, **n. 13057/2025**, **Bellé**, **Rv. 675556-01**).

Riprendendo i principi espressi da Sez. U, n. 32061/2022, Mercolino, Rv. 666063-01, **Sez. 2**, **n. 14571/2025**, **Pirari**, **Rv. 675288-01**, ha ribadito che ai fini della valutazione della soccombenza, nell'ipotesi di accordo sui compensi, l'accertata debenza di una

somma superiore a quella già corrisposta e derivante dalla sola quantificazione degli oneri accessori non comporta che l'avvocato possa essere considerato parte vittoriosa, in quanto rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso e non la maggior somma dovuta a tale titolo, esulando dal principio della domanda il riconoscimento degli oneri accessori, siccome previsti dalla legge. Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale (**Sez. 3**, **n. 10277/2025**, **Gorgoni**, **Rv. 674644-01**, conforme a Sez. 3, n. 22868/2019, Scarano, Rv. 655093-01).

Da tale premessa discende, anzitutto, il perimetro entro il quale il giudice può muoversi nel disporre la compensazione.

Sono estranei ai principi che governano la regolamentazione delle spese processuali tanto il giudizio di equità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima parte dell'art. 92, comma 2, c.p.c., resta un'ipotesi eccezionale, che richiede un'adeguata motivazione da parte del giudice (**Sez. 3**, **n. 28515/2025**, **Rossetti**, **Rv. 676673-01**).

Tanto premesso, la S.C. ribadisce che la compensazione non costituisce uno strumento di riequilibrio equitativo sganciato dal principio di causalità, ma un'eccezione rigorosamente delimitata, dalla quale discendono ulteriori corollari.

In considerazione della trasversalità dell'istituto, la S.C. è spesso investita dell'interpretazione dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. ed è per questo che in più occasioni ha affrontato il significato delle "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, consolidando approdi già noti e aggiungendo pronunce in peculiari fattispecie. **Sez. 3**, **n. 06901/2025**, **Fanticini**, **Rv. 674062-01**, ha statuito che tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa.

Sez. 3, **n. 13294/2025**, **Saija**, **Rv. 674684-01**, ha affermato che l'assoluta novità della questione trattata - che può giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) - non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche

riguardare la dimensione fattuale. In applicazione del principio, la S.C., in relazione ad un giudizio di risarcimento del danno da immissioni ambientali di sostanze nocive, ha disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando la novità della questione epidemiologica esaminata e la circostanza che l'esito negativo della causa era dipeso dal deficit probatorio sul nesso di causalità, legato al progresso scientifico.

Nel medesimo sviluppo si inserisce altresì **Sez. 5**, **n. 34071/2025**, **Benatti**, **Rv. 677336-01**, secondo cui costituisce ragione giustificatrice della compensazione delle spese di lite l'intervento, in corso di causa, di atti normativi e di conseguenti pronunce della Corte costituzionale che conferiscano alla *res controversa* profili di novità, determinando un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti. Nella specie, la S.C., nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha compensato le spese di lite in una controversia nella quale l'Amministrazione finanziaria aveva annullato in autotutela l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, a seguito della modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, ad opera dell'art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205 del 2017, la cui natura di norma di interpretazione autentica era stata riconosciuta dall'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, più volte dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale.

Per **Sez. 2**, **n. 31166/2025**, **Besso Marcheis**, **Rv. 676404-01**, anche la decisione sopravvenuta delle Sezioni Unite della Corte di cassazione adottata per "mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti" sulla questione di diritto già oggetto di un procedimento pendente giustifica la compensazione delle spese di lite integrando i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.

Resta il dato certo che la deroga al principio della soccombenza è ammessa in via di eccezione, come espressamente sancito da **Sez. 5**, **n. 20755/2025**, **Balsamo**, **Rv. 675496-01**, anche in diritto tributario: i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga è ammessa solo in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando l'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente. In questa stessa prospettiva si colloca **Sez. 5**, **n. 09876/2025**, **Liberati**, **Rv. 674670-01**, la quale, *ex* art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (*ratione temporis vigente*), ha affermato che non è sindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice d'appello che, pur al cospetto di soccombenza, ritenga ricorrere le "gravi ed eccezionali ragioni" suscettibili di giustificare la

compensazione quando l'esito favorevole al contribuente dipenda unicamente dall'accertamento dell'intervenuta prescrizione del debito tributario, a fronte dell'obbligo dell'amministrazione di procedere al recupero del tributo non corrisposto. Infine, **Sez. 1**, **n. 25410/2025**, **D'Aquino**, **Rv. 676091-01**, individua i "motivi gravi", di cui all'art. 94 c.p.c., anche nell'aver proposto, con grave imprudenza, da parte di una società in liquidazione giudiziale, per il tramite del suo rappresentante legale, un ricorso per cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità *ex* art. 360-*bis* c.p.c. In applicazione di tale principio, la S.C. ha condannato il legale rappresentante della società ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, in solido con la società rappresentata, al pagamento delle spese processuali *ex* art. 94 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con cui era stata dedotta come fatto estintivo del credito del creditore istante la circostanza - costituita dalla retrocessione dell'azienda al fallimento della concedente - che non incideva sulla titolarità del credito, ma atteneva soltanto al diritto del creditore di procedere in executivis sul compendio aziendale.

1.6. La soccombenza e il raddoppio del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-*bis*, dovendo poi il giudice dare nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui sopra.

Dando continuità al principio già espresso da Sez. 1, n. 18529/2025, Scotti, Rv. 654658-01, **Sez. 3**, **n. 25611/2025**, **Tassone**, **Rv. 676349-01**, ha affermato che l'obbligazione di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis*.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, è prevista *ex lege* per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo.

In argomento, **Sez. 5**, **n. 30704/2025**, **Dell'Orfano**, **Rv. 676891-01**, ha ribadito il principio già affermato da Sez. 6-5, n. 29679, Conti, Rv. 646978-01, stabilendo che l'art. 13, comma 6-*bis*.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - secondo cui nel processo amministrativo il

relativo onere è a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese o di sua contumacia - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile e a quello tributario, non essendo ravvisabile una *eadem ratio* tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, senza che ne derivi un *vulnus* in punto di ragionevolezza o un *deficit* in termini di uguaglianza, giacché il diverso trattamento rientra nelle prerogative discrezionali del legislatore.

Vanno segnalate alcune pronunce che hanno affermato nel corso del 2025, in generale e con riferimento a ipotesi specifiche, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio di contributo unificato ai sensi del richiamato art. 13 comma 1-*quater*.

Sez. T, **n. 30202/2025**, **Gori**, **Rv. 677031-01**, ha precisato che il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso in cui la Corte di cassazione, in esito a ricorso proposto dalla parte privata, cassi senza rinvio *ex* art. 382, comma 3, c.p.c., "perché la causa non poteva essere proposta", dal momento che la sentenza impugnata viene meno ma solo perché l'originario ricorrente ha incardinato, sin dal primo grado, un giudizio del tutto superfluo. Per **Sez. 1**, **n. 00048/2025**, **Pazzi**, **Rv. 673554-01**, il giudice dell'opposizione allo stato passivo *ex* art. 98 l. fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure *sui generis*, di tale giudizio. In alcune ipotesi relative al procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi *ex* art. 380-*bis* c.p.c. la S.C. ha poi ribadito la natura di norma di stretta interpretazione della disposizione in oggetto che non consente l'applicazione analogica della stessa alle fattispecie non contemplate espressamente dalla norma di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, ovvero a ipotesi non sussumibili nella categoria delle impugnazioni respinte integralmente oppure dichiarate inammissibili o improcedibili. Alcune pronunce riguardano il contributo unificato al di fuori del suo raddoppio in senso tecnico.

Sul contributo all'esame si sono pronunciate le Sezioni Unite, che ne hanno affermato la natura di entrata tributaria, ragione per la quale, l'invito al pagamento *ex* art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei

confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi, invece, configurare un reale inadempimento in capo alle amministrazioni che abbiano prenotato a debito la relativa spesa, trattandosi di un debito solo virtuale la cui escussione si tradurrebbe, peraltro, in un pagamento dell'amministrazione a se stessa (**Sez. U**, **n. 08810/2025**, **Federici**, **Rv. 674049-01**). Per l'effetto, il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non integra adempimento di un'obbligazione fiscale, ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi (**Rv. 674049-02**). **Sez. 3**, **n. 00511/2025**, **Tassone**, **Rv. 673173-01**, ha esaminato la peculiare fattispecie in cui presentati una pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione *ex* art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato. Sempre in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, **Sez. 3**, **n. 02526/2025**, **Iannello**, **Rv. 673748-02**, ha chiarito che, in presenza di un ricorso manifestamente abnorme, se l'istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui non sia depositata telematicamente né sottoscritta dal difensore, il Collegio deve dichiarare estinto il giudizio, senza necessità di procedere nelle forme di cui all'art. 380-*bis*.1 c.p.c., e, in ragione della manifesta abnormità dell'atto processuale, evidenziata dalla proposta di definizione, può applicare la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., ma deve al contrario escludersi la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la quale è misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi - tipici - previsti dall'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. Nello stesso senso si era espressa in precedenza Sez. 3, n. 33132/2024, Pellecchia, Rv. 673074-01.

In **Sez. 5**, **n. 34675/2025**, **Bruno**, **Rv. 677277-01**, è precisato che l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione ai giudizi *ex* art. 3 della l. n. 89 del 2001, riguarda esclusivamente i ricorsi promossi dalle parti che agiscono per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto per l'irragionevole durata del processo e non si applica, pertanto, al giudizio promosso dal difensore antistatario al fine di ottenere l'ottemperanza della statuizione di condanna in suo favore al pagamento delle spese processuali liquidate in materia di equa riparazione, stante la diversa natura dei due giudizi e degli interessi sottesi, nonché la diversità delle parti e delle pretese azionate nei confronti del soggetto tenuto a rispondere.

1.7. *Focus* su patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio.

In tema di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio dell'imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'udienza filtro prevista dall'art. 554-*ter* c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, va considerata - alla stregua dell'udienza preliminare disciplinata dagli artt. 416 e ss. c.p.p. - come una fase autonoma del processo; ne consegue che il difensore d'ufficio dell'imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all'esito, istanza di liquidazione del compenso loro spettante per detta fase processuale (**Sez. 2**, **n. 33055/2025**, **Oliva**, **Rv. 676492-01**). È stato anche affermato da **Sez. 2**, **n. 33762/2025**, **Grasso Giu.**, **Rv**. **677165-01**, che l'istanza di liquidazione delle competenze spettanti al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 implica il già intervenuto esperimento infruttuoso delle procedure per il recupero del credito professionale, sicché qualora essa sia intempestiva - in quanto il professionista non sia ancora in grado di dare prova del relativo presupposto - l'azione si consuma definitivamente e la domanda non può essere utilmente riproposta, in ossequio sia ai principi di ragionevole durata dei procedimenti e irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali sia al principio di autoresponsabilità parametrato alle qualificate competenze professionali dell'avvocato. Infine, **Sez. 3**, **n. 32204/2025**, **Simone**, **Rv. 677212-01**, ha acclarato che in caso di condanna alle spese in favore di una parte processuale composta da più soggetti, assistiti dal medesimo difensore e dei quali solo uno o alcuni siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la regola della divisibilità dell'obbligazione - normalmente operante, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei soli rapporti interni - è applicabile anche nei rapporti esterni, in

forza del carattere imperativo dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato e il soccombente, in deroga all'art. 1296 c.c., non può pagare l'importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori.

2. Regimi speciali e applicazioni settoriali.

La trasversalità dell'argomento spiega il numero importante di provvedimenti pronunciati in plurime fattispecie. In tema di liquidazione degli ausiliari del giudice, in particolare del consulente tecnico, **Sez. 3**, **n. 13385/2025**, **Fiecconi**, **Rv. 674686-01**, ha affermato che la parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva *ex* art. 696-*bis* c.p.c. è legittimata ad agire con un'azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, purché l'azione sia sorretta da un concreto e attuale interesse ad agire. Parimenti peculiare è **Sez. 3**, **n. 22241/2025**, **Saija**, **Rv. 676198-01**, che ha ricondotto le spese sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale alla categoria del danno emergente, con la conseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova; nella specie, la Corte ha valorizzato la rituale produzione della perizia medico-legale redatta *ante causam* e della fattura quietanzata relativa al compenso.

Sez. 1, **n. 14008/2025**, **Falabella**, **Rv. 674833-01** - conformemente a quanto già disposto in Sez. 1, n. 02757/2012, Rordorf, Rv. 621563-01 - ha ribadito che il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.

Circa la statuizione sulle spese processuali operata con il decreto di omologa dell'A.T.P. *ex* art. 445-*bis*, comma 5, c.p.c., **Sez. L**, **n. 17835/2025**, **Marchese**, **Rv. 675823-01**, ha chiarito che

essa può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale solo nei casi in cui alla correzione della decisione principale - siccome viziata da una difformità rispetto al risultato peritale - non possa che seguire quella sulle spese, e non, invece, nel caso in cui la suddetta statuizione sia stata omessa nei confronti di una parte convenuta priva di legittimazione passiva, in quanto tale omissione configura un vizio rimediabile con l'impugnazione *ex* art. 111, comma 7, Cost. Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di correzione *ex* art. 287 c.p.c., con cui il tribunale aveva emendato il decreto di omologa privo della regolamentazione sulle spese nei confronti di una Provincia, originariamente convenuta e poi estromessa nel giudizio di A.T.P.O. **Sez. L**, **n. 23916/2025**, **Orio**, **Rv. 676168-01**, in tema di processi civili promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese legali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., ha precisato che si applica l'innalzamento del limite reddituale per ogni componente convivente del nucleo familiare previsto dall'art. 92 del d.P.R. n. 115 del 2002, al fine di rispondere alla fondamentale esigenza di solidarietà sociale tutelata dall'art. 38 Cost.

Passando al processo esecutivo, **Sez. 2**, **n. 19752/2025**, **Giannaccari**, **Rv. 675312-01**, ha affrontato l'impugnazione del capo relativo alla condanna alle spese resa dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento di dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, affermando che deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione *ex* art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita). Sulla relazione tra validità della procura e condanna alle spese di giudizio, **Sez. 3**, **n. 30137/2025**, **Saija**, **Rv. 676894-01**, ha dato seguito conforme al principio sancito da Sez. 3, n. 29209/2024, Iannello, Rv. 672892-01, statuendo che quando l'azione o l'impugnazione è stata promossa dal difensore privo di procura, l'attività di questi non produce effetti nei confronti di colui nel cui nome dichiara di agire, potendo egli, quindi, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio; diversamente, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura, l'attività processuale resta provvisoriamente efficace e la

procura, pur invalida, è idonea a instaurare un rapporto processuale con la parte rappresentata, sicché non è ammissibile la condanna del difensore alle spese. Nella specie, a fronte della declaratoria di inammissibilità di un ricorso proposto in forza di una procura generale anteriore alla sentenza impugnata, la S.C. ha escluso la condanna del difensore alle spese, sul presupposto che la suddetta procura, pur inidonea all'instaurazione del giudizio di legittimità, risultava esistente nei rapporti tra la società conferente e il legale.

Sez. 2, **n. 33758/2025**, **Grasso Giu.**, **Rv. 677164-01**, affronta il caso dell'avvocato che si difende personalmente, affermando che egli conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite, non incidendo l'esercizio della facoltà di cui all'art. 86 c.p.c. sulla natura professionale dell'attività svolta, sicché il giudice deve liquidare in suo favore le competenze spettanti secondo il principio di soccombenza e in base alle tariffe professionali, non essendo giustificata da tale sola circostanza la compensazione delle spese alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. **Sez. 3**, **n. 25382/2025**, **Simone**, **Rv. 676414-02**, statuisce che alla parte vittoriosa assistita dall'Avvocatura dello Stato non spetta né il contributo per la cassa forense - previsto dall'art. 11 della l. n. 576 del 1980 (come modificato dall'art. 2 della l. n. 175 del 1983) solo per gli iscritti all'albo degli avvocati -, né il rimborso dell'IVA, alla cui applicazione gli avvocati dello Stato non sono tenuti, non essendo esercenti "arti o professioni" ma dipendenti dello Stato. Ancora in tema di difesa in proprio e ricadute sulla regolamentazione delle spese di lite, **Sez. 2**, **n. 27802/2025**, **Grasso Giu.**, **Rv. 676247-01**, afferma che l'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità.

In materia tributaria **Sez. 5**, **n. 26159/2025**, **Balsamo**, **Rv. 676622-01**, ha precisato che l'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che non abbia rilevato l'inammissibilità, *ex* art. 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 602 del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame della questione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a una

domanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025.

3. La responsabilità processuale cd. aggravata e l'abuso del processo.

L'istituto della responsabilità aggravata, dall'indubbia finalità sanzionatoria (Sez. U, n. 16601/2017, D'Ascola, Rv. 644914-01) è chiaramente volto a rafforzare in modo generalizzato, prescindendo cioè dalla domanda di parte, le cosiddette sanzioni processuali, in funzione della più incisiva valutazione del comportamento dei contendenti durante il processo. In tal modo esso si pone in evidente correlazione con il fenomeno dell'abuso del processo, che la giurisprudenza di legittimità concepisce come esercizio del potere da parte di chi, pur essendone titolare legittimo, lo utilizza per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge; esso ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.

Ad avviso della Corte, quindi, l'art. 96, comma 3, istituisce un'ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa per l'offesa arrecata alla giurisdizione, che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato. A conferma della *ratio* dell'istituto *ex* art. 96, c.p.c., la S.C. ha ribadito che non costituisce abuso dello strumento impugnatorio, invece, la proposizione di un ricorso per cassazione poi dichiarato improcedibile, non determinandosi uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, né un ingiustificato aumento del contenzioso, tali da ostacolare la ragionevole durata dei processi e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (**Sez. 3**, **n. 08453/2025**, **Guizzi**, **Rv. 674239-01**, conforme a Sez. U, n. 22405/2018, Campanile, Rv. 650452-01).

Il perimetro di indagine ai fini della condanna al risarcimento dei danni, è limitato atteso che l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la condanna per responsabilità aggravata del ricorrente ascritta, dalla corte di merito, ad una colpa grave sostanziatasi nella pervicace reiterazione di

argomentazioni già disattese in altri sette giudizi di analogo tenore (**Sez. 5. n. 13315/2025**, **Leuzzi**, **670556-01**, conforme a Sez. 3, n. 19298/2016, Rossetti, Rv. 642582-01).

Sez. 2, **n. 13863/2025**, **Maccarone**, **Rv. 674971-01**, ai fini dell'accertamento dell'abuso del processo ha affermato che non può essere valorizzato un fatto estraneo all'ambito del giudizio, cassando la sentenza che aveva fondato la condanna *ex* art. 96, comma 3, c.p.c. sulla ritenuta consapevolezza in capo alla ricorrente di un presunto credito privilegiato di lavoro vantato verso la procedura fallimentare, pur essendo elemento estraneo all'oggetto del giudizio, che verteva su un indennizzo per equa riparazione *ex* l. n. 89 del 2001, così riprendendo il precedente n. 19298/2016.

Sul tema sono intervenute le **Sez. U**, **n. 07299/2025**, **Rubino**, **Rv. 674011-02**, per statuire in ordine alla configurabilità dell'abuso del processo nell'ipotesi di moltiplicazione delle azioni esecutive e pre-esecutive. Nella specie la Suprema Corte, nella sua massima composizione, ha acclarato che la moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate.

Le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, chiarito la differenza tra abuso del diritto e abuso del processo (**Rv. 674011-01**), affermando che, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda

separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, *ex* artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale. **Sez. 2**, **n. 24267/2025**, **Giannaccari**, **Rv. 676235-03**, si è espressa conformemente ai predetti principi nella fattispecie confermando decisione impugnata che aveva ritenuto legittimo il frazionamento, trattandosi di crediti professionali che, seppur regolati dalla medesima convenzione tariffaria reiterata nel tempo, erano riferiti a incarichi distinti, conferiti in momenti diversi e non riconducibili a un unico rapporto obbligatorio né accertabili unitariamente.

Numerose nell'anno in rassegna le fattispecie esaminate dalla Suprema Corte per la verifica della sussistenza di condotte sussumibili sotto la figura della responsabilità o l'abuso.

Sez. 5, **n. 10356/2025**, **Candia**, **Rv. 674947-01**, ha affermato che nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna *ex* art. 96, comma 3, c.p.c. costituisce indice sintomatico di abuso del processo lo scarso valore economico della controversia, qualora l'impugnazione, oltre a rivelarsi palesemente inammissibile o infondata, si caratterizzi per la mancata prospettazione di questioni giuridiche o di rilevanza nomofilattica o aventi ricadute economiche rilevanti in contenziosi seriali, anche se ciascuno di scarso valore. Anche la produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, pur se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, può essere un contegno rilevante ai fini della responsabilità aggravata (**Sez. 3**, **n. 12636/2025**, **Saija**, **Rv. 675332-01**).

In relazione all'istituto della definizione agevolata del giudizio in conformità alla proposta, **Sez. 1**, **n. 19641/2025**, **Caprioli**, **Rv. 675234-01**, ha statuito che l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c. consegue senza alcuna valutazione discrezionale della Corte; tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma è diretta a disincentivare la richiesta di definizione

ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata. Per **Sez. 1**, **n. 30903/2025**, **Dongiacomo**, **Rv. 676683-01**, la domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori o una parte di essi può essere qualificata in termini di abuso del processo solamente nei confronti dei creditori, non anche nei confronti dei soci, in quanto questi ultimi subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale solo in termini riflessi di perdita del valore e della redditività della partecipazione sociale. Nel caso esaminato, la S.C., confermando la sentenza della Corte d'appello, ha negato che ricorresse l'ipotesi di abuso processuale, non essendo emersi con certezza né i presupposti di ammissione ad altra procedura né la dolosa pretermissione - da parte dell'amministratore delegato - di valutazioni in ordine ai presupposti della liquidazione giudiziale, con danno del socio, restando comunque ferma la legittimazione dello stesso ad impugnare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b), c.c.i.i. ed a reagire avverso le scelte gestorie assunte dall'amministratore in violazione dei doveri inerenti alla carica).

CAPITOLO IX

IL PROCESSO LITISCONSORTILE

(DI ALESSIA DE DURANTE)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Ipotesi di litisconsorzio necessario: casistica. - 2.1. Diritti reali. - 2.2. Lavoro e previdenza. - 2.3. Persone, famiglia e successioni. - 2.4. Obbligazioni. - 2.5. Processo tributario. - 2.6. Società. - 2.7. Espropriazione forzata e opposizioni esecutive. - 2.8. Procedure concorsuali. - 3. Litisconsorzio necessario in fase di gravame. - 4. Bilanciamento tra l'esigenza di rilevare in sede di impugnazione il difetto di integrità del contraddittorio e altri principî processuali. - 5. Litisconsorzio facoltativo.

1. Premessa.

A parte le ipotesi normativamente previste, in cui vi è l'indicazione espressa delle parti che devono, o possono, partecipare al giudizio, i casi di litisconsorzio necessario vengono individuati dalla giurisprudenza, che identifica le fattispecie in cui, in base all'art. 102 c.p.c., «la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti».

Soccorre, nel caso in cui la parte sia incorsa in errore, l'intervento officioso del giudice, che, tuttavia, in base a **Sez. 3, n. 22761/2025, Spaziani, Rv. 676212-01**, non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio se sia stato convenuto in giudizio un soggetto diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire (vale a dire privo della legittimazione ad agire o contraddire) o un'entità priva di soggettività giuridica (nella specie, un ente ospedaliero già soppresso al momento dell'introduzione del giudizio), dal momento che il rilievo della mancanza di legittimazione passiva o del presupposto processuale della *legitimatio ad processum* o della stessa condizione primaria della soggettività giuridica impone, a seconda dei casi, il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della domanda.

Sempre in linea generale, nell'anno in rassegna, **Sez. 3, n. 20880/2025, Tassone, Rv. 675438-01**, ha chiarito che il litisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello al fine di dedurre esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale "essenziale" determina una nullità insanabile.

Varie le pronunce anche in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame, sia con riferimento alle conseguenze processuali della violazione dell'integrità del contraddittorio, sia con riferimento alla diversa questione della identificazione dei soggetti che devono partecipare al giudizio di impugnazione quando la sentenza gravata è stata pronunciata nei confronti di più di due parti, nonché in tema di litisconsorzio facoltativo.

2. Ipotesi di litisconsorzio necessario: casistica.

Nell'anno in rassegna (e negli ultimi mesi dell'anno 2024), la S.C. ha individuato, varie ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, o, al contrario, varie fattispecie in cui esso è escluso, che si provvede a indicare in base ad un criterio di ripartizione tematica.

2.1. Diritti reali.

Con riguardo alle ipotesi di comunione dei diritti reali, **Sez. 2, n. 27700/2025, Amato, Rv. 676102-02**, ha confermato che in tema di condominio, le domande che incidono sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli condomini devono essere rivolte nei confronti di tutti gli altri, i quali sono litisconsorti necessari, giacché viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile.

Sempre in tema di condominio, **Sez. 2, n. 21950/2025, Maccarrone, Rv. 676014-01** ha precisato che nel giudizio volto a provocare una condanna alla modifica o demolizione di parti comuni dell'edificio condominiale a seguito di danni a parti di proprietà esclusiva, sono litisconsorti necessari tutti i condomini, sia perché l'edificio condominiale deve essere considerato come entità unitaria non divisibile pro quota rispetto agli interventi da effettuare sulle parti comuni, sia perché la realizzazione di opere sulle parti comuni volte a modificarne le caratteristiche incide sul diritto di comproprietà di tutti i condomini, con la conseguenza che una pronuncia di condanna ad un facere volto a modificare le caratteristiche del bene che ne è oggetto non potrebbe essere eseguita se non in presenza di un titolo esecutivo formato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Del resto, come specificato da **Sez. 2, n. 19691/2025, Picaro, Rv. 675685-01**, anche la domanda proposta da un terzo estraneo al condominio, volta all'accertamento della proprietà esclusiva su un bene condominiale, deve essere proposta in contraddittorio con tutti i condomini in quanto litisconsorti necessari, incidendo l'azione sul diritto *pro quota* di ciascuno di essi; ne consegue la nullità della

sentenza emessa senza la loro partecipazione e il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al fine di consentire la piena tutela del diritto di difesa dei soggetti pretermessi.

Per **Sez. 2, n. 20993/2025, Scarpa, Rv. 675699-01**, non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario laddove, nel giudizio tra un condominio, rappresentato *ex* art. 1131 c.c. dal suo amministratore, ed un singolo condomino, convenuto per la condanna al pagamento di una somma di denaro, la questione della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità *ex* art. 1117 c.c., formi unicamente oggetto di un accertamento meramente incidentale funzionale alla decisione della causa, privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, efficacia che altrimenti imporrebbe la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.

Parimenti, in base a Sez. 3, n. 29792/2024, Rossi, Rv. 673006-01, nell'opposizione all'esecuzione proposta dal singolo condomino, a fronte dell'azione esecutiva intrapresa *ex* art. 63, comma 2, disp. att. c.c. dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente condominiale, in quanto l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l'imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'intero condominio.

Ancora, come specifica **Sez. 2, n. 24971/2025, Pirari, Rv. 676098-01**, in tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza. Con riferimento alle ipotesi di

accertamento e tutela di diritti reali minori, Sez. 2, n. 33916/2024, Oliva, Rv. 673465-01, aveva statuito che in tema di azioni a difesa della servitù, qualora la domanda tende a conseguire l'accertamento dell'esistenza di un diritto reale già trascritto, non si configura litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo servente, laddove nelle altre ipotesi, inclusa quella in cui si controverta dell'estensione del diritto di servitù non ancora trascritto o comunque suscettibile di essere trascritto, la sua natura unitaria e le esigenze di certezza del diritto e di tutela dei terzi, poste a fondamento del sistema della pubblicità immobiliare, impongono la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari del fondo servente al giudizio finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto in questione, essendo la sentenza resa solo nei confronti di alcuni di essi *inutiliter data* non potendo essere utilmente trascrivibile.

Per **Sez. 2, n. 32186/2025, Trapuzzano, Rv. 676482-01**, in tema di litisconsorzio necessario, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti, o anche la puntuale ammissione di tale fatto, ove provenienti solo da alcuni dei litisconsorti, non sono idonee a rendere incontroverso e non più bisognoso di prova il fatto medesimo, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (Fattispecie in cui la non contestazione concerneva il possesso utile ad usucapionem).

2.2. Lavoro e previdenza.

In ambito lavoristico, viene in considerazione **Sez. 3, n. 25418/2025, Vincenti, Rv. 676341-03**, che ha chiarito come in tema di assicurazione sociale, tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiari di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore.

In tema di fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti, *ex* art. 2117 c.c., con la contribuzione del datore di lavoro e dei lavoratori, è intervenuta **Sez. L, n. 15821/2025, Panariello, Rv. 675625-01**, la quale ha statuito che essi, laddove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla

disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute, e sono quindi soggetti giuridici retti da statuti aventi natura negoziale, i quali, ancorché privi di personalità, possono atteggiarsi quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dovendo pertanto essere autonomamente evocati in giudizio se, in base a un accertamento riservato al giudice del merito, sono costituiti quali soggetti giuridici distinti dal datore di lavoro.

2.3. Persone, famiglia e successioni.

Da segnalare in argomento **Sez. 1, n. 11607/2025, Reggiani, Rv. 674831-01**, che, in tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, ha statuito che il titolo II della l. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla l.n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce a ciascuno dei genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche non si siano costituiti in primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Viene poi in considerazione **Sez. 2, n. 03142/2025, Trapuzzano, Rv. 673883-01**, con riferimento alla disciplina delle successioni *mortis causa*, la quale ha avuto modo di chiarire come ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del *de cuius*, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello.

2.4. Obbligazioni.

Per quanto concerne i rapporti obbligatori, **Sez. 2, n. 12683/2025, Bertuzzi, Rv. 674601-01**, ha statuito che in caso di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo

ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo *ab origine*, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio.

Ancora in tema di contratto in generale, **Sez. 3, n. 26535/2025, Tassone, Rv. 676594-01**, ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'attore deduca in giudizio una posizione giuridica acquistata da terzi in forza di un contratto traslativo, il convenuto, in quanto terzo rispetto a tale contratto, può limitarsi ad eccepirne l'inefficacia nei propri confronti nel contraddittorio con la sola parte acquirente, sussistendo, invece, il litisconsorzio necessario anche nei confronti dell'alienante, laddove il convenuto medesimo intenda svolgere una domanda anche all'indirizzo di quest'ultimo, al fine dell'accertamento della nullità del contratto suddetto.

Con specifico riguardo al contratto di assicurazione, **Sez. 3, n. 16602/2025, Guizzi, Rv. 675328-01**, ha stabilito che nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "*utiliter data*".

Sempre in tema di contratto assicurativo, è intervenuta **Sez. 3, n. 15108/2025, Fanticini, Rv. 675335-01**, per la quale nell'espropriazione forzata presso terzi in cui il terzo pignorato si identifica con gli "Assicuratori dei Lloyd's" (nella loro struttura anteriore al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea), la dichiarazione *ex* art. 547 c.p.c. è resa dal procuratore generale che - quale mandatario generale di tutti gli assicuratori e, in particolare, degli "underwriters" della polizza - è dotato della rappresentanza unitaria dei sottoscrittori operanti in Italia e, quindi, della legittimazione processuale attiva e passiva dei soggetti interessati al processo; ne consegue che l'opposizione *ex* art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito è ritualmente proposta dal

predetto procuratore generale, senza che sia configurabile una legittimazione estesa a tutti i *"members"* o *"syndicates"*.

Con riguardo alla diversa fattispecie del contratto di assicurazione sulla vita, Sez. 3, n. 28761/2024, Guizzi, Rv. 672563-01, ha chiarito che nel giudizio in cui il contraente domandi l'annullamento, per dolo del terzo, della clausola di rinuncia al potere di revoca dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, l'altro contraente, tenuto all'erogazione dell'indennizzo, è litisconsorte necessario.

In tema di fideiussione, **Sez. 1, n. 33199/2025, Falabella, Rv. 676411-01**, ha chiarito che il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso.

Per quanto, poi, concerne il contiguo tema delle azioni a tutela del credito, in punto di esercizio dell'azione revocatoria, **Sez. 3, n. 10547/2025, Graziosi, Rv. 674652-01**, ha precisato che laddove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di trasferimento di un bene inserito in un fondo patrimoniale, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale per prestare consenso allo scioglimento del fondo, *ex* art. 169 c.c., essendo necessario che sia posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'accoglimento dell'azione.

Con riferimento al contratto di locazione, **Sez. 3, n. 32869/2025, Tassone, Rv. 676758-01**, ha statuito che in caso di contestuale cessione dell'azienda e del contratto di locazione *ex* art. 36 della l. n. 392 del 1978, senza liberazione del cedente, nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni insoluti non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto, bensì litisconsorzio facoltativo con rapporti processualmente scindibili, potendo il locatore esperire separate e distinte azioni nei riguardi dei soggetti (cedente e cessionario) tra loro obbligati in solido.

Per Sez. 2, n. 28148/2024, Caponi, Rv. 672842-01, infine, al creditore spetta la legittimazione straordinaria ad esercitare, in via surrogatoria, l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato dal debitore, non rientrando tra quelle che, per loro natura o per disposizioni di legge, competono all'esercizio esclusivo del legittimato ordinario senza che rilevi la mera inerzia del debitore poiché, essendo quest'ultimo litisconsorte necessario nel giudizio, può comunque manifestare il proprio interesse al mantenimento del rapporto contrattuale.

2.5. Processo tributario.

Sono numerose le pronunce emesse nell'anno in rassegna, che hanno riguardato il tema del litisconsorzio necessario nell'ambito del processo tributario.

Con specifico riferimento al caso di un accertamento fiscale emesso nei confronti del proprietario e del superficiario, **Sez. T, n. 22305/2025, Lo Sardo, Rv. 676124-01** ha chiarito che, a fronte di una separata impugnazione, in violazione del vincolo del litisconsorzio necessario, il giudicato di annullamento ottenuto dal proprietario della costruzione può essere invocato, nel giudizio autonomamente instaurato dal proprietario del suolo, per ottenere l'estensione in suo favore dell'effetto caducatorio, stante l'inscindibilità del legame che avvince la titolarità dei due diritti rispetto all'unitario classamento del fabbricato.

Ancora il presupposto dell'unitarietà dell'accertamento fiscale, condotto nei confronti di una società di persone e dei relativi soci, impone, per **Sez. T, n. 19741/2025, Salemme, Rv. 676114-02**, la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi sebbene non implichi che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione, rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti.

Il principio, con riferimento all'Irap e all'Iva, è contenuto anche in **Sez. T, n. 10550/2025, Succio, Rv. 674956-01**, sempre sul presupposto dell'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, e ciò in quanto da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del *simultaneus processus* per l'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di

accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio.

Il medesimo principio è stato confermato, da ultimo, dalla pronuncia **Sez. T, n. 34668/2025, Salemme, Rv. 677065-01**, che, pur ribadendo che in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, ha aggiunto come qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e i conseguenti giudizi, pur celebrati separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un'identica motivazione - sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati -, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono legittimamente disporre la riunione dei procedimenti con efficacia sanante, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario.

Per Sez. T, n. 30588/2024, Chieca, Rv. 673053-01, il litisconsorzio necessario sussiste, sulla base dell'art. 5 del TUIR, anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l'accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull'imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dalla sua responsabilità limitata alla quota conferita. Non assume, del resto, rilevanza, ai fini della configurazione del litisconsorzio necessario, la trasformazione dell'ente in società di capitali in corso di causa, come chiarito da Sez. T, n. 33260/2024, Salemme, Rv. 673290-01.

Diversamente, nei giudizi di ottemperanza, per **Sez. T, n. 10578/2025, Crivelli, Rv. 674957-01**, siffatto litisconsorzio non sussiste, in quanto l'accertamento è già avvenuto e occorre solo eseguire il giudicato e ciò può avvenire anche nei confronti o a iniziativa di ciascuna delle parti obbligate.

Più in generale, anche nel caso in cui si controverta della configurabilità, quale presupposto della imposizione tributaria, di una società di fatto, in base a **Sez. T, n. 19363/2025, Fracanzani, Rv. 676080-01**, vi è litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, derivandone, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti i soci, la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Ulteriore ipotesi di litisconsorzio necessario è stata ravvisata da **Sez. T, n. 11782/2025, Chieca, Rv. 675032-01**, in tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40-*bis* d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, tra la società consolidata e la consolidante.

2.6. Società.

In tema di associazioni non riconosciute, nell'anno in rassegna è intervenuta **Sez. T, n. 21246/2025, Nonno, Rv. 675402-01**, per chiarire che nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione e il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale.

Parimenti per escludere la ricorrenza di ipotesi di litisconsorzio necessario, è intervenuta **Sez. 1, n. 12949/2025, Campese, Rv. 674534-01**, la quale ha statuito che la responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio *ex* art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile *ex* art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393-*bis* c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione *ex* art. 2393-*bis* c.c. con quella *ex* art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.

Ancora, **Sez. T, n. 10429/2025, Putaturo Donati Viscido di Nocera, Rv. 674953-01**, ha chiarito che il venir meno della *fictio iuris*

di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - relativo alla sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese - per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto registro comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che - *pendente societate* - fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; tale effetto successorio elimina in radice ogni esigenza di litisconsorzio necessario originario con la società in ipotesi esistente, come si verifica, ad esempio, nel caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale *ex* art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.

2.7. Espropriazione forzata e opposizioni esecutive.

In questo ambito, sono intervenute nell'anno in rassegna varie pronunce, tra cui **Sez. 3, n. 23764/2025, Guizzi, Rv. 676137-01**, per la quale in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato, sicché, laddove sia mancata, nelle fasi di merito, la partecipazione di quest'ultimo al giudizio, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rimessione della causa al giudice di primo grado *ex* art. 383, comma 3, c.p.c., fermo restando che, ove il vizio venga rilevato, in sede di legittimità, in relazione ad un'azione ab origine improponibile (nella specie, un'opposizione *ex* art. 615 c.p.c. avverso un'ordinanza di assegnazione del credito), deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, determinando l'anzidetta rimessione un inutile allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo *ex* art. 111, comma 2, Cost., senza attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, tenuto conto della certa non esperibilità dell'azione cui pure non ha partecipato.

Per **Sez. 2, n. 19752/2025, Giannaccari, Rv. 675312-01**, nel caso specifico della impugnazione del capo relativo alle spese del provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione *ex* art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio

nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita.

Sempre in tema di opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c., volta a contestare l'*an* o il *quantum* del diritto di agire *in executivis* del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-*bis*.37, commi 1 e 2, c.p.c., **Sez. 3, n. 08885/2025, Fanticini, Rv. 674485-01**, ha statuito che sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.

Sez. 3, n. 07478/2025, Fanticini, Rv. 674430-01, esclude, invece, la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso di opposizione all'esecuzione *ex* art. 615, comma 2, c.p.c., e ove la contestazione attenga alla singola azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante o interveniente, nei confronti dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente (ferma la possibilità che gli stessi, nel concorso dei relativi presupposti, spieghino un intervento adesivo dipendente o vengano fatti oggetto di una mera *denuntiatio litis*), pur specificando che essa sussiste, invece, quando vengano svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso (come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti ovvero l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), e nei confronti di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche dei creditori intervenuti non titolati

Nel diverso caso dell'opposizione di terzo all'esecuzione, viene da ultimo in considerazione Sez. 3, n. 29629/2024, Rossi, Rv. 673529-01, per la quale la nullità del giudizio di primo grado derivante dalla mancata partecipazione del debitore esecutato, litisconsorte necessario con il terzo opponente e il creditore procedente, è sanata soltanto se il litisconsorte pretermesso, intervenendo nel grado d'appello, dichiara di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di primo grado.

2.8. Procedure concorsuali.

In tema di procedure concorsuali, **Sez. 1, n. 19217/2025, D'Aquino, Rv. 675798-01**, ha stabilito che nel concordato preventivo

con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio processuale tra imprenditore e liquidatore giudiziale, atteso il mancato trasferimento dell'attivo al liquidatore giudiziale e attesa, altresì, la diversità di ruoli.

Nello stesso senso, **Sez. 3, n. 17326/2025, Fanticini, Rv. 675324-01**, ha chiarito che l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, intervenuta nel corso di un giudizio di appello nei confronti del debitore, esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale, che ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e di pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, rispetto alle quali non è configurabile alcun litisconsorzio necessario poiché l'accesso alla suddetta procedura concorsuale non determina lo spossessamento dell'imprenditore e la perdita della sua capacità di stare in giudizio.

In argomento è anche intervenuta **Sez. 1, n. 31657/2025, Vella, Rv. 676558-02**, per la quale in tema di liquidazione giudiziale *ex* artt. 57, comma 6-*bis*, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), non sussiste il litisconsorzio necessario tra il Fondo comune di investimento e i suoi creditori o quotisti, pur spettando a questi ultimi la legittimazione attiva sia al ricorso per l'apertura della liquidazione sia ad impugnare la decisione conclusiva del procedimento.

3. Litisconsorzio necessario in fase di gravame.

Varie le pronunce intervenute nell'anno in rassegna con riferimento alle ipotesi di litisconsorzio in fase di gravame.

Viene innanzitutto in considerazione **Sez. 2, n. 18765/2025, Tedesco, Rv. 675998-03**, la quale ha statuito che se una sentenza, formalmente unica, è resa tra litisconsorti facoltativi (nella specie progettista dei lavori ed imprese incaricate della loro realizzazione), il capo concernente l'uno è autonomo rispetto all'altro sì che passa in giudicato quello non impugnato, e perciò non è modificabile dal giudice del gravame dell'altro, neppure se lo ritiene presupposto logico di questo.

Con riferimento alla specifica fattispecie dell'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente *ex* art. 2049 c.c., per **Sez. 3, n. 21924/2025, Rossi, Rv. 675850-01**, sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.

Ancora, nel caso in cui il convenuto, senza contestare la propria legittimazione sostanziale, chiami in giudizio un terzo, chiedendo che questo sopporti le conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda contro di lui, si determina una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilità *ex* art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per una ragione inerente al solo rapporto dedotto dal chiamante, ove il ricorso per cassazione sia proposto dall'attore soccombente, in relazione al rigetto della domanda principale, non vi è necessità di evocare in giudizio anche il garante (**Sez. 3, n. 25478/2025, Gorgoni, Rv. 676343-01**).

Per **Sez. 2, n. 20991/2025, Scarpa, Rv. 675964-01**, in caso di chiamata in causa di più terzi ad opera del convenuto al fine di ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell'attore e la declaratoria dell'obbligo risarcitorio dei chiamati, sulla base dei titoli delle rispettive responsabilità, distinti per ognuno e connessi per l'oggetto, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario (o unitario), in quanto viene sollecitato un accertamento comune nei confronti dei chiamati circa lo specifico modo di essere dei titoli di responsabilità nella loro correlazione causale, cosicché il vincolo di inscindibilità di tali cause in sede di impugnazione, ove permanga contestazione sull'individuazione degli effettivi obbligati, determina l'applicabilità del regime di cui all'art. 331 c.p.c.

Sempre in tema di chiamata in causa del terzo, per **Sez. 3, n. 28048/2025, Fanticini, Rv. 676838-01**, la chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause *ex* art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di

garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale.

Quando, in seguito ad una notifica inesistente dell'atto introduttivo a litisconsorte necessario già deceduto, risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., per **Sez. 3, n. 5571/2025, Simone, Rv. 674141-01**, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Per **Sez. 3, n. 29755/2025, Gianniti, Rv. 676884-01**, il ricorso per cassazione, da parte di uno dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, *inutiliter data*.

Ancora, per **Sez. 3, n. 30624/2025, Gianniti, Rv. 676813-01**, nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera *litis denuntiatio*, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda.

Viene altresì in considerazione Sez. 3, n. 33145/2024, Tatangelo, Rv. 673109-01, che ha statuito che in materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si viene a determinare una situazione di litisconsorzio necessario processuale per inscindibilità della causa e, tuttavia, se la responsabilità del terzo chiamato è stata oggetto di un'espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e tale statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o

indirettamente, nel giudizio di appello, vengono a mancare le condizioni di inscindibilità della causa, essendo l'oggetto del giudizio ormai limitato all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, con la conseguenza che deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione.

Ulteriore ipotesi di litisconsorzio necessario è ravvisata da Sez. 3, n. 28921/2024, Saija, Rv. 672850-01, in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, in quanto la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente.

Con riferimento all'ambito specifico del giudizio di rinvio, viene in considerazione **Sez. 2, n. 15400/2025, Mondini, Rv. 674819-01**, per la quale nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Nella stessa sede del rinvio, per **Sez. L, n. 05555/2025, Cerulo, Rv. 674174-01**, il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti vennero pronunciate la decisione di cassazione e quella cassata ed è tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di esse nel termine di legge, ma il giudice designato per il rinvio, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, deve disporre l'integrazione del contraddittorio in relazione alle altre parti, sicché la riassunzione della causa nei confronti di una sola di esse è sufficiente ad evitare ogni decadenza solo se nei confronti degli altri litisconsorti è ripristinato il contraddittorio nel termine assegnato *ex* art. 102, comma 2, c.p.c.

Più in generale, nel corso dell'anno precedente a quello in rassegna, Sez. 3, n. 28333/2024, Graziosi, Rv. 672649-02, ha stabilito che il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti

delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l'estinzione del processo *ex* art. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.

La medesima pronuncia ha altresì stabilito che nel giudizio rescissorio susseguente alla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione *ex* art. 392 c.p.c. dev'essere compiuta nei confronti del relativo successore.

4. Bilanciamento tra l'esigenza di rilevare in sede di impugnazione il difetto di integrità del contraddittorio e altri principî processuali.

Significativa, perché evidentemente volta a conseguire l'obiettivo di bilanciare, in sede di impugnazione, il difetto di integrità del contraddittorio con il principio di ragionevole durata del processo, sebbene specificamente riferita a fattispecie tributaria, **Sez. T, n. 11944/2025, Crivelli, Rv. 675035-01**, per la quale nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a *"causa petendi"* dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

5. Litisconsorzio facoltativo.

Al proposito, per Sez. 3, n. 28008/2024, Cirillo, Rv. 672553-01, in caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà, con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall'eventuale accoglimento di quest'ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all'impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili.

Infine, Sez. U, n. 35328/2024, Valle, Rv. 673430-01, ha chiarito che il criterio di giurisdizione di cui all'art. 8, n. 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (che consente di evocare il terzo chiamato in causa dinanzi al giudice presso cui è stata proposta la domanda principale) riguarda esclusivamente la legittimazione passiva, non potendo invece applicarsi alle ipotesi di litisconsorzio attivo meramente facoltativo, laddove vi sia un'ontologica diversità della *causa petendi* sottesa alle domande, pur congiuntamente proposte. Nella specie - nella quale, per il risarcimento dei danni conseguenti all'incendio di un immobile sito nella Repubblica Federale Tedesca, avevano agito congiuntamente, dinanzi al giudice italiano, i soggetti assicurati per tale rischio e i terzi danneggiati dall'evento - la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare la giurisdizione italiana in relazione alla sola domanda avanzata dai primi, aveva escluso che, in forza dell'art. 8 n. 2 Reg. UE n. 1215 del 2012, la stessa potesse radicarsi anche con riguardo all'altra, proposta in via aquiliana da soggetti che non avevano intrattenuto alcuna relazione contrattuale con le parti convenute.

CAPITOLO X

LE PROVE

(DI FRANCESCA PASTORE E ADRIANO DEL BENE)*

SOMMARIO: 1. Il principio di disponibilità delle prove e di acquisizione probatoria. - 2. Il principio di non contestazione. - 3. La consulenza tecnica d'ufficio. - 3.1. La consulenza tecnica d'ufficio in ambito di responsabilità sanitaria. - 3.2. La liquidazione del c.t.u. - 3.3. La consulenza di parte. - 4. La prova testimoniale. - 5. Interrogatorio formale e confessione. - 6. L'ordine di esibizione e la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione. - 7. Il disconoscimento di scritture private. - 7.1 La verificazione. - 8 La querela di falso. - 9. Il giuramento. - 10. Le presunzioni e i fatti notori.

1. Il principio di disponibilità delle prove e di acquisizione probatoria.

Il tema della distribuzione degli oneri probatori - uno dei più rilevanti in materia di prove - si conferma al centro della produzione giurisprudenziale che, di volta in volta, delinea le sue specifiche declinazioni nel rapporto con vari istituti processuali e sostanziali.

In particolare, in continuità con l'orientamento consolidato sul particolare rigore probatorio nell'azione di rivendica, **Sez. 2, n.32446/2025, De Giorgio, Rv. 676483-01**, ha affermato che ai fini della *probatio diabolica* gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.

Diversamente, ai fini dell'accertamento della costituzione del diritto di usufrutto **Sez. 2, n. 31400/2025, Mocci, Rv. 676531-01,** ha precisato che è sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto, ove la fonte sia il fatto dell'uomo *ex* art. 978 c.c., mentre non è necessaria la cd. *probatio diabolica* prevista per il diritto di proprietà *ex* art. 948 c.c.: l'aggravamento probatorio si giustifica, in quest'ultimo caso, per il carattere pieno ed esclusivo del diritto dominicale, mentre i diritti reali

---

* I paragrafi da 1 a 6 sono a cura di Francesca Pastore, i paragrafi da 7 a 10 a cura di Adriano Del Bene.

limitati, destinati a coesistere con il diritto dominicale, del quale comprimono il godimento, si pongono su un piano totalmente diverso.

Il tema dell'onere probatorio circa l'acquisto a titolo originario della proprietà è stato affrontato anche nell'ottica dell'interpretazione della CEDU da **Sez. 2, n. 28286/2025, Oliva, Rv. 676932-01**, per cui in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. (In applicazione del principio la S.C. ha affermato che la corte territoriale non avrebbe dovuto prescindere dalla presenza di un varco nella recinzione del terreno controverso, in quanto l'eventuale dimostrazione del suo uso da parte del titolare del convenuto in usucapione avrebbe costituito circostanza idonea ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo *uti dominus* in capo all'attore).

Si deve segnalare, poi, che **Sez. 3, n. 17128/2025, Gianniti**, **Rv. 675120-01**, in tema di appello e principio di non dispersione della prova, ha dato continuità a quanto chiarito da Sez. U, n. 4835/2023, Rv. 666889-05, per cui il giudice di appello può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto; in caso, invece, di mancato esame nel giudizio di prime cure del documento richiamato nell'atto di impugnazione, il giudice di appello - se trattasi di documento prodotto in primo grado dalla controparte, che non si è costituita in appello o che, comunque, pur essendosi costituita, non ha riprodotto l'atto - può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.

2. Il principio di non contestazione.

La S.C. è intervenuta diverse volte nell'anno in rassegna sulle concrete applicazioni del principio di non contestazione e dell'art. 115, comma 1, c.p.c., sviluppando in special modo il tema dell'oggetto della non contestazione.

In particolare, **Sez. 3, n. 17261/2025, Condello, Rv. 675124-01**, ha ribadito che il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive

e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. È utile osservare che il principio è stato affermato in relazione ad una controversia - avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ai locali destinati ad attività commerciale - laddove il giudice d'appello non aveva ritenuto provati i fatti posti dal C.T.U. a fondamento dell'elaborato peritale, non attribuendo rilievo dirimente al fatto che il condominio evocato in giudizio non avesse svolto puntuali e specifiche contestazioni avverso la relazione.

Del pari, **Sez. 2, n. 08900/2025, Varrone, Rv. 674005-01**, ha ribadito che il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.

Il tema del rapporto fra la non contestazione e il regime delle preclusioni è affrontato da **Sez. 3, n. 14711/2025, Moscarini, Rv. 674990-01**, che, anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della S.C. circa la *emendatio*, ha affermato che la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.

In ultimo, deve segnalarsi, quanto al perimetro del principio di non contestazione, **Sez. 2, n. 09733/2025, Fortunato, Rv. 674561-01**, che, nel trattare di un caso di accordo sulle tariffe per prestazioni forensi, ha messo in risalto che la non contestazione non può incidere

sulla necessità della forma scritta *ad substantiam*, per cui ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali vanno redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo assumere rilevanza un'ipotetica non contestazione dell'accordo, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo.

3. La consulenza tecnica d'ufficio.

Nell'anno in rassegna si è data continuità ai fondamentali princìpi affermati da Sez. U, n. 03086/2022, Marulli, Rv. 663786-05 quanto al rapporto tra la c.t.u. e il principio di disponibilità delle prove e, in generale, il principio dispositivo e della domanda.

Quindi, **Sez. 3, n. 08498/2025, Guizzi, Rv. 674241-02**, ha ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; per cui essa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Tanto la S.C. ha affermato respingendo la censura, avente a oggetto la mancata ammissione della c.t.u. per l'accertamento dei danni fisici derivanti da sinistro stradale, allorché il giudice di merito aveva già motivato, alla luce di altri elementi istruttori, sull'esclusione della riconducibilità dei danni lamentati al sinistro verificatosi.

Al riguardo, in tema di sindacato di legittimità sulla c.t.u., **Sez. T, n. 32094/2025, Dell'Orfano, Rv. 677371-01**, ha messo in risalto che la consulenza tecnica d'ufficio che non si limiti a svolgere una funzione di ausilio al giudice nella valutazione degli elementi di fatto acquisiti (consulenza cd. deducente), ma assurga a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza cd. percipiente), costituisce atto processuale ed elemento istruttorio dal quale è possibile trarre il fatto storico, inteso come accadimento fenomenico esterno alla dinamica processuale, il cui omesso esame può essere censurato in cassazione nei casi e con le forme di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., fermo restando che la c.t.u. non integra di per sé il fatto storico suddetto, ma il dato dal quale esso può essere ricavato e che la parte è tenuta a indicare specificamente. Nella specie, in relazione ad un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per omesso esame della c.t.u., dalla

quale emergeva, quale fatto storico decisivo, il diverso valore di mercato dei terreni in rapporto alla loro destinazione non edificabile.

Quanto alle questioni squisitamente processuali, ed in particolare per quanto attiene al rispetto del contraddittorio, si segnala **Sez. 3, n. 21898/2025, Tassone, Rv. 675734-02**, che ha affermato che la nullità derivante dalla fissazione dei termini *ex* art. 195, comma 3, c.p.c. durante la sospensione feriale, ovvero dal deposito della bozza di c.t.u. nello stesso periodo, è sanabile mediante rinnovazione, purché il giudice assegni nuovamente - e contestualmente ad entrambe le parti - il termine per le osservazioni e, successivamente, al c.t.u. quello per il deposito della relazione definitiva, delle osservazioni e della sintetica valutazione delle stesse, così da garantire il pieno contraddittorio e consentire al giudice di esercitare, con integrale cognizione di causa, i poteri di *peritus peritorum*, valutando la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti, disporre accertamenti suppletivi o addirittura dar corso alla rinnovazione delle indagini o alla sostituzione del consulente.

Inoltre, **Sez. L, n. 35009/2025, Cerulo, Rv. 677157-01**, ha affrontato un caso di deposito solo cartaceo, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, della integrazione della relazione del c.t.u.; per cui, nella vigenza dell'art. 16-*bis*, comma 9-*ter*, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, la S.C. ha affermato esservi un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché ciò preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto dell'elaborato peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contradditorio.

Sotto il profilo degli accadimenti processuali inerenti all'opera del c.t.u., **Sez. 3, n. 21898/2025, Tassone, Rv. 675734-01**, ha affermato che il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di terzi esperti specialisti, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice né di formale nomina, purché assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte, sicché l'operato dell'ausiliario non risulti integralmente sostitutivo di quello del consulente, valendo il suo parere quale mera integrazione dell'accertamento demandato a quest'ultimo, mentre l'autorizzazione del giudice serve solo a consentire il rimborso delle spese sostenute per la sua attività.

Infine, a conferma della valorizzazione del ruolo del c.t.u. nella conciliazione delle parti, **Sez. 2, n. 02212/2025, Besso Marcheis, Rv. 673642-01**, ha affermato che l'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una

conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti.

3.1. La consulenza tecnica d'ufficio in ambito di responsabilità sanitaria.

La disciplina *ex* art. 15, l. n. 24 del 2017, che ha introdotto la collegialità come requisito indispensabile della consulenza tecnica d'ufficio in materia di responsabilità sanitaria, ha poi portato la S.C. a pronunciarsi più volte sulle conseguenze dell'inosservanza della norma.

Sez. 3, n. 34085/2025, Dell'Utri, Rv. 677229-01, ha statuito che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare la necessaria "collegialità qualificata" *ex* art. 15 della l. n. 24 del 2017 è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di atto privo di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo e rispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza basata su una consulenza tecnica affidata a una pluralità di specialisti, nessuno dei quali medico legale).

Sullo specifico tema dell'applicabilità *ratione temporis* della nuova disciplina*,* **Sez. 3, n. 15594/2025, Iannello, Rv. 674880-01**, ha affermato che l'art. 15 della l. n. 24 del 2017 è applicabile, in base al principio *tempus regit actum*, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite *ex* art. 696-*bis* c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione.

3.2. La liquidazione del c.t.u.

Sez. 2, n. 20608/2025, Trapuzzano, Rv. 675689-01, ha ribadito che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione *ex* art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, *ex* art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine *ex* art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo *ex* art. 633, n. 3), c.p.c.

3.3. La consulenza di parte.

Sul tema del contributo processuale del consulente di parte e del valore della sua relazione rispetto agli oneri di allegazione e prova delle parti, **Sez. 3, n. 05362/2025, Graziosi, Rv. 673905-01**, ha affermato che le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice. Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva disatteso la richiesta di una delle parti, avanzata fin dal primo grado, di disporre una c.t.u. sul valore locativo di un immobile, in ragione della mancanza di specifiche censure alla sua quantificazione contenuta in una perizia di parte prodotta dalla parte avversa.

Del pari, **Sez. 1, n. 05667/2025, Mercolino, Rv. 673931-01,** ha escluso che la perizia stragiudiziale abbia valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, avendo il valore solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.

D'altro canto, **Sez. 3, n. 30996/2025, La Battaglia, Rv. 676718-01,** con riguardo al rapporto tra la produzione di documenti in appello *ex* art. 345 c.p.c. e la possibilità di svolgere rilievi critici alla

c.t.u. anche in appello, ha statuito che la produzione, in grado di appello, di una consulenza di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.

La pronuncia, quindi, dà continuità a quanto già affermato da Sez. U, n. 5624/2022, Scrima, Rv. 664033-01, per cui le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio

4. La prova testimoniale.

Nell'anno in rassegna la S.C. si è soffermata sul tema dei divieti e limiti della prova testimoniale: **Sez. 2, n. 21224/2025, Varrone, Rv. 675704-01**, in conformità ai principi già espressi da Sez. U, n. 16723/2020, Rv. 658630-01, ha ribadito che l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, *ex* art. 2725, comma 1, c.c., attiene alla tutela processuale di interessi privati e non può essere rilevata d'ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio. La S.C. ha anche precisato che, qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.

Sez. 3, n. 25348/2025, Condello, Rv. 676298-01, ha precisato che la valutazione delle circostanze in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una o ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

Sempre sui limiti e i divieti testimoniali con specifico riguardo alla simulazione, **Sez. 2, n. 10459/2025, Trapuzzano, Rv. 67492-01**, ha affermato che in ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato *ex* art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale *ex* art. 2722 c.c.

Sul tema del sindacato di legittimità sulla ammissione della prova, **Sez. 3, n. 09731/2025, Guizzi, Rv. 674614-01**, ha affermato che la mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime; in tal modo, la S.C. ha dato continuità e sviluppo ai princìpi già affermati da Sez. U, n. 20867/2020, Rv. 659037-01.

Quanto ai contenuti della testimonianza e al suo valore probatorio, si segnala che **Sez. 1, n. 04530/2025, Garri, Rv. 673858-01**, in tema di attendibilità della testimonianza, ha ribadito la distinzione tra testimoni *de relato actoris* e *de relato*, per cui i primi sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa.

I testimoni *de relato* in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.

Si segnala anche che **Sez. 3, n. 27479/2025, Rossi, Rv. 676600-01**, nel ribadire che le prove acquisite nel processo penale possono essere vagliate dal giudice civile come prove atipiche se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio, ha affermato conseguentemente che le dichiarazioni acquisite a sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) nell'ambito del procedimento penale non assumono rilievo come testimonianze nel processo civile, bensì sono liberamente valutabili dal giudice nel complessivo contesto istruttorio, del quale egli dà conto in motivazione.

5. L'interrogatorio formale e la confessione.

In tema si segnala **Sez. 3, n. 26775/2025, Tassone, Rv. 676616-01**, che, precisando che la valutazione prognostica del possibile esito dell'interrogatorio non costituisce ragione della sua inammissibilità dovendo essere la valutazione preventiva e fondata sulla concludenza dei relativi capitoli per come formulati, ha ribadito che l'interrogatorio formale, essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile, purché concludente e non meramente dilatorio o defatigatorio, siccome in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti.

Inoltre, quanto alla confessione, **Sez. 2, n. 15097/2025, Trapuzzano, Rv. 675678-01**, ha affermato che la portata confessoria delle dichiarazioni rilasciate ad un terzo, in contrasto con la quietanza rilasciata nel rogito notarile, è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice di merito; al riguardo, è utile segnalare che la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui si era ritenuto che, a fronte della quietanza rilasciata dal venditore nell'atto di compravendita, le dichiarazioni sul mancato pagamento rese dall'acquirente al Pubblico Ministero integrassero gli estremi della confessione stragiudiziale.

6. L'ordine di esibizione e la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione.

La tematica dell'ordine di esibizione si conferma essere spazio di confronto costante tra il principio di disponibilità della prova, i poteri istruttori d'ufficio e la discrezionalità del giudice.

Sez. 2, n. 19760/2025, Criscuolo, Rv. 675314-01, ha evidenziato che la valutazione del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, *ex* artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale

dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, con motivazione contraddittoria, aveva riconosciuto l'inadempimento di una società inglese all'obbligo contrattuale di trasferire ai ricorrenti il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, ritenendo, al contempo, assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti contabili, necessaria alla quantificazione degli asseriti danni.

Nello stesso solco, **Sez. 2, n. 19763/2025, Criscuolo, Rv. 675754-01**, ha richiamato l'attenzione sul valore di solo argomento di prova della inosservanza dell'ordine *ex* art. 210 c.p.c., laddove la discrezionalità del potere di desumere argomenti di prova deve essere correlata alla natura dell'argomento, non escludendosi che il rifiuto di esibizione di documenti possa essere anche valutato come ammissione del fatto costitutivo affermato dalla controparte, sempre che vi siano elementi di prova concorrente. Nella specie, in un giudizio azionato per il riconoscimento di provvigioni, la S.C ha cassato la sentenza che, pur reputando implausibile la giustificazione addotta per la mancata produzione delle documentazione contabile, ha affermato che tale carenza si ripercuoteva in danno dello stesso appellante che non si era curato di predisporre e conservare la documentazione dalla quale poter desumere la sussistenza di tutte le somme pretese - così da poter consentire la corretta ricostruzione del rapporto - limitando le conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine alla sola regolamentazione delle spese di lite.

Quanto ai rapporti tra ordine di esibizione e c.t.u., **Sez. 1, n. 03947/2025, Tricomi L., Rv. 673848-01**, il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice quei documenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione *ex* art.210 c.p.c., pur se relativi ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa di cui all'art.157 c.p.c.

Con riferimento alla specifica previsione *ex* art. 213 c.p.c., che si caratterizza per l'officiosità, la casistica del danno da emotrasfusioni si conferma terreno fertile per l'applicazione della norma; difatti, nell'anno in rassegna, **Sez. 3, n. 25947/2025, Positano, Rv. 676353-01**, così come **Sez. 3, n. 03587/2025, Porreca,**

Rv. 673761-01, hanno sostanzialmente ribadito che, fermo restando l'onere di allegazione e prova della avvenuta liquidazione dell'indennizzo, il giudice di merito è tenuto ad attivarsi per richiedere le necessarie informazioni alle competenti autorità amministrative, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. quanto alla *compensatio lucri cum damno* fra l'indennizzo *ex* l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno.

Si segnala, per la relazione del caso con l'eccezione di giudicato, **Sez. 3, n. 04276/2025, Rossetti, Rv. 677513-01**, che ha affermato il dovere del giudice di merito, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., di acquisire le necessarie informazioni presso gli uffici giudiziari competenti a fronte di un'eccezione di giudicato esterno, laddove la certificazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c. è inidonea a dimostrarne l'avvenuta formazione nei casi in cui sia proposta un'impugnazione oggettivamente o soggettivamente parziale, di talché l'attestazione del cancelliere di avvenuta impugnazione della sentenza non osta all'accoglimento dell'eccezione.

Infine, quanto al sindacato di legittimità sul potere di disporre l'acquisizione di informazioni presso la p.a., **Sez. 3, n. 00525/2025, Saija, Rv. 673374-02**, ha evidenziato che il mancato esercizio del potere di cui all'art. 213 c.p.c. è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., soltanto se vi è stata una sollecitazione di parte, se il rifiuto è stato motivato e se l'ordine giudiziale è l'unico mezzo per ottenere le informazioni in possesso della pubblica amministrazione.

7. Il disconoscimento di scritture private.

In tema di disconoscimento di scritture private, **Sez. 3, n. 02777/2025, Tatangelo, Rv. 673779-01**, ha chiarito che la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento, le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili. Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto che la consulenza, eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo d'ufficio andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale.

In tema di onere del disconoscimento della scrittura privata, **Sez. 3, n. 08190/2025, Valle, Rv. 674234-01**, ha statuito che il presupposto di tale disconoscimento è costituito dalla provenienza del documento dalla stessa parte contro la quale è prodotto o, trattandosi di un ente pubblico, da un soggetto che la rappresenta in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente, senza che al disconoscimento medesimo debba prestare adesione o conferma il soggetto persona fisica che nello stesso ente si immedesima quale suo organo. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che un telefax costituisse prova adeguata del credito, in quanto disconosciuto dall'organo preposto all'espressione della volontà dell'ente pubblico, non essendo necessario il disconoscimento da parte della stessa persona fisica che rappresentava l'ente.

Non sempre, a fini probatori, è necessario il formale disconoscimento della scrittura privata, come precisato da **Sez. 3, n. 15589/2025, Iannello, Rv. 675393-02**, a tenore della quale il cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.

7.1. La verificazione.

In tema di verificazione, **Sez. 3, n. 09561/2025, Fiecconi, Rv. 674613-01**, ha stabilito che il giudice di merito che ha acquisito e ritenuto rilevante l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta deve, ai sensi dell'art. 217 c.p.c., disporre l'apertura della fase istruttoria, non essendo invece necessario ricorrere ad un sub-procedimento istruttorio distinto per il giudizio di verificazione, posto che il principio del libero convincimento del giudice *ex* art. 116 c.p.c. non impone alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.

Sez. 2, n. 34223/2025, Pirari, Rv. 677433-01, ha affermato il principio che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per

l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non proposta l'istanza di verificazione della sottoscrizione apposta su un contratto di patrocinio, pur a fronte della palese volontà di avvalersene, evincibile dalla richiesta di concessione di un termine per la produzione del documento in originale e per la formalizzazione dell'istanza di verificazione.

8. La querela di falso.

Nella definizione delle finalità della querela di falso soccorre **Sez. 3, n. 11875/2025, Spaziani, Rv. 674853-01**, che ha chiarito che la querela di falso è uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta contro alcuni atti compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari).

Sempre sul tema delle finalità della querela di falso, **Sez. T, n. 00134/2025, Angarano, Rv. 673697-01**, ha statuito che il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale e attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.

Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale, **Sez. 3, n. 13118/2025, Fanticini, Rv. 674604-01**, ha precisato che non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità

produce effetti *erga omnes*. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva.

Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, **Sez. 3, n. 10815/2025, Fanticini, Rv. 674480-01**, ha stabilito che la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, *ex* art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo *ratione temporis* vigente. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione".

In tema di querela di falso, **Sez. 2, n. 28719/2025, Trapuzzano, Rv. 676939-01**, ha statuito che la mancata produzione dell'originale del documento nel giudizio incidentale di falso non integra una manifestazione tacita della volontà del querelato di non volersi avvalere dello stesso nel giudizio principale, con la conseguenza che, ove la querela sia dichiarata improcedibile, il giudice di quest'ultimo può legittimamente fondare la sua decisione su tale documento.

Non sempre la querela di falso è lo strumento per neutralizzare l'efficacia probatoria di un documento falso; infatti, **Sez. 3, n. 33806/2025, Tassone**, ha precisato che, per contestare l'autenticità di un testamento olografo, non deve proporsi la querela di falso, ma è necessaria l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.

Al contrario, la necessità della querela di falso è stata affermata da **Sez. 2, n. 31395/2025, Oliva, Rv. 676321-02**, in caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per cui il destinatario che intenda contestare l'avvenuta sottoscrizione dell'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa deve proporre querela di falso.

Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, **Sez. 2, n. 28752/2025, Amato, Rv. 676940-01**, ha affermato che, una

volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso *ex lege*, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio *ex* art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 337 citato.

Sez. 2, n. 24407/2025, Amato, Rv. 676242-02, ha precisato che, nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto inerenti alla violazione che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari.

Sez. 3, n. 19867/2025, Guizzi, Rv. 675325-01, ha stabilito che è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice, nella specie d'appello, dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate e indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.

9. Il giuramento.

In tema di giuramento decisorio, **Sez. 3, n. 27759/2025, Dell'Utri, Rv. 676627-01**, ha affermato che il legale rappresentante di una società, di un ente o di altro soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, al quale sia stato deferito il giuramento decisorio, può essere chiamato a giurare *de veritate* soltanto se sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula, mentre, se si tratta di fatti di cui abbia avuto conoscenza nella sua qualità, mediante informazioni o consultazione di documenti dell'organizzazione cui appartiene, il deferimento non può che essere *de notitia*.

10. Le presunzioni e i fatti notori.

In tema di prova presuntiva, **Sez. 3, n. 19253/2025, Fiecconi, Rv. 675432-01**, ha affermato il principio a tenore del quale, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità al convenuto del fatto lamentato - il taglio di un tubo dell'acqua - perché aveva omesso una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti, quali la disponibilità da parte del convenuto di una motosega ed il suo utilizzo in prossimità del tubo oggetto di rottura nel momento in cui questa era intervenuta, i rilievi contenuti nella relazione dei carabinieri sulla particolarità del taglio del tubo, la sostanziale improbabilità per terzi, rimasti del tutto ignoti, di accedere facilmente all'area ove si trovava il tubo con simili strumenti da taglio, i dissidi conclamati, passati e presenti, tra il soggetto intento ad utilizzare la motosega e il soggetto danneggiato, così formulando un ragionamento fondato sulla scomposizione atomistica degli elementi di fatto, in contrasto con quello agevolmente enucleabile dal loro complesso.

In tema di prova per presunzioni, **Sez. T, n. 08115/2025, Salemme, Rv. 674406-01**, ha stabilito che il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della

selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.

Sempre in tema di prova per presunzioni, **Sez. 1, n. 27214/2025, Pazzi, Rv. 676958-01**, ha precisato che il requisito della "gravità" allude a un concetto logico, in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, mentre il requisito della "precisione" richiede che l'inferenza abbia un grado di probabilità tale da indirizzare solo verso il fatto ignoto e non anche verso altri fatti. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una banca, aveva valorizzato, al fine di escluderne la *scientia decoctionis*, due elementi indiziari - ossia la concessione di un nuovo credito alla società fallita e l'operazione di rifinanziamento compiuta dai soci alcuni anni prima del dissesto - invero privi, rispettivamente, dei requisiti di "precisione" e "gravità").

In tema di prova per presunzioni, e al fine di tratteggiare il procedimento valutativo del giudice di merito, **Sez. T, n. 28751/2025, De Rosa, Rv. 676745-01**, ha affermato che il giudice non può limitarsi a enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, essendo tenuto a esplicitare il processo cognitivo seguito, che deve far seguire a un esame analitico degli elementi indiziari - funzionale a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e a conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria - la valutazione sintetica di tutti gli elementi presuntivi selezionati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, eventualmente non raggiunta con certezza alla stregua di una considerazione atomistica degli stessi.

In tema di prova presuntiva, **Sez. 1, n. 10240/2025, Amatore, Rv. 674289-02**, ha precisato che l'errore in cui il giudice di merito sia

incorso nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione che non lo sia può configurare un vizio censurabile in cassazione *ex* art. 360, n. 3, c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale; tale principio si declina, con maggior rigore, nelle controversie in materia di regolazione del mercato e del diritto dell'economia, ove l'intervento giudiziale, nell'apprezzamento della prova, non deve essere vincolato dalla "tipizzazione" di precostituite fattispecie applicative, dovendosi, invece, esplicare nella libertà di adattamento della regola generale al caso concreto.

In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, **Sez. 1, n. 23121/2025, Pazzi, Rv. 675976-01**, ha stabilito che la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del terzo, per cui spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi per deduzioni secondo l'*id quod plerumque accidit*, incensurabili in sede di legittimità quando sorrette da un'adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto che l'azione proposta dal Fallimento - diretta a far valere la simulazione di un contratto di cessione di immobili di cui era stato parte il fallito - potesse essere suffragata dalla prova per presunzioni, non essendo vincolante nei confronti della curatela la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur se contenuta in un rogito notarile, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e traendo, invece, elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui gravava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non aveva fornito la relativa dimostrazione.

Sez. 3, n. 19993/2025, Gorgoni, Rv. 675012-01, ha chiarito che nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, ossia inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di

parentela tra i rappresentanti legali delle due società, parti dell'atto dispositivo revocando ai sensi dell'art. 2901 c.c., desunta dalla sola identità del cognome, possa trarsi l'ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell'*actio pauliana*.

In tema di responsabilità del produttore da prodotto difettoso, **Sez. 3, n. 08224/2025, Vincenti, Rv. 674235-03**, ha stabilito che la prova del "difetto" e del nesso causale rispetto al danno può essere fornita dal danneggiato mediante presunzioni, le quali devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti e non su automatismi in forza dei quali il dato probatorio si ricava *sic et simpliciter* da un fatto secondario noto.

In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, **Sez. 3, n. 21762/2025, Saija, Rv. 675891-01**, ha chiarito che la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione", non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità, si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto per valutare la precisione e si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri per valutare la concordanza.

Va segnalata sul tema della sindacabilità dell'apprezzamento sulla prova presuntiva del giudice di merito, **Sez. 2, n. 25889/2025, Cavallino, Rv. 675878-01**, che ha affermato che è censurabile in cassazione, *ex* art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra e, perciò, priva di gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado.

In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, **Sez. 3, n. 21988/2025, Cirillo, Rv. 675851-01**, ha statuito che l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva, il cui

contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un *quid pluris* utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza, che pure può assumere valore indiziario.

La nozione di fatto notorio è stata tratteggiata da **Sez. L, n. 24849/2025, Michelini, Rv. 676535-02** nei seguenti termini: il c.d. "fatto notorio", ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., può essere inteso anche quale fatto generalmente conosciuto, in una determinata zona (cd. "notorietà locale") o in un particolare settore di attività o di affari, da una collettività di persone di media cultura. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato un fatto notorio "ristretto" nella concessione dell'autovettura per uso personale e gratuito ai dipendenti delle società del gruppo FIAT assegnati all'estero, con conseguente riconoscimento della natura retributiva del correlativo benefit).

Sez. 3, n. 30775/2025, Giraldi, Rv. 676913-01, ha stabilito che i danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-*bis* c.c.) sia per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

È stata esclusa la nozione di fatto notorio da **Sez. 3, n. 35017/2025, Porreca, Rv. 677262-01**, che, in tema di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, ha chiarito che la diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'avanzare dell'età non può considerarsi "fatto notorio", inteso come conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, ovvero presuntivamente "normale", tanto da legittimarne un'autonoma conoscenza giudiziale, fondandosi su dati storici e statistici suscettibili di mutare nel tempo con una variabilità tale da escludere la sussunzione in termini di univoca verosimiglianza propria delle presunzioni.

Il concetto di fatto notorio non sempre viene adeguatamente inteso, se è vero che **Sez. 3, n. 34049/2025, Condello, Rv. 677194-01**, ha affermato che le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio).

Il concetto è stato ribadito da **Sez. 3, n. 00863/2025, Simone, Rv. 673876-01**, che ha affermato che la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.

CAPITOLO XI

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

(DI LIVIA DE GENNARO)

SOMMARIO: 1. L'introduzione della causa. - 1.1 Il contenuto dell'atto di citazione. - 1.2. La comparsa di risposta e le preclusioni. - 2. La trattazione della causa. - 2.1 L'udienza *ex* art. 183 c.p.c. e le preclusioni connesse. - 2.2. La precisazione delle conclusioni, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la discussione della causa *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. - 3. La decisione della causa. - 4. La riunione dei procedimenti. - 5. La correzione delle sentenze e delle ordinanze. - 6. La sospensione del processo. - 7. L'interruzione e la riassunzione del processo. - 8. L'estinzione del processo. - 9. La conciliazione.

1. L'introduzione della causa.

1.1. Il contenuto dell'atto di citazione.

In tema di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'*editio actionis*, **Sez. 3, n. 21988/2025**, **Cirillo F.M.**, **Rv. 675851-02**, ha affermato che ove il convenuto sia costituito, l'attore può adempiere all'onere di integrazione mediante semplice deposito in cancelleria del corrispondente atto, assimilabile a una memoria soggetta al regime dell'art. 170, comma 3, c.p.c., senza che occorra la notificazione alla controparte, la quale è, invece, necessaria solo quando si tratti di rinnovazione della citazione verso la parte contumace.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. In applicazione del principio, **Sez. 1, n. 28026/2025, Vella**, **Rv. 675983-01**, ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo (possibile solo nei casi tassativamente determinati), dichiarando l'inefficacia *ex* art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento.

In caso di opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617, comma 1, c.p.c., la rinnovazione della citazione nulla per vizio della *vocatio in ius*

comporta la sanatoria *ex tunc* della nullità anche sotto il profilo processuale, con la conseguenza che, ai fini del rispetto del termine di venti giorni previsto dalla suddetta disposizione, rileva il momento della notificazione dell'originaria citazione. È quanto stabilito dalla **Sez. 3, n. 21286/2025**, **Guizzi**, **Rv. 675909- 01**.

In tema, **Sez. 1, n. 33234/2025**, **Fidanzia**, **Rv. 676391-01**, ha affermato che la consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione, volto a far dichiarare la revoca di pagamenti *ex* art. 67, comma 2, l.fall., costituisce condotta idonea a impedire il compimento del termine di decadenza previsto dall'art. 69, comma 1-*bis* , l. fall., atteso che il diritto della massa dei creditori di ottenere tale declaratoria di inefficacia può essere esercitato solo con un atto processuale, ovvero promuovendo l'azione revocatoria entro la scadenza dei termini previsti dalla predetta norma. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, statuendo che, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 69-*bis* l.fall., l'effetto sostanziale di impedimento della decadenza ivi prevista può essere ottenuto solo con la notificazione dell'atto processuale, con relativa applicazione del principio della scissione temporale della notificazione per il notificante e il destinatario della notificazione, analogamente a quanto avviene per l'interruzione della prescrizione nell'azione revocatoria ordinaria.

In tema di notifica inesistente dell'atto introduttivo si riscontra **Sez**. **3, n. 05571/2025**, **Simone**, **Rv. 674141-01**, secondo cui quando, in seguito a una notifica inesistente dell'atto introduttivo a litisconsorte necessario già deceduto risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado - che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio - né da quello di appello - che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse e il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in un giudizio di risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, promosso sin dal primo grado anche nei confronti della società di assicurazione, pur rilevando l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione di primo grado al proprietario del veicolo, litisconsorte necessario - deceduto anteriormente alla detta notifica - non aveva rimesso la causa al primo giudice limitandosi a dichiarare la nullità della sentenza.

1.2. La comparsa di risposta e le preclusioni connesse alla tempestiva costituzione del convenuto.

Sez. 3, n. 10289/2025, **Gorgoni**, **Rv. 674645-01**, che ha stabilito che in materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-*bis* c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento *ex* art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado *ex* art. 702-*bis* c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza. Sulle conseguenze relative alla comparsa di risposta non sottoscritta dal difensore, **Sez**. **3, n. 08164/2025**, **Cricenti**, **Rv. 674233-01**, ha affermato che in tale ipotesi la stessa non è inesistente, ma affetta da nullità, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo della costituzione in giudizio se il procuratore, comparso all'udienza, riportandosi alla comparsa, l'ha fatta propria, senza che sia necessaria, in caso di atto dell'Avvocatura dello Stato, una ratifica proveniente dalla stessa persona che l'ha redatto, poiché la difesa erariale ha carattere impersonale e gli avvocati dello Stato sono pienamente fungibili nel compimento degli atti processuali.

In tema di differimento della prima udienza *ex* art. 168-*bis*, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione, **Sez. 3, n. 04411/2025**, **Ganniti**, **Rv. 673769-01**, ha affermato che esso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno.

Ai sensi dell'art. 168-*bis*, comma 4, c.p.c. - a differenza di quanto previsto dal quinto comma del medesimo articolo - **Sez. 3, n. 21739/2025**, **Cricenti**, **Rv. 675743-01**, ha statuito che il differimento opera d'ufficio, senza bisogno di un decreto del giudice, determinando lo spostamento della data indicata in citazione, corrispondente a un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, al

giorno immediatamente successivo nel quale l'udienza, invece, vi sia. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricondotto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-*bis* c.p.c. il differimento, di oltre due mesi, disposto con decreto dal giudice di primo grado, aveva affermato la tempestività della costituzione avvenuta nel rispetto del termine *ex* art. 166 c.p.c., computato avendo riguardo all'udienza differita.

In tema di termini per la costituzione del convenuto nel rito sommario di cognizione, **Sez. 3, n. 05666/2025**, **Moscarin**i, **Rv. 674195-01**, ha stabilito che il predetto termine, previsto dall'art. 702-*bis*, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.

Il deposito di una seconda comparsa di risposta, dal contenuto diverso e ulteriore rispetto alla prima, è ammissibile purché avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., non potendosi ravvisare, sino al maturarsi delle preclusioni ivi previste, né una consumazione del potere di difesa della parte convenuta né una lesione del diritto di difesa dell'attore, cui viene comunque garantito il termine di venti giorni per contraddire. Nella specie, la S.C., **Sez. 3, n. 21739/2025**, **Cricenti**, **Rv. 675743-02**, ha confermato la sentenza di appello con la quale era stata ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale contenuta in una memoria integrativa della comparsa di risposta, depositata pur sempre prima della scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

In tema di *translatio iudicii* di cui all'art. 50 c.p.c., **Sez. 2, n. 25245/2025**, **Criscuolo**, **Rv. 676027-02**, ha affermato che la comparsa di riassunzione deve contenere, tra i requisiti previsti *ex* art. 125 disp. att. c.p.c., l'invito alla controparte a costituirsi nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ma non l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., trattandosi di atto che dà impulso a un giudizio già pendente e non impone, pertanto, il richiamo alle preclusioni e decadenze che caratterizzano un giudizio intrapreso *ex novo*.

Nel processo tributario, nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-*bis*, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d.lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione

del ricorso; è quanto affermato da **Sez. 5, n. 21437/2025**, **Nardin**, **Rv. 675515-01**.

2. La trattazione della causa.

2.1. L'udienza *ex* art. 183 c.p.c. e le preclusioni connesse.

Sez. 3, n. 08847/2025, **Positano**, **Rv. 674300-01**, ha affermato che la domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente *ratione temporis*), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'eccezione d'inammissibilità della domanda di regresso formulata dalla compagnia assicuratrice nei confronti di alcuni dei corresponsabili del sinistro per le somme versate a titolo di risarcimento in favore di un altro corresponsabile, in conseguenza della riconvenzionale da questi proposta, ma solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

Va in tema richiamata **Sez. 3, n. 14189/2025**, **Graziosi**, **Rv. 674701- 01** secondo cui la deduzione con cui, a fronte di un'eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c., si invoca l'avvenuto esercizio della facoltà di avviare un nuovo processo *ex* art 393 c.p.c., non costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma un semplice argomento di difesa, sicché non è tardiva la sua proposizione nella prima memoria *ex* art. 183, comma 6, c.p.c., *ratione temporis* applicabile. Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto tempestiva la deduzione inerente all'esercizio della facoltà di proporre un autonomo giudizio *ex* art. 393 c.p.c. dinanzi al tribunale civile, anziché riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Sul tempestivo rilievo della eccezione di incompetenza, **Sez. 3, n. 00918/2025**, **Valle**, **Rv. 673417-01**, ha stabilito che quando viene disposta l'integrazione del contraddittorio, è tempestivo il rilievo *ex officio* dell'incompetenza, *ex* art. 38 c.p.c., se effettuato all'udienza immediatamente successiva all'adempimento ordinato. Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, il giudice, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio, aveva sollevato d'ufficio la questione di incompetenza per valore e rinviato la causa per

precisazione delle conclusioni, per poi emettere ordinanza declinatoria della competenza, all'esito dell'interlocuzione delle parti.

Sempre in tema di regolamento di competenza, **Sez. 3, n. 32378/2025**, **Gianniti**, **Rv. 677097-01**, ha stabilito che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c.), per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'art. 171-*bis* c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime della rilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d'ufficio) lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi.

In tema di giurisdizione, va menzionata **Sez. U, n. 06534/2025**, **Dell'Utri**, **Rv. 673938-01**, secondo cui la barriera preclusiva entro cui, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., è consentito al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione deve essere identificata con la prima udienza, da intendersi in senso sostanziale come quella di discussione che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa. Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il conflitto sollevato nel corso della seconda udienza, in quanto preceduta da udienza di mero rinvio, disposto per consentire la trattazione con altro analogo ricorso concernente la medesima questione.

In caso di esercizio dell'azione negatoria della servitù, di cui all'art. 949 c.c., in un processo soggetto alle regole previgenti rispetto alle modifiche di cui all'art. 3, comma 12, lett. i), e comma 13, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, l'attore, come affermato da **Sez. U, n. 11455/2025**, **Criscuolo**, **Rv. 674682-01**, anche a fronte della contestazione del diritto di proprietà operata dal convenuto con la comparsa di risposta, può proporre domanda di accertamento del suddetto diritto con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., non solo nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., ma anche con la prima memoria *ex* art. 183, comma 6, c.p.c.

2.2. La precisazione delle conclusioni, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la discussione della causa *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.

Sulla mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, **Sez. 3, n. 34651/2025**, **Condello**, **Rv. 677267-01**, ha stabilito che questa non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.

Va richiamata in tema anche **Sez. 2, n. 32950/2025**, **Penta**, **Rv. 676487-01**, secondo cui l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni *ex* art. 187 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione, disponga la prosecuzione dell'istruttoria sul merito della causa, senza pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata, integra una decisione implicita affermativa della stessa, suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata immediatamente con regolamento necessario *ex* art. 42 c.p.c.; ovvero, nel caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su questioni di merito, avverso tale provvedimento sarà esperibile il regolamento facoltativo o l'appello, a seconda che le contestazioni riguardino, rispettivamente, le statuizioni sulla competenza o pure quelle sul merito. In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la decisione della Corte di appello dichiarativa dell'incompetenza in favore degli arbitri, giacché il giudice di prime cure aveva emesso un'ordinanza non impugnata che, affrontato inequivocamente il tema dell'inefficacia di una clausola arbitrale, disponeva istruttoria per la quantificazione del credito litigioso.

In tema di preclusioni istruttorie, **Sez. 2, n. 12791/2025**, **Criscuolo**, **Rv. 674567-01**, ha affermato che nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono

ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata a un generico richiamo agli atti difensivi.

Va richiamata, poi, **Sez. 2, n. 07993/2025**, **Giannaccari**, **Rv. 674549-01**, secondo cui il giudice può disporre la rimessione sul ruolo, per l'interrogatorio libero delle parti finalizzato a esperire il tentativo di conciliazione o per la formulazione di una proposta transattiva, anche dopo avere fatto precisare le conclusioni e trattenuto la causa in decisione, in considerazione della mancanza di preclusioni desumibili dagli artt. 185 e 185-*bis* c.p.c. e del favore del legislatore per i metodi di risoluzione alternativa delle controversie, che depone per una lettura non restrittiva delle predette disposizioni.

In tema di discussione orale ai sensi dell'art 281 *sexies* c.p.c., **Sez. 3, n. 26681/2025**, **Tassone**, **Rv. 676569-01**, ha affermato che la predisposizione da parte del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale *ex* art. 281-*sexies* c.p.c., di una bozza di decisione, non ne determina la nullità, né è lesiva del diritto di difesa delle parti, trattandosi di un'attività prodromica alla decisione, destinata a integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o modifica all'esito della discussione delle parti.

Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e dev'essere impugnato dinanzi al giudice d'appello, il quale, ove ritenga insussistente la causa estintiva, può rimettere al primo grado solo se il provvedimento sia stato emesso prima della precisazione delle conclusioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 354, comma 2 (nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022) e 308, comma 2, c.p.c., dovendo altrimenti sempre

trattenere la causa e deciderla nel merito; è quanto stabilito da **Sez. 3, n. 18603/2025**, **Spaziani**, **Rv. 675354-02**.

3. La decisione della causa.

Va ricordata in tema **Sez. 5, n. 11430/2025**, **Crivelli, Rv. 674968-01**, che ha affermato che la sentenza di primo grado sottoscritta dall'estensore e da un presidente di collegio diverso da quello indicato in epigrafe, fatta salva l'ipotesi dell'errore materiale, è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, sanabile ai sensi degli artt. 158 e 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che, qualora la stessa sia stata sul punto tempestivamente appellata e il giudice di secondo grado non abbia rilevato il difetto, la decisione d'appello va cassata con rinvio.

Nell'ipotesi di procedimento instaurato prima della riforma dell'art. 37 c.p.c., **Sez. 2, n. 33240/2025**, **Mocci**, **Rv. 677162-01**, ha chiarito che deve escludersi la formazione del giudicato interno nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente su vizio processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, decidendo la causa nel merito, e la parte non abbia impugnato la decisione in relazione a tale profilo. Nel caso di specie, relativo all'omesso rilievo di difetto di giurisdizione della corte di giustizia tributaria in un giudizio di opposizione a diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la S.C. ha ritenuto non operante la regola generale in tema di giudicato implicito, secondo cui la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio è onerata, in caso di omessa pronuncia espressa, di proporre impugnazione sul punto.

Va menzionata anche **Sez. 3, n. 25205/2025**, **Positano**, **Rv. 676418-01**, secondo cui nel caso in cui venga emessa una sentenza non definitiva, con prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (anche in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in riforma della sentenza impugnata, aveva liquidato il danno da responsabilità

precontrattuale per ingiustificata interruzione delle trattative volte alla stipula di un contratto di locazione, discostandosi dal criterio individuato da due sentenze non definitive di primo grado e recepito nella sentenza definitiva del tribunale.

In tema di giudicato implicito, **Sez. U, n. 24172/2025, Vincenti, Rv. 675787-01**, ha affermato che la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame *ex* art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio *ex* officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia *inutiliter data*), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

Gli accertamenti non indispensabili ai fini della decisione non hanno efficacia di giudicato esterno, ma possono assumere, secondo **Sez. 2, n. 30135/2025**, **Criscuolo**, **Rv. 677352-01**, effetto persuasivo ai fini della formazione del convincimento del giudice investito di un diverso giudizio. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio di nullità di un testamento pubblico per difetto di sottoscrizione, dedotto in ragione dell'inesistenza della causa impeditiva dichiarata dal testatore e attestata dal notaio, aveva ritenuto precluso tale accertamento sul presupposto dell'efficacia vincolante della sentenza di rigetto della querela di falso proposta avverso il medesimo testamento, relativa alla veridicità della dichiarazione resa al pubblico ufficiale.

Sez. 3, n. 19444/2025, **Spaziani**, **Rv. 675729-02**, ha affermato che in tema di obbligazioni solidali, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando applicazione, in tal caso, la

regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio.

Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, **Sez. 3, n. 25075/2025**, **Guizzi, Rv. 676334-01**, ha stabilito che l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli art. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. Nella specie, in relazione a una controversia agraria, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, sul presupposto che, benché dal verbale dell'udienza di discussione la causa risultasse decisa come "da separato dispositivo telematico", nel fascicolo d'ufficio non vi era alcun documento telematico contenente la trascrizione del dispositivo ma solo la sentenza recante data successiva all'udienza.

Dello stesso tenore, **Sez. L, n. 21140/2025**, **Cavallari**, **Rv. 675866-01**, secondo cui nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale.

In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, **Sez. 2, n. 29896/2025**, **Cavallino**, **Rv. 676251-01**, ha chiarito che la disciplina introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte *ex* art. 702-*bis* c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la trattazione e la decisione sono previste in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione; pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale collegiale in una causa introdotta con il rito sommario *ex* art. 702-*bis* c.p.c., se le

udienze tenute prima dell'ordinanza di mutamento del rito *ex* art. 14 cit. si sono svolte dinanzi al giudice monocratico.

Va ricordata anche **Sez. U, n. 14986/2025**, **Fortunato**, **Rv. 674883-03**, secondo cui in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi cui si applica la formulazione dell'art. 380-*bis* c.p.c. antecedente alla modifica *ex* d.lgs. 164 del 2024, se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio dev'essere dichiarato estinto *ex* art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) e non va applicato il disposto dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 380-*bis* c.p.c., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita "in conformità alla proposta", atteso che l'esito del giudizio prescinde dalle ragioni di questa.

In caso di decisione della causa in primo grado che venga stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio **Sez. 3, n. 08498/2025**, **Guizzi**, **Rv. 674241-01**, ha stabilito che integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ravvisando nella sentenza emessa da un giudice onorario di tribunale dopo la sua cessazione dal servizio un'ipotesi di nullità, e non di inesistenza, aveva deciso la causa nel merito.

In tema di limiti soggettivi del giudicato, in base al principio generale di cui all'art. 1306 c.c., gli effetti della pronuncia operano *seconda eventum litis*, di modo che la sentenza può essere opposta a coloro che sono rimasti estranei al processo se ad essi favorevole, postulando l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo la chiara manifestazione dell'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento, come affermato da **Sez. 5, n. 31654/2025**, **Gori**, **Rv. 677346-01**.

4. La riunione dei procedimenti.

Nel caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, **Sez. 3, n. 28384/2025**, **Spaziani**, **Rv. 676630-01**, ha affermato che l'evento interruttivo che colpisce una delle parti delle cause connesse produce effetti limitatamente al procedimento relativo alla stessa, con la conseguenza che, ove il giudice abbia dichiarato l'interruzione dell'intero processo, senza disporre la separazione della causa cui tale evento non è riferibile e fissare udienza per la sua prosecuzione, questa non può aver luogo se

la parte interessata, analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c., non propone tempestiva istanza di riassunzione, la cui mancanza determina l'estinzione del giudizio.

Strettamente correlata è **Sez. 2, n. 16883/2025**, **Guida**, **Rv. 675564-01**, secondo cui in caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento; ne consegue che per il prosieguo della controversia - in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza - non colpita dall'evento interruttivo, la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio in luogo dell'estinzione della sola causa scindibile scaturita dall'intervento adesivo di una parte poi deceduta, nonostante il convenuto avesse tempestivamente chiesto la riassunzione della controversia scindibile non colpita dall'evento interruttivo.

Poiché la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo *thema decidendum et probandum*, restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa, il giudice - in osservanza del principio del *ne bis in idem* e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. Nella specie, **Sez. 3, n. 01877/2025**, **Guizzi**, **Rv. 673660-01**, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito avevano esteso a un identico giudizio successivamente instaurato le preclusioni maturate nell'ambito di un primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rimasto sostanzialmente privo di definizione, poiché la causa "aveva perso il suo oggetto", essendo stato il provvedimento monitorio dichiarato inefficace in un autonomo procedimento *ex* art. 188 disp. att. c.p.c.

In tema di contenzioso tributario, va menzionata **Sez. 5, n. 34668/2025**, **Salemme**, **Rv. 677065-01**, secondo cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta,

in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso; tuttavia, qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e i conseguenti giudizi, pur celebrati separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un'identica motivazione - sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati - il giudice di appello o la Corte di cassazione possono legittimamente disporre la riunione dei procedimenti con efficacia sanante, dovendo ritenersi rispettata la *ratio* del litisconsorzio necessario.

Nell'opposizione esecutiva, **Sez. 3, n. 07343/2025**, **Gianniti**, **Rv. 674223-01**, ha chiarito che se sono cumulate, per ragioni di connessione, due o più controversie (nella specie, un'opposizione agli atti esecutivi ed una domanda volta all'accertamento del credito), la decisione del giudice di merito, se non scioglie detta connessione, è soggetta alle regole dell'impugnazione nelle procedure esecutive, non potendosi ipotizzare regimi distinti per un'impugnazione idonea a incidere su entrambe le domande.

5. La correzione delle sentenze e delle ordinanze.

Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., come affermato da **Sez. 2, n. 28691/2025**, **Orilia**, **Rv. 676936-01**, è esperibile non solo per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile *ictu oculi*, ma anche in funzione integrativa, qualora sia necessario introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio.

Va ricordata sul punto anche **Sez. 1, n. 23153/2025**, **Zuliani**, **Rv. 676215-01**, secondo cui l'emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione, adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta, ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., spetta al collegio della sezione nell'ambito della quale il decreto da correggere è stato pronunciato, in virtù dell'esplicita menzione contenuta nell'art. 391-*bis* c.p.c., per il quale il decreto di cui all'articolo 380-*bis* c.p.c. è accomunato alla

sentenza e all'ordinanza ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali.

Sez. 1, n. 17309/2025, **Amatore**, **Rv. 675317-01**, è intervenuta sulla funzione del procedimento di correzione affermando che il predetto procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione.

Di tenore analogo, **Sez. 3, n. 16032/2025**, **Fiecconi**, **Rv. 674993-01**, secondo cui il procedimento di correzione degli errori materiali, *ex* artt. 287, 288 e 391-*bis* c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale - consistito nell'erronea trascrizione dei nomi delle parti che hanno partecipato all'azione revocatoria, cui poi era subentrato il fallimento in luogo degli originari creditori - non avendo detto provvedimento neppure implicitamente inciso sul merito e sul contenuto della sentenza, inoppugnabilmente pronunciata nei confronti del fallimento.

Va in tema richiamata anche **Sez. 3, n. 10814/2025**, **Fanticini**, **Rv. 674590-01**, la quale ha stabilito che l'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto.

6. La sospensione del processo.

In tema di sospensione del processo per pregiudizialità, **Sez. 3, n. 25514/2025**, **Pellecchia**, **Rv. 676357-01**, ha stabilito che il termine per la riassunzione della causa sospesa decorre dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione sicché, nel caso in cui la parte che vi abbia interesse sia anche parte (ancorché contumace) del giudizio pregiudicante, esso non decorre dalla mera pubblicazione della sentenza che la definisce, in mancanza di comunicazione della cancelleria ovvero di notifica su iniziativa della controparte, non sussistendo alcun obbligo - per la parte costituita

così come per quella rimasta contumace nel giudizio pregiudicante - di attivarsi per acquisire tale conoscenza.

Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, **Sez. 2, n. 28752/2025**, **Amato**, **Rv. 676940-01**, ha chiarito che il giudizio sulla causa di merito, sospeso *ex lege*, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio *ex* art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 citato.

In tema di rapporti tra processo civile e processo penale, è stato affermato da **Sez. 2, n. 28284/2025**, **Oliva**, **Rv. 676931-01**, che la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, rimettendo gli atti al tribunale, non ravvisando rapporto di pregiudizialità tecnica tra l'accertamento, in sede penale, della condotta di esclusione del pari esercizio del diritto del comproprietario e quello, devoluto al giudice civile, volto alla tutela dei diritti di comproprietà del manufatto e servitù di passaggio, pur in presenza dell'identità dei fatti oggetto del capo di imputazione e dell'accertamento in sede civile.

Il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria non può essere sospeso in ragione della pendenza del processo penale a carico del medico, non rientrandosi né nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (non essendo stata proposta l'azione civile contro

l'imputato) né in quella *ex* art. 295 c.p.c., in difetto del presupposto dell'identità delle parti (nella specie neppure parzialmente coincidenti, essendo stato promosso il giudizio civile esclusivamente nei confronti dell'azienda ospedaliera e della sua compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili in sede penale). È questo il principio affermato da **Sez. 3, n. 33249/2025**, **Spaziani**, **Rv. 677177-02,** pronuncia che ha anche statuito che il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento *ex* art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione a esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile (**Rv. 677177-01**).

In tema di edilizia residenziale pubblica, **Sez. 2, n. 29368/2025**, **Besso Marcheis**, **Rv. 676250-02**, ha chiarito che la domanda di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo di cui all'art. 31, comma 49-*bis*, della l. n. 448 del 1998 - come modificato dall'art. 25-*undecies*, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - ove esercitata e documentata, determina la sospensione del giudizio di ripetizione dell'indebito proposto dall'acquirente dell'immobile a prezzo di mercato, in ragione dell'effetto sospensivo previsto dal comma 49-*quater* del citato art. 31 della l. n. 448 del 1998.

Sez. 5, n. 29900/2025, **Putaturo Donati Viscido di Nocera**, **Rv. 677063-01**, ha statuito che l'impugnazione, da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso di accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione, da parte della società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria *ex* art. 295 c.p.c. del primo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado di partecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre la sospensione facoltativa *ex* art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativo al socio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistente tra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato

formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.

Va ricordata, poi, **Sez. 1, n. 26733/2025**, **D'Aquino**, **Rv. 676219-01**, secondo cui la contemporanea pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo e del giudizio ordinario di accertamento della validità del rapporto sostanziale da cui origina il credito da ammettere al passivo non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, né la sospensione necessaria *ex* art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, essendo anzi quest'ultimo improcedibile quanto all'accertamento del credito verso la massa, posta la specialità e l'esclusività del procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.

Sez. 2, n. 12258/2025, **Giannaccari**, **Rv. 674564-01**, ha poi affermato che qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c. Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado.

Va sul tema menzionata anche **Sez. 3, n. 26536/2025**, **Tassone**, **Rv. 676595-01**, la quale ha chiarito che nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo è quella su richiesta concorde delle parti *ex* art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo *an debeatur*, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui all'art. 337, comma 2 c.p.c., in ragione del fatto che il giudizio è unico e la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale

Sez. 3, n. 12630/2025, **Dell'Utri**, **Rv. 674695-01**, sul tema ha inoltre affermato che l'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, in regione della formulazione letterale di quest'ultima norma, della sua *ratio* (assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo a incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dell'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della disposizione, avente carattere eccezionale.

In tema di sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità amministrativa va ricordata **Sez. 3, n. 25492/2025**, **Gorgoni, Rv. 676352-01**, che ha chiarito che la stessa presuppone che la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, condizione ricorrente unicamente quando il giudice amministrativo sia chiamato a risolvere questioni di diritto soggettivo nell'ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive. Nella specie, la S.C. ha escluso che tra il giudizio civile avente ad oggetto l'escussione di una garanzia, concessa quale intervento di sostegno pubblico, e il giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di revoca della garanzia stessa sussistesse un rapporto di pregiudizialità giuridica, non essendo stato chiamato il giudice amministrativo a pronunciarsi su un provvedimento incidente su diritti soggettivi.

Non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art. 337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno riferimento al processo di cognizione e ai rapporti tra giudizio civile e altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico, come chiarito da **Sez. 3, n. 17003/2025**, **Condello**, **Rv. 675116-01**.

Si collega al tema quanto affermato da **Sez. L, n. 20950/2025**, **Magnanensi**, **Rv. 675849-01**, secondo cui il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello avente a oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati.

Secondo quanto affermato da **Sez. 2, n. 02429/2025, Guida, Rv. 673890-01**, il provvedimento di sospensione del processo *ex* art. 337, comma 2, c.p.c., analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione, cosicché il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice *a quo,* giacché il sindacato della S.C. è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

Sez. 3, n. 01139/2025, Rossetti, Rv. 673657-01, ha affermato che la pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento *ex* art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio *ex* art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.

7. L'interruzione e la riassunzione del processo.

Nell'anno in rassegna si annoverano diverse pronunce in tema di interruzione e riassunzione del processo.

Si richiama **Sez. 3, n. 34083/2025**, **Rossi**, **Rv. 677200-01**, che ha affermato che gli eventi contemplati dagli artt. 299 e 300 c.p.c., se si verificano dopo la pubblicazione della sentenza, non determinano l'interruzione del processo (il quale, in tale fase, versa in uno stato di quiescenza) ma incidono esclusivamente sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell'atto di impugnazione, nonché sul decorso dei termini per impugnare.

Va menzionata anche **Sez. 1, n. 29021/2025**, **Campese, Rv. 675990-01**, che ha stabilito che in tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta

riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel corso di un giudizio *ex* art. 645 c.p.c., interrotto per la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha ritenuto sufficiente la riassunzione effettuata dal solo garante, notificata alle altre parti, a riattivare l'unico processo nei confronti di tutte le diverse domande cumulate già proposte al momento iniziale della lite.

In caso di interruzione del processo vertente tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa quali obbligati sulla base dei diversi titoli delle rispettive responsabilità, in ragione del vincolo che unisce le cause riguardo all'individuazione del soggetto responsabile, **Sez. 2, n. 20991/2025, Scarpa, Rv. 675964-02**, ha affermato che ciascuna delle parti aventi interesse a riattivare il giudizio deve riassumerlo nei confronti di tutte le altre.

In tema di interruzione del processo, come chiarito da **Sez. 3, n. 19444/2025**, **Spaziani**, **Rv. 675729-01**, il termine per la riassunzione del giudizio decorre, nei casi di interruzione non automatica (ad es., per morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo o dalla sua notificazione alle altre parti, senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice, mentre, nei casi di interruzione automatica (nella specie, morte del difensore dell'appellato, intervenuta dopo la notifica dell'atto di impugnazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio), decorre non già dalla data dell'evento ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione.

Va ricordata in tema **Sez. 2, n. 01104/2025**, **Mondini**, **Rv. 673502-01**, che ha affermato che la costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso *ex* art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di

integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine *ex* art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.

Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, **Sez. 2, n. 18494/2025**, **Trapuzzano**, **Rv. 675997-01**, ha affermato che i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Per l'effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l'eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l'intervenuta rinuncia all'eredità.

In tema di procedure concorsuali, **Sez. 1, n. 31968/2025**, **Crolla**, **Rv. 676691-01**, ha stabilito che in caso di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento *ex* artt. 69 ss. del d.lgs. n. 270 del 1999, i processi in corso sono soggetti alla disciplina della interruzione automatica, prevista dall'art. 43, comma 3, l. fall., ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di accertamento dello stato passivo, la cui prosecuzione è regolamentata dagli artt. 31, comma 2 e 71, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999.

In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, va ricordata anche **Sez. 1, n. 30721/2025, Crolla, Rv. 677161-01**, secondo cui l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, erroneamente, aveva individuato il *dies a quo* per la riassunzione nella notifica della sentenza

dichiarativa di fallimento, anziché nel successivo provvedimento con cui essa stessa aveva dichiarato in udienza l'interruzione del processo.

Del medesimo tenore, **Sez. 1, n. 22714/2025**, **Zuliani**, **Rv. 675484-01,** che ha applicato il medesimo principio in un giudizio in cui, erroneamente, il giudice di merito aveva calcolato il termine per la riassunzione dalla data in cui l'evento interruttivo era stato comunicato, a mezzo PEC, alla controparte dal difensore costituito, invece, che dalla successiva data in cui il giudice aveva pronunciato, in udienza, l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del processo.

Sempre in materia di procedure concorsuali, **Sez. 3, n. 09649/2025**, **Cricenti**, **Rv. 674665-01**, ha affermato che in caso di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità.

Il termine per la riassunzione del processo tributario, interrotto *ex* art. 43 l.fall. a seguito del fallimento del contribuente, decorre dal provvedimento del giudice che prende atto dell'evento interruttivo, in applicazione del disposto dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come chiarito da **Sez. 5, n. 22967/2025, Crivelli, Rv. 676330-01**.

Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario, come affermato da **Sez. L, n. 17009/2025**, **Panariello, Rv. 675613-01**.

8. L'estinzione del processo.

In tema va richiamata **Sez. 2, n. 25739/2025**, **Criscuolo**, **Rv. 675819-01**, secondo la quale la mancata o tardiva riassunzione del

processo di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al giudice dichiarato competente a seguito di regolamento di competenza, comporta l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, in quanto non assume rilevanza la revoca disposta dal giudice di merito, dichiaratosi erroneamente incompetente, poiché essa rimane travolta dall'inefficacia della sua pronuncia, assicurando così la piena effettività della decisione regolatrice della competenza, idonea a ripristinare sia la cognizione del giudice illegittimamente spogliatosi della controversia, sia la posizione di vantaggio nella quale era posto il creditore a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per quanto attiene alla sorte del decreto in ipotesi di estinzione, secondo quanto prescritto dall'art. 653 c.p.c.

Il principio dell'unità del rapporto processuale tra cause inscindibili è stato chiarito da **Sez. 2, n. 20991/2025**, **Scarpa, Rv. 675964-03**, secondo cui detta unità inibisce che esso possa estinguersi solo in parte e restare in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto e ciò indipendentemente dall'eventuale eccezione di estinzione parziale sollevata da alcuna delle parti, giacché trova applicazione il rilievo officioso di cui al comma 4 dell'art. 307 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009; ne deriva che la tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non determina l'estinzione dell'intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Sez. 3, n. 01766/2025, **Rossi**, **Rv. 675127-01**, ha affermato che l'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009), in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo.

Va ricordata anche **Sez. 3, n. 03494/2025**, **Rossetti**, **Rv. 673798-02**, secondo cui la violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, costituisce un'ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.

In materia di estinzione del processo tributario, è intervenuta **Sez. 5, n. 13344/2025**, **Penta, Rv. 675061-03**, secondo cui l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai

mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente *ipso iure* in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.

Sempre su tale materia, va segnalata **Sez. 5, n. 24909/2025, Lenoci, Rv. 676635-01**, che, in tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. rottamazione-*ter*) ha chiarito che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della stessa, oltre che alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati, sicché, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 14, dello stesso decreto.

Anche nel processo tributario occorre distinguere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 306 e 310 c.p.c. e 1 d.lgs. n. 546 del 1992, fra rinuncia al ricorso e rinuncia alla domanda, non precludendo la prima la riproponibilità del ricorso contenente la stessa domanda, laddove la seconda implica invece l'estinzione della pretesa vantata con il ricorso; ne consegue che l'estinzione del giudizio *ex* art. 44, comma 5, del citato decreto legislativo non dà vita ad alcun giudicato, avendo la rinuncia al ricorso valenza in rito e non implicando di per sé una rinuncia alla domanda, come affermato da **Sez. 5, n. 16614/2025**, **Macagno**, **Rv. 675274-01**.

Sez. L, n. 20432/2025, **Pagetta**, **Rv. 675872-01**, è intervenuta affermando che l'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione ad essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima,

l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.

9. La conciliazione.

Sez. 2, n. 02212/2025, **Besso Marcheis**, **Rv. 673642-01**, è intervenuta affermando che l'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice e al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che ha ritenuto non vincolante, in quanto non trasfuso in un provvedimento giudiziario, l'accordo raggiunto tra le parti nel corso di un processo successivamente estintosi a seguito del deposito del verbale di definizione pattizia.

Nel caso di perfezionamento di accordo conciliativo fuori udienza *ex* art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, per il quale non sono più necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive, è stato affermato da **Sez. 5, n. 11598/2025**, **Gori**, **Rv. 675029-01**, che la mancata cancellazione, da parte dell'Amministrazione, dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito oggetto della conciliazione non incide sul giudizio inerente alla debenza del tributo residuo e delle sanzioni, non potendo essere utilmente contestato davanti al giudice tributario un profilo di responsabilità per eventuale cattivo comportamento dell'Amministrazione. In applicazione del principio, relativa a giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione per conciliazione, la S.C. ha disatteso la censura del contribuente che chiedeva il ripristino del piano rateale e la declaratoria di non debenza delle sanzioni sul tributo residuo quale effetto della mancata cancellazione da parte dell'Agenzia dell'ipoteca iscritta sui beni della società, che aveva determinato il mancato ottenimento di finanziamenti necessari per l'estinzione delle rate e, quindi, la decadenza dal beneficio del termine, potendo eventualmente la contribuente proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione davanti al giudice ordinario.

Va menzionata anche in tema di aggio per l'attività di riscossione, **Sez. 5, n. 17728/2025**, **Putaturo Donati Viscido di**

Nocera, **Rv. 676106-01**, la quale ha chiarito che nel regime di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (nella versione antecedente alla novella introdotta dall'art. 1, comma 15, della l. n. 234 del 2021), ove l'intimazione di pagamento sia stata notificata prima della conciliazione giudiziale sull'impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto, contemplante il ridimensionamento della pretesa tributaria, l'aggio rimane dovuto per l'intero, traendo esso origine dalla violazione dell'obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio *ex* artt. 29 d.l. n. 78 del 2010 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, e avendo, dunque, natura retributiva (siccome volta a porre a carico del debitore inadempiente la remunerazione del servizio di riscossione), non essendo, pertanto configurabile alcun indebito arricchimento dell'Erario, in ragione della variabilità della misura degli oneri di riscossione a carico del debitore, dipendente dal momento del pagamento delle somme e dei relativi interessi di mora.

CAPITOLO XII

LE IMPUGNAZIONI

(DI ARTURO PIZZELLA)

SOMMARIO: 1. L'interesse all'impugnazione. - 2. I termini di impugnazione. - 2.1. a) il termine "breve". - 2.2. b) il termine "lungo" - 3. Le impugnazioni incidentali.

1. L'interesse all'impugnazione.

Ai fini della sussistenza dell'interesse a impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento, non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione (**Sez. 3, n. 09062/2025, Gianniti, Rv. 674589-01**, per la quale, accolta un'impugnazione di un fermo amministrativo esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura eventuale esecuzione, ma previamente respinta la contestazione della sussistenza o dell'entità del credito cautelato dal fermo, sussiste l'interesse dell'opponente a impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole).

In applicazione di tale principio, in sede di legittimità le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte *ad abundantiam* o costituenti *obiter dicta* sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (**Sez. T, n. 01770/2025, La Rocca, Rv. 673817-01**). In termini conformi si era espressa in precedenza Sez. L, n. 22380/2014, Patti, Rv. 633495-01.

È stato in ogni caso precisato che, in sede di legittimità, ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si

configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali (**Sez. 2, n. 07176/2025, Varrone, Rv. 674594-01**).

Tanto premesso in termini generali, vanno segnalate alcune decisioni della S.C. in cui i giudici di legittimità sono stati chiamati ad esprimersi in ordine alla sussistenza o meno dell'interesse all'impugnazione della pronuncia giurisdizionale in oggetto.

In alcuni casi è stata fornita risposta positiva al quesito di cui sopra.

Per **Sez. 3, n. 32376/2025, Gianniti, Rv. 677181-01**, nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione *ex* art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della *ficta confessio*) avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del *quantum debeatur*, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza.

Per **Sez. T, n. 16642/2025, Leuzzi, Rv. 675145-01**, qualora, in pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza d'appello, il contribuente presenti istanza di definizione agevolata *ex* art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022, il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, ancorché successivo all'istanza stessa, deve reputarsi ammissibile, permanendo in capo all'Amministrazione il relativo interesse, in virtù della divaricazione temporale fra il termine finale per l'impugnazione di legittimità e quello fissato per la valutazione del cd. "condono".

È stato anche precisato dalla S.C. (**Sez. T, n. 00292/2025, Macagno, Rv. 673711-01)** che, in tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-*bis* del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal

d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall'amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all'oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l'amministrazione resistente.

In altri casi la S.C. ha negato la sussistenza di un interesse ad impugnare la pronuncia in questione.

In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l'intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto, né, in senso contrario, assume rilievo la possibilità di proporre, a sua volta, ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, giacché l'eventuale impugnazione rappresenta, in tal caso, una mera possibilità, cui si contrappone l'attualità della carenza di interesse a coltivare il ricorso di legittimità (**Sez. 5 Tributaria, n. 11836/2025, Balsamo, Rv. 675033-01).** In precedenza Sez. 1, n. 27946/2023, Reggiani, Rv. 669160-02, si era espressa, sempre con riferimento al contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, affermando, nel caso in cui, in pendenza del giudizio *ex* art. 395 c.p.c., venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza.

È stato poi rilevato come l'assicuratore sulla vita - che, per il caso di morte, è stato condannato a pagare l'intero indennizzo in solido ai beneficiari risultanti dal contratto, invece che a ciascuno la frazione di indennizzo spettante - non abbia giuridico interesse, *ex* art. 100 c.p.c., a impugnare tale statuizione se non è posta in discussione la misura dell'indennizzo e tutti i creditori hanno partecipato al giudizio senza contestare la misura del riparto, dato che in tale ipotesi non sussiste il rischio di una doppia escussione dell'assicuratore, né questo trarrebbe alcuna utilità da una riforma della sentenza che lo condannasse *pro quota* invece che in solido **(Sez. 3, n. 05987/2025, Rossetti, Rv. 673909-01).**

È stato anche precisato (**Sez. T, n. 10602/2025, Chieca, Rv. 675263-01**) che, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia

venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.

Per **Sez. 1, n. 24366/2025, Zuliani, Rv. 675672-01**, il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751-*bis*, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito.

È stato altresì puntualizzato (**Sez. 1, n. 05157/2025, Dongiacomo, Rv. 673926-01**), che, in tema di omologazione del piano del consumatore, il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto.

Non mancano casi, poi, in cui la risposta della S.C. è risultata maggiormente articolata.

Per **Sez. 3, n. 10786/2025, Iannello, Rv. 674638-01**, il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti e assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire. Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, nel provvedere sulle spese in sede di rinvio, non aveva tenuto conto della soccombenza reciproca in grado d'appello derivante dall'essere stato accolto l'appello incidentale, ma rigettato quello proposto in via principale da altra parte, sostenuto adesivamente dall'appellante in via incidentale.

In tema di formazione del giudicato, poi, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione

dell'obbligo di concludere il contratto definitivo *ex* art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (**Sez. 3, n. 10829/2025, Moscarini, Rv. 674617-01)**.

Sempre circa l'interesse a impugnare, va infine segnalata **Sez. 3, n. 25419/2025, Vincenti, Rv. 676342-01**, che, in tema di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, ha escluso la ricorribilità in cassazione della proposta formulata ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., non avendo la stessa funzione decisoria e non essendo idonea ad assumere valore di pronuncia definitiva, né rispetto ad essa la decisione del collegio rivela un'intrinseca natura impugnatoria, avendo unicamente ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata. Sul punto va anche rammentato che il procedimento di cui sopra risulta applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022, anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023, per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'udienza (o l'adunanza) in sezione (**Sez. 1, n. 19194/2025, Crolla, Rv. 675829-01**).

2. I termini di impugnazione.

2.1. a) il termine "breve".

Con riferimento alla decorrenza del. termine "breve" di impugnazione, la S.C. **(Sez. 3, n. 31910/2025, Gianniti, Rv. 677090-01)** ha affermato in termini generali che, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione *ex* artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazione della sentenza, attivando un onere decadenziale per il destinatario, deve essere eseguita in modo inequivocabile nei confronti del procuratore della parte ed essere univocamente percepibile da costui come rivolta al suddetto fine acceleratorio. Nel caso all'esame, la S.C. ha escluso l'idoneità, al suddetto fine, della trasmissione della sentenza a mezzo PEC al procuratore costituito, in allegato a una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore.

In tema si è espressa anche **Sez. 2, n. 29919/2025, Scarpa, Rv. 676317-01**, la quale ha puntualizzato che la notifica della sentenza

su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.

La decorrenza del suddetto termine "breve" vale in ogni caso sia per il notificante che per il destinatario.

In materia di impugnazioni, in particolare, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A., anche presso l'Avvocatura dello Stato, è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione (**Sez. 3, n. 00737/2025, Cirillo F. M., Rv. 673379-01)**.

È stato poi precisato (**Sez. 3, n. 33159/2025, Spaziani, Rv. 677175-01**), che nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, o anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza a iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.

In termini analoghi è stato affermato (**Sez. 2, n. 34531/2025, Trapuzzano, Rv. 677439-01**) che, in tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto

domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale.

Peraltro, come precisato in tema di giudizio di legittimità da **Sez. 1, n. 23982/2025, Dongiacomo, Rv. 675931-01**, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" *ex* art. 327 c.p.c., laddove, al contrario, nell'ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" *ex* art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, *ex* art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della *relata* di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Con riferimento al profilo della dimostrazione da parte del ricorrente dell'avvenuto rispetto del termine breve di impugnazione, si segnalano alcune pronunce susseguitesi nel corso del 2025.

Nell'ipotesi di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei *files* di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della *relata* di notifica in formato .pdf. (**Sez. 3, n. 04725/2025, Spaziani, Rv. 673771-01**).

Nel caso in cui non sia stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., è stata affermata la ritualità del ricorso per cassazione ove dallo stesso risulti che la notificazione si è perfezionata, per il ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla *relata* di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. (**Sez. T, n. 21749/2025, Dell'Orfano, Rv. 676117-01**).

Per **Sez. 3, n. 34959/2025, Crivelli, Rv. 677215-01,** in relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, *ex* art. 196-

quater disp. att. c.p.c.) la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della *relata*, il ricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formato non digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-*novies* disp. att. c.p.c., 16-*decies* e 16-*undecies*, l. n. 221 del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente a consentire la verifica suddetta in termini di certezza.

In ordine, poi, alla forma richiesta per la notificazione della sentenza impugnata ai fini della decorrenza del termine breve, vanno richiamate anche alcune decisioni della Suprema Corte intervenute con riferimento ad alcune peculiari fattispecie.

Sez. L, n. 31839/2025, Marotta, Rv. 677124-01, ha affermato che, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.

A sua volta **Sez. 2, n. 12684/2025, Bertuzzi, Rv. 674565-01** ha chiarito che, in tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni e avvisi della cancelleria non vale infatti a escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 *sexies* del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.

Vanno anche menzionate alcune pronunce emesse dalla S.C., sempre in relazione all'operatività del termine "breve", con riferimento a ipotesi di pluralità di impugnazioni avverso la medesima decisione.

Per **Sez. 3, n. 25399/2025, Dell'Utri, Rv. 676346-01,** in caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia *ex tunc,* sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare dal termine breve *ex* art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.

Nel caso, poi, in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente (**Sez. 3, n. 16991/2025, Cirillo, Rv. 675021-01**).

In ordine alle differenze tra la notificazione, ad onere di parte, finalizzata alla decorrenza del termine "breve", e la comunicazione a cura della cancelleria, **Sez. 2, n. 26288/2025, Cavallino, Rv. 676708-01**, ha puntualizzato che, in tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa *ex* art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.

È stato peraltro affermato, con riferimento a diversa fattispecie (**Sez. 1, n. 11449/2025, Dongiacomo, Rv. 674528-01)**, che la comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-*quinquies* della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. Tale pronuncia si pone in linea con analoghi principi espressi, in materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo

di composizione della crisi da sovraindebitamento, da Sez. 1, n. 4326/2024, Crolla, Rv. 670270-01, secondo cui il termine per la proposizione del suddetto rimedio (dieci giorni) decorre dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, laddove, al contrario, nell'ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., e tanto per effetto del rinvio operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 3 del 2012, all'art. 739 c.p.c. e alla relativa disciplina.

Nel processo tributario, poi, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, è necessaria la notificazione della sentenza (che può avvenire anche mediante servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento) e il rispetto delle altre formalità procedurali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di prova delle quali è, invece, applicabile il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (**Sez. T, n. 27758/2025, Graziano, Rv. 676657-01**).

2.2. b) il termine "lungo".

Alcune pronunce della Suprema Corte hanno affrontato nel corso del 2025 vari aspetti correlati al decorso del termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c.

Quanto all'esatta individuazione del *dies a quo* del predetto termine, **Sez. 3, n. 10810/2025, Fanticini, Rv. 674437-01**, ha affermato che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo a esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, sicché, se tali momenti sono impropriamente scissi con apposizione in calce alla decisione di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività del gravame, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Nel rito del lavoro, poi, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., il potere di proporre

impugnazione sorge con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, mentre laddove non sia possibile completare la sentenza con la motivazione, il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale impedimento, senza che occorra la comunicazione del mancato deposito della motivazione, restando salva, in caso di notifica ad opera della parte *ex* art. 326 c.p.c., la decorrenza del termine breve (**Sez. L, n. 18663/2025, Riverso, Rv. 675871-01**). Su analoga questione si era pronunciata in passato Sez. 1, n. 18948/2006, Panebianco, Rv. 593640-01, che aveva affermato la radicale inesistenza della sentenza costituita dal solo dispositivo e non anche dalla motivazione, da far valere, oltre che con l'*actio nullitatis*, proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Tale ultima pronuncia era intervenuta con riferimento a una fattispecie relativa a dispositivo di sentenza pronunciato in udienza su opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa pecuniaria: la S.C. aveva ritenuto legittimo il provvedimento del presidente del tribunale che aveva disposto il deposito in cancelleria del solo dispositivo, a seguito della decadenza del giudice onorario che lo aveva pronunciato, in quanto solo con il deposito era possibile l'attivazione dell'impugnazione.

Con riferimento, invece, all'individuazione del *dies ad quem*, è stato precisato (**Sez. 3, n. 20509/2025, Graziosi, Rv. 675730-01)** che la proroga di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).

In tema di processo tributario, **Sez. T, n. 10665/2025, Farolfi, Rv. 674961-01,** ha affermato che la regola secondo cui, in tema di compimento degli atti processuali, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., è applicabile anche al termine lungo per l'impugnazione aumentato dalla sospensione feriale, in ragione della sua generalità ed automaticità.

Il tema del *dies ad quem* relativo al termine "lungo" si intreccia inevitabilmente con il profilo relativo alla sospensione dello stesso. A

tal proposito si richiamano alcune pronunce della S.C. intervenute nell'anno in rassegna.

Per **Sez. T, n. 08287/2025, Lenoci, Rv. 674436-01**, nel caso in cui, in pendenza della sospensione del termine per proporre impugnazione, intervenga una proroga della sospensione medesima, quest'ultima rileva ai fini della determinazione del suddetto termine, trattandosi di norma processuale per la quale, in assenza di disposizione transitoria, vige il principio del *tempus regit actum*. Nella fattispecie esaminata, ai fini del rispetto del termine *ex* art. 327 c.p.c., la S.C. ha tenuto conto del periodo di sospensione previsto dall'art. 1, comma 199 della l. n. 197 del 2022, così come prorogato dall'art. 20, comma 1, lett. d), del d.l. n. 34 del 2023, conv. dalla l. n. 56 del 2023.

In caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali *ex* art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria" (in applicazione del principio **Sez. 3, n. 05058/2025, Saija, Rv. 674039-01**, ha confermato la sentenza di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal debitore esecutato avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione contro il pignoramento immobiliare quanto al profilo dell'invocata impignorabilità del bene staggito in fondo patrimoniale per indimostrata estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sul rilievo dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini all'intera controversia, compresa la domanda accessoria di risarcimento del danno proposta nei confronti del Ministero dell'Interno per la mancata annotazione del fondo per responsabilità dell'Ufficiale di Stato civile, veicolata con il gravame nel giudizio di appello, rimasta assorbita dalle ragioni di rigetto dell'opposizione).

Con specifico riferimento all'ipotesi della sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020, **Sez. 3, n. 11375/2025, Rossi, Rv. 674871-01**, ha chiarito che la stessa si applica anche alle opposizioni esecutive, in ragione, oltre che dell'inequivoco

tenore letterale della disposizione (che prevede la sospensione del decorso dei termini per "il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili"), della *ratio legis*, ad essa sottesa, di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per l'eccezionale vicenda pandemica da Covid-19.

In tema di mancato rispetto del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. si segnalano varie pronunce della S.C. intervenute nel corso del 2025.

In materia di processo tributario, **Sez. T, n. 00768/2025, Chieca, Rv. 673825-01**, ha affermato che l'impugnazione tardiva *ex* art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 può essere proposta soltanto dal cd. contumace involontario, ovverosia dalla parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Sempre in materia tributaria, il non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza non integra, per la parte costituita, una causa non imputabile *ex* art. 153, comma 2, c.p.c., tale da giustificare il mancato rispetto del termine lungo per impugnare, potendo la stessa, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre l'impugnazione (**Sez. T, n. 03057/2025, Napolitano, Rv. 674079-01)**.

Resta comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, se proposto dopo il decorso del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., anche nell'ipotesi in cui alla parte non sia stata ritualmente comunicata la data dell'udienza di discussione, purché alla stessa sia stato notificato il ricorso proposto dalla controparte innanzi alla Commissione centrale(**Sez. T, n. 04365/2025, Cortesi, Rv. 674162-01**).

Sempre ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., per **Sez. 3, n. 27853/2025, Spaziani, Rv. 676592-01**, l'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito, ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato. La S.C., nella fattispecie, a fronte di un giudizio per il quale - benché afferente alla materia locatizia - era stato

erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine *ex* art. 327 c.p.c. - sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività.

In termini analoghi alla pronuncia che precede si era espressa in precedenza Sez. 1, n. 28519/2019, Scalia, Rv. 655778-01, secondo cui il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, tanto anche ai fini della valutazione sulla tempestività dell'impugnazione. Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso anziché con citazione, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale e senza che fosse intervenuta ordinanza di mutamento del rito.

Con riferimento all'ipotesi di ammissibilità dell'impugnazione tardiva, è necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge a oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte (**Sez. 3, n. 16649/2025, Vincenti, Rv. 675327-01**).

Vanno richiamate, infine, alcune pronunce rese dalla S.C. nell'anno in rassegna con riferimento a ipotesi peculiari.

Per **Sez. 2, n. 20608/2025, Trapuzzano, Rv. 675689-01**, il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione *ex* art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, *ex* art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine *ex* art. 327 c.p.c.,

senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo *ex* art. 633, n. 3), c.p.c. In termini conformi si era espressa in precedenza Sez. 6-2, n. 20478/2017, D'Ascola, Rv. 645345-01.

In materia, poi, di liquidazione giudiziale, con riferimento al giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" *ex* art 327 c.p.c. (**Sez. 1, n. 27909/2025, Crolla, Rv. 676777-01**, che, nella specie, ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).

3. Le impugnazioni incidentali.

Non poche pronunce della Suprema Corte sono intervenute nell'anno in rassegna in tema di impugnazioni incidentali disciplinate dagli artt. 333 e 334 c.p.c.

Per **Sez. 3, n. 21825/2025, Rossetti, Rv. 675455-01,** nel caso di domande alternative proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che accolga una di esse contiene, al contempo, una statuizione di fondatezza della pretesa accolta e una di rigetto della pretesa alternativa incompatibile, sicché, in caso d'impugnazione della decisione da parte del convenuto soccombente, la parte vittoriosa, che intende veder accolta la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, non può limitarsi a riproporre, *ex* art. 346 c.p.c., la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve proporre appello incidentale condizionato.

A sua volta **Sez. 3, n. 08499/2025, Porreca, Rv. 674342-01**, ha chiarito che la regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione - secondo cui la parte che ha già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d'impugnazione proposta dalla parte avversa - vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili

d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale, ma non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse.

Va ancora richiamata **Sez. 3, n. 34240/2025, Porreca, Rv. 677269-01**, secondo cui, in tema di giudicato interno, la parte vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale su una questione che, nella sentenza di primo grado, non sia stata oggetto di statuizione, anche implicita o necessariamente presupposta, essendo sufficiente la mera reiterazione della relativa deduzione. Nella specie, la S.C. ha cassato in parte *qua* la sentenza d'appello che, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuto violati, da parte di una struttura sanitaria, gli obblighi informativi inerenti al rischio di una gestione tempestiva delle urgenze ostetriche, aveva ritenuto che, al fine di veicolare la deduzione dell'omessa informazione relativa anche alla metodica di parto prescelta, la paziente avrebbe dovuto proporre appello incidentale, anziché limitarsi alla relativa riproposizione.

Su tale profilo si tornerà nel prossimo paragrafo.

Con riferimento, infine, al rapporto tra le impugnazioni incidentali e i profili relativi alla procedibilità delle stesse nell'ambito di giudizi regolati dal rito del lavoro, si segnala **Sez. 2, n. 31009/2025, Tedesco, Rv. 676943-01.** Per tale pronuncia, dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada - instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. art. 436, comma 3, c.p.c. In termini analoghi si era espressa in precedenza Sez. L, n. 23159/2024, Rolfi, Rv. 672227-01, secondo cui, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di

un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato.

Quanto poi allo specifico tema relativo alle impugnazioni incidentali tardive previste dall'art. 334 c.p.c. nel caso in cui sia decorso il termine per impugnare o vi sia stata acquiescenza alla sentenza, alcune pronunce della S.C. incentrano l'attenzione, al fine di valutarne l'ammissibilità, sui rapporti tra le stesse e i profili correlati al sorgere dell'interesse a impugnare, come anche alla struttura e alle caratteristiche del rapporto processuale instaurato nel precedente grado di giudizio.

Con riferimento al litisconsorte necessario processuale, **Sez. 3, n. 30102/2025, Fiecconi, Rv. 677038-01**, una volta ricondotta la relativa posizione dello stesso a una situazione rilevante ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha affermato che lo stesso è legittimato a proporre appello incidentale tardivo anche in relazione a capi della sentenza non interessati dall'impugnazione principale. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, a fronte dell'appello di una struttura sanitaria, avente ad oggetto la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni con il medico autore di un intervento chirurgico, aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, volto all'accertamento dell'inoperatività della polizza, benché non diretto contro l'appellante principale.

Con riferimento, tuttavia, a cause *ab origine* scindibili ed indipendenti, la S.C. ha adottato soluzioni maggiormente restrittive.

Per **Sez. 1, n. 05290/2025, Campese, Rv. 674143-01**, in particolare, l'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause *ab origine* scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata *ex* art. 332 c.p.c. anche all'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate.

A sua volta **Sez. 3, n. 05200/2025, Fiecconi, Rv. 674041-01** ha affermato che l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti, con la conseguenza che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo termine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata a integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.

In termini non dissimili si è espressa **Sez. 3, n. 27052/2025, Fiecconi, Rv. 676719-01**, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo è inammissibile se l'interesse a impugnare non è sorto da quello principale, quale esigenza di difesa dell'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata. La S.C., in detta ipotesi, a fronte di un ricorso principale volto a censurare il rigetto di un'azione revocatoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dal terzo intervenuto, avente a oggetto l'autonomo capo della sentenza relativo alla sua condanna alle spese per mancata prova della sua legittimazione all'intervento.

Più articolata appare tuttavia la posizione assunta da **Sez. 3, n. 25469/2025, Gorgoni, Rv. 676290-01**, secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva - che dev'essere proposta con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere formulata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse a impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.

CAPITOLO XIII

L'APPELLO

(DI ARTURO PIZZELLA)

SOMMARIO: 1. I provvedimenti appellabili. - 2. Forme e termini dell'impugnazione. - 3. I *nova* in appello. - 4. I mezzi di prova in appello. - 5. La trattazione e la decisione dell'appello.

1. I provvedimenti appellabili.

Ai sensi dell'art. 339 c.p.c. sono appellabili le sentenze pronunciate in primo grado, salvo che l'appello sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, comma 2, c.p.c. Tra i casi di esclusione previsti dalla legge rientrano le sentenze pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 114 c.p.c. su richiesta delle parti, come anche quelle emesse dal giudice di pace ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.

Con riferimento a tale ultima tipologia sono intervenute nell'ambito del 2025, non poche pronunce della S.C.

Sez. 2, n. 26699/2025, Scarpa, Rv. 676031-01, ha chiarito che, in tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice, con la conseguenza che tali pronunce sono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.

È stato anche rilevato (**Sez. 1, n. 05669/2025, Abete, Rv. 673963-01**) che il giudizio equitativo non può ridursi a un asserto arbitrario destinato a sollevare il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in ordine ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati a emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva riformato la sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, in considerazione della natura apparente della motivazione adottata.

È stato altresì precisato che nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni, qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro,

abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1.100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (**Sez. 3, n. 09970/2025, Ambrosi, Rv. 674634-01**).

Non sono mancate pronunce rese dalla S.C. con riferimento a fattispecie escluse dall'applicazione dei principi di cui sopra, in quanto relative a diritti indisponibili.

Per **Sez. 3, n. 05782/2025, Gianniti, Rv. 674065-01**, la sentenza pronunciata dal giudice di pace in sede di opposizione a ingiunzione relativa al pagamento dei canoni relativi a fornitura idrica, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, avendo a oggetto un diritto indisponibile del Comune, è resa secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, sicché la stessa è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339 c.p.c.

Vanno segnalate altre due pronunce in tema di tariffa integrata ambientale.

Per **Sez. 3, n. 13760/2025, Gianniti, Rv. 674688-01**, la sentenza del giudice di pace che decide sull'intimazione di pagamento relativa alla tariffa integrata ambientale (cosiddetta TIA2), disciplinata dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, in quanto, riguardando il diritto di una delle parti di percepire dall'altra l'importo corrispondente ad una prestazione dovuta per legge, ha ad oggetto una prestazione patrimoniale imposta e, pertanto, un diritto indisponibile ed è, dunque, appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*.

In termini analoghi si è espressa **Sez. 3, n. 14707/2025, Tatangelo, Rv. 674988-01**, secondo cui l'intimazione di pagamento della tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2), disciplinata *ex* art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), concerne una prestazione patrimoniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile, cosicché la sentenza del giudice di pace che decide su di essa deve intendersi pronunciata secondo diritto,

indipendentemente dal valore della controversia ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile, *ratione temporis,* a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006.

Sempre in tema di appellabilità, va anche segnalata una interessante pronuncia, con riferimento a una peculiare fattispecie relativa a provvedimento emesso dal giudice tutelare. Per **Sez. 1, n. 33523/2025, Caprioli, Rv. 676456-01**, l'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c. e in composizione collegiale *ex* art. 50-*bis* c.p.c.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione.

Venendo ora al tema relativo al rapporto tra appello e sentenze non definitive di cui all'art. 340 c.p.c., va richiamata **Sez. 2, n. 23869/2025, Cavallino, Rv. 676097-01**, secondo cui, in tema di appellabilità dei provvedimenti, l'ordinanza pronunciata in primo grado *ex* artt. 307 o 308 c.p.c. o la sentenza non definitiva, gravate con riserva ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.c., acquistano efficacia di sentenza definitiva con decorrenza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. dalla data di irrevocabilità o da quella di passaggio in giudicato dei detti provvedimenti, qualora si tratti di sentenza di merito; ove invece venga appellata la sentenza dichiarativa dell'estinzione, nel procedimento di gravame - ai sensi dell'art. 340 c.p.c. - deve proporsi anche appello avverso la sentenza per cui sia stata fatta riserva, restando esclusa l'applicabilità in tale procedimento della disciplina dettata dal citato art. 129 che trova attuazione con esclusivo riguardo al giudizio di primo grado.

Con riferimento, poi, a una peculiare fattispecie, **Sez. 3, n. 22319/2025, Simone, Rv. 676199-01**, ha affermato che l'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice d'appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicché, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello *ex* art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con

cui, per effetto di gravame immediato avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice d'appello rigetti, in rito o nel merito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure.

Va infine segnalata una interessante pronuncia resa con riferimento allo specifico profilo del tipo di pronuncia resa dal giudice sull'eccezione di estinzione del processo. Per **Sez. L, n. 20432/2025, Pagetta, Rv. 675872-01**, l'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione a essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima, l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.

2. Forme e termini dell'impugnazione.

Con riferimento al profilo degli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, la S.C. ha in passato precisato che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (così Sez. 6 - 2, n. 21336/2017, Criscuolo, Rv. 645703-01). In termini analoghi si era espressa anche Sez. L, n. 07332/2018, Manna A., Rv. 647610-01, secondo cui l'appello avverso una sentenza definitiva che si limiti a riprodurre le ragioni di impugnazione della precedente sentenza non definitiva (nella specie, oggetto di separato gravame) è inammissibile in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, pur non richiedendo che le deduzioni della parte appellante assumano una

determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

Nel corso del 2025 è poi intervenuta, con specifico riferimento al profilo dell'effetto devolutivo dell'appello, **Sez. 1, n. 29782/2025, Fidanzia, Rv. 677115-01**, la quale ha rimarcato che la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico.

È stato anche precisato da **Sez. 1, n. 09212/2025, Pazzi, Rv. 674505-01**, che la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione.

Al richiamato effetto devolutivo dell'appello risulta strettamente correlato il divieto della *reformatio in peius*, e a tal riguardo **Sez. 2, n. 18765/2025, Tedesco, Rv. 675998-01**, precisa che il divieto di *reformatio in peius* consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del *thema decidendum* in appello, per cui, una volta stabilito il *quantum devolutum*, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. La pronuncia da ultimo richiamata ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'appello che, in assenza di impugnazione incidentale, aveva rinnovato la decisione per intero, modificando *in peius* la posizione del direttore dei lavori in ordine a voci di danno liquidate dal Tribunale in misura inferiore o non liquidate affatto.

Secondo **Sez. T, n. 13325/2025, Gori, Rv. 675059-01**, poi, il divieto di *reformatio in peius* - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario; perciò, una volta stabilito il

quantum devolutum in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata con conferma della statuizione di prime cure.

In linea con tali principi si colloca, sostanzialmente, **Sez. 2, n. 32951/2025, Besso Marcheis, Rv. 676488-01**, secondo cui, in tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.

Sempre in tema di effetto devolutivo, si richiama anche **Sez. 1, n. 28083/2025, Falabella, Rv. 676225-01**, secondo cui il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il *petitum* e la *causa petendi* ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente.

Vanno poi segnalate ulteriori pronunce della S.C. intervenute sullo specifico aspetto dei profili formali relativi all'atto di appello.

Per **Sez. T, n. 24727/2025, Gori, Rv. 676513-01**, la mancata indicazione, nell'epigrafe dell'appello, della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio non determina l'inammissibilità o la nullità dell'impugnazione, allorquando la predetta qualità risulti con certezza dal contenuto complessivo dell'atto, dovendosi privilegiare il contenuto sostanziale dello stesso (anche eventualmente integrato con gli atti pregressi) rispetto alla mera forma, tenuto conto del rinvio effettuato dall'art. 342 c.p.c. alle disposizioni degli artt. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 c.p.c., che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità dell'appello indirizzato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una s.n.c. - estinta prima ancora dell'intimazione di pagamento impugnata - anziché della *ex* socia e legale rappresentante, divenuta titolare dell'obbligazione tributaria *ex* art. 2495 c.c.

Secondo **Sez. 3, n. 16245/2025, Rossetti, Rv. 676299-01**, inoltre, in mancanza di qualsivoglia previsione normativa in tal senso, l'omessa indicazione specifica dei documenti sui quali l'impugnazione si fonda non è causa di inammissibilità dell'appello, dal momento che il giudice d'appello, avendo cognizione piena sul fatto (nei limiti della prospettazione dei motivi) è tenuto a verificare d'ufficio la verità dei fatti dedotti dalle parti, alla luce delle prove raccolte.

Quanto poi all'esatta individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, **Sez. 3, n. 10509/2025, Spaziani, Rv. 674650-01**, ha affermato che essa va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza *ex* art. 702-*ter* c.p.c., *ratione temporis* applicabile, sull'erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione del rito del lavoro, in realtà non disposto dal giudice di prime cure, ai fini della tempestività dell'impugnazione rilevava la data di deposito e non di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.

Principi analoghi sono stati espressi da **Sez. 3, n. 27853/2025, Spaziani, Rv. 676592-01**, secondo cui l'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito, ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato. Nel caso oggetto della richiamata pronuncia, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine *ex* art. 327 c.p.c. - sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività.

Di indubbio interesse anche la precisazione effettuata da **Sez. 3, n. 08454/2025, Guizzi, Rv. 674296-01**, secondo cui, in caso di giudizio di rinvio conseguente a cassazione, quest'ultimo, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma

rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario e, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto, se non diversamente previsto, alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado. Nella specie, la S.C., pur rilevando l'erroneità della sentenza impugnata che, in sede di rinvio, aveva applicato il testo dell'art. 342 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, anche se l'atto di appello era stato proposto nella vigenza della disciplina anteriore, ha rigettato il motivo di doglianza, limitandosi a correggere la motivazione, poiché, anche nel testo previgente, era richiesto il requisito della specificità del motivo di gravame.

Con riferimento alla tematica relativa all'appello incidentale, si richiamano le pronunce già citate nel precedente capitolo XII, anche con riferimento al profilo dell'improcedibilità delle impugnazioni incidentali nei processi soggetti al rito del lavoro.

Quanto alla disciplina posta dall'art. 343 c.p.c. in ordine a modo e termine dell'appello incidentale, **Sez. 3, n. 13838/2025, Rossi, Rv. 674593-01**, precisa che il differimento dell'udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-*bis*, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-*bis* c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello.

In tema di intervento *ex* art. 344 c.p.c., riveste indubbio interesse **Sez. 1, n. 02983/2025, Reggiani, Rv. 673948-01**, secondo cui nel giudizio di appello avverso la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, il padre naturale non assume la qualità di parte necessaria, non essendo prevista dalla legge la sua legittimazione ad agire, né la qualità di parte facoltativa, non essendo portatore di un interesse giuridico che legittimi il suo intervento anche solo adesivo, e non può intervenire nel giudizio di appello, poiché l'intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e non anche a favore di chi, come il padre naturale, è portatore di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento.

Con riferimento, infine, al profilo della forma e dei termini della costituzione dell'appellante, va tenuta presente la disciplina di cui all'art. 347 c.p.c. Quanto, in particolare, ai termini di costituzione, **Sez. 2, n. 04034/2025, Caponi, Rv. 673885-01**, ha precisato che l'istituto della rimessione in termini, *ex* art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa a essa non

imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. Nella specifica ipotesi affrontata dalla S.C., è stata confermata la sentenza impugnata la quale aveva respinto l'istanza di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza per tardiva iscrizione a ruolo del gravame, la quale, pur avendo ricevuto nell'immediatezza del deposito la terza PEC contenente una comunicazione di errore tecnico, si era attivata solo a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine *ex* artt. 347 e 165 c.p.c. e, comunque, dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici.

È stato, peraltro, precisato da **Sez. 3, n. 16211/2025, Gianniti, Rv. 674996-02**, che, al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente a una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il processo, ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.

3. I *nova* in appello.

Ai fini dell'indicazione delle pronunce relative all'argomento, può essere opportuno prendere le mosse da **Sez. U, n. 19750/2025, Mercolino, Rv. 675633-01**, in base alla quale, a norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita *emendatio libelli* allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul *petitum* solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. Nella specie, la S.C. ha qualificato come *emendatio* la sostituzione della domanda - avanzata dai fideiussori di una correntista - di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, depurato dagli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto, sul presupposto che, fermi restando i fatti allegati in primo grado - segnatamente, l'invalidità delle clausole che prevedevano i predetti addebiti - gli appellanti si erano limitati a insistere sulla richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto, da ritenersi inclusa in quella di restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca.

In precedenza **Sez. 3, n. 15880/2025, Guizzi, Rv. 674991-01**, aveva precisato che la domanda nuova in appello è solo quella che, al

pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande "diverse" che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. Nel caso di specie, la S.C. aveva escluso che, rispetto alla domanda svolta in primo grado, in cui il diritto all'ostensione del nominativo del nuovo beneficiario di una polizza vita era stato fondato dall'attrice sulla sua nomina originaria e sull'invalidità della successiva designazione, costituisse un'inammissibile domanda nuova l'aver fondato il medesimo diritto sulla qualità di erede legittimario e sulla necessità di far valere i conseguenti diritti ereditari sulla quota di legittima, in quanto, a prescindere dal dubbio carattere di novità, la domanda si era sostituita, e non aggiunta, a quella originaria.

Con specifico riferimento alle opposizioni esecutive, **Sez. 3, n. 08419/2025, Gianniti, Rv. 674237-01**, ha affermato che non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria, mentre è consentita, in base ai principi generali in tema di giudicato, l'estensione di questo alle ragioni deducibili rispetto ai motivi ritualmente proposti o da questi ultimi dipendenti.

All'esito dell'inquadramento di cui sopra, vanno richiamate alcune pronunce che, con riferimento a specifici casi, hanno di volta affermato o negato con riferimento alle relative domande la sussistenza o meno della violazione del *divieto ius novorum* di cui all'art. 345 c.p.c.

Partendo dalle pronunce che hanno ravvisato la predetta violazione, si richiama **Sez. 3, n. 13063/2025, Cricenti, Rv. 674768-01**, secondo cui, nel giudizio avente a oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri, oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda

nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.

Ulteriore violazione del divieto dello *ius novorum* è stata ravvisata da **Sez. 3, n. 07332/2025, Spaziani, Rv. 674218-02**, secondo cui, in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, *ex novo*, in grado d'appello.

Per completezza di esame, va richiamata in tema **Sez. 3, n. 32872/2025, Tassone, Rv. 677146-01**, secondo cui, ove il giudizio di primo grado non sia soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, l'introduzione, in grado di appello, di una domanda nuova inammissibile non muta il regime della controversia, sicché l'impugnazione in cassazione, pur se concernente la sola declaratoria di inammissibilità di tale domanda, non soggiace alla menzionata sospensione.

Possono ora esaminarsi ulteriori ipotesi in cui la S.C. non ha ravvisato la sussistenza del divieto posto dall'art. 345 c.p.c.

Per **Sez. 2, n. 13103/2025, Guida, Rv. 674929-01**, nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere, formulate per la prima volta in appello, non integrano domande o eccezioni nuove, precluse *ex* art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali e, precisamente, l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.

Sempre in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, **Sez. 2, n. 05307/2025, Varrone, Rv. 673982-01**, ha affermato che non viola il divieto di *ius novorum* la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova. Nel caso

sottoposto al suo esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di usucapione abbreviata del convenuto in rivendica, che in primo grado aveva proposto in via riconvenzionale la sola domanda di usucapione ordinaria.

A sua volta **Sez. 3, n. 00196/2025, Valle, Rv. 673371-01**, ha precisato che, in caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni *ex* art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità *ex* art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee a integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.

Per **Sez. 3, n. 03078/2025, Moscarini, Rv. 674035-02**, qualora sia stata rigettata, in primo grado, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dall'assicurato proprietario del veicolo, vittima di un incidente stradale in quanto terzo trasportato, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 c. ass., il giudice d'appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 c. ass. in base ai fatti costitutivi dedotti oppure deve spiegare le ragioni per cui detta qualificazione non è legittima.

Con riferimento a una peculiare fattispecie, **Sez. 3, n. 15028/2025, Simone, Rv. 675881-02**, ha affermato che, in caso di perdita totale della nave, la domanda diretta ad ottenere dall'assicuratore il pagamento dell'indennità a titolo di abbandono della nave non può considerarsi nuova rispetto a quella volta a ottenere la medesima indennità a titolo di avaria, dal momento che, pur postulando l'applicazione di norme di legge diverse (rispettivamente, gli artt. 540 e ss. e 469 e ss. cod. nav.), le stesse sono accomunate dall'identità di *petitum*. Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che la domanda proposta in sede di impugnazione - qualificata dal giudice di appello come azione di abbandono - dovesse considerarsi nuova rispetto a quella di avaria, originariamente proposta con l'atto di citazione in primo grado e successivamente rinunciata, sul presupposto che, essendo andata l'imbarcazione completamente distrutta, in entrambi i casi il diritto all'indennizzo corrispondeva all'intero valore assicurato.

Di particolare interesse risultano alcune pronunce rese nel corso del 2025 dalla S.C. in tema di nullità negoziale.

Per **Sez. L, n. 15277/2025, Cavallari, Rv. 675591-01**, la domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile *ex* art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti *ex* art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità, ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione.

A sua volta, **Sez. 3, n. 14537/2025, Tassone, Rv. 674981-01**, ha affermato che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello *ex* art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità negoziale.

In tema va anche segnalata **Sez. 1, n. 00416/2025, Falabella, Rv. 673874-01**, secondo cui, in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione in senso lato, è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte; ciò, precisandosi che non è però consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti - come anche l'ammissione di nuove prove - diretti a dare dimostrazione della nullità stessa.

Va, infine, richiamata, **Sez. 2, n. 20416/2025, Amato, Rv. 675528-01**, secondo cui la non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì mero elemento di prova, sicché il giudice d'appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio.

Il tema di cui sopra si intreccia con l'ulteriore argomento relativo alla distinzione, *ex* art. 346 c.p.c., tra eccezioni in senso stretto,

da riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione, ed eccezioni in senso lato, rilevabili, a determinate condizioni, d'ufficio dal giudice anche in sede di appello.

Con riferimento all'ipotesi della rinuncia alla prescrizione, Sez. 2, n. 24677/2024, Graziano, Rv. 672290-01, una volta qualificata la suddetta rinuncia in termini di eccezione in senso lato, aveva affermato che la stessa, in quanto tale, non è soggetta all'onere di riproposizione *ex* art. 346 c.p.c. e può essere rilevata d'ufficio, anche in appello, purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo; ciò, a condizione che la stessa non sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso.

Se, dunque, l'onere di riproposizione *ex* art. 346 c.p.c. riguarda, in generale, non le eccezioni in senso lato, ma quelle in senso stretto, queste ultime possono essere definite, in linea con **Sez. 2, n. 03155/2025, Cavallino, Rv. 673976-01**, come quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva o di un diritto potestativo; pertanto, in tali ipotesi, per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che si produca quella nuova, mediante apposito atto di manifestazione di volontà.

Nel richiamare alcune pronunce della S.C. espressesi con riferimento all'onere di riproposizione di domande ed eccezioni in base alla già menzionata disposizione del codice di rito, può qui segnalarsi **Sez. 3, n. 13860/2025, Guizzi, Rv. 674856-01**, secondo cui la domanda di regresso *ex* art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale *ex* lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, va riproposta in appello *ex* art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice.

In tema, va anche richiamata **Sez. 3, n. 00186/2025, Rossi, Rv. 673370-01**, secondo cui il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n. 132 del 2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la

domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, che integrano due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie, con la conseguenza che, ove sia stata tempestivamente eccepita in primo grado l'improcedibilità in relazione a una di esse, deve ritenersi tardiva la medesima eccezione proposta, con i motivi d'appello, riguardo all'altra.

Vanno, inoltre, richiamate alcune pronunce rese dalla S.C. con riferimento al processo tributario, nell'ambito del quale vige la speciale disciplina di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024).

Per **Sez. T, n. 11594/2025, Gori, Rv. 675027-01**, nel processo tributario, l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dal sopra richiamato art. 56, in base al quale le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si è costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione.

In precedenza, **Sez. T, n. 08269/2025, Candia, Rv. 674334-01**, sempre in tema di processo tributario, aveva peraltro precisato che la regola stabilita dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, deve essere coordinata col principio regolatore di detto processo, che è - almeno per quanto riguarda la sua introduzione - un processo d'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che le ragioni poste a base dell'atto impositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza che l'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere di riproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazione stessa.

Venendo alle ipotesi sussunte dalla S.C. nella categoria delle eccezioni in senso lato, possono qui richiamarsi le seguenti pronunce.

Per **Sez. 3, n. 15589/2025, Iannello, Rv. 675393-01**, l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto - per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi - e, pertanto, non soggiace alla decadenza dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il

relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati *ex actis*.

A sua volta **Sez. 3, n. 11138/2025, Dell'Utri, Rv. 674658-01**, ha affermato che il concorso del fatto colposo del creditore *ex* art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione.

Per la richiamata **n. 03155/2025, Rv. 673976-02**, anche l'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra un'eccezione in senso lato.

Sempre in tema con riferimento alle diverse tipologie in materia di condizione **Sez. 2, n. 24860/2025, Caponi, Rv. 675817-01**, ha statuito che l'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. Nell'ipotesi in questione, la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto *ab origine*, e la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo.

A sua volta **Sez. 3, n. 08625/2025**, **Positano, Rv. 674298-01**, ha affermato la rilevabilità di ufficio da parte del giudice, della carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, a condizione, che la stessa sia risultante dagli atti di causa.

Correlato alle questioni fin qui affrontate e prima dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 24172/2025, **Sez. 2, n. 19755/2025, Oliva, Rv. 675313-01**, ha precisato che la parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non aveva l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione.

Successivamente, **Sez. U, n. 24172/2025, Vincenti, Rv. 675787-01**, ha affermato che in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame *ex* art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio *ex officio*. La predetta pronuncia precisa, tuttavia, che a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia *inutiliter data*), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

In termini del tutto sovrapponibili si è espressa, con riferimento a fattispecie disciplinata dal rito del lavoro, **Sez. L, n. 31547/2025, Gandini, Rv. 677191-01**. Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di *potestas iudicandi* conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo.

Sempre nel periodo successivo alla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 24172/2025, **Sez. 3, n. 24840/2025, Guizzi, Rv. 676280-01**, ha avuto modo di precisare che, in caso di espresso rigetto, da parte della sentenza di primo grado, dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda poi respinta nel merito, la parte appellata, che intenda ribadire tale eccezione, ha l'onere di proporre gravame incidentale. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che si era pronunciata sull'eccezione relativa al divieto di cumulo delle azioni *ex* artt. 141 e 144 cod. ass., nonostante la compagnia assicuratrice del responsabile civile avesse omesso di proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado che l'aveva disattesa, limitandosi a riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Vanno richiamate, richiamate altre pronunce della S.C. relative a peculiari profili processuali. Al proposito, **Sez. 3, n. 21825/2025, Rossetti, Rv. 675455-01**, ha affermato che, nel caso di domande alternative proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che accolga una di esse contiene, al contempo, una statuizione di fondatezza della pretesa accolta ed una di rigetto della pretesa alternativa incompatibile, sicché, in caso d'impugnazione della decisione da parte del convenuto soccombente, la parte vittoriosa, che intende veder accolta la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, non può limitarsi a riproporre, *ex* art. 346 c.p.c., la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve proporre appello incidentale condizionato. **Sez. 3, n. 26999/2025, Saija, Rv. 676663-01**, ha rilevato che il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione *ex* art. 346 c.p.c.

Con riferimento, infine, al rapporto tra il disposto dell'art. 346 c.p.c. ed il giudizio di rinvio *ex* art. 392 c.p.c. susseguente alla pronuncia della S.C. che ha cassato la sentenza impugnata, va richiamata **Sez. 3, n. 28968/2025, Rossi, Rv. 676996-02**, secondo cui nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto del menzionato art. 346 c.p.c., relativo alla necessità di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, di modo che, sulle questioni esplicitamente o implicitamente assorbite dalla decisione di merito, che non siano state riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le stesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nel successivo giudizio di rinvio.

4. I mezzi di prova in appello.

La vigente formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. sancisce il divieto di ammissione di nuove prove e di produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello, prevedendo quale specifica eccezione l'ipotesi dell'impossibilità, non imputabile alla parte, di proporre o produrre i suddetti mezzi istruttori nella precedente fase processuale.

In sostanza, come precisato in precedenza da Sez. 3, n. 26522/2017, D'Arrigo, Rv. 646466-01, nel giudizio di appello, la

nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Non poche pronunce della S.C. sono intervenute nel corso del 2025 con riferimento al tema di cui sopra, apparendo peraltro opportuno distinguere vari profili specificamente affrontati dalla giurisprudenza di legittimità.

Partendo dall'esame degli aspetti relativi alla reiterazione delle richieste istruttorie già formulate nella precedente fase processuale e non ammesse dal primo giudice, possono segnalarsi le seguenti pronunce.

Per **Sez. 2, n. 12791/2025, Criscuolo, Rv. 674567-01**, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata a un generico richiamo agli atti difensivi.

Sez. 3, n. 27483/2025, Dell'Utri, Rv. 676588-01, ha affermato a sua volta che, in caso di reiterazione, in sede di gravame, delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado, non è sufficiente un generico rinvio agli atti di tale ultimo giudizio, ma è necessario che esse siano specificamente riproposte, dovendo, peraltro, compiersi la valutazione dell'assolvimento di tale onere attraverso l'esame dell'intero atto di impugnazione, mediante la verifica se i contenuti

delle istanze istruttorie possano ritenersi ugualmente riconoscibili, in modo oggettivo e inequivoco, anche se riprodotti in luogo diverso dalle conclusioni.

Con riferimento al generale divieto di nuove prove in appello, si è espressa poi **Sez. 3, n. 15756/2025, Iannello, Rv. 675346-01**, secondo cui la violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita dalla parte per tutta la durata del giudizio di appello, con la precisazione, tuttavia, che la suddetta violazione, se non rilevata né eccepita in tale fase, non può essere prospettata quale motivo di ricorso per cassazione, dovendosi ritenere consumato il potere di far valere la relativa questione in ragione della mancata previsione della sua rilevabilità in ogni stato e grado del processo.

A tal riguardo va, peraltro, effettuata una necessaria precisazione.

La produzione per la prima volta in appello di documenti che potevano essere già prodotti nella precedente fase processuale è, come visto, inammissibile, salva l'ipotesi di impossibilità, non imputabile alla parte, della precedente produzione.

Diverso è tuttavia il caso di documenti sopravvenuti, ovvero formatisi nella fase successiva all'introduzione del giudizio di appello. A tale ipotesi fa riferimento **Sez. 2, n. 10858/2025, Bertuzzi, Rv. 675280-01**, la quale ha fornito un essenziale chiarimento: ciò che rileva, ai fini della decadenza dal diritto di produrre, entro la prima occasione processuale utile, i documenti nuovi, non è la mera conoscenza presuntiva dell'atto, ma la sua conoscenza effettiva ovvero la presunzione di conoscenza assoluta, potendo solo da essa e dalla successiva inerzia dell'interessato discendere la conseguenza della tardività della produzione. Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva ritenuto tardiva la produzione in giudizio di una delibera della giunta comunale, sulla base dell'erronea premessa che la conoscenza dell'atto dovesse essere fatta risalire al momento della pubblicazione nell'albo pretorio e non a quello della comunicazione agli interessati.

Quanto poi all'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori che potevano, quantomeno in astratto, essere formulati in precedenza, **Sez. 3, n. 14348/2025, Vincenti, Rv. 674689-01**, ha precisato che tale rimessione presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei

cui confronti si è verificata una decadenza e richiede l'immediata reazione di questa - entro un "termine ragionevolmente contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa. Nel caso sottoposto al suo esame, la pronuncia ha riconosciuto immune da vizi la decisione della Corte territoriale che aveva considerato tardiva la richiesta di acquisizione della documentazione formatasi in sede penale, poiché avvenuta a distanza di più di sei mesi dall'effettiva conoscenza degli elaborati peritali del pubblico ministero nei procedimenti penali parallelamente pendenti.

Con riferimento, infine, all'effettiva estensione dell'ambito del divieto di nuove prove di cui all'art. 345 c.p.c., va segnalata anche **Sez. 3, n. 30996/2025, La Battaglia, Rv. 676718-01**, secondo cui la produzione, in grado di appello, di una consulenza di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.

Tema di indubbio interesse è anche quello correlato al principio di non dispersione della prova acquisita nella precedente fase processuale.

Per **Sez. 3, n. 03166/2025, Simone, Rv. 674037-01**, l'appellante che si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una *revisio prioris instantiae*, l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado.

Concetti non dissimili sono stati espressi da **Sez. 3, n. 17128/2025, Gianniti, Rv. 675120-01**, secondo cui, proprio in applicazione del principio di non dispersione della prova ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto; in caso, invece, di mancato esame nel giudizio di prime cure del documento richiamato nell'atto di impugnazione, il giudice di appello - se trattasi di documento prodotto in primo grado dalla controparte, che non si è costituita in appello o che, comunque, pur essendosi

costituita, non ha riprodotto l'atto - può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.

Vanno, infine, richiamate alcune pronunce relativa a riti speciali previsti.

Per **Sez. 1, n. 09882/2025, Iofrida, Rv. 674270-01**, in sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti: in detta eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.

Merita un cenno il profilo della diversa disciplina applicabile in tema di nuove prove nell'ambito del processo del lavoro.

Per **Sez. L, n. 16646/2025, Panariello, Rv. 675604-01**, in tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

5. La trattazione e la decisione dell'appello.

Con riferimento al tema della trattazione del giudizio di appello, le Sezioni Unite hanno affrontato il tema delle modalità applicative dell'art. 127-*ter*, introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 (cd. Riforma Cartabia).

Sez. U, n. 17603/2025, Terrusi, Rv. 675389-01, con riferimento all'art. 127-*ter* c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024 -, in base al quale il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte) ha affermato che il termine giudiziale dato con specificazione dell'orario, nei giudizi ordinari, deve intendersi a giorni e limitato all'orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, con decreto dell'autorità giudiziaria competente. Nella specie, la S.C.

ha ritenuto pienamente rispettoso del termine *ex* art. 127-*ter* c.p.c. il deposito di note scritte avvenuto nel giorno di scadenza dello stesso, durante il tempo di apertura della cancelleria, benché successivamente all'orario indicato dal giudice nel provvedimento.

La predetta pronuncia delle Sezioni Unite (**Rv. 675389-02**), ha anche chiarito, con riferimento al processo del lavoro, che il provvedimento emesso dal giudice, ai sensi del richiamato art. 127-*ter* c.p.c. è ammissibile a condizione che: i) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; ii) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; iii) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; iv) qualora l'*iter* processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Con riferimento, poi alla fase di decisione del procedimento di appello nell'ambito del giudizio ordinario, si riportano alcune pronunce rese dalla S.C., con particolare riferimento agli aspetti formali e processuali correlati alla predetta fase.

Va innanzitutto segnalata **Sez. 3, n. 21279/2025, Guizzi, Rv. 675742-01**, secondo cui, nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.

Per **Sez. 3, n. 34651/2025, Condello, Rv. 677267-01**, la mancata assegnazione alle parti - nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato - dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.

A sua volta **Sez. 3, n. 20523/2025, Saija, Rv. 675731-01**, ha precisato che il principio di immutabilità del giudice d'appello *ex* art.

352 c.p.c. - secondo cui il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni) - non è violato in caso di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020, con sostituzione del giudice relatore disposta dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive di tale udienza e prima della sua celebrazione cartolarizzata con assegnazione della causa in decisione.

Di indubbio interesse è anche quanto affermato da **Sez. 3, n. 04277/2025, Rossetti, Rv. 673765-01**, secondo cui nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un *vulnus* al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

In termini non coincidenti rispetto alla precedente pronuncia si è espressa **Sez. T, n. 01769/2025, Macagno, Rv. 673942-01,** secondo cui l'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte *ex* art. 352 c.p.c., non determina necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato *error in procedendo*; in tale ottica, pertanto, avendo la discussione della causa nel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte *ex* art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.

Concetti analoghi a quelli espressi dalla richiamata pronuncia n. 04277/2025 sono stati enunciati da **Sez. 3, n. 11891/2025, Spaziani, Rv. 674846-01**, secondo cui, nel giudizio di appello, la deliberazione prima dell'udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 352 c.p.c., *ratione temporis* vigente, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un *vulnus* al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

In tema di protezione internazionale, allorché tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la pubblicazione della decisione decorra un termine troppo esteso e del tutto anomalo (nella specie, due anni in grado di appello), il giudice è tenuto a prendere in esame elementi di prova o fonti di informazione successivi, eventualmente aggiornando la decisione, anche attraverso la riapertura dell'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio al diritto dell'Unione e, in particolare, dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, che impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti rilevanti per la decisione **(Sez. 1, n. 05081/2025, Iofrida, Rv. 673923-01)**.

Si richiamano, infine, alcune pronunce rese dalla S.C. in tema di procedimento d'appello celebrato con il rito del lavoro.

Per **Sez. L, n. 21140/2025, Cavallari, Rv. 675866-01**, nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale.

È stato anche precisato da **Sez. 3, n. 25075/2025, Guizzi, Rv. 676334-01**, che, nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia

stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli art. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado.

CAPITOLO XIV

IL PROCESSO DI CASSAZIONE E L'ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE

(DI EMANUELA MUSI E MARIA LUDOVICA RUSSO)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'introduzione del giudizio di legittimità. - 3. Il termine a impugnare. - 4. La legittimazione e la capacità processuale. - 5. La procura speciale. - 6. Il ricorso incidentale. - 7. Inammissibilità ed improcedibilità del ricorso. - 8. La rinuncia. - 9. I vizi denunciabili. - 10. Il giudizio di rinvio. - 11. Il ricorso straordinario per cassazione. - 12. I principî di diritto enunciati d'ufficio nell'anno in rassegna. - 13. Il giudicato.

1. Premessa.

Il presente capitolo analizza le più rilevanti pronunce in tema di procedimento di legittimità, di ricorso straordinario per cassazione e di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge.

Come è noto, la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, ormai in vigore da tre anni, ha ridefinito il perimetro applicativo delle nuove norme che hanno interessato anche il giudizio di cassazione. In particolare, oltre al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, introdotto dall'art. 363-*bis* c.p.c., che attribuisce nuovo valore alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, ed alla riscrittura dell'art. 380-*bis* c.p.c., con il quale è stato introdotto un procedimento accelerato (con la possibilità di non fissare l'udienza di camera di consiglio), di cui si è trattato nei capitoli precedenti, la riforma ha introdotto altre importanti novità, i cui obiettivi di fondo sono la semplificazione ed alla razionalizzazione del procedimento.

Quanto detto è stato realizzato attraverso l'unificazione dei riti camerali, il mantenimento del rito disciplinato dall'art. 380-*bis*.1 c.p.c. e la soppressione della Sesta sezione, di cui all'art. 376 c.p.c., e la conseguente concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici, che effettueranno direttamente l'attività di spoglio dei ricorsi in base alle materie di propria competenza. Altro aspetto rilevante è rappresentato dalla razionalizzazione della disciplina della udienza pubblica, alla quale la Corte potrà ricorrere nei soli casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare.

Questo sforzo di razionalizzazione e semplificazione si riverbera sugli atti del giudizio di legittimità, sotto il profilo della

generalizzata obbligatorietà del deposito telematico degli stessi e della richiesta sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

In proposito, per quanto attiene all'applicabilità temporale della nuova disciplina sopra richiamata, per **Sez. 3, n. 09501/2025, Saija, Rv. 674612-01**, ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Sulla disciplina intertemporale nel giudizio di legittimità si è pronunciata anche **Sez. 5, n. 18931/2025, Lo Sardo, Rv. 675172-01**, secondo cui lo *ius superveniens* può trovare applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione e, dall'altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate. In applicazione di tale principio, la S.C., pronunziando in una controversia riguardante l'omesso pagamento dell'IMU in relazione a un fabbricato oggetto di occupazione abusiva e di successivo sequestro, ha rigettato il ricorso, non ravvisando la necessità - pur a seguito della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 - di un nuovo accertamento di fatto, in quanto era stato già verificato ed apprezzato dal giudice di appello che la contribuente non aveva avuto la disponibilità materiale dell'immobile per l'intera durata dell'anno di imposta in contestazione.

2. L'introduzione del giudizio di legittimità.

Nell'anno in rassegna, la S.C. ha avuto modo di esaminare alcuni aspetti della fase introduttiva del giudizio di cassazione, con particolare riferimento alla notificazione del ricorso ed al deposito degli atti delle parti e della procura speciale.

In relazione al primo argomento, per **Sez. 5, n. 07041/2025, Dell'Orfano, Rv. 674706-01**, in tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta

consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione *ex* art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio *ex* art. 380-*bis* c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio PEC originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante.

In continuità con tale orientamento si è pronunciata **Sez. 3, n. 16211/2025, Gianniti, Rv. 674996-01**, affermando che in tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata; pertanto, ogniqualvolta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato.

Sempre in tema di notifica via PEC, si è chiarito che la notificazione al difensore può eseguirsi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 16-*sexies* del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 (*ratione temporis* applicabile), nel solo in caso di impossibilità di notifica all'indirizzo PEC, mentre, laddove il destinatario abbia eletto un domicilio fisico, quest'ultimo ben può essere utilizzato per la notifica, in alternativa a quello digitale (**Sez. 5, n. 24613/2025, Socci, Rv. 676211-01**).

Infine, sempre in tema di notifica, secondo **Sez. 3, n. 10806/2025, Simone, Rv. 674715-01**, il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità, ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente

procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente.

Sulla questione, di diritto intertemporale, attinente al regime di impugnazione dei giudizi, sottoposti, *ratione temporis*, al cd. "filtro in appello", precedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, va segnalata la pronuncia di **Sez. 3, n. 31464/2025, Tatangelo, Rv. 677088-01**, secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello *ex* art. 348-*bis* c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) soggiace al regime di impugnazione di cui all'art. 348-*ter* c.p.c. (*ratione temporis* vigente), anche se il ricorso per cassazione è proposto successivamente al 28 febbraio 2023 (data dalla quale decorre l'abrogazione del suddetto art. 348-*ter)*, dovendosi avere riguardo, ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022, alla data di pendenza dell'appello e non anche a quella del giudizio di legittimità, anche in ragione dell'impossibilità di un'applicazione parziale delle due norme suddette, che compongono un sistema chiuso e coerente.

Sul rapporto tra la necessaria integrazione del contraddittorio e l'esigenza della ragionevole durata del processo, si è pronunciata la **Sez. 3, n. 11825/2025, Rossi, Rv. 674845-01**, esplicitando che il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia *prima facie* infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

Sul ricorso in cassazione in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, è stato affermato (**Sez. 3, n. 25478/2025, Gorgoni, Rv. 676343-01**) che, nel caso in cui il convenuto, senza contestare la propria legittimazione sostanziale, chiami in giudizio un terzo, chiedendo che questo sopporti le conseguenze dell'eventuale accoglimento della

domanda contro di lui, si determina una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilità *ex* art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per una ragione inerente al solo rapporto dedotto dal chiamante, ove il ricorso per cassazione sia proposto dall'attore soccombente, in relazione al rigetto della domanda principale, non vi è necessità di evocare in giudizio anche il garante.

Sul rapporto tra le sezioni semplici e le Sezioni Unite, si sono pronunciate: **Sez. 5, n. 13329/2025, Caradonna, Rv. 675110-01**, per cui, in tema di ricorso per cassazione, l'istanza con cui una parte chiede la rimessione della causa alle Sezioni Unite, pur avendo valenza meramente sollecitatoria di un potere officioso, richiede l'osservanza delle formalità previste dall'art. 376, comma 2, c.p.c.; nonché **Sez. 3, n. 13759/2025, Gianniti Rv. 674624-01**, secondo cui, in tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedentemente seguito, né occorrendo la rimessione alle Sezioni Unite ogniqualvolta si intenda mutare orientamento.

Diverse, poi, sono state le pronunce in materia di controricorso. Per **Sez. 3, n. 11616/2025, Fanticini, Rv. 674488-01**, in tema di giudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizione dell'art. 365 c.p.c. che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal difensore che aveva richiamato nell'atto la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.

Sull'improcedibilità del controricorso, si è espressa **Sez. 5, n. 10608/2025, Chieca, Rv. 675264-01**, per cui in tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la

conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c.

Sul rapporto tra controricorso e ricorso incidentale, in sintonia con quanto già affermato da Sez. 2, n. 00917/2024, Fortunato, Rv. 669968-01, si è espressa **Sez. 3, n. 27766/2025, Iannello, Rv. 676602-01**, affermando che: in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile il controricorso proposto dal ricorrente per replicare a quello - non contenente ricorso incidentale - proposto da altra parte, poiché il deposito del controricorso è attività difensiva consentita, *ex* art. 370, comma 1, c.p.c., solo alla parte contro la quale il ricorso è diretto ovvero - ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c. - per resistere al ricorso incidentale.

Al contempo, sulla relazione tra ricorso e controricorso si è pronunciata **Sez. 3, n. 22406/2025, Frasca, Rv. 676150-01**, affermando che nel caso di omesso deposito del ricorso da parte del ricorrente, l'ammissibilità del controricorso dell'intimato, al fine di sentire dichiarare l'improcedibilità del ricorso, postula l'allegazione, al controricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 370, comma 3, c.p.c. (*ratione temporis* vigente), della copia del ricorso notificata all'intimato medesimo.

3. Il termine ad impugnare.

Nell'anno in rassegna, varie pronunce si sono occupate della decorrenza dei termini per proporre ricorso per cassazione.

Sul tema del computo dei termini, **Sez. 3, n. 20509/2025, Graziosi, Rv. 675730-01**, ha specificato che la proroga di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).

Sulla sospensione feriale dei termini si è pronunciata **Sez. 3, n. 32872/2025, Tassone, Rv. 677146-01**, affermando che ove il giudizio di primo grado non sia soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, l'introduzione, in grado di appello, di una domanda nuova inammissibile non muta il regime della controversia, sicché l'impugnazione in cassazione, pur se concernente la sola declaratoria di inammissibilità di tale domanda, non soggiace alla menzionata sospensione.

Nel giudizio di legittimità, inoltre, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" *ex* art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio) si applica il termine "breve" *ex* art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, *ex* art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della *relata* di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (**Sez. 1, n. 23982/2025, Dongiacomo, Rv. 675931-01**).

In tema di calcolo del *dies a quo* per l'impugnazione in sede di legittimità, si è sottolineato che, nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente (**Sez. 3, n. 16991/2025, Cirillo, Rv. 675021-01**).

Sulla decorrenza dei termini nel processo tributario, si è espressa **Sez. 5, n. 22909/2025, Gori, Rv. 67557-01**, per cui in tali casi, ai fini della idoneità a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all'Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali deve essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l'osservanza dell'art. 145 c.p.c., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Sempre in ambito tributario, per **Sez. 5, n. 04365/2025, Cortesi, Rv. 674162-01**, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, se proposto dopo il decorso del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., anche nell'ipotesi in cui alla parte non sia stata ritualmente comunicata la data dell'udienza di discussione, purché alla stessa sia stato notificato il ricorso proposto dalla controparte innanzi alla Commissione centrale.

In merito all'individuazione del *dies a quo* del termine per proporre ricorso per cassazione, avverso specifici provvedimenti, è stato chiarito che in tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa *ex* art.

14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (**Sez. 2, n. 26288/2025, Cavallino, Rv. 676708-01**).

In materia di CCII, si è poi affermato che il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII, per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si applica, per ragioni di coerenza sistematica rinvenibili nella medesima finalità acceleratoria che disciplina le impugnazioni, anche alla sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo *ex* art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale (**Sez. 1, n. 26690/2025, Vella, Rv. 675946-01**).

4. La legittimazione e la capacità processuale.

Diverse pronunce hanno affrontato i temi della legittimazione e della capacità processuale.

In tema di decesso della parte in corso di giudizio di legittimità, per **Sez. 5, n. 16369/2025, Lume, Rv. 67518-01**, qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, l'avvenuta assunzione da parte loro della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la *legitimatio ad causam* non si trasmette dal *de cuius* al chiamato per effetto della sola apertura della successione.

Inoltre, in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità; deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente. (**Sez. 3, n. 03959/2025, Positano, Rv. 673762-01**).

Sempre in materia di litisconsorzio, per **Sez. 3, n. 29755/2025, Gianniti, Rv. 676884-01**, il ricorso per cassazione, da parte di uno

dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, *inutiliter data*.

Per quanto attiene, invece, all'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta per la prima volta in sede di legittimità, è stato chiarito che, in caso di interruzione del processo per morte di una parte, il ricorso per riassunzione proposto dalla parte non colpita dall'evento interruttivo e notificato individualmente al chiamato all'eredità è idoneo a instaurare validamente il rapporto processuale nei confronti di quest'ultimo, purché egli rivesta effettivamente la qualità di successore universale della parte deceduta ai sensi dell'art. 110 c.p.c. Resta fermo, tuttavia, che il chiamato all'eredità non acquista la qualità di erede per il solo fatto di avere ricevuto e accettato tale notificazione. Egli ha quindi l'onere, costituendosi in giudizio, di contestare l'effettiva assunzione di tale qualità e, conseguentemente, il difetto di *legitimatio ad causam*, così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione. Tale eccezione non può però essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché, avendo natura sostanziale, introduce una questione che deve essere risolta nel merito. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, per difetto della qualità di erede, formulata dai chiamati all'eredità, per la prima volta, in sede di legittimità nel controricorso (**Sez. 3, n. 32377/2025, Gianniti, Rv. 677174-01**).

Nell'ambito delle procedure concorsuali, secondo **Sez. 1, n. 08365/2025, D'Aquino, Rv. 674451-01**, in tema di giudizio di cassazione, sussiste la legittimazione processuale del curatore fallimentare se, al momento della notifica del ricorso, il decreto di chiusura del fallimento non sia ancora definitivo; così come nell'ipotesi in cui la legittimazione del curatore venga meno nella pendenza del giudizio, in quanto in esso non trovano applicazione gli artt. 299 e 300 c.p.c., né trova applicazione il principio generale secondo cui la chiusura del fallimento fa cessare la legittimazione processuale del curatore, con il conseguente sub ingresso del fallito, tornato *in bonis*, nei procedimenti pendenti al momento della chiusura.

Inoltre, se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di

impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non già al soggetto *in bonis* presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullità *ex* artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione (**Sez. 5, n. 09710/2025, Fracanzani, Rv. 674940-01**).

Sempre nello stesso ambito e, in particolare, sul rapporto tra società e legale rappresentante della stessa, si è espressa **Sez. 1, n. 25402/2025, D'Aquino, Rv. 676306-01**, per la quale, in caso di rigetto del reclamo avverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51, comma 15, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), nella formulazione *ratione temporis* applicabile, discende dall'avere egli agito, nel conferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna, in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato può essere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione, proposta individualmente o anche congiuntamente alla società, si forma il giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto su tale capo dalla sola società.

In materia di rappresentanza dell'incapace, **Sez. 3, n. 07555/2025, Fanticini, Rv. 674229-01**, ha affermato che l'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non è tenuto a munirsi di provvedimento autorizzativo per proporre le eventuali impugnazioni, incluso il ricorso per cassazione, difettando in tali ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse e al rischio economico per l'amministrato.

Sullo stesso argomento, per **Sez. 1, n. 30177/2025, Dal Moro, Rv. 676312-01**, in tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione)

avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario.

Inoltre, nella materia dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore straniero, in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ai sensi dell'art. 31, comma 3, la controparte processuale è il pubblico ministero. Davanti al Tribunale per i minorenni, unico contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso quel giudice. Nel procedimento di reclamo proposto dinanzi alla Corte d'appello, in composizione specializzata per i minorenni, avverso il decreto emesso in primo grado, unico contraddittore della parte reclamante è il Procuratore generale presso la medesima Corte. Nel successivo giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero contro il decreto emesso dalla Corte d'appello in sede di reclamo, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo Procuratore generale presso tale Corte. Nella specie la S.C., che ha ritenuto sufficiente ai fini della corretta instaurazione del giudizio la notifica del ricorso nei confronti del P.G. presso la Corte di appello il cui decreto è stato impugnato, ha conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del costituito Ministero della giustizia, ritenendolo ente erroneamente evocato in giudizio (**Sez. 1, n. 20025/2025, Caprioli, Rv. 675465-01**).

5. La procura speciale.

La S.C., nell'anno in rassegna, è tornata a occuparsi anche dei requisiti richiesti per il conferimento della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione.

In primo luogo, va riportato il *dictum* di **Sez. U, n. 04717/2025, Rossetti, Rv. 674045-01**, secondo cui la nullità della procura per impossibilità di identificare il soggetto che l'ha conferita ovvero di decifrare il nome del sottoscrittore o la qualità in virtù della quale egli spende il potere rappresentativo di una compagine sociale rende inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a meno che non vi siano altri ricorrenti che abbiano rilasciato valide procure oppure che la parte controricorrente, senza dedurre la suddetta inammissibilità, abbia preso posizione sulla questione di giurisdizione, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo affinché sia pronunciata la decisione al riguardo.

A tale pronuncia ha fatto seguito, **Sez. 3, n. 29638/2025, Saija, Rv. 676843-01**, che in sintonia con la precedente, ha affermato che la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome

del conferente (di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - e altresì priva, nell'uno e nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo, suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese - è affetta da nullità relativa, che la controparte deve tempestivamente opporre *ex* art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istante d'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività dell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irresolubile incertezza su chi avesse rilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a fronte dell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizione apparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della società all'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorso per cassazione - la ricorrente si era limitata a indicare il nominativo del secondo, allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-*bis*, comma 2, *ratione temporis* vigente -, anch'essa recante una firma *prima facie* identica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso.

In relazione alla procura allegata al ricorso telematico, si è pronunciata **Sez. 1, n. 17017/2025, Caiazzo, Rv. 674907-01**, per cui in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, *ex* art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica

insieme al messaggio PEC di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato.

Si è precisato, però, che, in tema di giudizio di cassazione, la procura speciale *ad litem*, da depositarsi a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente, non essendo, all'uopo, sufficiente la firma digitale "per autentica" del difensore, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito rende il ricorso improcedibile, non essendo ammissibile la sanatoria mediante un deposito successivo. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in virtù di una procura speciale sottoscritta digitalmente dal solo difensore, sul presupposto che un metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico ricorrente, non possa essere inteso come firma elettronica o digitale della parte, né potendo essere sanato il vizio attraverso il deposito informatico della procura sottoscritta digitalmente dalla parte, in uno con la memoria *ex* art. 378 c.p.c. (**Sez. 3, n. 29931/2025, Gianniti, Rv. 676844-01**).

Per il caso specifico della difesa erariale, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato dello Stato diverso da quello che lo abbia materialmente redatto non integra motivo di nullità dell'atto, dal momento che la difesa erariale ha carattere impersonale e gli avvocati dello Stato sono, pertanto, pienamente fungibili nel compimento degli atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, essendo sufficiente la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa. (**Sez. 5, n. 24801/2025, Hmeljak, Rv. 676549-01**).

Le carenze formali della procura sulla copia notificata sono state esaminate da **Sez. 1, n. 27803/2025, Caiazzo, Rv. 676376-01**, secondo cui, qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, quando tale copia contenga elementi idonei (come la trascrizione o l'indicazione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale.

In merito al potere di autentica, per **Sez. 1, n. 24000/2025, Reggiani, Rv. 675935-01**, è invalida la procura speciale alle liti

rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché, in virtù di tale norma, il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio, al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

In relazione al contenuto della procura, si è espressa **Sez. 3, n. 10830/2025, Moscarini, Rv. 674640-01**, che, in sintonia con il principio affermato da Sez. U, n. 12445/2022, Crucitti, Rv. 664568-01, ha esplicitato che il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di *ius postulandi* in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato.

Sulla specialità della procura, si è soffermata **Sez. 2, n. 12628/2025, Papa, Rv. 675286-01**, affermando che in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Sez. L, n. 03641/2025, Michelini, Rv. 673724-01, ha poi sottolineato la persistenza dei requisiti della procura speciale, anche nella vigenza della normativa dell'emergenza da COVID-19, affermando che in tema di ricorso per cassazione, la disposizione sul rilascio della procura speciale nel periodo pandemico di cui all'art. 83, comma 20 *ter* del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla l. di conversione

n. 27 del 2020, non deroga al necessario requisito della sua posteriorità rispetto alla data del provvedimento impugnato, sicché il riutilizzo o la rielaborazione grafica della procura conferita, per i gradi di merito, ai sensi di tale disciplina speciale determina l'inammissibilità insanabile del ricorso.

Il rapporto tra procura speciale e ultrattività del mandato è stato esaminato da **Sez. 5, n. 16650/2025, Gori, Rv. 675146-01**, secondo cui in tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo *ex* art. 299 e ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci.

Sul potere a conferire la procura speciale, è intervenuta **Sez. 3, n. 22244/2025, Spaziani, Rv. 676278-01**, secondo cui il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà di rilascio della procura in favore del difensore - può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità della procura alle liti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura *ad litem*, conferita dal procuratore speciale dei congiunti, stranieri, delle vittime di un sinistro stradale, atteso che il relativo tenore letterale faceva riferimento al potere di rappresentare e difendere gli attori dinanzi ai tribunali italiani in relazione ai diritti derivanti dall'incidente, senza tuttavia contenere alcun riferimento alla preposizione del procuratore alla gestione, sul piano sostanziale, di affari determinati.

6. Il ricorso incidentale.

Le modalità introduttive, novellate, del ricorso incidentale sono state esaminate da **Sez. 3, n. 08678/2025, Gianniti, Rv. 674242-01**, la quale - in continuità con quanto affermato l'anno precedente da Sez. 1, n. 18683/2024, Iofrida, Rv. 671673-01 - ha precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve

proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato - esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione - e non anche notificato, sicché è onere della parte che riceve rituale notifica del ricorso seguire diligentemente, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio.

Sui limiti alla proposizione dell'appello incidentale si è espressa **Sez. 5, n. 00102/2025, Crivelli, Rv. 673707-01**, secondo cui in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso come condizionato.

Sul punto, con specifico riferimento al necessario preliminare esame delle questioni pregiudiziali, si segnala l'arresto delle **Sez. U, n. 05992/2025, Iannello, Rv. 674046-01**, secondo cui il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, avente ad oggetto una questione pregiudiziale di difetto assoluto di giurisdizione, deve essere esaminato con priorità perché, riguardando la stessa giustiziabilità dell'interesse la cui lesione è posta a fondamento della domanda, è indissolubilmente legato alla questione di merito posta dal ricorso principale.

Sempre in relazione al ricorso incidentale formulato dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito**, Sez. L, n. 19747/2025, Casciaro, Rv. 676058-01**, ha affermato che la parte totalmente vittoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso, potendo, invece, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse all'impugnazione.

In continuità rispetto a quanto affermato da Sez. U, n. 08486/2024, Carrato, Rv. 670662-01, nell'anno in rassegna, è stato affermato che il ricorso incidentale tardivo per cassazione è inammissibile se l'interesse ad impugnare non è sorto da quello principale, quale esigenza di difesa dell'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata. Nella specie, la S.C., a fronte di un ricorso principale volto a censurare il rigetto di un'azione revocatoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dal

terzo intervenuto, avente ad oggetto l'autonomo capo della sentenza relativo alla sua condanna alle spese per mancata prova della sua legittimazione all'intervento (**Sez. 3, n. 27052/2025, Fiecconi, Rv. 676719-01**).

Inoltre, la possibilità per il ricorrente principale di proporre ricorso incidentale è stata scandagliata da **Sez. 3, n. 08499/2025, Porreca, Rv. 674342-01**, secondo cui la regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione - secondo cui la parte che ha già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d'impugnazione proposta dalla parte avversa - vale ogniqualvolta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale; non può trovare applicazione, invece, nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse.

La possibilità del ricorso incidentale tardivo nel giudizio con pluralità di cause scindibili è stata vagliata da **Sez. 3, n. 05200/2025, Fiecconi, Rv. 674041-01**, secondo cui l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.

Infine, per **Sez. 1, n. 05290/2025, Campese, Rv. 674143-01**, l'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi

autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata *ex* art. 332 c.p.c. anche all'altro, non legittimava quest'ultimo a impugnare in via incidentale tardiva *ex* art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate.

Per quanto attiene al rapporto tra costituzione e comunicazioni ad opera della Cancelleria, per **Sez. L, n. 34887/2025, Ponterio, Rv. 677224-01**, nel procedimento di cassazione, l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377, comma 2, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultano costituite con il deposito degli atti all'uopo previsti, non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente

7. Inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.

Numerose, nell'anno in rassegna, sono state le pronunce in tema di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso.

Sull'improcedibilità del ricorso per carenza di prova della data di notifica della sentenza, si sono susseguite diverse pronunce, in continuità a quanto già affermato, nell'anno precedente (si veda, tra le varie, Sez. 3, n. 24724/2024, Fanticini, Rv. 672216-01).

In particolare, **Sez. 3, n. 24035/2025, Rossi, Rv. 676132-01**, ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, nel caso di avvenuta notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, il deposito di copia stampata della relazione di notificazione non può surrogare, ai fini dell'art. 369 c.p.c., la mancata produzione (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza medesima, in quanto non documenta il fatto processuale dichiarato dal ricorrente, ovvero l'avvenuta notifica della stessa in un determinato giorno, con conseguente improcedibilità del ricorso.

La questione della necessità o meno del deposito della notifica via PEC in modalità telematica è stata affrontata da **Sez. 3, n. 15028/2025, Simone, Rv. 675881-01**, per la quale il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione notificato in modalità telematica, in uno con la copia analogica delle ricevute di

accettazione e consegna, corredata dell'attestazione di conformità agli originali telematici sottoscritta con firma autografa dal difensore, non ne determina l'improcedibilità, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-*bis*, della l. n. 53 del 1994.

Sulla procedibilità del ricorso, ricavabile dalla data della pubblicazione della sentenza, si è pronunciata **Sez. 5, n. 21749/2025, Dell'Orfano, Rv. 676117-01**, secondo cui nel caso in cui non sia stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve ritenersi ugualmente procedibile ove dallo stesso risulti che la notificazione si è perfezionata, per il ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla *relata* di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

La questione della verifica della tempestività del ricorso, in caso di deposito del duplicato informatico della sentenza impugnata, è stata affrontata da **Sez. 3, n. 13198/2025, Gianniti, Rv. 674683-01**, in base alla quale in tema di processo telematico, dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici.

Sulla questione della diversa consistenza dell'onere di allegazione e prova della tempestività della proposizione del ricorso in base alle dichiarazioni e alle allegazioni del controricorrente, si è pronunciata **Sez. 2, n. 16361/2025, Besso Marcheis, Rv. 675298-01**, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni

dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore *ex* art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, l. n. 53 del 1994, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca *ex* art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, ovvero ancora - come nella specie - laddove la controparte resti solo intimata e il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità entro l'adunanza camerale o l'udienza di discussione.; alla stessa stregua, per **Sez. 3, n. 11319/2025, Iannello, Rv. 674618-01**, in tema di improcedibilità del ricorso *ex* art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso.

Sul tema dell'errore nella digitalizzazione della sentenza impugnata, depositata con il ricorso, si sono pronunciate, sulla base di argomentazioni analoghe, **Sez. 5, n. 09873/2025, Liberati, Rv. 674742-01**, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il deposito di una copia della sentenza impugnata che, in una sola pagina, non riproduce la parte finale delle parole di ogni frase, perché "tagliata" in sede di digitalizzazione del provvedimento, non determina la sua improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU - se il senso della decisione è comunque comprensibile e non impedisce la piena intelligibilità dei motivi di ricorso, assicurando la possibilità di una piena difesa per le controparti; analogamente, **Sez. 5, n. 30354/2025, Liberati, Rv. 676890-01**, ha affermato che il deposito di una copia della sentenza impugnata che sia stata erroneamente digitalizzata con un'inversione dell'ordine delle pagine non determina

l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, se il senso della decisione è comunque comprensibile e non ne impedisce la piena intelligibilità.

Diverse pronunce si sono, poi, occupate delle ipotesi di inammissibilità dell'intero ricorso per cassazione.

Per **Sez. 5, n. 00317/2025, Tartaglione, Rv. 673676-01**, il ricorso per cassazione in cui manchino del tutto - o siano erroneamente indicati - il nome o il cognome dell'intimato non è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio è agevole identificare con certezza la parte.

Con ragionamento analogo, secondo, **Sez. 5, n. 21277/2025, Liberati, Rv. 675578-01**, il ricorso per cassazione che non contiene l'indicazione della sentenza o della decisione impugnata (art. 366, comma 1, n. 2 c.p.c.) può essere dichiarato inammissibile soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non dispone di elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la sentenza o la decisione impugnata. Nella specie, la S.C. ha statuito che l'erroneo riferimento localizzante dell'organo giudiziario che aveva emesso la sentenza impugnata - CTR della Sicilia, anziché CTR del Piemonte - non determinava l'inammissibilità del ricorso, in quanto corrispondevano gli estremi identificativi del numero di RG e della sentenza e nel corpo del ricorso vi era corretto riferimento all'identificativo dell'atto impugnato.

Al contrario, il ricorso per cassazione che eccede i limiti dimensionali previsti dal d.m. giustizia n. 110 del 2023 non è, per ciò solo, inammissibile a meno che non violi le regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. e sia, quindi, privo di specificità o incomprensibile (**Sez. 3, n. 33933/2025, Fanticini, Rv. 677185-01**).

Sez. 5, n. 32515/2025, Lo Sardo, Rv. 676825-01, ha affermato il principio di generale applicazione, per cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, precludendo sia la presentazione di motivi aggiunti rispetto a quelli già formulati, sia la proposizione di un ulteriore ricorso, che risulterebbe inammissibile.

Sulla carenza di interesse si è pronunciata, **Sez. 3, n. 33896/2025, Gianniti, Rv. 677263-01**, affermando che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione con cui la parte rimasta soccombente nel merito si dolga dell'erronea applicazione del principio della ragione più liquida, a seguito della

scelta del giudice di esaminare, fra le questioni prospettate dalla controparte, prima quella di merito (così assorbendo quella di rito), non potendo considerarsi il ricorrente soccombente rispetto all'alterazione dell'ordine logico delle questioni.

Sulla possibilità, invece, di impugnazione *uno actu* di più provvedimenti, si è espressa **Sez. 1, n. 14272/2025, Falabella, Rv. 674575- 01**, secondo cui, il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello *ex* artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.

In materia tributaria, sullo stesso argomento, si è pronunciata **Sez. 5, n. 09508/2025, Fracanzani, Rv. 674939-01**, secondo cui la proposizione di un unico ricorso per cassazione avverso più sentenze, emesse tra le stesse parti, in procedimenti formalmente distinti, ma attinenti al medesimo rapporto giuridico, è ammissibile quando la soluzione dipende da identiche questioni di diritto, comuni a tutte le cause, ed è suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d'imposta, essendo, viceversa, inammissibile ove riguardi tributi e periodi d'imposta diversi ovvero sentenze rette da argomentazioni differenti o attinte da censure non sovrapponibili.

Sull'identificazione degli atti ricorribili in sede di legittimità, si è soffermata **Sez. 3, n. 22319/2025, Simone, Rv. 676199-01**, esplicitando che l'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice d'appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicché, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello *ex* art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice d'appello rigetti, in rito o nel merito, l'impugnazione, confermando la decisione di *prime cure*. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso "differito"

avverso la sentenza d'appello che aveva definito l'impugnazione avverso la sentenza parziale di primo grado.

In relazione agli atti depositabili nell'ambito del giudizio di cassazione, **Sez. 3, n. 17105/2025, Porreca, Rv. 675118-01**, ha sottolineato che l'art. 372 c.p.c. - che consente la produzione nel giudizio di legittimità dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata - si applica anche alla nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, quando la produzione dei documenti idonei a dimostrare il vizio del procedimento notificatorio si pone come unico mezzo per lo scrutinio sull'eventuale nullità della sentenza, atteso che, diversamente, il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione si risolverebbe in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.

Alla stessa stregua, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso (**Sez. 5, n. 10602/2025, Chieca, Rv. 675263-01**).

Diversa l'ipotesi esaminata da **Sez. 3, n. 21352/2025 Fanticini, Rv. 675948-01**, secondo cui ove il Pubblico Ministero, in sede di discussione *ex* art. 379 c.p.c., abbia modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle rassegnate nella memoria *ex* art. 378 c.p.c., è inammissibile la richiesta di un termine a difesa delle altre parti, dal momento che tale modifica non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, in quanto esse sono chiamate a svolgere le proprie difese successivamente al P.M., avendo, pertanto, modo di replicargli nell'ambito di un'udienza di discussione prevista dal codice di rito come necessariamente destinata ad esaurirsi in un unico contesto.

8. La rinuncia.

Nell'anno in rassegna, la Suprema Corte si è anche occupata dell'istituto della rinuncia, con le pronunce che seguono.

Sulla differenza tra rinuncia al ricorso e rinuncia ai motivi del ricorso si è soffermata *in primis* **Sez. 5, n. 14035/2025 Balsamo, Rv. 675076-01**, secondo cui la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione *ex* art. 380-*bis* c.p.c.) rende superflua una

decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.

In linea con questa impostazione, è stato precisato che la rinuncia a uno o più motivi di ricorso, a differenza di quella prevista dall'art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione della parte né il rilascio di uno specifico mandato, non comportando la disposizione del diritto in contesa, ma costituendo espressione di una valutazione tecnica concernente le più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore; pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento in ordine alla fondatezza delle censure proposte con i motivi oggetto di rinuncia (**Sez. 1, n. 16626/2025, Mercolino, Rv. 675416-01**).

Sull'aspetto del governo delle spese a seguito di rinuncia al ricorso, si è pronunciata **Sez. 3, n. 30148/2025, Rossetti, Rv. 676846-01**, affermando che nel caso in cui la rinuncia al ricorso per cassazione non sia stata accettata dall'altra parte, spetta al giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 391 c.p.c., il potere di porre a carico del ricorrente - in tutto o in parte - le spese sostenute dal resistente ovvero di compensarle, con l'unico limite di non far gravare su quest'ultimo il costo dell'attività processuale svolta.

L'estinzione dichiarata a seguito di proposta di definizione accelerata è stata esaminata da **Sez. 5, n. 32732/2025, Crivelli, Rv. 677243-01**, affermando che in caso di decreto di estinzione emesso ai sensi dell'art. 380-*bis*, comma 2, c.p.c. (rinuncia tacita per decorso del termine ivi previsto) l'istanza di fissazione di udienza *ex* art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile per la sola deduzione di *error in procedendo* incidente sulla formazione della fattispecie estintiva e non anche per l'istanza di esame nel merito del ricorso per cassazione, cui si può procedere solo per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.

Infine, per quanto attiene agli effetti della rinuncia, per **Sez. L, n. 21797/2025, Cavallari, Rv. 676072-03**, il passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per cassazione, in caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia avviene decorsi dieci giorni dalla comunicazione del relativo decreto senza che le parti chiedano la fissazione dell'udienza.

Sul rimedio avverso il provvedimento di estinzione si è pronunciata **Sez. 5, n. 30948/2025, Bordon, Rv. 676893-01**, secondo cui il decreto di estinzione *ex* art. 391, comma 1, c.p.c., ha la stessa funzione ed i medesimi effetti riconosciuti alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti di tali provvedimenti è ammessa solo la revocazione *ex* art. 391-*bis* c.p.c., il

rimedio avverso il decreto presidenziale è costituito, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., dalla proposizione di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso, che è priva di carattere impugnatorio e va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo contenga o meno una pronuncia sulle spese.

9. I vizi denunciabili.

L'art. 366 c.p.c. nel disciplinare il contenuto del ricorso prescrive al primo comma n. 4 che esso debba contenere, a pena di inammissibilità, i "motivi" per i quali si chiede la cassazione e l'art. 360, primo comma, specifica il catalogo dei motivi deducibili come parametro del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. Costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza della Corte, che il ricorso sia a critica vincolata e che i motivi indicati dall'art. 360 primo comma ai nn. 1 - 5 siano tassativi (tra le molte S.U, n. 21691/2016, Curzio, Rv. 641723-02; Sez. 6-1, n. 04905/2020, Marulli Rv. 657230-01). I possibili motivi di ricorso, che costituiscono l'oggetto del giudizio di cassazione, sono elencati nel primo comma dell'art. 360 e possono essere classificati in violazione di legge in senso ampio (nn. 1,2, 3 e 4), in tale nozione dovendosi comprendere la violazione di norme sia sostanziali che processuali e in vizio di motivazione, divenuto di omesso esame di un fatto decisivo (n. 5).

Nell'anno in rassegna, si rinvengono pronunce significative che si sono soffermate sulle problematiche relative ai limiti dei vizi censurabili in sede di legittimità.

Innanzitutto, in ordine alla qualificazione del vizio denunciato, **Sez. 1, n. 31890/2025, Vitrò, Rv. 676737-04** chiarisce che la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. Nella specie, la S.C. ha riqualificato come violazione di legge il motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con cui si censurava la valutazione del giudice di pace sulla pericolosità sociale dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, essendo la prognosi di pericolosità incompatibile, *ex* artt. 163 e 164 c.p.c., con la sospensione condizionale della pena, della quale il ricorrente aveva beneficiato in relazione all'unica condanna riportata; nello stesso senso, v. anche **Sez. 5, n. 00759 /2025, Chieca, Rv. 673686-01** per cui l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non

osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.

In ordine al requisito della specificità di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. si veda **Sez. 3, n. 28581/2025, Gianniti, Rv. 676848-01** per la quale ove la sentenza d'appello sia motivata *per relationem* a quella di primo grado, per ritenere assolto l'onere *ex* art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è necessario che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d'appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, al fine di evidenziare che, con la sua pronuncia, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.

Con specifico riferimento alla tipologia di vizi denunciabili, **Sez. 2, n. 02961/2025, Manna, Rv. 673975-01**, evidenzia come la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, preveda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, restando escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica).

In particolare, poi, **Sez. 3 n. 10290/2025, Gorgoni, Rv. 674646-01**, con specifico riferimento al vizio di omessa pronuncia, ribadisce come sia necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione abbia riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che non aveva riportato, per la parte di interesse, la sentenza di primo grado, così precludendo la verifica della decisività della questione su cui la sentenza di appello gravata aveva asseritamente omesso di pronunciarsi.

L'esigenza di analiticità delle censure, in cui si sostanzia il principio di specificità dei motivi, non implica che un motivo debba rientrare necessariamente in un solo numero dell'art. 360 c.p.c. Sul punto, in linea di continuità con il precedente espresso da Sez. U n. 9100/2015, Rordorf, Rv. 635452-01, si pone **Sez. 5 n. 11152/2025,**

Candia, Rv. 674878-01, per la quale il ricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi "misti" - che riconducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente. Nella specie, la S.C. ha giudicato ammissibile un motivo di ricorso in seno al quale erano censurati, da un lato, la violazione di legge *ex* art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza però che i due argomenti di critica fossero mescolati in un'inestricabile commistione tra temi di natura fattuale e giuridica.

Costituisce principio oramai consolidato quello di autosufficienza dei motivi, ossia di necessaria indicazione di tutti gli elementi occorrenti per comprendere e valutare le censure rivolte contro la sentenza impugnata (per una sua risalente formulazione Sez. 1, n. 5686/1986, Senofonte, Rv. 448137-01); principio che, tuttavia, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte Edu del 28.10.2021, Succi e altri c. Italia, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (**S**.U, n. 8950/2022, Conti, Rv. 664409-01). In argomento, nell'anno in rassegna, si veda **Sez. 1 n. 13662/2025, Marulli, Rv. 674891-01)**, per cui il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza *ex* art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.

I motivi devono attenere al *decisum* della sentenza impugnata e a quanto controverso tra le parti, non potendosi proporre motivi nuovi; sicché, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio

di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (in tal senso **Sez. 5 n. 03473/2025, Fracanzani, Rv. 674087-01**).

Entrando nel merito della specifica disamina delle pronunce che hanno affrontato, nell'anno in rassegna, le problematiche relative ai singoli vizi denunciabili di cui all'art. 360 c.p.c., si segnala quanto al vizio di violazione di legge, **Sez. 3, n. 13608/2025, Tassone, Rv. 674824-02**, afferma che la Convenzione Card (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un negozio di diritto privato, con valenza interna tra le compagnie assicurative che vi aderiscono, rispetto al quale non può essere predicato il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre **Sez. 5, n. 13439/2025, Candia, Rv. 675091-01**, esclude che l'erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni sia censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.; e ancora, **Sez. 2, n. 25889/2025, Cavallino, Rv. 675878-01**, si occupa della violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. Nella specie, è stata cassata la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado.

In linea di continuità con la precedente pronuncia di Sez. U, n. 05792/2024, Di Marzio, Rv. 670391-01, si pone **Sez. 3, n. 13085/2025, Spaziani, Rv. 674873-01**, per la quale il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti

di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. Nella specie, la S.C. ha affermato la censurabilità, *ex* art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'erronea supposizione, da parte del giudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito, sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all'incasso, a mezzo posta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per posta assicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendo stata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata in comparsa conclusionale; e ancora, non è riconducibile alla violazione di legge, pertanto resta incensurabile, salvo sotto il profilo del vizio di motivazione, la valutazione delle circostanze in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una o ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità (in tal senso, **Sez. 3, n. 25348/2025, Condello, Rv. 676298-01**). Si segnala, altresì, **Sez. 5 n. 19860/2025, Angarano, Rv. 676082-01**, la quale esclude che, di per sé, possa integrare la violazione di legge il mancato rispetto di un precedente giurisprudenziale, non esistendo nel sistema processuale civile italiano una disposizione che imponga la regola dello *stare decisis*, sicché il precedente giurisprudenziale, anche se proveniente dalle Sezioni Unite, non ha valore di legge e il suo mancato rispetto non comporta, di per sé, un vizio della sentenza.

Sez. 3, n. 21762/2025, Saija, Rv. 675891-01, invece, delinea i limiti di censurabilità in cassazione della operata valutazione, da parte del giudice del merito, della prova presuntiva, chiarendo che può essere dedotto unicamente il cd. "vizio di sussunzione", non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare

la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza.

In ordine ai vizi fondati sulla violazione di norme processuali, **Sez. 2, n. 31611/2025, Pirari, Rv. 676474-01**, chiarisce che non è sufficiente, ai fini della relativa deduzione, l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, dovendo garantirsi l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso fondato sulla ritenuta nullità del ricorso introduttivo *ex* art. 702-*bis* c.p.c., per mancanza di attestazione di conformità all'originale telematico della copia analogica del ricorso notificato e per mancanza di attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello spedito, senza spiegare le ragioni per cui tale vizio avesse inciso sul diritto di difesa.

Quanto ai vizi che possono inficiare la motivazione della sentenza, giova evidenziare che, a seguito della riforma operata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 sul n. 5) dell'art. 360 c.p.c., non ogni tipologia di vizio motivazionale appare oggi veicolabile tramite tale motivo di ricorso il quale, come noto, ha oggi riferimento solamente al caso dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». In base all'attuale formulazione di tal motivo, in altri termini, è possibile censurare la ricostruzione dei fatti posti a base della decisione impugnata, conseguentemente denunciando una tipologia di vizio nel ragionamento che ha condotto il giudice a una determinata ricostruzione dei fatti di causa laddove la sentenza impugnata risulti addirittura affetta da un vizio di vera e propria carenza motivazionale, diviene però suscettibile di ricorso *ex* art. 360, n. 4), c.p.c., per nullità della sentenza derivante dalla mancanza di motivazione (come noto, prescritta sia dalla legge ordinaria *ex* art. 132, n. 5), c.p.c., sia dalla legge costituzionale *ex* art. 111, comma 6, Cost. In tali ipotesi, non ci troviamo soltanto di fronte a un vizio inficiante la ricostruzione dei fatti posti a base della decisione impugnata bensì, più drasticamente, di una vera e propria carenza di motivazione, che può rilevare, ai fini del motivo di ricorso in esame, sia nell'ipotesi in cui a mancare sia la motivazione relativa al giudizio di diritto, sia nell'ipotesi in cui a mancare sia la motivazione relativa alla ricostruzione dei fatti. Per quanto, più specificamente, riguarda i rapporti tra i motivi di cui al n.

5) e al n. 4), allorché manchi la motivazione relativa alla ricostruzione dei fatti, ben può affermarsi che nel vizio di cui al n. 4) ricadano tutte le ipotesi estranee al perimetro di applicazione di cui al n. 5). E a tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità tende a ritenere che l'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., consenta di restringere l'ambito oggettivo del dovere costituzionale di motivare i provvedimenti giurisdizionali, individuando un c.d. minimo costituzionale la cui violazione sarebbe allora denunciabile (non ai sensi del n. 5) dell'art. 360 c.p.c., bensì) ai sensi del precedente n. 4). Il concetto di c.d. minimo costituzionale è stato definito dalla nota pronuncia di S.U, n. 08053/2014, Botta, Rv. 629830-01 secondo la quale la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. In altri termini, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6-5, n. 09105/2017, Iofrida, Rv. 643793-01) che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. minimo costituzionale.

In argomento, si segnalano nell'anno in rassegna **Sez. 5, n. 18373/2025, Luciotti, Rv. 675387-01**, in materia di processo tributario, l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l'atto impositivo non può comportare la riforma dell'impugnata sentenza, né tampoco la retrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudice d'appello di pronunciare sul motivo pretermesso; ne consegue che

il ricorso per cassazione può essere proposto solo per contestare la motivazione resa dai giudici di appello sul motivo di merito o la mancanza di motivazione, ma non invece per contestare l'omessa motivazione o, comunque, la motivazione resa dal giudice di grado superiore sulla censura di omessa pronuncia del giudice di grado inferiore, nonché **Sez. 3 n. 34998/2025, Dell'Utri, Rv. 677119-01**, per cui il ricorso per cassazione con cui venga denunciato l'omesso esame di circostanze di fatto o di rilievi mossi alle risultanze e al procedimento di c.t.u. postula che il ricorrente specifichi gli elementi dei quali lamenta la mancata o insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio, che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla relativa decisività, da effettuarsi sulla sola base delle deduzioni contenute nel ricorso.

Quanto ai rapporti tra ricorso per cassazione e revocazione, in punto di delimitazione dei vizi denunciabili, si segnala **Sez. 5, n. 25710/2025, Chieca, Rv. 676632-01**, secondo la quale il giudice d'appello, il quale affermi erroneamente che un'eccezione non è stata tempestivamente proposta in prime cure commette una svista materiale, la quale non è deducibile con il ricorso per cassazione, in quanto occorsa nell'accertamento di fatti processuali non suscettibili di interpretazione, ma è soltanto impugnabile con il rimedio della revocazione.

10. Il giudizio di rinvio.

Anche nell'anno in rassegna, sono numerose le pronunce da segnalare che si sono soffermate sulle caratteristiche ed i limiti del giudizio di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità.

In punto di introduzione del giudizio di rinvio, **Sez. 1, 26357/2025, Zuliani, Rv. 676679-01**, chiarisce che la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del *de cuius*, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità; mentre **Sez. 1, 22724/2025, D'Aquino, Rv. 675430-01**, esclude la necessità del deposito telematico dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio affermando la sufficienza, ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 1-*bis*, d.l. n. 179 del 2012, del deposito in forma cartacea dei detti fascicoli, non rientrandosi nei casi di cui al comma 1 della medesima norma, in cui il deposito telematico è

obbligatorio in ragione della già avvenuta instaurazione del contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario investito della controversia.

Ancora, quanto al termine per la riassunzione, **Sez. 3, n. 16124/2025, Spaziani, Rv. 674995-01**, precisa che la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

In ordine alla composizione del collegio, **Sez. 3, n. 21607/2025, Rossetti, Rv. 675905-01**, qualora una sentenza pronunciata in sede di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio di legittimità, conclusosi con la sentenza di annullamento, non determinandosi per ciò solo alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.

Quanto alle parti del giudizio, **Sez. 3, n. 32372/2025, Gianniti, Rv. 677096-01**, evidenzia come, nel giudizio di rinvio dalla cassazione, non sia consentito il rilievo d'ufficio della non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio, essendo il giudice del rinvio vincolato, *ex* art. 394 c.p.c., non soltanto al principio affermato ma anche alle premesse logico giuridiche che ne costituiscono il presupposto, tra le quali va compresa l'integrità del contraddittorio. Inoltre, per **Sez. L, n. 05555/2025, Cerulo, Rv. 674174-01**, il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti vennero pronunciate la decisione di cassazione e quella cassata ed è tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di esse nel termine di legge, ma il giudice designato per il rinvio, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, deve disporre l'integrazione del contraddittorio in relazione alle altre parti, sicché la riassunzione della causa nei confronti di una sola di esse è sufficiente ad evitare ogni decadenza solo se nei confronti degli altri litisconsorti è ripristinato il contraddittorio nel termine assegnato *ex* art. 102, comma 2, c.p.c.

Per **Sez. 2, n. 02365/2025, Guida, Rv. 673881-01**, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della

sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio.

Sono suscettibili di essere riproposte dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza le questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi di carattere preliminare (esprime il detto principio **Sez. 3, n. 33441/2025, Spaziani, Rv. 677201-01**, che ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello, volto a sollevare, ferma restando la possibilità di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.

In tema di impugnazione avverso sentenza emessa in sede di rinvio, si segnala **Sez. 2, n. 20536/2025, Scarpa, Rv. 675531-02**, si afferma che, ove sia in discussione, in rapporto al *petitum* concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del *decisum* della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un *box* auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini).

11. Ricorso straordinario per cassazione.

L'art. 111, comma 7, Cost. prevede che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Tale ricorso - esperibile ove non sia applicabile il regime del ricorso ordinario - si denomina "straordinario" essenzialmente per distinguerlo dal ricorso "ordinario"

che è quello proposto ai sensi dell'art. 360 avverso le sentenze ricorribili, nondimeno integrante una impugnazione riconducibile al catalogo dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 323 e condiziona il passaggio in giudicato della sentenza *ex* art. 324 sicché è anch'esso, sotto questo profilo, una impugnazione ordinaria (e i motivi proponibili con il ricorso straordinario sono gli stessi di quelli ammessi per il ricorso ordinario).

La questione maggiore che si pone in tema di ricorso straordinario è quella della individuazione dei provvedimenti ricorribili. Al riguardo, la nozione di decisorietà è intesa come attitudine del provvedimento del giudice non solo a incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato, mentre quella di definitività occorre che il provvedimento non sia soggetto a un diverso mezzo d'impugnazione.

In argomento, si segnala, in particolare: **Sez. U, n. 28587/2025, Tatangelo, Rv. 676579-01**, per cui nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per accertamento tecnico preventivo *ex* artt. 696 e/o 696-*bis* c.p.c.), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario *ex* art. 111 Cost. avverso provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti; **Sez. 3 n. 32867/2025, Tassone, Rv. 677145-01**, secondo cui il sequestro liberatorio *ex* artt. 1216 c.c. e 79 disp. att. c.c. costituisce una *species* del sequestro di cui all'art. 687 c.p.c., pertanto, trovando applicazione le norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-*bis* e ss. c.p.c. (nel testo, applicabile *ratione temporis*, successivo alle modifiche apportate dalla l. n. 69 del 2009) l'ordinanza che contiene la condanna alle spese è impugnabile con il rimedio del reclamo di cui all'art. 669-*terdecies* c.p.c. e non con il ricorso per cassazione, *ex* art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di un provvedimento non definitivo, perché impugnabile con un diverso rimedio; **Sez. 1, n. 31176/2025, Pazzi, Rv. 676389-01**, per cui la decisione della Corte di appello, che conferma ai sensi dell'art. 47, comma 5, CCII il decreto con cui il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, senza provvedere all'apertura della liquidazione giudiziale, anche se adottata con sentenza e non con decreto non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione *ex* art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio; **Sez. 1 n. 32878/2025, Dongiacomo,**

Rv. 676390-01, per la quale il decreto con cui il Tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l. fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione *ex* art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo. Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di reclamo avverso il decreto di omologazione della proposta concordataria, ne ha rilevato l'inammissibilità in presenza dei presupposti di cui all'art. 173 l. fall., ritenuti invece insussistenti dal giudice di prime cure.

Talvolta, la giurisprudenza fa anche riferimento al carattere asseritamente abnorme del provvedimento adottato dal giudice riecheggiando una dottrina - quella dell'atto abnorme - elaborata dalla giurisprudenza nell'area processualpenalistica; tuttavia, l'abnormità del provvedimento del giudice, adottato in forma diversa dalla sentenza, non attiene al regime impugnatorio, ma al tipo di vizio che inficia il provvedimento stesso e che si connota per la sua manifesta e radicale violazione di legge. In tema di impugnazione di provvedimento abnorme, **Sez. 2, n. 20608/2025, Trapuzzano, Rv. 675689-01**, afferma che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione *ex* art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, *ex* art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine *ex* art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo *ex* art. 633, n. 3), c.p.c.

12. I principî di diritto enunciati d'ufficio nell'anno in rassegna.

L'art. 363 comma 3 c.p.c. prevede che il principio di diritto possa essere pronunciato dalla Corte d'Ufficio anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione

decisa sia di particolare importanza. In tale ipotesi, il ricorso costituisce soltanto l'occasione per affrontare e risolvere una questione di diritto che, pur non rilevando ai fini della decisione del caso concreto, viene esaminata nell'interesse della legge. La pronuncia della Corte, pertanto, non produce effetti sul provvedimento del giudice di merito. Si determina così una scissione tra lo *ius constitutionis*, che si esprime nell'enunciazione del principio di diritto, e lo *ius litigatoris*, che resta assorbito nella declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ne risulta rafforzata la funzione di garanzia dell'uniforme applicazione del diritto, attribuita alla Suprema Corte dall'art. 65 del r.d. n. 12 del 1941, la quale, in questo caso, si realizza proprio attraverso la sola enunciazione del principio.

Nell'anno in rassegna, la Corte ha pronunciato i seguenti principi ai sensi dell'art. 363 comma 3 c.p.c.

Sez. 3 n. 01812/2025, Rossetti, Rv. 673738-02, per la quale qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata. **Sez. U, n. 01900/2025, Grasso Giu., Rv. 673629-01**, secondo cui in caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda;

Sez. 1, n. 17721/2025, Vella, Rv. 675794-01, per cui in tema di concordato minore, nella specie con prosecuzione dell'attività professionale, per il caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-*bis*, c.c.i.i., il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l'inosservanza del termine assegnato pur se qualificato come perentorio) integri in sé una causa di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche da tale condotta, la eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della

procedura indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. e), c.c.i.i.;

Sez. 3 n. 33950/2025, Fanticini, Rv. 677199-01, secondo cui Il credito verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo.

13. Il giudicato.

In tema di giudicato nell'anno in rassegna sono state emesse le seguenti pronunce.

Sez. L n. 27886/2025, Bellè, Rv. 676859-01, ha chiarito che la regola generale dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo subisce eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica - limitatamente agli effetti caducatori, e quindi con esclusione di quelli ordinatori e conformativi - per la particolare natura dell'atto (ad esempio, un regolamento o un atto plurimo inscindibile) o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di estensione del giudicato di annullamento - in ragione della riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando - di due graduatorie emesse all'esito di altrettante procedure selettive riservate a personale del Ministero dell'interno.

In tema di giudicato implicito, **Sez. 3, n. 28968/2025, Rossi, Rv. 676996-01**, per cui nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c. (relativo alla necessità di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado), di modo che, sulle questioni esplicitamente o implicitamente assorbite dalla decisione di merito, che non siano state riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le stesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nel successivo giudizio di rinvio; ed ancora la medesima sentenza precisa altresì che nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.

Ancora, **Sez. 2 n. 30135/2025, Criscuolo, Rv. 677352-01**, per cui gli accertamenti non indispensabili ai fini della decisione non hanno efficacia di giudicato esterno, ma possono assumere effetto persuasivo ai fini della formazione del convincimento del giudice investito di un diverso giudizio. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio di nullità di un testamento pubblico per difetto di sottoscrizione, dedotto in ragione dell'inesistenza della causa impeditiva dichiarata dal testatore e attestata dal notaio, aveva ritenuto precluso tale accertamento sul presupposto dell'efficacia vincolante della sentenza di rigetto della querela di falso proposta avverso il medesimo testamento, relativa alla veridicità della dichiarazione resa al pubblico ufficiale.

CAPITOLO XV

GLI ALTRI MEZZI DI IMPUGNAZIONE

(DI PAOLO FRAULINI)

SOMMARIO: 1. La revocazione. - 1.1. Alcune questioni di specie. - 1.2. La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione. - 1.3. La revocazione straordinaria *ex* art. 391-quater c.p.c. - 2. L'opposizione di terzo.

1. La revocazione.

Sui requisiti di ammissibilità del ricorso, **Sez. 5, n. 08184/2025, Gori, Rv. 674396-01**, afferma che la verifica della produzione in giudizio della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria forma oggetto di un accertamento di fatto e non di un'interpretazione degli atti processuali; ne consegue che la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia rigettato il gravame sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione.

Sul medesimo tema si segnalano: **Sez. L, n. 09471/2025, Cavallaro, Rv. 674790-01**, ove si afferma, in fattispecie volta a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero *ex* art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, che costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza *ex* art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa; **Sez. 5, n. 12291/2025, Chieca, Rv. 675042-01**, secondo cui l'art. 395, n. 4, c.p.c. non subordina l'ammissibilità del rimedio impugnatorio alla non imputabilità dell'errore revocatorio alla parte che si avvale di tale rimedio, in quanto la disposizione normativa non richiede la ricorrenza di detta condizione, circoscrivendo la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita; **Sez. 5, n. 24804/2025, Federici, Rv. 676550-01**, a tenore della quale la revocazione *ex* art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone che il giudicato esterno rispetto al quale la sentenza

d'appello si sia posta in contrasto si sia formato prima della pronuncia di quest'ultima, essendo esperibile, in caso contrario, il rimedio del ricorso per cassazione, ferma restando la possibilità di far valere, in sede di legittimità, il suddetto giudicato, anche laddove sia intervenuto successivamente alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione.

Sul tema dell'individuazione della tipologia di atti mancanti, ai fini dell'esperibilità del rimedio straordinario, si segnalano due conformità: **Sez. 5, n. 28029/2025, Federici, Rv. 676730-01**, a tenore della quale, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" rientrano anche quelli ritualmente depositati dalla parte interessata, anche se, per causa non imputabile a negligenza della stessa, essi siano irreperibili al momento della decisione, sempre che il loro tempestivo deposito risulti dall'attestazione del cancelliere o funzionario a ciò abilitato ovvero dall'attestazione della esecuzione di ricerche dell'atto rilasciata dalla cancelleria, e il documento non sia stato smarrito, sottratto, distrutto o ritirato; **Sez. L, n. 30927/2025, Magnanensi, Rv. 677020-01**, afferma che, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" devono ricomprendersi non solo quelli materialmente rinvenuti dal giudice nel fascicolo d'ufficio, ma anche quelli che, pur ritualmente depositati dalla parte, non siano stati reperiti per fatto accidentale non imputabile alla stessa.

In tema di identificazione dell'errore percettivo, **Sez. 5, n. 25710/2025, Chieca, Rv. 676632-01**, statuisce che il giudice d'appello, il quale affermi erroneamente che un'eccezione non è stata tempestivamente proposta in prime cure, commette una svista materiale, la quale non è deducibile con il ricorso per cassazione, in quanto occorsa nell'accertamento di fatti processuali non suscettibili di interpretazione, ma è impugnabile soltanto con il rimedio della revocazione.

Sullo specifico tema dell'identificazione del giudicato opponibile in sede di revocazione, si segnalano nell'anno in rassegna **Sez. 3, n. 02827/2025, Condello, Rv. 674034-01**, laddove statuisce che la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti e **Sez. 3, n. 07584/2025, Condello, Rv. 674225-01**, secondo cui il giudicato,

essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si risolve in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti, all'interpretazione delle norme giuridiche, sicché l'erronea presupposizione della sua esistenza, equivalendo all'ignoranza della *regula juris*, rileva non quale errore di fatto ma quale errore di diritto, derivandone sostanzialmente un vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua disciplina, inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c.

1.1. Alcune questioni di specie.

In tema di legittimazione all'impugnazione, **Sez. 5, n. 14071/2025, Crivelli, Rv. 675395-01**, afferma che in tema di definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'art. 1, commi 197 e ss., della l. n. 197 del 2022, è inammissibile il ricorso per revocazione, proposto dall'amministrazione, avverso la dichiarazione di estinzione del processo per dedurre un vizio di legittimità di tale provvedimento anziché il sopravvenuto diniego della definizione, in quanto l'art. 1, comma 201, della l. n. 197 del 2022 prevede un'ipotesi tipica di revocazione;

in tema di tassatività delle ipotesi di revocazione, **Sez. 5, n. 10341/2025, Candia, Rv. 674946-01**, afferma che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-*ter* c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente;

sul tema della revocabilità per contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU**, Sez. 3, n. 07128/2025, Tatangelo, Rv. 674063-01**, afferma che la nuova ipotesi di revocazione per contrarietà alla CEDU, di cui all'art. 391-*quater* c.p.c., presuppone che la decisione nazionale passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato

contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli, abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere e che l'equa indennità, eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, non essendo, pertanto, configurabile allorquando la domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto essa stessa ad oggetto una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato;

Secondo **Sez. 5, n. 07161/2025, Gori, Rv. 674331-01**, in tema di revocazione *ex* art. 395, n. 4), c.p.c., al calcolo del termine per la presentazione del ricorso non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022, riferendosi detta norma ai termini per le sole impugnazioni ordinarie.

A tenore di **Sez. 5, n. 34337/2025, Salemme**, **Rv. 677266-01**, la verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito informatico dell'atto d'appello nativo-digitale, notificato telematicamente *ex* art. 16-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di un'interpretazione degli atti processuali, sicché la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non attraverso il ricorso per cassazione.

1.2. La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione.

A tenore di **Sez. 3, n. 00512/2025, Scoditti, Rv. 673373-01**, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la

rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria.

Secondo **Sez. 5, n. 04610/2025, Federici, Rv. 674113-01**, nel giudizio di cassazione, l'Agenzia delle entrate è legittimata a proporre istanza di revocazione del decreto di estinzione, ai sensi dell'art. 1, comma 201, della l. n. 197 del 2022, sul presupposto dell'emissione del diniego di definizione agevolata.

Afferma **Sez. 5, n. 14709/2025, Gianniti, Rv. 674989-04**, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata del giudizio di legittimità *ex* art. 380-*bis* c.p.c., anche in presenza dei presupposti ivi previsti, la formulazione della proposta definitoria non è atto dovuto, ma è lasciata alla valutazione discrezionale della Corte e il mancato esercizio di tale facoltà non integra un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione.

Sez. 5, n. 14770/2025, Penta, Rv. 675130-01, statuisce che l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile *ex* art. 395, n. 4), c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. In senso conforme **Sez. 5, n. 19930/2025, Socci, Rv. 675868-01**.

Afferma **Sez. 5, n. 15990/2025, Billi, Rv. 67513-01**, che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso per assenza dell'errore revocatorio *ex* art. 395, n. 4 c.p.c., la successiva istanza di revocazione per sopravvenuto giudicato, proposta con memoria, non può trovare accoglimento.

Sez. 3, n. 16297/2025, Criscuolo, Rv. 675440-01, statuisce che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-*bis* e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che

non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.

Sez. 5, n. 16379/2025, Luciotti, Rv. 675184-01, secondo cui le sentenze e le ordinanze *ex* art. 380-*bis* c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario *ex* art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, *ex* art. 111, comma 2, Cost.

Sez. 1, n. 22106/2025, Mercolino, Rv. 675475-01, statuisce che la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-*bis*, né dall'art. 391-*ter* c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-*bis* c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c.; le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale.

Sez. 2, n. 28687/2025, Orilia, Rv. 676935-01, afferma che, in tema di giudizio di legittimità, l'erronea supposizione di assenza di attività difensiva di una parte esula dal paradigma dell'errore materiale e integra, piuttosto, errore revocatorio da far valere necessariamente ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nel termine perentorio di cui all'art. 391-*bis* c.p.c.

Sez. 1, n. 28769/2025, Amatore, Rv. 676310-01, afferma che non rientra nel perimetro del giudizio di revocazione, *ex* artt. 391-*bis* e 395, n. 4), c.p.c., la sollecitazione di una lettura dell'art. 137-*bis* disp.

att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come norma che sottenderebbe l'inclusione nel fascicolo d'ufficio acquisito presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato anche degli atti successivi a detta pronuncia, i quali possono essere inseriti nel predetto fascicolo solo in esito all'attività di parte, a pena di improcedibilità del ricorso, salvo che gli stessi risultino per altra ragione nella disponibilità del giudice.

1.3. La revocazione straordinaria *ex* art. 391-*quater* c.p.c.

In tema di revocazione straordinaria *ex* art. 391-*quater* c.p.c. si segnala **Sez. 3, n. 30622/2025, Gianniti**, che ha affermato: a) **Rv. 676987-01**, che la revocazione straordinaria per violazione della CEDU, di cui all'art. 391-*quater* c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022) si applica ove il giudizio sia stato introdotto dinanzi alla Corte di cassazione con ricorso notificato successivamente al 1° gennaio 2023, e prevede, quali concorrenti presupposti di ammissibilità: a) una decisione nazionale, passata in giudicato, il cui contenuto sia stato "dichiarato" contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli; b) la lesione di un "diritto di stato della persona"; c) l'astratta inidoneità dell'equa indennità, accordata dalla Corte europea ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, a compensare le conseguenze della violazione; b) **Rv. 676987-02**, che la revocazione per contrarietà alla CEDU, di cui all'art. 391-*quater* c.p.c., costituisce un rimedio straordinario, riservato ai soli casi in cui la violazione del diritto accertata dalla Corte EDU abbia pregiudicato un "diritto di stato della persona", da intendersi in senso stretto, cioè come pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno *status* che si sia negato di possedere, con una compromissione non suscettibile di tutela per equivalente, restando, pertanto, escluse dall'ambito di operatività della norma le domande meramente risarcitorie (come, nella specie, quella per danni da responsabilità medica) e non potendosi spingere, inoltre, il sindacato del giudice di legittimità sino a valutare l'idoneità o la congruità dell'equa indennità liquidata dalla Corte EDU, poiché ciò equivarrebbe a configurare la Corte di cassazione come giudice di ulteriore grado rispetto alla Corte di Strasburgo; c) **Rv. 676987-03**, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-*quater* c.p.c., nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un "diritto di stato della persona", poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la *ratio* della legge delega -

che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite la tutela per equivalente - ma è anche ragionevole, bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica.

2. L'opposizione di terzo.

In tema di interesse all'impugnazione, **Sez. 1, n. 02983/2025, Reggiani, Rv. 673948-01**, afferma che nel giudizio di appello avverso la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, il padre naturale non assume la qualità di parte necessaria, non essendo prevista dalla legge la sua legittimazione ad agire, né la qualità di parte facoltativa, non essendo portatore di un interesse giuridico che legittimi il suo intervento anche solo adesivo, e non può intervenire nel giudizio di appello, poiché l'intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e non anche a favore di chi, come il padre naturale, è portatore di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento.

Sulla medesima questione **Sez. 3, n. 20880/2025, Tassone, Rv. 675438-01**, afferma che il litisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello al fine di dedurre esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale "essenziale" determina una nullità insanabile.

Sulle conseguenze della rilevata insanabilità interviene **Sez. 3, n. 05571/2025, Simone, Rv. 674141-01**, affermando che quando, in seguito ad una notifica inesistente dell'atto introduttivo a litisconsorte necessario già deceduto, risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

CAPITOLO XVI

IL PROCESSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE

(DI DARIO BERNARDI)

SOMMARIO: 1. La giurisdizione nelle controversie di lavoro e previdenziali. - 2. La competenza. - 3. Rapporti tra processo del lavoro e previdenziale e quello penale. - 3.1. Rapporti tra procedimento amministrativo e processo previdenziale. - 4. I poteri officiosi del giudice. - 4.1. Sulla procura alle liti - 5. Il rito "Fornero". - 6. L'appello. - 7. Il giudizio di legittimità e quello di rinvio. - 8. Sul processo telematico. - 9. Il procedimento *ex* art. 445-*bis* c.p.c. - 10. In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19. - 11. L'udienza cartolare. - 12. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato. - 13. In tema di domanda giudiziale e sull'interesse ad agire. - 14. Sull'onere della prova e di contestazione. - 15. L'intervento volontario ed il litisconsorzio. - 16. La litispendenza e l'interruzione del processo. - 17. Del giudicato. - 18. Sulla rimessione in termini. - 19. Le spese processuali e la difesa erariale.

1. La giurisdizione nelle controversie di lavoro e previdenziali.

Nel corso dell'anno 2025, le Sezioni Unite hanno avuto modo di esaminare, quanto ai rapporti di lavoro e previdenziali, una pluralità di questioni che involgono la giurisdizione, nel riparto tra giudice amministrativo, tributario, contabile e giudice ordinario, nonché in relazione ai limiti esterni della giurisdizione nazionale.

In ambito di contenzioso pensionistico sono intervenute quattro pronunce che hanno segnato il confine tra la giurisdizione contabile e quella ordinaria.

In linea generale **Sez. U, n. 35002/2025, Ponterio, Rv. 677160-01**, ha affermato il principio per cui la controversia avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico, che trovi fonte nello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A., rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale - posto che la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda esclusivamente la prestazione che si assume dovuta per effetto dei contributi previdenziali versati, attenendo, invece, al merito della causa la verifica dell'esistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico presso la gestione pubblica.

Sez. U, n. 05236/2025, Garri F., 673814-01, ha affermato che le controversie aventi ad oggetto le domande consequenziali di

risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei di pensione dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile in base al criterio di collegamento col rapporto pensionistico, che costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale.

Analogamente, **Sez. U, n. 28358/2025, Marotta, Rv. 676510-01**, ha statuito nel senso che appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti - comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono, quantificandone l'importo - nonché quelle di risarcimento danni per l'inadempimento della corrispondente obbligazione.

Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha devoluto alla giurisdizione contabile la domanda volta alla condanna dell'INPS alla riattivazione dell'erogazione della pensione e al risarcimento del conseguente danno da ritardo.

Precisazione fondamentale in materia giunge poi da **Sez. U, n. 22801/2025, Mancino, Rv. 675748-01**, secondo la quale la controversia concernente il ricalcolo della pensione di vecchiaia di un *ex* dipendente dell'INAIL è devoluta alla giurisdizione del g.o., dal momento che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sussiste, a norma dell'art. 13 del r.d. n. 1214 del 1934 e degli artt. 1, 18, comma 1, lett. c), e 151 del d.lgs. n. 174 del 2016 (c.d. codice di giustizia contabile), solo se si controverte su pensioni a totale o parziale carico dello Stato, mentre, nel caso di specie, il trattamento pensionistico è ad esclusivo carico del bilancio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Sempre in relazione ai rapporti con tale giurisdizione, **Sez. U, n. 05237/2025, Garri F., Rv. 673936-01**, ha stabilito che la domanda del pubblico dipendente di accertamento delle condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento *ex* art. 445-*bis* c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti pubblici; se, invece,

tale domanda è prodromica al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (*ex* art. 1 della l. n. 18 del 1980), la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Si trattava di una fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-*bis* c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invalidità e inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa, ma anche dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento.

Infine, sulla giurisdizione contabile, ma non pensionistica, **(Sez. U, n. 20256/2025, Tricomi L., Rv. 675628-01)** ha statuito che in tema di responsabilità penale del dipendente pubblico, sussiste la giurisdizione contabile in ordine alla domanda con la quale l'ente pubblico, condannato in solido con l'autore del reato, invochi da quest'ultimo il rimborso delle somme versate alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, dal momento che essa non è riconducibile a un'azione di regresso (non discutendosi di ripartizione interna della prestazioni) bensì a un'azione di responsabilità *ex* art. 1 della l. n. 20 del 1994, fondandosi su una *causa petendi* di natura risarcitoria (in quanto rivolta contro il dipendente che, quale autore del reato, ha dato luogo alla soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio penale) e su un *petitum* sostanziale costituito dalla richiesta di risarcimento del danno erariale derivante dalla diminuzione patrimoniale subita dalla P.A., corrispondente alle somme versate in esecuzione della condanna.

Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione contabile l'azione svolta, nei confronti degli ufficiali della Polizia di Stato condannati per i fatti accaduti nella scuola "A. Diaz" di Genova, in occasione del G8, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia, volta al recupero, rispettivamente, delle somme versate, quale responsabile civile, a titolo di provvisionali e spese legali in favore delle parti civili, e di quelle per le spese legali anticipate in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Venendo ora ai rapporti tra giudice ordinario e giudice amministrativo, due pronunciamenti riguardano la riserva di giurisdizione in materia concorsuale ed hanno escluso l'applicabilità della stessa.

Confermando un principio già espresso da Sez. U, n. 16452/2020, D'Antonio, Rv. 658337-01, **Sez. U, n. 30836/2025, Garri F., Rv. 676723-01**, ha ribadito che in tema di pubblico impiego

privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, senza che a ciò osti la circostanza che, in via incidentale, sia contestata la legittimità di atti amministrativi presupposti (che il giudice può disapplicare, ove ritenuti rilevanti e illegittimi), atteso che a venire in rilievo è non già la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti, vale a dire una cessione del contratto.

Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con la quale un dirigente amministrativo lamentava di essere stato ingiustamente pretermesso in una procedura di mobilità *ex* art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, sul presupposto che ad essere contestata fosse non già la scelta dello strumento utilizzato per la copertura del posto, quanto piuttosto la modalità di svolgimento della procedura medesima.

Sez. U, n. 21272/2025, Stalla, Rv. 675665-01, ha chiarito che in tema di pubblico impiego, le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali sono devolute alla giurisdizione del g.o. laddove esso consegua a procedure non concorsuali *ex* art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nelle quali l'interpello pubblico risponde a una scelta di natura non autoritativa ma discrezionale-imprenditoriale, non caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito - e non sia espressione di potestà pubblica ed autoritativa di macro-organizzazione interna (tale essendo quella con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi).

Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione del g.o. la domanda volta all'annullamento della delibera di nomina del direttore generale di un ente pubblico economico strumentale di una regione, sul presupposto che la relativa selezione si era incentrata sulla valutazione discrezionale di idoneità da parte del Commissario straordinario dell'ente medesimo e che la designazione si poneva al di fuori dell'organico riassetto organizzativo di quest'ultimo.

Analogamente, **Sez. U, n. 11487/2025, Marotta, Rv. 674786-01**, ha confermato che la domanda proposta da un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento del diritto a continuare a svolgere le funzioni di un'area superiore, col correlato

trattamento economico, nonché a conservare il relativo inquadramento giuridico, appartiene alla giurisdizione del g.o., non venendo in questione alcun atto autoritativo dell'amministrazione ma unicamente il diritto soggettivo allo svolgimento delle menzionate funzioni.

Nella specie, con riferimento a un lavoratore che, dopo aver svolto per tre anni le mansioni relative alla terza area funzionale, si era visto annullare dal TAR il concorso dal quale era scaturito tale superiore inquadramento, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate lo aveva successivamente retrocesso alla seconda area funzionale del c.c.n.l., sul presupposto che, con la stessa, il dipendente non avesse contestato l'obbligo, per la P.A. datrice di lavoro, di ottemperare al *dictum* del giudice amministrativo, ma si fosse limitato ad invocare l'applicazione, anche nei suoi confronti, della "sanatoria" disposta dall'art. 1, comma 9, della l. n. 208 del 2015, n. 208.

Nell'ambito dei rapporti tra giurisdizione e vicenda successoria del diritto, **Sez. U, n. 28357/2025, Marotta, Rv. 676509-01**, ha stabilito che le controversie relative al rapporto di lavoro del personale militare appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui il diritto controverso venga fatto valere in giudizio iure successionis dagli eredi dell'interessato, dovendosi aver riguardo unicamente alla natura giuridica dell'originario rapporto dal quale il suddetto diritto scaturisce.

In quel caso veniva in rilievo una fattispecie relativa al ricorso avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico con il quale l'erede di un militare aveva impugnato il diniego di monetizzazione della licenza ordinaria non goduta dal de cuius per infermità dipendente da causa di servizio.

Due pronunce hanno interessati i temi dello straniero e di Stati esteri in rapporto con il diritto del lavoro.

Nella prima si è stabilito che la domanda con cui il dipendente dell'ambasciata di uno Stato estero in Italia invochi la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento, incidendo sulla potestà sovrana di autorganizzazione dello Stato estero, fuoriesce dalla giurisdizione del giudice italiano, la quale invece sussiste sulla domanda di accertamento dell'invalidità del licenziamento medesimo, proposta in funzione della corresponsione di emolumenti (con cognizione, quindi, incidentale), nonché su quelle a contenuto meramente patrimoniale - compresa quella avente ad oggetto

l'indennità sostitutiva della reintegra - per le quali non è opponibile la cd. immunità giurisdizionale ristretta (**Sez. U, n. 24346/2025, Porreca, Rv. 675785-01**).

Nella seconda, **Sez. U, n. 21657/2025, Leone, Rv. 675744-01**, - dando continuità a Sez. U, n. 369/1999, Genghini, Rv. 528107-01 - ha ribadito che l'indisponibilità dei diritti che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste con riferimento alla disciplina - inderogabile a svantaggio dell'agente - dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dettata dall'art. 1751 c.c., così come sostituito dal d.lgs. n. 303 del 1991 in attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti.

Nella specie la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha escluso la derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana in favore di un arbitro statunitense, in relazione alla controversia promossa da un agente di commercio per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto.

Nei rapporti tra contribuzione previdenziale e giurisdizione si rinvengono due pronunce.

Sez. U, n. 08170/2025, Federici, Rv. 674158-01, ha affermato che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non già del giudice tributario, la controversia avente ad oggetto crediti previdenziali richiesti dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento.

Sez. U, n. 02048/2025, Tricomi L., Rv. 673628-01, ha stabilito che la controversia relativa alla contribuzione del 4% a carico dei professionisti iscritti all'ENPAM - nella specie attinente all'imposizione dell'obbligo del prelievo alla fonte a carico delle strutture convenzionate con il SSN, *ex* art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., in ragione della sua natura previdenziale, restando irrilevante l'estraneità della struttura convenzionata al rapporto contributivo tra professionisti ed ente di previdenza.

In ambito assistenziale, **Sez. U, n. 04847/2025, Mancino, Rv. 673812-01**, ha statuito che la domanda di accesso urgente a prestazioni sanitarie rese da centri di altissima specializzazione

all'estero, da parte di cittadini italiani, per prestazioni non autorizzate preventivamente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che anche in tali circostanze viene in rilievo il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni.

Infine, si registrano anche alcune pronunce in tema di giurisdizione rese dalla Sezione lavoro (delegata a trattare le questioni di giurisdizione in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018, rientranti nell'ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro e sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite).

Sez. L, n. 10350/2025, Cavallari, Rv. 674792-01, ha confermato l'insegnamento di Sez. U, n. 6322/1997, Prestipino, Rv. 505916-01, secondo il quale l'atto amministrativo generale - rispetto al quale la posizione del privato si connota in termini di interesse legittimo - può essere impugnato solo davanti al giudice amministrativo, mentre, laddove a essere contestato sia il singolo atto impositivo di una prestazione pecuniaria - rispetto al quale venga in considerazione l'applicazione della disposizione contenuta in un atto amministrativo generale emanato da un ente pubblico nell'esercizio del suo potere auto-organizzativo - la posizione del cittadino è quella propria del titolare di un diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione dell'inesistenza dei presupposti di legittimità della pretesa azionata.

Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda volta alla restituzione delle tasse universitarie asseritamente pagate in eccesso, poiché calcolate in violazione del limite massimo inderogabile della "contribuzione studentesca", stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 306 del 1997.

In tema di giudici onorari, **Sez. L, n. 12488/2025, De Marinis, Rv. 675620-01**, ha statuito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio, la domanda di un giudice di pace volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (nella specie quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato sia assunto come mero parametro.

2. La competenza.

In linea generale, **Sez. L, n. 09077/2025, Cinque, Rv. 674780-01** ha chiarito come in tema di competenza per territorio nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale *ex* art. 413, comma 2, c.p.c., pur indicando il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, non può prescindere dalla sussistenza di un significativo collegamento funzionale, oggettivo o soggettivo, con l'organizzazione aziendale, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente ed insindacabilmente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza territoriale.

Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso che l'abitazione del lavoratore potesse integrare la nozione di "dipendenza" per il sol fatto che egli vi svolgesse la prestazione lavorativa, non essendo sufficiente a dimostrare il suddetto collegamento funzionale il mero utilizzo di un computer o una stampante.

A livello qualificatorio, secondo **Sez. L, n. 05799/2025, Panariello, Rv. 674175-01**, la controversia avente ad oggetto la domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore dell'INPS, dei contributi previdenziali non prescritti, di cui è stato omesso il versamento, riguarda una domanda di natura risarcitoria (in forma specifica) ed è pertanto una controversia di lavoro, per la quale i criteri di competenza territoriale sono quelli dettati dall'art. 413 c.p.c. e non dall'art. 444 c.p.c.

In tema di lavoro pubblico, **Sez. L, n. 16005/2025, Fedele, Rv. 675598-01**, ha stabilito che in tema di controversie relative al pubblico impiego, il principio per il quale, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla medesima P.A., la competenza per territorio va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento del deposito del ricorso, si applica anche ai giudizi relativi al diritto del docente a tempo determinato a fruire della cd. carta docente alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, in quanto, pur venendo in rilievo una serie di contratti a termine intrattenuti presso istituti ricadenti in diversi ambiti territoriali - astrattamente suscettibili di radicare la competenza di giudici diversi ovvero di far scattare il criterio residuale *ex* art. 413, comma 7, c.p.c. - l'oggetto della controversia giustifica l'unitaria considerazione di tali contratti per valorizzare la continuità fra quelli cessati e quello in essere al momento del deposito della domanda, al fine di sostanziare

il presupposto dell'attualità dell'inserimento nel sistema scolastico, necessario per l'accoglimento della richiesta di adempimento in forma specifica.

Sulla competenza in tema di responsabilità solidale negli appalti, sul versante lavoristico, **Sez. L, n. 30198/2025, Amendola, Rv. 677010-01**, ha affermato che in tema di appalto di opere e servizi, il lavoratore che agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest'ultimo, la responsabilità solidale con il primo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense *ex* art. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o l'altra delle cause connesse.

Sempre in tema di competenza in ipotesi di responsabilità solidale negli appalti, ma questa volta in ambito previdenziale, **Sez. L, n. 25648/2025, Marchese, Rv. 676507-01**, ha stabilito che la competenza per territorio in ordine a una controversia relativa alla sussistenza dell'obbligo contributivo del committente *ex* art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si determina in base all'art. 444, comma 3, c.p.c., prevalendo il criterio della "contiguità" con la sede amministrativa di gestione dei rapporti contributivo-assicurativi rispetto ad altri criteri di collegamento con il committente medesimo.

Nella specie la S.C., con riferimento a una controversia di accertamento negativo del credito contributivo promossa da un'impresa cui l'INPS aveva richiesto, quale responsabile solidale *ex* art. 29 d.lgs. cit., il versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro subappaltatore di lavorazioni da essa commissionate, ha dichiarato la competenza del giudice della sede dell'ufficio dell'ente deputato a gestire il rapporto contributivo con detto datore di lavoro, e non quella del giudice della sede dell'impresa committente.

Rimanendo in ambito contributivo, ma di previdenza complementare, secondo **Sez. L, n. 02745/2025, Gnani, Rv. 673745-01**, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie riguardanti il pagamento dei contributi, che si assumono versati in eccesso o non dovuti, sorte tra il datore di lavoro e l'ente che gestisce una forma di previdenza complementare fondata sull'autonomia negoziale, si applica l'art. 442, comma 2 c.p.c., per cui la competenza territoriale si radica ai sensi

dell'art. 413, comma 7, c.p.c. e quindi nel foro dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c.

Due pronunce hanno interessato il tema del regolamento di competenza.

In materia di regolamento necessario di competenza, **Sez. L, n. 28976/2025, Cavallari, Rv. 677017-03**, ha ribadito - dando così continuità al precedente rappresentato da Sez. L, n. 9126/1990, Nardino, Rv. 469180-01 - come nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima.

In materia di regolamento facoltativo di competenza, **Sez. L, n. 28185/2025, Cavallari, Rv. 676774-01**, ha chiarito che l'appello proposto dall'originario convenuto, rimasto soccombente sia nel merito sia in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta in primo grado, non può essere dichiarato inammissibile sul presupposto che, essendo le contestazioni relative al merito della decisione "del tutto carenti", l'impugnazione si sarebbe dovuta proporre con il regolamento facoltativo di competenza, atteso che il giudice del gravame è tenuto ad esaminare anzitutto il motivo sulla competenza e, solo una volta rigettato quest'ultimo, può decidere sul merito.

3. Rapporti tra il processo del lavoro e previdenziale e quello penale.

Dal punto di vista generale, è stato innanzitutto confermato il consolidato principio (sul quale, in precedenza, Sez. 1, n. 15470/2017, Genovese, Rv. 644464-01) per cui in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile risarcitorio debba essere sospeso soltanto allorquando l'azione civile, *ex* art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, il quale, pertanto, non può pervenire anticipatamente a un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla

sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (**Sez. L, n. 16825/2025, Ponterio, Rv. 675605-01**).

Con riguardo ai delicati profili di diritto intertemporale della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), **Sez. L, n. 00740/2025, Bellé, Rv. 673566-01**, ha stabilito che in tema di sanzioni disciplinari, gli effetti extrapenali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del "principio *tempus regit actum*", sicché le novelle normative sono irretroattive.

Nella specie, la S.C. ha affermato - in materia di conseguenze della sentenza di patteggiamento - che nella valutazione degli addebiti disciplinari il giudice di merito non può prescindere dal vincolo derivante dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. e 653 c.p.p., nella formulazione vigente al momento dell'irrogazione della sanzione.

Sempre in tema, **Sez. L, n. 12027/2025, Casciaro, Rv. 675260-01**, ha statuito nel senso che la radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari *ex* art. 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988 non costituisce esercizio di potestà disciplinare bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari.

Nella specie, la S.C., in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il provvedimento di radiazione di un soggetto nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale di gruppo *ex* artt. 110 e 609-*octies* c.p., in ragione della equiparazione della stessa alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p.

Secondo **Sez. L, n. 19367/2025, Panariello, Rv. 675833-02**, la sentenza penale di assoluzione resa in grado d'appello, nell'ambito del giudizio abbreviato svoltosi dinanzi al G.U.P., anche se irrevocabile non ha efficacia di giudicato nel processo civile, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., in quanto non è pronunziata a seguito di dibattimento, così come imposto dalla legge ai fini della sua efficacia vincolante.

In tema di pubblico impiego **Sez. L, n. 06514/2025, Buconi, Rv. 674178-01**, ha afferamto che l'art. 55-*ter*, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta una sentenza

irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, l'ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata prima della sentenza penale irrevocabile.

Circa i rapporti tra giudizio tributario e giudizio sulla debenza dei contributi, **Sez. L, n. 20950/2025, Magnanesi, Rv. 675849-01**, ha dato continuità all'orientamento già espresso da Sez. L, n. 12996/2018, Di Paola, Rv. 648748-01, ritenendo che il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello avente ad oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati.

3.1. Rapporti tra procedimento amministrativo e processo previdenziale.

Sul tema dei rapporti tra procedimento amministrativo e processo previdenziale, **Sez. L, n. 20527/2025, Magnanensi, 675838-01**, ha stabilito che la domanda amministrativa proposta dal datore di lavoro ai fini del riconoscimento, in favore del lavoratore, del trattamento di integrazione salariale, esclude la necessità della presentazione di una domanda all'INPS da parte del beneficiario, sia perché detta domanda verrebbe rivolta a un ente diverso da quello deputato a valutare la sussistenza dei presupposti e a concedere il trattamento, sia perché sarebbe finalizzata a ottenere la medesima prestazione già concessa.

4. I poteri officiosi del giudice.

Va evidenziato un contrasto in tema di capacità a testimoniare del lavoratore nella causa tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale ed afferente al mancato versamento dei contributi; **Sez. L, n. 23594/2025, Marchese, Rv. 676267-01**, ha escluso - dando continuità ad una serie di precedenti tra i quali Sez. L, n. 3051/2011,

Tria, Rv. 615896-01 - tale incapacità: nella causa tra ente previdenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributi omessi non sussiste incapacità a testimoniare del lavoratore, difettando un interesse giuridico attuale e concreto che lo legittimi ad intervenire in giudizio - il quale non è ravvisabile nell'interesse di mero fatto a che la controversia venga decisa in un certo modo, in coerenza con l'esclusiva titolarità del credito contributivo in capo all'ente -, ferma restando la possibilità, per il giudice, di interrogarlo liberamente ai sensi dell'art. 421, comma 4, c.p.c.

A tale orientamento appare contrapporsene un altro - recentemente rappresentato da Sez. L, n. 1256/2016, Ghinoy, Rv. 638313-01 e dalla successiva conforme Sez. L, n. 22074/2018, Mancino, Rv. 650532-01 - in base al quale nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'obbligo contributivo, sussiste l'incapacità a testimoniare del lavoratore i cui contributi siano stati omessi; ciò non esclude, tuttavia, che il giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., possa interrogarlo liberamente sui fatti di causa.

4.1. Sulla procura alle liti.

In tema di procura alle liti, con particolare riguardo al periodo pandemico, **Sez. L, n. 03641/2025, Michelini, Rv. 673724-01**, ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, la disposizione sul rilascio della procura speciale nel periodo pandemico di cui all'art. 83, comma 20 *ter* del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla l. di conversione n. 27 del 2020, non deroga al necessario requisito della sua posteriorità rispetto alla data del provvedimento impugnato, sicché il riutilizzo o la rielaborazione grafica della procura conferita, per i gradi di merito, ai sensi di tale disciplina speciale determina l'inammissibilità insanabile del ricorso.

5. Il rito "Fornero".

Innanzitutto, giungono al pettine i nodi di diritto intertemporale, posti dall'abrogazione del rito previsto dall'art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92 del 2012.

Al riguardo **Sez. L, n. 12275/2025, Cinque, Rv. 675554-01**, ha stabilito che ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, l'abrogazione delle norme del rito cd. Fornero opera per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, sicché,

per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, il gravame è assoggettato alle forme del reclamo anziché a quelle dell'appello, tenuto conto, da un lato, che la coincidenza temporale tra l'abrogazione delle norme preesistenti e l'applicazione delle nuove, prevista dal decreto, ne assicura la contestuale operatività; dall'altro, che l'espressa volontà legislativa si mostra coerente con il principio della perpetuatio iurisdictionis, in forza del quale il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda; infine, che l'art. 37 del medesimo d.lgs., che dispone l'abrogazione dell'art. 1, commi da 47 a 69, della l. n. 92 del 2012, non prevede alcuna disciplina intertemporale.

La S.C. si è anche occupata del delicato tema dei rapporti tra una pluralità di riti speciali, nel caso di specie tra il c.d. rito antidiscriminatorio di cui all'art. 28, d.lgs. n. 150/2011 ed il c.d. rito Fornero.

Sez. L, n. 26039/2025, Cinque, Rv. 676540-01, ha statuito che il rito speciale per l'impugnativa del licenziamento discriminatorio *ex* art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012, - applicabile, in tutte le ipotesi di interruzione illegittima del rapporto di lavoro di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970, alle controversie instaurate successivamente alla sua entrata in vigore (avvenuta in data 18 luglio 2012) - deve considerarsi prevalente, sotto il profilo della specialità, rispetto a quello contemplato dall'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 per le controversie in materia di discriminazione, con la conseguente applicazione anche di diversi termini per l'impugnativa del licenziamento rispetto a quelli di cui al citato d.lgs.

Infine, con riguardo ai termini per il deposito della sentenza nello speciale rito de quo, **Sez. L, n. 07791/2025, Cinque, Rv. 674344-01**, ha stabilito che in tema di rito cd. Fornero, il deposito della sentenza oltre il termine di dieci giorni dall'udienza di discussione di cui all'art. 1, comma 57, l. n. 92 del 2012, attesa la natura ordinatoria, con funzione acceleratoria, di tale termine, non comporta la nullità della decisione, la quale, in base a quanto previsto dall'art. 196-*quinquies* disp. att. c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, non si verifica nemmeno in caso di deposito effettuato con modalità non telematica.

6. L'appello.

In tema di procedimento di appello la S.C. ha pronunciato tre precedenti tutti afferenti alle potestà istruttorie officiose del giudice dell'appello.

Su quella chiave di volta rappresentata dall'art. 437, comma 2, c.p.c. che regola il delicato tema dell'istruttoria in grado di appello, **Sez. L, n. 16646/2025, Panariello, Rv. 675604-01**, ha dato continuità all'orientamento già affermato da Sez. L, n. 16358/2024, Panariello, Rv. 671437-01 e in base al quale in tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di integrazione probatoria avanzate dal lavoratore in appello, in quanto afferenti a documenti - nella specie, comunicazioni UNILAV su assunzione e licenziamento; estratto contributivo INPS; modello C2/storico - di epoca antecedente al deposito del ricorso e non prodotti tempestivamente in primo grado, senza tuttavia considerare che gli esiti del giudizio ne avevano evidenziato l'indispensabilità ai fini della prova del rapporto di lavoro controverso.

Ulteriore sfumatura in tema è apprezzabile in **Sez. L, n. 32596/2025, Bellé, Rv. 677149-01**, in base alla quale nel rito del lavoro, il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente decaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull'*id quod plerumque accidit* - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio.

Sui rapporti tra poteri del giudice d'appello e oneri di deposito delle parti, **Sez. L, n. 20812/2025, Michelini, 676067-01**, evidenzia come nel rito del lavoro - anche se svolto in modalità telematica - il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli altri atti di causa, provveda a sollecitare alla parte, a norma dell'art. 421 c.p.c., tale deposito, dovendo rigettare nel merito l'impugnazione solo in caso di inosservanza dell'ordine.

Due pronunce si sono occupate specificamente dei *nova* in appello.

Sez. L, n. 10966/2025, Boghetich, Rv. 674802-01, in tema di recesso datoriale, ha concluso che la *causa petendi* dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.

Secondo **Sez. L, n. 15277/2025, Cavallari, Rv. 675591-01**, la domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile *ex* art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti *ex* art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione.

7. Il giudizio di legittimità e quello di rinvio.

In tema di ricorso incidentale **Sez. L, n. 19747/2025, Casciaro, Rv. 676058-01**, ha dato continuità all'orientamento promanante da Sez. 2, n. 15362, Settimj, Rv. 603865-01 in base al quale la parte totalmente vittoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso, potendo, invece, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse all'impugnazione.

In tema di spese di lite, ma con riguardo più specificamente ai motivi di ricorso per cassazione (e, dunque, di precipuo interesse in questa sede), si registrano due pronunce.

Ribadendo l'orientamento espresso da Sez. L, 17090/2024, Cavallaro, Rv. 671586-01, **Sez. L, n. 30366/2025, Cavallari, Rv. 677012-01**, ha stabilito che in tema di accertamento tecnico preventivo *ex* art. 445-*bis* c.p.c., qualora sia presentata tempestiva

opposizione, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione contro il decreto che, nelle more, abbia posto le spese dell'ATP a carico della parte che aveva reso la dichiarazione di esonero *ex* art. 152 disp. att. c.p.c., poiché le doglianze concernenti una irrituale statuizione sulle spese di lite relative alla suddetta fase devono essere proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, a nulla rilevando che, con il suddetto decreto, il giudice abbia dichiarato estinto il richiamato procedimento di ATP.

Sempre in tema, **Sez. L, n. 14684/2025, Spena, Rv. 675624-01** - dando continuità all'orientamento adottato da Sez. L, n. 8932/2015, Ghinoy, Rv. 635347-01 - ha ribadito che in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio *ex* art. 445-*bis* c.p.c., non è ricorribile per cassazione *ex* art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-*bis*, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione.

Nella specie si trattava di una controversia relativa a ricorso proposto *ex* art. 445-*bis* c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa.

Venendo al tema dei vizi denunciabili in relazione all'applicazione dei contratti collettivi, **Sez. L, n. 21480/2025, Cavallari, Rv. 676047-01**, ha affermato che in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusi quelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione collettiva nazionale, censuri in via diretta l'interpretazione che il giudice di merito abbia dato della contrattazione integrativa; non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica o contraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specifica i criteri interpretativi

di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o demandi alla S.C. di sostituire all'interpretazione della corte territoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo.

Quanto ai motivi del ricorso per revocazione, **Sez. L, n. 09471/2025, Cavallaro, Rv. 674790-01**, nel tratteggiare i confini tra tale mezzo ed i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., ha stabilito che costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza *ex* art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa.

Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero *ex* art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, siccome proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. anziché secondo lo schema della revocazione *ex* art. 395 c.p.c.

8. Sul processo telematico.

Alcune significative sentenze hanno riguardato la materia dell'informatica applicata al processo civile, in correlazione con una pluralità di istituti.

In ambito di attività istruttoria, va segnalata **Sez. L, n. 29139/2025, Cinque, Rv. 676670-01**, secondo la quale, in tema di processo telematico, il deposito di *files* audio e video in modalità non conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 (nella specie, l'art. 13 del provvedimento del D.G.S.I.A. ratione temporis vigente) è ammissibile e non determina alcuna nullità, non essendo prevista alcuna sanzione processuale per la relativa violazione, salvo che ciò comporti la lesione dei diritti di difesa o del contraddittorio.

Sempre attinenente alla fase istruttoria, troviamo **Sez. L, n. 35009/2025, Cerulo, Rv. 677157-01**, secondo la quale, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, nella vigenza dell'art. 16-*bis*, comma 9-*ter*, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il deposito meramente cartaceo dell'integrazione all'elaborato peritale, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, integra un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto dell'elaborato

peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contradditorio.

Il tema telematico è altamente impattante anche sulle notifiche, ambito nel quale troviamo alcune pronunce di rilievo.

Sez. L, 28173/2025, Cavallari, Rv. 676650-01, ha statuito nel senso che la notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.

Secondo **Sez. L, n. 16647/2025, Panariello, Rv. 675599-01**, la notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale *ex* art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-*ter* del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione *ex* art. 291 c.p.c.

Va inoltre evidenziato che, secondo **Sez. L, n. 31839/2025, Marotta, Rv. 677124-01**, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.

A livello di incombenze processuali, **Sez. L, n. 28512/2025, Bellé, Rv. 676917-01**, ha afferrmato il principio per cui il mancato

deposito della copia autentica del provvedimento impugnato non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione *ex* art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., laddove essa risulti comunque pervenuta nella disponibilità del giudice, entro il termine per il deposito del controricorso, in quanto presente nel fascicolo telematico acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 137-*bis* disp. att. c.p.c., dandosi luogo altrimenti a una conseguenza palesemente sproporzionata e ingiustificata, in assenza di pregiudizio alla funzionalità del processo.

9. Il procedimento *ex* art. 445-*bis* c.p.c.

Si è già trattato (*ratione materie*) di questo tipo di procedimento, con tre sentenze, una nel paragrafo sulla giurisdizione e due in quello sul ricorso per cassazione. Un ulteriore rinvio va fatto per una serie di pronunce che saranno esposte nel paragrafo dedicato al tema delle spese di lite.

In questa sede vanno richiamate le sentenze che attengono specificamente ai profili processuali propri di questo tipo di procedimento.

In linea generale, **Sez. L, n. 28659/2025, Piccone, Rv. 676822-01**, chiarice come la pronuncia di cui all'art. 445-*bis*, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario funzionale a beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché la relativa statuizione non può avere efficacia dichiarativa circa il diritto alla prestazione medesima, destinato a sopravvenire solo in esito agli ulteriori accertamenti afferenti ai presupposti extrasanitari.

Alcune pronunce si sono occupate specificamente del giudizio di opposizione ai sensi del comma 6.

Il giudice investito del ricorso *ex* art. 445-*bis*, comma 6, c.p.c., ha il compito di accertare e valutare, con pienezza di cognizione, i fatti storici inerenti alle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, non potendo conseguentemente esimersi dal ponderare le risultanze dell'elaborato peritale e le critiche allo stesso mosse dalle parti e, quindi, dall'esporre le ragioni del convincimento maturato all'esito di tale valutazione comparativa (**Sez. L, n. 20986/2025, Cerulo, Rv. 675873-01**).

Secondo **Sez. L, n. 27354/2025, Orio, Rv. 676763-01**, la parte che, introducendo il giudizio *ex* art. 445-*bis*, comma 6, c.p.c., richieda una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ai fini dell'accertamento *ex* art. 149 disp. att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia e delle nuove infermità sopravvenute, ha l'onere di allegarne specificamente e provarne l'esistenza nonché la determinante rilevanza, in modo da

rendere palese la decisività dei fatti dedotti rispetto all'accoglimento della domanda proposta.

Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato il ricorso *ex* art. 445-*bis*, comma 6, c.p.c., siccome fondato su certificazione medica prodotta dal ricorrente senza illustrare come e perché le patologie dedotte dessero luogo ad un aggravamento del quadro già valutato dal primo c.t.u., tale da integrare il requisito sanitario utile per la prestazione richiesta.

Sempre in argomento, **Sez. L, n. 16184/2025, Marchese, Rv. 675589-01** ha statuito che in tema di accertamento tecnico preventivo *ex* art. 445-*bis* c.p.c., in caso di contestazioni alla c.t.u. ai sensi del comma 6 di detto articolo, il giudice deve misurarsi con tutti i motivi di contestazione, pronunciandosi altresì sull'intera *res litigiosa* senza necessariamente procedere al rinnovo della consulenza tecnica ove, quale *peritus peritorum*, ritenga di confutare i rilievi critici avanzati senza l'ausilio del consulente, ferma restando, in tal caso, la necessità di valutare anche le malattie sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche al predetto procedimento.

Ancora in argomento di C.T.U., secondo **Sez. L, n. 13237/2025, Spena, Rv. 675567-01** in tema di accertamento tecnico preventivo *ex* art. 445-*bis* c.p.c., la diversità delle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio per la mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidità, rispetto a quelle del CTU nominato in altro procedimento che aveva dato luogo al riconoscimento di tale assegno, non consente di ravvisare alcuna violazione di giudicato se prospettata in relazione a stati patologici la cui valutazione è *ex se* variabile nel tempo, e per i quali può dunque escludersi la sovrapponibilità del quadro clinico accertato dai due consulenti.

Infine, secondo **Sez. L, n. 13234/2025, Spena, Rv. 675566-01**, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-*bis* c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.

10. In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19.

In linea generale, **Sez. L, n. 11920/2025, Amendola, Rv. 675552-01**, ha affermato che la norma emergenziale di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del

2020, che consente la sostituzione dell'udienza in presenza con quella cartolare, si applica anche alle controversie di lavoro, cosicché anche per quest'ultime, in tali casi, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio equivale alla lettura dello stesso in udienza.

Si è poi affermato che in tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di sostituire l'udienza con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, rigettando l'istanza di discussione orale avanzata da una parte, non è di per sé lesiva del principio del contraddittorio e del diritto difesa, essendo onere dell'istante dimostrare la lesione concreta derivante da detta scelta mediante l'indicazione degli aspetti che la discussione orale le avrebbe consentito di evidenziare e approfondire, a integrazione dei precedenti atti difensivi (**Sez. L, n. 27368/2025, Orio, Rv. 676764-01**).

11. L'udienza cartolare.

Con una pronuncia dall'importante valore nomofilattico, **Sez. U, n. 17603/2025, Terrusi, Rv. 675389-01** ha affermato la compatibilità - con importanti limiti e precisazioni - delle modalità di svolgimento dell'udienza di cui all'art. 127-*ter* c.p.c. anche nel rito del lavoro.

Infatti, nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

In un caso di specie in cui - dati per due volte i termini per le note scritte, la seconda in applicazione dell'art. 181 c.p.c. - parte appellante non aveva depositato alcuna nota, mentre parte appellata (con appello incidentale tardivo, *ratione temporis* ammissibile anche nell'improcedibilità dell'appello principale) aveva depositato, senza

"scambiarle" con la controparte, note oltre il termine previsto dal giudice e solo nel giorno di scadenza del secondo termine, con la conseguenza che l'appellante aveva invocato l'improcedibilità per tutte le domande, anche quelle avversarie, per mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive, **Sez. L, n. 25372/2025, Panariello, Rv. 676502-01**, ha chiarito come nel caso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di tali note, con la conseguenza che, nel giudizio di appello, il mancato deposito delle stesse da parte dell'appellante consente la dichiarazione di improcedibilità del gravame *ex* art. 348, comma 2, c.p.c., se la parte appellata ha depositato le proprie note entro il giorno fissato per l'udienza sostituita, non potendosi attribuire carattere perentorio al termine fissato per tale incombente con il provvedimento che ha disposto la sostituzione.

12. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato.

Secondo **Sez. L, n. 18895/2025, Buconi, Rv. 675844-01**, nel giudizio avente ad oggetto la condanna al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori, il giudice, anche d'ufficio, può pronunciare, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'*an* del diritto, rinviando la determinazione del quantum ad altro giudizio, perché così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda, consentendo all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo.

13. In tema di domanda giudiziale e sull'interesse ad agire.

Molteplici sono state le pronunce che hanno riguardato la domanda giudiziale, i suoi effetti, la sua interpretazione, la sua inammissibilità per ragioni processuali o sostanziali.

Iniziando dagli effetti, **Sez. L, n. 30090/2025, Rosetti, Rv. 677009-01**, ha ribadito (confermando Sez. L, n. 4034/2017, Tatangelo, Rv. 642840-01) che perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza - legale, e non necessariamente effettiva - dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda

proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dello stesso al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche al piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.

In tema di interpretazione della domanda e di applicazione del principio *iura novit curia*, secondo **Sez. L, n. 02615/2025, Riverso, Rv. 673714-01**, in tema di appalto nei servizi pubblici essenziali, la richiesta, avanzata dal lavoratore in grado di appello, di condanna in solido di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto (affidatari e sub-affidatari), ai sensi dell'art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, al pagamento degli importi spettanti per ferie e permessi non goduti non costituisce domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto gli elementi di fatto posti a fondamento della responsabilità invocata in forza del codice appalti sono integralmente sovrapponibili, quanto a *petitum* e *causa petendi*, a quelli allegati nel ricorso *ex* art. 414 c.p.c., sicché al giudice compete la qualificazione della domanda e l'individuazione della norma applicabile, in applicazione del principio *iura novit curia*.

Intervenendo su una questione puramente processuale, **Sez. L, n. 28976/2025, Cavallari, Rv. 677017-02**, ha statuito che nel rito del lavoro, la domanda avanzata dal resistente nei confronti di altro resistente va qualificata come riconvenzionale (c.d. trasversale) e può essere proposta negli stessi termini e limiti di quest'ultima, senza che trovi applicazione l'art. 420, comma 9, c.p.c.

Venendo al tema dell'interesse ad agire, **Sez. L, n. 28987/2025, Cavallari, Rv. 676999-01**, ha affermato che la mancata impugnazione dell'avviso di addebito per contributi o premi *ex* art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato anteriormente promosso dopo il rigetto del ricorso amministrativo *ex* art. 24, comma 4, d.lgs. n. 46 del 1999, e con il quale si contesti la fondatezza della medesima pretesa impositiva, posto che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo, dovendo sussistere l'interesse ad agire non solo nel momento in cui è proposta l'azione ma anche al tempo della decisione.

Sempre in argomento e con riferimento al tema disciplinare, troviamo **Sez. L, n. 27671/2025, Riverso, Rv. 676858-01**, secondo la quale l'azione proposta dal datore di lavoro per l'accertamento di

un fatto suscettibile di rilievo disciplinare, in funzione dell'eventuale, futura contestazione dello stesso ai sensi dell'art. 7 l. n. 300 del 1970, difetta di interesse ad agire, dovendo essere quest'ultimo attuale ed avere ad oggetto un diritto o un interesse legittimo, e non un fatto che di essi costituisca solo uno dei presupposti.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di due lavoratori, inteso ad accertare che l'infermità da cui erano stati affetti, nei periodi di sospensione per malattia dell'attività lavorativa, non era stata di gravità tale da giustificare l'assenza dal lavoro.

Infine, **Sez. L, n. 31008/2025, Pagetta, Rv. 677122-01**, ha statuito che il tentativo di conciliazione non può essere imposto dalla contrattazione collettiva quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto i requisiti per l'accesso alla tutela giurisdizionale, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, non sono disponibili dall'autonomia negoziale, e per di più, ove il suddetto tentativo si sia comunque svolto, sebbene con modalità diverse da quelle previste nel c.c.n.l., e la parte che sollevi la relativa eccezione non deduca uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, l'improcedibilità si porrebbe in contrasto con l'effettività del diritto di azione di difesa garantito dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda per essersi svolto il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro anziché la Commissione territoriale avente sede presso i Comitati paritetici misti territoriali, come previsto dal contratto collettivo applicabile.

14. Sull'onere della prova e di contestazione.

Argomento ricorrente, quello dei verbali ispettivi: secondo **Sez. L, n. 10634/2025, Cinque, Rv. 674755-01**, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione.

Tre precedenti si sono occupati del tema relativo agli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla questione del riparto degli oneri della prova in materia.

In linea generale **Sez. L, n. 16021/2025, Riverso, Rv. 676574-01**, ha chiarito come in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di allegare l'inadempimento datoriale e provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, ma non anche di allegare e provare la nocività dell'ambiente lavorativo e la mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (che integrano elementi costitutivi della colpa del datore di lavoro), spettando, invece, al datore provare l'adempimento dell'obbligazione di sicurezza, la quale va parametrata, alla stregua del criterio prioritario di matrice comunitaria dell'eliminazione del rischio, all'adozione di tutte le misure prescritte dalla legge e suggerite dall'esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto (dalla valutazione del rischi all'organizzazione dell'apparato di sicurezza; dall'informazione e addestramento dei lavoratori all'adozione di tutte le misure prescritte e alla vigilanza sul rispetto di tali misure, come delineate nel d.lgs. n. 81 del 2008).

Sotto un particolare profilo della prova del nesso causale, **Sez. L, n. 21714/2025, Cavallari, Rv. 676070-02**, ha stabilito che in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, la prova del nesso causale può essere generalmente ricavata in via presuntiva sulla base dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per causa di servizio, ove vengano in rilievo il medesimo fatto generatore e l'identico pregiudizio, salvo che non ricorrano particolari ragioni che giustifichino un esito difforme, che il giudice è tenuto ad indicare specificamente nella motivazione.

Completa il trittico, relativamente agli oneri di allegazioni gravanti in tema sul lavoratore, **Sez. L, 06984/2025, Amendola, Rv. 674303-01**, secondo la quale, nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto; incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare

l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.

In ambito retributivo, **Sez. L, n. 13038/2025, Riverso, Rv. 675547-01**, ha chiarito che il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.

Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando restrittivamente la lettera di assunzione - secondo cui "ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal c.c.n.l. sarà assorbito nel superminimo assorbibile" -, aveva limitato tale assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendolo per quello derivante dal passaggio automatico ad un superiore inquadramento, previsto dal c.c.n.l. fin dall'assunzione.

Sempre in ambito retributivo, ma questa volta in relazione al pubblico impiego, **Sez. L, n. 13691/2025, Boghetich, Rv. 675573-01**, ha chiarito che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute *ex* art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, interpretato in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18.1.2024, n. 218), si applica anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova.

Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta causa, sul presupposto che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse.

Ancora in ambito di pubblico impiego, questa volta in tema di mobilità del personale scolastico, **Sez. L, n. 16835/2025, Bellé, Rv. 675612-02**, ha chiarito come il docente che agisca nei confronti del Ministero per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina della mobilità per un determinato anno scolastico ha l'onere di allegare specificamente l'obbligo inadempiuto (come, ad esempio, quello di attribuire ai candidati i posti disponibili al momento in cui

si svolge la fase delle assegnazioni loro pertinente), spettando conseguentemente al Ministero dimostrare che tale obbligo non sussisteva, in ipotesi per il fatto che, in ragione della posizione in graduatoria ricoperta dal lavoratore, quei posti, in caso di assegnazione, avrebbero dovuto essere destinati ad altri.

Infine, nei giudizi antidiscriminatori, in applicazione delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, i criteri di riparto dell'onere probatorio sono quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma solo con agevolazione in favore del ricorrente: conseguentemente, incombe sul lavoratore l'allegazione e dimostrazione del fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi; il datore di lavoro è tenuto a dedurre e a provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura oggetto di controversia (**Sez. L, n. 06965/2025, Michelini, Rv. 674180-01**).

15. L'intervento volontario ed il litisconsorzio.

In tema di litisconsorzio, **Sez. L, n. 33461/2025, Riverso, Rv. 677153-01**, ha specificato che l'azione con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 13, comma 5, prima parte, della l. n. 1338 del 1962, al datore di lavoro, inadempiente all'obbligo contributivo, di versare la riserva matematica per costituire la rendita vitalizia presso l'INPS, non configura una pretesa risarcitoria che può essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore, bensì una domanda di natura costitutiva volta alla costituzione della rendita vitalizia, rispetto alla quale l'ente previdenziale, tenuto a vigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda, è litisconsorte necessario, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza nei suoi confronti.

Per quanto riguarda il litisconsorzio processuale, **Sez. L, n. 05555/2025, Cerulo, Rv. 674174-01**, ha statuito che il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti vennero pronunciate la decisione di cassazione e quella cassata ed è tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di esse nel termine di legge, ma il giudice designato per il rinvio, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, deve disporre l'integrazione del contraddittorio in relazione alle altre parti, sicché la riassunzione della causa nei confronti di una sola di esse è sufficiente ad evitare ogni decadenza solo se nei confronti degli

altri litisconsorti è ripristinato il contraddittorio nel termine assegnato *ex* art. 102, comma 2, c.p.c.

16. La litispendenza e l'interruzione del processo.

Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa) gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario (**Sez. L, n. 17009/2025, Panariello, Rv. 675613-01**).

17. Del giudicato.

Dal punto di vista generale, è stato statuito che l'introduzione di un nuovo orientamento giurisprudenziale non è configurabile quale *jus superveniens* e, quindi, non può implicare alcuna modifica della situazione di diritto, incidente sui presupposti del rapporto obbligatorio o sulla sua regolamentazione, capace di superare il giudicato (**Sez. L, n. 27631/2025, Gnani, Rv. 676805-01**).

In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso - sulla base di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, pur in assenza di mutamenti della situazione giuridica o di fatto - il permanere del diritto al trattamento pensionistico in favore dei ciechi civili in caso di sopravvenuta carenza del requisito reddituale, affermato invece da precedente decisione passata in giudicato.

Due pronunce si sono occupate del tema dell'interpretazione del giudicato.

Sez. L, n. 11943/2025, Fedele, Rv. 675541-01, ha concluso che l'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva illegittimamente integrato *ab extra*, con conseguente

rideterminazione *in peius* della carriera della ricorrente, la sentenza passata in giudicato con cui, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo, era stato univocamente riconosciuto il diritto della docente al computo integrale del servizio prestato ai fini dell'anzianità di servizio e della retribuzione, senza alcun abbattimento e senza escludere l'applicazione della regola dell'equivalenza prevista dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994.

Secondo **Sez. L, n. 25698/2025, Cavallari, Rv. 676538-01**, l'interpretazione della portata del giudicato - sia esso interno od esterno - va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

Due pronunce hanno riguardato il tema delle graduatorie in ambito di pubblico impiego, sotto diversi profili afferenti al tema del giudicato.

Sez. L, n. 27886/2025, Bellé, Rv. 676859-01, secondo la quale la regola generale dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo subisce eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica - limitatamente agli effetti caducatori, e quindi con esclusione di quelli ordinatori e conformativi - per la particolare natura dell'atto (ad esempio, un regolamento o un atto plurimo inscindibile) o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di estensione del giudicato di annullamento - in ragione della riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando - di due graduatorie emesse all'esito di altrettante procedure selettive riservate a personale del Ministero dell'interno.

Sez. L, n. 21797/2025, Cavallari, Rv. 676072-01, ha statuito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione, divenuta definitiva in epoca successiva, che affermi la validità della detta procedura, atteso che la

modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili.

In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente del Ministero dell'Interno, volta all'accertamento dell'illegittimità dell'atto di retrocessione dalla posizione F2 a quella F1 e della conseguente richiesta di recupero delle somme versate in eccesso da parte della P.A., sull'erroneo presupposto che il giudicato, a lei favorevole, intervenuto in relazione al rigetto della domanda di annullamento della graduatoria proposta da altro dipendente, prevalesse, in quanto successivo, su quello, antecedente, che aveva invece annullato la graduatoria a seguito della domanda di un ulteriore dipendente, senza tener conto della natura costitutiva di tale ultima pronuncia e dell'impossibilità di configurare un conflitto di giudicati, in difetto dei relativi presupposti rappresentati dall'identità di tutte le parti, del *petitum* e della *causa petendi*.

Dalla decisione in questione è stata ricavata l'ulteriore massima per la quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento della relativa graduatoria incontra l'unico limite - ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede - rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze, già divenute definitive, favorevoli a chi detta procedura abbia contestato, trattandosi di atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri (**Rv. 676072-02)**.

In materia di tutela I.N.A.I.L., **Sez. L, n. 22051/2025, Marchese, Rv. 675874-01**, ha stabilito che la domanda di revisione *ex* art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, motivata dall'aggravamento dei postumi di una malattia professionale determinata da uno o più eventi lesivi già indennizzati (in rendita o in capitale) per effetto di sentenza passata in giudicato, deve valutarsi comparando la nuova lesione dell'integrità psico-fisica con quella esistente al momento del precedente accertamento giudiziale, nel senso che il grado di menomazione attribuito alla condizione patologica preesistente, non più scindibile in singole lesioni, costituisce il dato di partenza per

stabilire la nuova percentuale invalidante, in caso di modifica in senso peggiorativo dello stato di salute dell'assicurato.

In tema di danni da emotrasfusioni, la pronuncia emessa nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Salute ha efficacia di giudicato, circa il momento di acquisizione della consapevolezza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia, nel successivo giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto il diritto alla prestazione assistenziale di cui alla l. n. 210 del 1992, sicché il giudice del merito è tenuto a rilevarne la formazione anche d'ufficio, a condizione che risulti dagli atti di causa (**Sez. L, n. 24411/2025, Marchese, Rv. 676182-01**).

18. Sulla rimessione in termini.

In linea generale, è stato ritenuto che ai fini della rimessione in termini, il requisito essenziale della tempestività dell'istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte (**Sez. L, n. 27626/2025, Panariello, Rv. 676820-01**).

Sez. L, n. 04395/2025, Cavallari, Rv. 673732-01, ha chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a cui si applica il rito del lavoro, la notifica del ricorso senza il decreto di fissazione dell'udienza determina un vizio, attinente alla "*vocatio in ius*", che viene sanato dalla costituzione dell'opposto, il quale ha diritto, eventualmente, alla rimessione in termini per il compimento delle attività processuali dalle quali sia in conseguenza decaduto.

19. Le spese processuali e la difesa erariale.

Nel corso del 2025 la giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema delle spese di lite con specifico riguardo agli istituti del processo del lavoro e previdenziale, e in particolare al procedimento di accertamento tecnico previdenziale obbligatorio di cui all'art. 445-*bis* c.p.c.

Sez. L, n. 11130/2025, Orio, Rv. 675255-01, ha stabilito che nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo *ex* art. 445-*bis* c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva

sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nell'accogliere due delle tre domande originariamente proposte dal ricorrente, aveva condannato l'INPS al pagamento della metà delle spese di lite della fase di istruzione preventiva, compensandole per la restante metà, e posto, invece, a carico del ricorrente quelle del giudizio di opposizione, sulla scorta di una valutazione della soccombenza parcellizzata in rapporto alle due fasi suddette.

In argomento, **Sez. L, n. 32590/2025, Garri F., Rv. 677148-01**, ha statuito che, ai sensi dell'art. 445-*bis* c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria

In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente, avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Infine, **Sez. L, n. 28631/2025, Gnani, Rv. 676849-01**, ha ribadito il principio già espresso da Sez. 6-L, n. 19482/2018, Gnani, Rv. 650096-01, ove è previsto che la liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55 del 2014 dev'essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza distinguere tra la fase di a.t.p. *ex* art. 445-*bis* c.p.c. e quella del giudizio di opposizione, aveva proceduto ad una liquidazione complessiva delle spese di lite, in misura superiore ai massimi tariffari.

In tema di difesa erariale, **Sez. L, n. 20278/2025, Garri G., Rv. 675830-01**, ha stabilito che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), come desumibile dall'art. 4 della legge istitutiva (d.lgs. n. 162 del 2007) e dall'art. 8 del d.lgs. n. 300 del 1999, ha natura di amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo e con personalità giuridica, la quale svolge attività di cura di interessi pubblici di rilievo nazionale che lo Stato è tenuto ad assicurare anche in adempimento di obblighi di derivazione comunitaria, sicché, in assenza di una norma derogatoria quale quella dettata, per le Agenzie fiscali, dall'art. 72 del citato d.lgs. n. 300 del 1999, deve ritenersi operante l'art. 1 del r.d. n. 1611 del 1933, che assegna all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo.

Secondo **Sez. L, n. 15524/2025, Sarracino, Rv. 675594-01**, in tema di cd. patrocinio autorizzato, *ex* art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, nei casi in cui l'Università sia dotata di un apposito ufficio legale, il conferimento della procura alle liti ad avvocato appartenente all'Avvocatura interna non è subordinato all'adozione di una specifica e motivata delibera dell'ente da sottoporre al controllo dell'organo di vigilanza, essendo sufficiente l'atto organizzativo e regolamentare adottato, in via generale, al momento dell'istituzione dell'ufficio legale, poiché con detto atto i vertici dell'Università effettuano, a monte, quella scelta che, nel caso di conferimento del mandato all'avvocato del libero foro, va esplicitata con l'adozione della singola delibera da sottoporre al successivo vaglio e controllo.

La difesa diretta della P.A. che l'art. 417-*bis* c.p.c. - con norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica - prevede per le controversie di lavoro pubblico contrattualizzato, non si applica a quelle riguardanti il rapporto di lavoro delle persone detenute, che ha natura privatistica, poiché relativo a prestazioni svolte nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private (**Sez. L, n. 05470/2025, Tricomi I., Rv. 674172-01**).

Infine, per quanto riguarda i rapporti tra la difesa *ex* art. 417-*bis* c.p.c. e le notifiche alla parte, secondo **Sez. L, n. 16647/2025, Panariello, Rv. 675599-01**, la notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale *ex* art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-*ter* del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione *ex* art. 291 c.p.c.

CAPITOLO XVII

IL PROCESSO DI ESECUZIONE

(DI EMANUELA MUSI E MARIA LUDOVICA RUSSO)*

SOMMARIO: 1. Titolo esecutivo. - 2. Spedizione in forma esecutiva e notifica del titolo. - 3. Precetto. - 4. Intervento nel processo esecutivo. - 5. Espropriazione mobiliare ed espropriazione presso terzi. - 6. Espropriazione immobiliare: pignoramento e continuità delle trascrizioni. - 6.1. (Segue) l'espropriazione del bene in fondo patrimoniale. - 6.2. (Segue) le regole del procedimento di vendita. - 6.3. (Segue) il decreto di trasferimento. - 6.4. (Segue) custodia e liberazione. - 6.5. (Segue) distribuzione del ricavato. - 7. Le esecuzioni in forma specifica. - 8. Opposizioni esecutive: profili comuni. - 9. Opposizione all'esecuzione. - 10. Opposizione agli atti esecutivi. - 11. Opposizione di terzo all'esecuzione. - 12. Sospensione ed estinzione dell'esecuzione. - 13 Divisione endoesecutiva.

1. Titolo esecutivo.

La regola *nulla executio sine titulo* individua nel titolo esecutivo il presupposto necessario e sufficiente dell'esecuzione forzata, globalmente intesa quale percorso procedimentale preordinato alla realizzazione coattiva del diritto del creditore e postula, quindi, che il diritto del creditore di conseguire quanto gli è dovuto sia consacrato nella "rappresentazione documentale tipica" offerta dal titolo. Ciò implica che il creditore deve essere munito del titolo sin dall'inizio dell'esecuzione, non assumendo rilevanza l'eventuale sopravvenienza dello stesso nel corso della procedura esecutiva. Pertanto, un procedimento esecutivo instaurato da un soggetto privo di titolo esecutivo non può essere sanato da una successiva acquisizione del titolo, poiché lo stesso deve preesistere all'inizio dell'esecuzione e a titoli esecutivi successivi non può essere attribuita efficacia retroattiva. Sicché, se per un verso**,** le vicende relative al titolo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva (Sez. U, n. 00061/2014, Spirito, Rv. 628704-01) per altro verso l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere *in executivis* da parte del creditore procedente, per originario

* I paragrafi da 1 a 5 e 6 e 6.1. sono a cura di Emanuela Musi, i paragrafi da 6.2 a 13 a cura di Maria Ludovica Russo.

difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione - in assenza di pignoramento successivo *ex* art. 493 c.p.c. da parte di altro creditore titolato - di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore (**Sez. 3, n. 03172/2025, Saija, Rv. 674060-01**).

Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Tra i titoli esecutivi di cui al secondo comma della medesima disposizione codicistica, sono annoverati (n. 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Sul versante dei titoli stragiudiziali, rilevanti sono state, nell'anno in rassegna, le decisioni in tema di mutuo con particolare riferimento alla relativa valenza quale titolo esecutivo.

In piena continuità con Sez. U, n. 33719/2022, Lamorgese, Rv. 666194-01, che ha risolto l'annoso problema degli effetti del superamento del limite previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, nel senso che la soglia di finanziabilità non è un elemento essenziale del mutuo fondiario, ma costituisce un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale tal che la violazione dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (norma di natura non imperativa), dunque, non può in alcun modo determinare la nullità del contratto, è stato, in particolare, affermato che, in caso di inapplicabilità dell'indirizzo sposato dal Supremo Consesso, risulta ostativa alla conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR (attualmente l'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati, secondo la delibera del 22 aprile 1995), ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conoscenza che le parti abbiano della nullità virtuale del negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite di finanziabilità (**Sez. 1, n. 00019/2025, Vella, Rv. 673590-02).**

Sempre in tema di titolo esecutivo costituito da un mutuo e, segnatamente, da un "mutuo solutorio" (cioè, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante) si sono pronunciate le Sezioni Unite sulla questione, rimessa con ordinanza della Seconda sezione civile n. 18903 del 2024, "se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento

delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo" affermando che il detto contratto è pienamente valido e costituisce titolo esecutivo, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., perfezionandosi, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale e manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo, benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. Le Sezioni Unite hanno avuto, poi, cura di evidenziare come il c.d. mutuo solutorio non costituisce un'ipotesi di mutuo di scopo, in quanto, in quest'ultimo, una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita a un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto. Né, ancora, è possibile qualificare il mutuo solutorio come *pactum de non petendo* in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento, costituito dall'accredito in conto corrente, costituisce il presupposto stesso dell'operazione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, evidenziato che nel caso in cui il c.d. mutuo solutorio mascheri un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, una tale finalizzazione dell'operazione rileverà sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), e non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (**Sez. U, n. 05841/2025, Iannello, Rv. 674008-01**).

Ancora, si segnala l'arresto del marzo 2025 con cui le Sezioni Unite si sono pronunciate, all'esito di rinvio pregiudiziale con ordinanza del 31 luglio 2024 del Tribunale di Siracusa, in tema di

mutuo condizionato, ovverosia quello caratterizzato dalla contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e dell'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, riconoscendogli la valenza di titolo esecutivo di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (**Sez. U, n. 05968/2025, Rv. 674009-01**; in senso conforme, **Sez. 3, n. 21843/2025, Rossetti, Rv. 675452-01**).

Sul diverso versante dei titoli di formazione giudiziale, la S.C. ha riconosciuto valenza di idoneo titolo esecutivo alla convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario contribuisca alle spese sostenute dall'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo, nonché a quelle mediche e scolastiche ordinarie - in tal caso, senza bisogno di preventiva concertazione, non richiedendosi un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro, e, nel secondo caso, documentato l'entità degli esborsi o, in alternativa, messo a disposizione della controparte la documentazione necessaria (**Sez. 3, n. 22522/2025, Guizzi, Rv. 676201-01**; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, quale titolo per l'esecuzione forzata, la mera elencazione nel precetto delle spese straordinarie sostenute dal genitore affidatario, priva dell'allegazione della relativa documentazione giustificativa, necessaria per garantire la certezza, liquidità ed esigibilità del credito).

A norma dell'art. 474, comma 1, c.p.c., il credito individuato nel titolo esecutivo deve avere gli indefettibili connotati della certezza, liquidità ed esigibilità.

In punto di limiti dell'interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, nel solco dell'arresto delle S.U. dell'anno 2024, per cui se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (*ex* art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1,

c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo (Sez. U, n. 12449/2024, Scoditti, Rv. 670951-02), si è affermato che la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione *ad hoc*, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientri tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere (**Sez. 3, n. 03499/2025, Rossetti, Rv. 673754-01**); inoltre, è stato espressamente chiarito che la condanna al pagamento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., deve essere oggetto di una specifica domanda - in mancanza della quale il giudice non ha l'obbligo di provvedere - e di una statuizione *ad hoc* nella sentenza, sicché, da un lato, il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordato e, dall'altro, in difetto di tale espressa statuizione risultante dal titolo azionato, in sede esecutiva per interessi legali devono intendersi quelli di mora al saggio ordinario (**Sez. 3, n. 31910/2025, Gianniti, Rv. 677090-03**).

Sul fronte dei vizi formali idonei a inficiare il titolo esecutivo, si segnala **Sez. 3, n. 34901/2025, Crivelli, Rv. 677219-01**, per la quale il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c. Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di una ipotesi di inesistenza del titolo azionato *in executivis* con riferimento alla sentenza emessa da parte di un magistrato cessato dal servizio successivamente all'assunzione della causa in decisione, essendo le cause di nullità attinenti alla costituzione del giudice da considerarsi come convertite in motivi di gravame.

In punto di efficacia soggettiva del titolo *ultra partes* (e, segnatamente, di titolo esecutivo formatosi nei confronti della società di persone e della relativa spendita ai fini dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti dei soci), si segnala **Sez. 3, n. 27367/2025, Gianniti, Rv. 676598-01**, per la quale a fronte di un decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento di una somma di denaro, in via solidale - ma diretta e incondizionata -, di una società in nome

collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci nei cui confronti il titolo sia divenuto definitivo, essendo la fonte dell'obbligazione di questi ultimi non il rapporto sociale ma il titolo giudiziale come concretamente formatosi, sicché, per effetto della mancata opposizione, la loro posizione debitoria rimane indipendente da quella della società e insensibile financo all'eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima. La S.C. ha, dunque, escluso l'operatività del beneficio della preventiva escussione a favore dei soci nei cui confronti il titolo (costituito da decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti dei soci) sia divenuto definitivo, essendo la fonte dell'obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale come concretamente formatosi, sicché, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile finanche ad un eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima: in sostanza, il concreto atteggiarsi del titolo formatosi fa sì che il credito azionato non sia più solo un credito sociale (con riferimento al quale i soci avrebbero conservato il *beneficium excussionis*, in tal caso legittimamente opponibile in sede meramente esecutiva), ma un credito personale, proprio e diretto, delle persone fisiche in quanto tali, cui ben può essere intimato il pagamento della somma ingiunta. Ancora, stavolta in tema di riscossione coattiva, si è affermato che è valida la notifica della cartella di pagamento intestata a società di persone effettuata a mani di uno dei soci dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, in ragione del peculiare fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni sociali inadempiute e della sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione a procurarsi un titolo anche nei loro confronti. (**Sez. 5, n. 09085/2025, Caradonna, Rv. 674936-02**: nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva dichiarato la nullità della notifica effettuata al socio accomandatario, nella sua qualità di coobbligato in solido, senza la preventiva escussione del patrimonio societario, attribuendo così erroneamente alla cartella esattoriale emessa *ex* art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 la natura di atto esecutivo).

Sotto altro profilo, è stato affermato che il creditore ancorché già munito di un titolo esecutivo giudiziale può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del *ne bis in idem*), sussista l'interesse ad agire *ex* art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto

o del processo (**Sez. 3, n. 13612/2025, Valle, Rv. 674622-01**): nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento. Ben vero, la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel divieto di duplicazione, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del *bis in idem*, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio; b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto; c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (cosi già Sez. 3, n. 21768/2019, Rossetti, Rv. 655030-01).

In argomento, v. anche **Sez. 1, n. 34848/2025, Ruggiero Rv. 677077-01**, per la quale in tema di separazione personale dei coniugi, il verbale di separazione consensuale munito di omologa del tribunale, che stabilisce l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, costituisce titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale, con la conseguenza che difetta l'interesse ad agire *ex* art. 100 c.p.c. nella domanda volta ad ottenere un secondo titolo per la quantificazione del credito. Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'interesse della creditrice ad ottenere in via monitoria un secondo titolo esecutivo per la quantificazione del credito di mantenimento risultante dal verbale di separazione consensuale omologato, nonostante questo costituisse già titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Spedizione in forma esecutiva e notifica del titolo.

Nella sequenza originariamente disegnata dal codice di rito, gli atti prodromici ad ogni tipologia di procedura esecutiva erano costituiti dalla spedizione in forma esecutiva del titolo, dalla sua notificazione e dalla notificazione dell'atto di precetto.

La spedizione del titolo in forma esecutiva è stata abrogata dal d.lgs. n. 149 del 2022 e, in ogni caso, costituiva una formalità che non incideva sul diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma soltanto sulle modalità con cui questa è avviata, comportando l'opposizione di merito (sul diritto di agire *in executivis*) proposta dal debitore

congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), *ex* art. 156 c.p.c., la sanatoria dell'omissione, poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato sia il soggetto creditore, sia il debito per cui si procede, dimostrando così il raggiungimento dello scopo (Sez. 3, n. 14275/2022, Rossetti, Rv. 664642-01). Quanto ai vizi della notifica del titolo, posto che in ossequio ai principi affermati dalle Sezioni Unite da ormai un decennio (Sez. U, n. 14916/2016, Virgilio, Rv. 640603-01) per cui la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre, laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto *ex tunc* attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice (in sostanza, la categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto, ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo), vanno fatti valere attraverso l'opposizione agli atti esecutivi con il precipuo onere per l'opponente che deduca la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo di indicare e provare il momento - diverso dalla data di notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo che assume viziato, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa (**Sez. 3, n. 29063/2025, Gianniti, Rv. 676791-01**), riportata per esteso nel paragrafo 10.

Inoltre, in linea con il consolidato orientamento della S.C. per cui l'opposizione agli atti esecutivi con cui si lamenti un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo, fatta eccezione per il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (Sez. 3, n.

27424/2023, De Stefano, Rv. 669114-01), si è affermato che la mancata notifica del titolo in forma esecutiva, prevista dall'art. 479 c.p.c., costituisce un *vulnus* "autoevidente" al diritto di difesa del debitore, impedendogli la verifica dell'esistenza e della correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla; né tale vizio procedurale, e non formale, può essere sanato dall'avvenuta proposizione della opposizione da parte del debitore intimato. (**Sez. 3, n. 21838/2025, Rossetti, Rv. 675457-01**).

Quanto alla valenza della notifica del titolo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, **Sez. 2, n. 29919/2025, Scarpa, Rv. 676317-01**, ha affermato come la notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.

3. Precetto.

Nell'anno in rassegna, diverse sono state le pronunce riguardanti l'atto di intimazione prescritto dall'art. 480 c.p.c., con riguardo tanto al profilo sostanziale e *quoad effectum*, quanto al suo contenuto e alla notificazione.

Dal punto di vista sostanziale, **Sez. 3, n. 01050/2025, Valle, Rv. 673656-01**, attribuisce al precetto valenza di atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, bensì meramente conservativo, tale che, salva una diversa volontà dell'assemblea condominiale, l'amministratore, dopo la cessazione dalla carica e fino a quando non viene ritualmente sostituito, non perde i poteri attribuitigli dalla legge, tra i quali quello di sottoscrivere la procura al difensore per la redazione dello stesso, in quanto volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del condominio.

Dal punto di vista formale, allorché l'azione esecutiva preannunziata sia fondata su assegno bancario **Sez. 3, n. 08426/2025, Gianniti, Rv. 674343-01** chiarisce che, laddove quest'ultimo sia tratto da conto corrente intestato a una società e sia risultato sprovvisto di fondi, il prenditore dell'assegno ha facoltà di agire esecutivamente in

danno del traente che vi abbia apposto in calce la sua personale sottoscrizione, salvo che dal titolo risulti che egli abbia espressamente e univocamente dichiarato di agire in nome e per conto della società correntista.

Sul piano soggettivo, colui che agisce *in executivis* deve coincidere, di regola, col creditore individuato nell'intimazione e indicato nel titolo esecutivo, cosicché non è legittimato ad intimare il precetto per il pagamento dei compensi professionali il difensore nei cui confronti non sia stata disposta la distrazione delle spese di lite, in quanto privo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, senza che, al riguardo, possa rilevare l'eventuale "ratifica *ex tunc*" da parte dell'assistito, atteso che la ratifica rende valido un atto compiuto, da chi non ne aveva il potere, per conto dell'apparente rappresentato e avvalendosi di un diritto proprio di quest'ultimo, ma non può valere a trasferire il diritto dell'effettivo titolare in capo a colui che quell'atto ha invalidamente posto in essere in proprio (**Sez. 3, n. 21348/2025, Fanticini, Rv. 675907-01**: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il precetto intimato dal difensore per le spese processuali liquidate in sentenza in favore della sua assistita, senza che ne fosse stata disposta la distrazione *ex* art. 93 c.p.c., nonostante la cliente si fosse costituita nel relativo giudizio di opposizione, dichiarando di ratificare l'operato del proprio legale).

In punto di notificazione, **Sez. 2, n. 19814/2025, Trapuzzano, Rv. 675381-01** ha chiarito che, in caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, il termine perentorio per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., decorre dalla successiva notifica eseguita in rinnovazione della precedente nulla; nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del Tribunale - in funzione di giudice del gravame - secondo il quale la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto era circoscritta all'esigenza di rinnovazione della mera intimazione di pagamento, in ragione della sopravvenuta inefficacia del precedente precetto; inoltre, è stato affermato che, nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo, ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione *aliunde* della relativa conoscenza da parte dell'intimato (**Sez. 3, n. 31447/2025, Saija, Rv. 677179-01**: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia

dell'ordinanza *ex* art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).

La cartella di pagamento è, nella riscossione coattiva, «*atto corrispondente al precetto di pagamento*» (così, Sez. U, n. 33408/2021, Perrino, in motivazione), la cui natura sostanziale e non processuale in ogni caso non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'agente della riscossione) è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo *ex* art. 156 c.p.c., purché non sia intervenuta, *medio tempore*, la decadenza dal potere di accertamento (**Sez. 5, n. 00677/2025, Angarano, Rv. 673698-01**).

Molteplici le pronunce che hanno riguardato l'aspetto precipuo della notificazione; **Sez. 5, n. 06251/2025, Federici, Rv. 674356-01**, in tema di notifica a mezzo del servizio postale, ha affermato che la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione, mentre **Sez. 5, n. 08910/2025, Luciotti, Rv. 674494-01**, si è occupata dei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, sancendo che la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3, ora comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973) è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione, purché la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa).

Ed ancora, in caso di decesso del debitore, la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il loro domicilio è dovuta solo in presenza della dichiarazione prevista dall'art. 65, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, che non ammette equipollenti, sicché è irrilevante la denuncia di successione; in mancanza, è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita all'ultimo domicilio del

defunto, salvo che all'amministrazione fosse noto il decesso, nel qual caso la notifica è nulla, ma risulta sanabile per raggiungimento dello scopo *ex* art. 156 c.p.c. ove l'erede abbia impugnato l'atto deducendo anche motivi di merito **Sez. 5, n. 34282/2025, Tartaglione, Rv. 677416-01**. Da ultimo, **Sez. 5, n. 34333/2025, Salemme, Rv. 677265-01**, afferma che la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.p.r. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, e tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale, con la conseguenza che la consegna a persona diversa del destinatario comporta il perfezionamento dell'invio della raccomandata senza che sia necessario l'ulteriore invio al predetto di successiva raccomandata informativa, presumendosi che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario medesimo, essendo onere di quest'ultimo provare, con proposizione di querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sua sfera personale o familiare.

4. Intervento nel processo esecutivo.

In punto di tempestività dell'intervento del creditore privilegiato, il cui *dies ad quem* è individuato dall'art. 528 c.p.c. nel momento di approvazione del progetto di distribuzione, si segnala **Sez. 3, n. 17647/2025, Saija, Rv. 675003-01**, secondo cui se l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione è sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020, l'udienza *ex* art. 596 c.p.c. deve intendersi comunque regolarmente tenuta dinanzi al giudice dell'esecuzione, benché in forma "cartolarizzata". Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice dell'esecuzione che, dopo aver fissato l'udienza *ex* art. 596 c.p.c., in presenza, aveva fissato un termine successivo per l'approvazione anche da parte del debitore esecutato, considerando poi tempestivo l'intervento del creditore, spiegato dopo il detto termine.

Quanto alle modalità di partecipazione alla distribuzione, **Sez. 3, n. 08888/2025, Fanticini, Rv. 674486-01**, ribadisce che solo il creditore intervenuto *sine titulo* (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo) può spiegare domanda di

accantonamento *ex* artt. 499 - 510 c.p.c. con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.

5. Espropriazione mobiliare ed espropriazione presso terzi.

In tema di pignoramento mobiliare, nel particolare ambito della riscossione coattiva, si segnala soltanto **Sez. 3, n. 21410/2025, Fanticini, Rv. 675885-01**, secondo la quale la notifica del verbale di pignoramento mobiliare di cui all'art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973 soggiace alla disciplina dettata dall'art. 26 del medesimo d.P.R. (secondo cui, oltre che «nelle forme previste dalla legge», gli ufficiali della riscossione e gli altri soggetti abilitati possono eseguire la notifica «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento»), il quale detta una disciplina speciale rispetto a quella dell'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, applicabile, invece, nei soli casi in cui la notificazione avvenga ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o per mezzo di posta elettronica certificata, e solo per quanto non regolato dal suddetto art. 26.

In materia di espropriazione forzata di crediti presso terzi, molteplici sono le pronunce di interesse nell'anno in rassegna.

Quanto al ruolo del terzo nella forma di espropriazione in esame **Sez. 3, n. 13611/2025, Valle, Rv. 674789-01**, relativa a fattispecie regolata dal regime normativo anteriore alla l. n. 228 del 2012 esclude che il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., divenga parte del giudizio, ovvero assuma un dovere, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, poiché l'unica conseguenza derivante dalla mancata comparizione o dal rifiuto della dichiarazione o dalle contestazioni insorte su quest'ultima è costituita dall'assoggettamento al successivo ed eventuale giudizio di accertamento del suo obbligo; ne consegue che la mancata presentazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione oppure la sua omessa costituzione nel giudizio di accertamento non costituiscono - diversamente dal caso in cui sia resa una dichiarazione manifestamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito - comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignorante, il quale, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c. Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la condotta del terzo - il

Ministero delle Infrastrutture - integrasse gli estremi dell'illecito civile, atteso che questo, nel momento in cui aveva reso la dichiarazione, effettivamente non aveva posizioni debitorie nei confronti del debitore esecutato, non rilevando le vicende successive del credito pignorato in ragione del ritardo nell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, imputabile a scelte processuali dello stesso creditore). Sempre in tema di dichiarazione del terzo, laddove questo si identifichi con gli "Assicuratori dei *Lloyd's*" (nella loro struttura anteriore al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea), a rendere la dichiarazione è il procuratore generale che - quale mandatario generale di tutti gli assicuratori e, in particolare, degli *underwriters* della polizza - è dotato della rappresentanza unitaria dei sottoscrittori operanti in Italia e, quindi, della legittimazione processuale attiva e passiva dei soggetti interessati al processo; ne consegue che l'opposizione *ex* art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito è ritualmente proposta dal predetto procuratore generale, senza che sia configurabile una legittimazione estesa a tutti i *members* o *syndicates* (**Sez. 3, n. 15108/2025, Fanticini, Rv. 675335-01**; nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nell'accogliere l'opposizione avverso il provvedimento di assegnazione del credito emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di dichiarazione resa dal procuratore generale dei *Lloyd's*, aveva escluso l'esigenza di integrare il contraddittorio verso altri assicuratori che - avuto riguardo alla particolare struttura dei *Lloyd's* di Londra prima della *Brexit* e della costituzione della società per azioni di diritto belga "*Lloyd's Europe*" - fanno parte di un'unione di assicuratori associati in gruppi).

La Terza Sezione ha, altresì, enunciato un importante principio *ex* art. 363 c.p.c. in tema di pignoramento presso terzi avente per oggetto canoni locatizi non ancora scaduti e di concorso con procedura espropriativa immobiliare interessante l'immobile produttivo dei detti frutti, affermando che l'ordinanza di assegnazione determina l'immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l'immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l'obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell'assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell'importo assegnato; in tale ipotesi, la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della

procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni (**Sez. 3, n. 17195/2025, Rossi, Rv. 675122-01**).

Nel solco di svariati precedenti conformi, **Sez. 3, n. 23764/2025, Guizzi, Rv. 676137-01**, ribadisce che, nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato, sicché, laddove sia mancata, nelle fasi di merito, la partecipazione di quest'ultimo al giudizio, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rimessione della causa al giudice di primo grado *ex* art. 383, comma 3, c.p.c., fermo restando che, ove il vizio venga rilevato, in sede di legittimità, in relazione ad un'azione ab origine improponibile (nella specie, un'opposizione *ex* art. 615 c.p.c. avverso un'ordinanza di assegnazione del credito), deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, determinando l'anzidetta rimessione un inutile allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo *ex* art. 111, comma 2, Cost., senza attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, tenuto conto della certa non esperibilità dell'azione cui pure non ha partecipato.

Quanto all'oggetto del pignoramento, **Sez. 3, Valle, n. 24670/2025, Rv. 676583-02**, opportunamente precisa che lo stesso si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato, o al momento della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l'obbligo del terzo, e non si estende ai crediti sorti successivamente alla conclusione del procedimento. E ancora, nel pignoramento esattoriale *ex* art. 72-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto crediti derivanti da un rapporto di conto corrente bancario, il saldo attivo è soggetto al vincolo *ex* art. 546 c.p.c. e dev'essere versato dalla banca terza pignorata direttamente all'agente della riscossione, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nei sessanta giorni dalla notificazione al terzo dell'ordine di pagamento diretto, indipendentemente dal fatto che, al momento di tale notificazione, il saldo stesso fosse negativo o positivo e che, in tale ultimo caso, il relativo credito sia stato già versato all'agente della riscossione (**Sez. 3 , n. 28520/2025, Tatangelo, Rv. 676643-01**).

Con riferimento al pignoramento che abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva **Sez. L, n. 28984/2025, Cavallari, Rv. 676998-01**, individua i rimedi a disposizione del terzo pignorato che, a seconda dei tempi delle due procedure, può: a) proporre opposizione *ex* art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir

meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione; b) dichiarare quella circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del *creditor creditoris*, che, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore può a lui sostituirsi, *ex* art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell'art. 511 c.p.c.; escluso, in ogni caso, che il *debitor debitoris* contesti l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva. Inammissibile, invece, per **Sez. 3, n. 31354/2025, Saija, Rv. 677173-01**, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione proposta dal terzo pignorato per contestare l'esistenza del credito allorché lo stesso consapevolmente non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, regolarmente citato, non sia comparso all'udienza di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c.

In tema di rimedi azionabili dal terzo pignorato **Sez. 3, n. 32376/2025, Gianniti, Rv. 677181-01**, secondo cui il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione *ex* art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della *ficta confessio*), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del *quantum debeatur*, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza.

6. Espropriazione immobiliare: pignoramento e continuità delle trascrizioni.

Nel corso dell'anno in rassegna **Sez. 3, n. 28513/2025, Tatangelo, Rv. 676421-01**, resa su rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c., inerente alla seguente questione «se la mancanza dell'attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento *ex* art. 557 c.p.c. (e 196-*novies*, secondo comma, disp.

att., c.p.c.), sebbene prodotte nel termine ivi prescritto, costituisca causa di inefficacia del pignoramento, ovvero rivesta carattere di mera irregolarità sanabile» ha affermato che l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti. In argomento, si segnala anche **Sez. 3, n. 03494/2025, Rossetti, Rv. 673798-01**, secondo cui il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.

La trascrizione del pignoramento costituisce presupposto indefettibile per assicurare all'aggiudicatario la protezione che gli è riconosciuta dall'art. 2919 c.c. (e anche dall'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c.): è presupposto applicativo della norma codicistica che sino al momento dell'acquisto sia mantenuto *erga omnes* il vincolo, che determina l'inopponibilità dei diritti acquistati dai terzi, sicché la cancellazione della formalità (anche se avvenuta erroneamente o illegittimamente) consente alle trascrizioni successive al pignoramento di acquisire efficacia in pregiudizio dell'aggiudicatario, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2644 c.c. Al riguardo, si segnalano, oltre a Sez. 2, n. 13011/2025, Grasso Giu., Rv. 675374-01, con riferimento al sistema tavolare (che, si riporta al paragrafo 6.3), anche **Sez. 3, n. 15143/2025, Fanticini, Rv. 675333-01**, per la quale la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento *ex* artt. 2668-*ter* e 2668-*bis* c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia, nonché **Sez. 3, n. 15241/2025, Rossetti, Rv. 675339-01,** che, affermando il medesimo principio,

ribadisce la centralità della trascrizione nell'espropriazione immobiliare che, al fine di conseguire il suo scopo, soggiace alle regole pubblicitarie della circolazione dei beni immobili, né esistono atti che possano sopravvivere alla mancata rinnovazione; nella specie, la S.C, nel confermare la decisione di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza del G.E. dichiarativa della chiusura della procedura adottata sul presupposto che la sospensione del giudizio esecutivo non esonerava il creditore dall'onere di rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale, ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione e privo di effetti il provvedimento di aggiudicazione provvisoria del bene, avvenuta nel regime anteriore alla novella del 2006.

6.1. (Segue) L'espropriazione del bene in fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale costituisce un sistema idoneo a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ma non esclude del tutto la possibilità per i creditori di aggredire i beni in esso inclusi, poiché nella definizione del punto di equilibrio tra l'interesse della famiglia e quello dei creditori non si è totalmente obliterato il principio di cui all'art. 2740 c.c., ma si è introdotto uno speciale regime di responsabilità patrimoniale. Inoltre, esso non crea uno schermo impermeabile ai rimedi che i creditori possono esperire avverso le attività dirette ad eludere o vanificare *in toto* la garanzia patrimoniale generica.

Il fondo patrimoniale costituito *ex* art. 167 c.c. impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l'art. 170 c.c., che "la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi, in fatto, se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni); con la importante precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Sez. 5, n. 10166/2020, Guida, Rv. 657724-01). Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua

opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad es. la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé. Pertanto, i creditori vengono distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, creditori che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che dall'art. 170 c.c. sono equiparati ai precedenti, e creditori che conoscevano tale estraneità; a questi ultimi è preclusa l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti. La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all'azione esecutiva di una specifica categoria di creditori; ciò non toglie, tuttavia, che resta ferma la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto all'azione di cui all'art. 2901 c.c. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

Sul tema, nell'anno in rassegna, si veda **Sez. 1, n. 16909/2025, Iofrida, Rv. 675015-01**, per la quale l'inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti; ed ancora, **Sez. 3, n. 34406/2025, Condello, Rv. 677652-01**, secondo cui l'esecuzione sui beni attribuiti al fondo è consentita ai soli creditori della famiglia e, ai sensi dell'art. 170 c.c., ai creditori che ignoravano l'estraneità del debito ai bisogni di quest'ultima, mentre è preclusa a quelli che ne avevano conoscenza, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di esperire l'azione

revocatoria ordinaria, *ex* art. 2901 c.c., nei confronti dell'atto costitutivo, ove ne ricorrano i presupposti.

6.2. (Segue) Le regole del procedimento di vendita.

Il principio cardine in materia di regole della vendita esecutiva è quello secondo cui il rigoroso rispetto delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita - stabilite dall'ordinanza di vendita, *lex specialis* della gara (Sez. 3, n. 24570/2018, Porreca, Rv. 651156- 01) - presidia l'uguaglianza e la parità tra tutti i partecipanti e il loro affidamento sulla trasparenza e legalità della procedura (Sez. 3, n. 31547/2023, Rossi, Rv. 669471-01; Sez. 3, n. 11171/2015, De Stefano, Rv. 635438-01).

Nell'anno in rassegna si è ribadito, infatti, che in tema di espropriazione forzata, l'ordinanza di vendita, quale *lex specialis* del successivo subprocedimento, deve essere rigorosamente osservata, in quanto decisiva per le determinazioni degli offerenti e finalizzata a mantenere la parità delle condizioni tra i partecipanti alla gara ed a tutelare il loro affidamento, pena l'invalidità dei conseguenti atti esecutivi; essa, peraltro, può essere modificata o revocata dal giudice dell'esecuzione, purché ciò avvenga prima dell'esperimento di vendita e per ragioni oggettive, dandone pubblicità ai sensi dell'art. 490 c.p.c. Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza secondo cui le marginali modifiche apportate dal g.e. all'ordinanza di vendita, incidendo soltanto sul presupposto per l'innalzamento della cauzione, eventualità già prevista nell'atto, non imponevano una nuova integrale pubblicizzazione dell'ordinanza come modificata. (**Sez. 3, n. 08427/2025, Gianniti, Rv. 674294-01**).

Per quanto attiene al bene oggetto dell'ordinanza di vendita (da descrivere nel relativo avviso) e conseguentemente oggetto di aggiudicazione, **Sez. 2, n. 31906/2025, Criscuolo, Rv. 676479-01**, ha affermato che il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell'attività edificatoria. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l'aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento.

In relazione, più specificamente, al contenuto informativo dell'avviso di vendita e degli oneri, a tal fine, gravanti sul professionista delegato, **Sez. 3, n. 31423/2025, Iannello, Rv. 677208-03**, ha sottolineato che il professionista delegato alle operazioni di vendita *ex* art. 591-*bis* c.p.c. non è tenuto ad indicare nell'avviso di vendita l'esistenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli di domande giudiziali, in mancanza della corrispondente indicazione negli artt. 570 c.p.c. e 173-*quater* disp. att. c.p.c. (che di tale atto determinano il contenuto, senza alcuna possibilità di integrazione), tenuto conto, da un lato, che la presenza delle suddette trascrizioni non preclude, di per sé, la liquidazione del bene - rilevando al solo fine di valutare la convenienza della partecipazione all'incanto -, e dall'altro che la funzione di rendere conoscibile ai terzi interessati le formalità, vincoli od oneri gravanti sul bene, ai sensi dell'art. 173-*bis* disp. att. c.p.c., è svolta dalla perizia di stima, che deve essere richiamata dall'avviso di vendita suddetto.

La medesima pronuncia (**Rv. 677208-02**) si è poi specificamente soffermata sulla qualificazione della figura del professionista delegato di cui all'art. 591-*bis* c.p.c., affermando che in relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato *ex* art. 591-*bis* c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità *ex* art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

6.3. (Segue) Il decreto di trasferimento.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (che vede il suo *leading-case* in Sez. 1, n. 05751/1993, Carbone, Rv. 482445-01) all'aggiudicatario va riconosciuto lo *ius ad rem* e, cioè, il diritto - o, quantomeno, l'aspettativa giuridicamente tutelata - al trasferimento del bene aggiudicato, condizionato all'effettivo versamento del residuo prezzo e salve le ipotesi eccezionali *ex* art. 586 c.p.c., per cui allo stesso spetta una tutela rafforzata che, attraverso una lettura ermeneutica estensiva del disposto dell'art. 2929 c.c., che lo preserva, rispetto ad eventuali vizi del processo esecutivo, ma a condizione che

non si tratti di irregolarità attinenti al subprocedimento di vendita (Sez. 3, n. 31255/2022, Tatangelo, Rv. 666110-02).

In relazione al necessario versamento del saldo prezzo, si è precisato (**Sez. 3, n. 11376/2025, Rossi, Rv. 674591-02**) che, in tema di vendita senza incanto nell'espropriazione immobiliare, il termine per versare il saldo del prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (nella specie, all'atto dell'esperimento di vendita, svolto con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti), non essendo configurabile un'aggiudicazione "provvisoria, sino al decreto di trasferimento", dato che non è ammessa l'offerta in aumento di un quinto *ex* art. 584 c.p.c.

Alla stessa stregua, **Sez. 3, n 11376/2025, Rossi, 674591-01**, ha sottolineato che una prassi contraria alla legge o che implica la disapplicazione di norme primarie è inidonea, a prescindere dal suo livello di radicamento, a determinare un legittimo affidamento negli utenti del servizio giustizia. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento dell'aggiudicatario, dichiarato decaduto per tardivo versamento del saldo prezzo, sulla prassi locale, secondo cui la pronuncia dell'aggiudicazione da parte del professionista delegato - *dies a quo* del termine per il predetto versamento - era soggetta a "convalida" del giudice dell'esecuzione.

Con specifico riferimento, poi, al sistema tavolare, si è precisato che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi (art. 2 del r.d. n. 499 del 1929) e non si estende ai trasferimenti attuati per autorità del giudice, quale è quello che si realizza attraverso il decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ai sensi dell'art. 586 c.p.c., cui consegue immediatamente l'effetto traslativo della proprietà. Sono, pertanto, inefficaci i pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento, anche se annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso, ed in tal caso gli aggiudicatari sono legittimati a proporre opposizione di terzo in virtù dell'art. 619 c.p.c., vantando un proprio ed autonomo titolo di proprietà che non ha bisogno dell'effetto costitutivo dell'intavolazione (**Sez. 2, n. 13011/2025, Grasso Giu., Rv. 675374-01**).

Il rapporto tra l'acquisto in sede esecutiva e l'acquisizione del cespite al patrimonio disponibile del Comune è stato analiticamente scandagliato da **Sez. U, n. 10933/2025, Criscuolo, Rv. 674681-02**,

secondo cui, a seguito dell'espropriazione forzata di immobile ipotecato che sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune *ex* art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (*ratione temporis* vigente) - da condursi nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c. - l'aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria *ex* art. 13 della l. n. 47 del 1985, *ratione temporis* vigente (ovvero per il condono *ex* art. 40, comma 6, della l. n. 47 del 1985 o *ex* art. 39 della l. n. 724 del 1994 o, ancora, *ex* art. 32 del d. l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), è tenuto a presentare domanda di concessione in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l. n. 47 del 1985 (*ratione temporis* vigente), mentre, ove tali condizioni non ricorrano - e fermo restando che il carattere abusivo e non sanabile dell'immobile deve risultare dall'avviso di vendita -, riceverà il bene con l'obbligazione *propter rem* di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.

6.4. (Segue) Custodia e spese della procedura.

La S.C. ha già sottolineato come il custode giudiziario - quale titolare di un ufficio di diritto pubblico sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria e destinato a sostituirsi al titolare nella gestione e amministrazione del compendio in custodia, che costituisce un patrimonio autonomo o separato e, dunque, un distinto centro di imputazione di rapporti patrimoniali (Sez. 3, n. 25584/2024, Fanticini, Rv. 672449-01).

Sulle spese proprie dell'ufficio della custodia, si è espressa **Sez. 3, n. 22105/2025, Saija, Rv. 676103-02**, per cui, in tema di esecuzione forzata, le spese di custodia possono essere soddisfatte, oltre che attraverso l'utilizzo del fondo spese normalmente assegnato al custode e posto a carico del creditore procedente, anche mediante il prelievo diretto da parte del custode dai fondi della procedura esecutiva, se esistenti, fermo restando che le somme così prelevate: a) devono necessariamente essere liquidate dal giudice dell'esecuzione in favore dell'ausiliario con decreto *ex* art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2022 e vanno formalmente poste a carico del creditore procedente; b) devono essere imputate alla massa passiva di riferimento; c) in caso di incapienza, concorrono con quelle altrimenti sostenute dal procedente e privilegiate *ex* art. 2770 c.c., dovendo essere eventualmente soddisfatte in proporzione, ai sensi dell'art. 2782 c.c., in favore di quest'ultimo, quale formale anticipatario; d) devono essere, in ogni caso, oggetto di rendiconto da parte del custode,

soggetto ad approvazione *ex* artt. 560, comma 1, e 593 c.p.c. da parte del g.e., al quale compete risolvere eventuali contestazioni al riguardo.

La stessa pronuncia ha chiarito che cosa si intenda per spese necessarie, al fine di custodire il cespite pignorato, affermando che per spese "necessarie" del processo esecutivo - che il creditore procedente ha l'onere di anticipare *ex* artt. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 c.p.c. - devono intendersi non solo quelle occorrenti a garantire la stessa esistenza fisica ed economica del bene pignorato, riconducibili alla funzione strettamente conservativa della custodia, bensì, alla luce della nuova veste assunta da quest'ultima quale "gestione attiva" del compendio pignorato, tutte quelle che, all'esito della prudente valutazione del giudice dell'esecuzione *ex* art. 560 c.p.c., appaiono indispensabili al proficuo raggiungimento dello scopo ultimo dell'esecuzione forzata, ossia la liquidazione del bene pignorato per la soddisfazione dei creditori concorrenti. Nell'affermare tale principio, la S.C. ha evidenziato che vanno di norma considerate necessarie, a titolo meramente esemplificativo e se debitamente autorizzate, le spese relative alla registrazione di un contratto di locazione del bene pignorato, quelle per l'avvio di un'azione giudiziaria da parte del custode nonché quelle finalizzate alla percezione dei frutti civili o naturali, così come quelle di regolarizzazione catastale o, eventualmente, di installazione di un sistema di allarme (**Sez. 3, n. 22105/2025, Saija, Rv. 676103-03**).

La differenza ontologica tra gli atti emessi dal giudice dell'esecuzione e quelli posti in essere dal custode ed in generale dagli ausiliari del giudice è stata rimarcata, in conformità a precedenti pronunce, da **Sez. 3, n. 13752/2025, Gianniti, Rv. 674623-01**, secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. Nella specie, la S.C. ha affermato l'improponibilità dell'opposizione *ex* art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento dell'ufficiale giudiziario di nomina di un ausiliario, geometra, in asserito conflitto di interessi.

In merito, alla figura dell'esperto stimatore, quale ausiliario del giudice, con cui il custode è chiamato a collaborare, per **Sez. 3, n. 21444/2025, Fanticini, Rv. 675903-01**, all'esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell'esecuzione nominato *ex* artt. 568 e 569 c.p.c., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata, non essendo prescritto che le attività dallo stesso compiute si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, con la conseguenza che queste ultime non hanno diritto alla comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte. (Principio affermato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

6.5. (Segue) Distribuzione del ricavato.

Sulla recente questione del rapporto tra approvazione del piano di riparto e note scritte in sostituzione dell'udienza, si è pronunciata, **Sez. 3, n. 17647/2025, Saija, Rv. 675003-01**, (già esaminata per esteso nel paragrafo 4) secondo cui nel processo esecutivo, se l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione è sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020, l'udienza *ex* art. 596 c.p.c. deve intendersi comunque regolarmente tenuta dinanzi al giudice dell'esecuzione, benché in forma "cartolarizzata".

Nel solco della precedente giurisprudenza di legittimità, è stata focalizzata la differenza tra l'opposizione *ex* art. 615 c.p.c. le controversie previste dall'art. 512 c.p.c., affermando che l'opposizione all'esecuzione e la controversia distributiva - che si distinguono per oggetto ed effetti, attenendo la prima al diritto a procedere ad esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda alla collocazione sul ricavato (con efficacia endo-esecutiva) - non sono rimedi in rapporto di successione cronologica ed esclusività alternativa, bensì concorrenti, con la conseguenza che un medesimo fatto costitutivo può essere posto a fondamento tanto dell'uno come dell'altro, venendosi a giustificare così la riproposizione, in sede di controversia distributiva, delle medesime ragioni della (già proposta e ancora pendente) opposizione *ex* art. 615 c.p.c., che il giudice dell'esecuzione è tenuto a vagliare, ancorché le stesse siano state già valutate ai diversi fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 624 c.p.c. nella fase sommaria della opposizione esecutiva, fermi restando gli effetti

dell'eventuale contemporanea pendenza delle due cause. (**Sez. 3, n. 34964/2025, Crivelli, Rv. 677235-01**).

7. Le esecuzioni in forma specifica.

Nell'anno in rassegna, la Corte si è pronunciata anche in merito alle cd. esecuzioni in forma specifica.

In particolare, in tema di esecuzione per consegna o rilascio, qualora il soggetto passivo dell'esecuzione avanzi opposizione al verbale di immissione in possesso *ex* art. 608 c.p.c. con ricorso presentato direttamente al giudice della cognizione, si configura una nullità insuscettibile di sanatoria, poiché la violazione della necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive consente la trasmissione dell'atto introduttivo al giudice dell'esecuzione soltanto se quest'ultimo è posto in condizione di esaminarlo tempestivamente, in relazione alla natura e ai motivi dell'opposizione, non già se questa risulta tardiva perché proposta successivamente all'immissione dell'istante nel possesso del bene oggetto di esecuzione (**Sez. 3, n. 14158/2025, Rossi, 674625-01**).

Sullo stesso argomento, per **Sez. 3, n. 26443/2025, Valle, Rv. 676360-01**, nel precetto per rilascio di immobile, i dati identificativi del bene possono essere ricavati anche dalla descrizione contenuta nel titolo esecutivo o mediante un semplice richiamo al titolo esecutivo stesso, in quanto il grado di specificità della descrizione dell'immobile richiesto dall'art. 605 c.p.c. è meno intenso di quello di cui all'art. 555 c.p.c. Nella specie, la S.C. ha affermato che, pur in assenza dell'indicazione dei relativi dati catastali, la descrizione contenuta nell'intimazione di rilascio - avente ad oggetto la composizione dell'immobile, l'indirizzo e la sua destinazione ad autocarrozzeria - consentiva all'intimato di identificare l'immobile del quale era ordinato lo sgombero, tanto più che tale identificazione era stata già compiuta dal consulente tecnico nominato dall'ufficiale giudiziario al fine di dare corso alle operazioni di rilascio, oramai concluse al momento della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

Al contempo, secondo **Sez. 3, n. 09063/2025, Gianniti, Rv. 674608-01**, nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, il "fatto sopravvenuto impediente", che comporta l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non è integrato né dalla condotta ostativa o renitente di colui che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale e che avrebbe dovuto sottoporre al giudice in quel giudizio eventuali ostacoli alla realizzazione, né dalla condotta ostativa o renitente di soggetti sottoposti a poteri di direzione dell'esecutato o,

comunque, all'obbligo di conformarsi alle indicazioni di quest'ultimo. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui l'obbligo di realizzare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquami, contenuto nel titolo esecutivo giudiziale emesso nei confronti di un Comune, non poteva essere eluso dall'ente pubblico obbligato, adducendo l'affidamento del servizio idrico integrato a terzi concessionari e il rifiuto di questi ultimi.

Per quanto attiene ai provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nell'ambito dei procedimenti per obblighi di fare, **Sez. 3, Valle, n. 04407/2025, Rv 673767-01**, ha chiarito che la sentenza con la quale viene dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza-sentenza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti e provveduto sulle spese giudiziali, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, è insuscettibile di acquisire forza e valenza di giudicato in senso sostanziale, trattandosi di statuizione su una questione di mero rito.

8. Opposizioni esecutive: profili comuni.

Sul potere, in linea generale, di esercitare il diritto di difesa e di arresto della procedura esecutiva, si è soffermata **Sez. 3, n. 03172/2025, Saija, Rv. 674060-02**, secondo cui, se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "*Verwirkung*" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale; infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte. Nella specie, la S.C. ha escluso che il ritardo con il quale il debitore esecutato ha fatto valere la decisione favorevole, conseguita con una opposizione endoesecutiva regolata dalla disciplina anteriore alla riforma del 2016, abbia comportato la perdita del diritto di provocare l'arresto del processo esecutivo.

9. Opposizione all'esecuzione.

In tema di deduzioni proponibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), la Corte, in conformità al consolidato orientamento, anche nell'anno in rassegna ha chiarito che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla banca cessionaria del ramo di azienda di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa, con cui era dedotta l'inefficacia, nei confronti dell'opponente, della sentenza posta in esecuzione, in quanto pronunciata nei confronti della cedente dopo l'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti. (**Sez. 3, n. 02785/2025, Gianniti, Rv. 673776-01**).

Quale precipitato del precedente principio, nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione *ex* art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato (**Sez. 3, n. 24670/2025, Valle, Rv. 676583-01**).

Costituisce specificazione di quanto sopra affermato, il *dictum* di **Sez. 2, n. 02460/2025, Scarpa, Rv. 673898-02**, secondo cui i vizi della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo non possono essere fatti valere mediante opposizione a precetto intimato per il pagamento delle spese condominiali in base a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata rigettata.

Alla stessa stregua, in tema di esecuzione forzata, l'erronea pronuncia di condanna resa nei confronti di una società estinta integra un vizio deducibile con l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 324 e 337 c.p.c., e non con l'opposizione *ex* art. 615 c.p.c. (**Sez. 3, n. 21840/2025, Rossetti, Rv. 675458-01**).

Sempre sulla questione dei motivi deducibili con l'opposizione all'esecuzione, per **Sez. 3, n. 09727/2025, Guizzi, Rv. 674710-01**, in

tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti. In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dall'interessato per essere stato posto a suo carico un decimo delle spese relative a un procedimento penale e non solo quelle relative al reato a lui ascritto, senza considerare che la sua posizione processuale era del tutto secondaria rispetto a quella degli altri coimputati a cui si riferivano la quasi totalità delle intercettazioni.

Costituisce approdo di una progressiva elaborazione giurisprudenziale (culminata nella basilare Sez. 3, n. 25170/2018, Tatangelo, Rv. 651161-01) ed è oramai *jus receptum* il cosiddetto principio di "bifasicità" delle opposizioni esecutive e, cioè, la loro articolazione in giudizi caratterizzati da unitarietà, ma scanditi da una fase preliminare, necessaria e sommaria fase endoesecutiva innanzi al giudice dell'esecuzione e da una successiva fase di merito, meramente eventuale, a cognizione piena.

In linea con il predetto assunto, per **Sez. 3, n. 08419/2025, Gianniti, Rv. 674237-01**, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria, mentre è consentita, in base ai principi generali in tema di giudicato, l'estensione di questo alle ragioni deducibili rispetto ai motivi ritualmente proposti o da questi ultimi dipendenti. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa la contestazione della correttezza della quantificazione del credito, con particolare riguardo agli interessi e alla rivalutazione monetaria, effettuata solo in sede di giudizio di opposizione ad un secondo precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo giudiziale, posto a base di altro precedente opposto e deciso con sentenza passata in giudicato.

In conformità, si è espressa **Sez. 3, n. 33233/2025, Tatangelo, Rv. 677176-01**, affermando che il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui *thema decidendum* resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.

615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.

Nell'anno in rassegna, varie pronunce si sono, poi, soffermate sulle parti che devono essere chiamate o che possono partecipare al giudizio di cui all'art. 615 c.p.c.

Secondo **Sez. 3, n. 07478/2025, Fanticini, Rv. 674430-01**, in tema di opposizione all'esecuzione *ex* art. 615, comma 2, c.p.c., ove la contestazione attenga alla singola azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante o interveniente, non si configura alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente (ferma la possibilità che gli stessi, nel concorso dei relativi presupposti, spieghino un intervento adesivo dipendente o vengano fatti oggetto di una mera *denuntiatio litis*), mentre, allorquando vengano svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso (come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti ovvero l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche dei creditori intervenuti non titolati. Nella specie, la S.C. ha escluso che l'opposizione fondata sulla mancata preventiva escussione della società, in violazione dell'art. 2304 c.c., proposta nei soli confronti di un creditore intervenuto, imponesse il litisconsorzio con gli altri creditori pignoranti o intervenuti.

Sempre sullo stesso tema, nell'opposizione *ex* art. 615 c.p.c. volta a contestare l' *an* o il *quantum* del diritto di agire *in executivis* del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-*bis*, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza

del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo (**Sez. 3, n. 08885/2025, Fanticini, Rv. 674485-01**).

Sulla questione della legittimazione a proporre opposizione all'esecuzione si è pronunciata **Sez. 3, n. 02781/2025, Gianniti, Rv. 673755-01**, secondo cui il creditore procedente non è mai legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non essendo configurabile un suo interesse ad un'azione che ha per oggetto proprio la contestazione, totale o parziale, del diritto del creditore di agire *in executivis*, ferma restando la sua facoltà di formulare l'opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che non diano piena e corretta attuazione al suo titolo.

Sul diritto a partecipare al giudizio di opposizione all'esecuzione si è espressa **Sez. 1, n. 05719/2025, Campese, Rv. 673964-01**, secondo cui l'opposizione *ex* art. 615 c.p.c., promossa al fine di contestare un'esecuzione minacciata o intrapresa in forza di un titolo stragiudiziale, è volta ad accertare sia l'esistenza o meno del diritto del creditore - intimante o procedente - di procedere ad esecuzione forzata, sia la sussistenza o meno del suo diritto risultante da quel titolo; ne consegue che nel corrispondente giudizio di cognizione instaurato *ex* art. 616 c.p.c. può partecipare anche un terzo (di sua iniziativa o perché chiamatovi), nei cui confronti non è stata minacciata o intrapresa l'esecuzione, al fine di invocare *ex* art. 1421 c.c. eventuali ragioni di nullità del titolo stragiudiziale azionato, purché costui alleghi e dimostri di averne un interesse giuridico, concreto ed attuale, *ex* art. 100 c.p.c.

Diverse pronunce hanno poi riguardato le norme in tema di competenza, applicabili nell'opposizione *ex* art. 615 c. 1 c.p.c.

Per **Sez. 3, n. 04678/2025, Valle, Rv. 673866-01**, il criterio di cui all'art. 17 c.p.c. attiene alla competenza per valore in tema di opposizione all'esecuzione forzata e non disegna, invece, un'ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte nello stesso processo e nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha accolto l'impugnazione del creditore, affermando la competenza del Tribunale di Roma e non del giudice di pace, in ragione della natura riconvenzionale della domanda svolta per l'accertamento di un proprio credito, di oltre cinquemila euro, da

opporre a quello del terzo pignorato, erroneamente qualificata come eccezione e non ritenuta rilevante ai fini della competenza per valore del tribunale.

Sull'ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale, si è pronunciata **Sez. 3, n. 05774/2025, Fanticini, Rv. 67419-01**, secondo cui per le cause di opposizione all'esecuzione forzata l'art. 17 c.p.c. prevede un criterio di competenza per valore, con la conseguenza che, se il creditore opposto propone domanda riconvenzionale, deve applicarsi la regola generale di cui all'art. 10 c.p.c.

Inoltre, ai fini dell'applicazione o meno della sospensione feriale dei termini, in caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali *ex* art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria". In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal debitore esecutato avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione contro il pignoramento immobiliare quanto al profilo dell'invocata impignorabilità del bene staggito in fondo patrimoniale per indimostrata estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sul rilievo dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini all'intera controversia, compresa la domanda accessoria di risarcimento del danno proposta nei confronti del Ministero dell'Interno per la mancata annotazione del fondo per responsabilità dell'Ufficiale di Stato civile, veicolata con il gravame nel giudizio di appello, rimasta assorbita dalle ragioni di rigetto dell'opposizione (**Sez. 3, n. 05058/2025, Saija, Rv. 674039-01**).

10. Opposizione agli atti esecutivi.

Nell'anno in rassegna, la Corte, in linea di continuità con alcuni precedenti arresti (Sez. 3, n. 27424/2023, De Stefano, Rv. 669114- 01, nonché Sez. 3, n. 903/2024, Rossi, Rv. 669741-01), si è soffermata sull'interesse a proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,

chiarendo che l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione *ex* art. 617 c.p.c. con la quale i terzi proprietari degli immobili ipotecati lamentavano la violazione dell'art. 475 c.p.c., per essere il contratto di mutuo azionato nei loro confronti privo della formula esecutiva, senza allegare il concreto pregiudizio subito per effetto di tale irregolarità formale, non ravvisandosi alcuna situazione tale da rendere il pregiudizio "autoevidente" (**Sez. 3, n. 21832/2025, Guizzi, Rv. 675451-01**).

Per quanto attiene alla persistenza dell'interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi, secondo **Sez. 3, n. 01042/2025, Guizzi, Rv. 673655-01**, non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.

Sulla decorrenza del termine a proporre opposizione *ex* art. 617 c.p.c., si è pronunciata **Sez. 3, n. 29063/2025, Gianniti, Rv. 676791-01**, secondo cui, in tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.

Il rapporto tra la sanatoria della nullità dell'atto di citazione ed i termini per proporre opposizione a precetto, è stato analizzato da **Sez. 3, n. 21286/2025, Guizzi, Rv. 675909-01**, secondo cui, in caso di opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617, comma 1, c.p.c., la rinnovazione della citazione nulla per vizio della *vocatio in ius* comporta la sanatoria *ex tunc* della nullità anche sotto il profilo

processuale, con la conseguenza che, ai fini del rispetto del termine di venti giorni previsto dalla suddetta disposizione, rileva il momento della notificazione dell'originaria citazione.

Il principio di tendenziale definitività del provvedimento che chiude la procedura esecutiva, onde garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti, già esplicitato in precedenza (Sez. 3, n. 23283/2024, Rossi, Rv. 672062-01), è stato altresì sottolineato da **Sez. 3, n. 11613/2025, Rossi, Rv. 674851-01**, secondo cui, in tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.

Sempre in materia di rimedi esperibili, **Sez. 1, n. 24721/2025, Casadonte, Rv. 676363-01**, ha affermato che, in tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473-*bis* comma 3, c.p.c. il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione agli atti esecutivi.

Per quanto attiene alla natura della pronuncia emessa all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, per **Sez. 3, Sentenza n. 33927/2025, Fanticini, Rv. 677249-01**, la sentenza di accoglimento dell'opposizione *ex* art. 617 c.p.c. - rimedio avente effetto meramente demolitorio o rescindente - ha natura costitutiva e, come tale, è destinata a spiegare effetti soltanto a decorrere dal relativo passaggio in giudicato. Fattispecie relativa a eccezione di giudicato riguardante l'inesistenza del credito azionato, fondato su ordinanza di assegnazione *ex* art. 553 c.p.c. e dichiarato insussistente in accoglimento di opposizione proposta dal terzo pignorato.

Si segnalano, inoltre, alcune pronunce attinenti all'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi.

In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione *ex* art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima.

Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato che, dopo aver reso una dichiarazione parzialmente positiva in relazione a un credito derivante da un contratto preliminare di compravendita, l'aveva rettificata in termini totalmente negativi, prima dell'emissione dell'ordinanza *ex* art. 553 c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dello stesso per recesso *ex* art. 1385 c.c. (**Sez. 3, Ordinanza n. 29059/2025, Gianniti, Rv. 676855-01**).

Per **Sez. 3, n. 11328/2025, Saija, Rv. 674619-01**, in tema di espropriazione presso terzi, qualora l'udienza *ex* art. 548 c.p.c. indicata nell'atto di pignoramento ricada nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, il termine di decadenza *ex* art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione da parte del debitore avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, resa durante un'udienza anticipata senza preventiva comunicazione all'esecutato, non decorre dalla data dell'udienza individuata nell'atto, bensì dalla conoscenza dell'emissione del provvedimento.

Sez. 3, n. 31449/2025, Saija, Rv. 677180-01, si è pronunciata in relazione alle preclusioni che maturano in seguito alla proposizione di diverse opposizioni spiegate, per gli stessi motivi, avverso atti successivi a quelli opposti con la prima impugnazione ed impugnati per vizi riflessi. Dunque, nel caso di contemporanea pendenza di due opposizioni esecutive, basate sui medesimi motivi, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successiva. Nella specie, la S.C. ha censurato l'omessa declaratoria dell'inammissibilità di un'opposizione *ex* art. 617 c.p.c. avverso un pignoramento presso terzi, fondata sugli stessi motivi già dedotti in seno ad altra precedente opposizione avverso l'intimazione di pagamento, che era stata tardivamente proposta dinanzi ad altro tribunale.

11. Opposizione di terzo all'esecuzione.

In materia di opposizione di terzo all'esecuzione *ex* art. 619 c.p.c., nell'anno in rassegna, la Corte si è soffermata con tre pronunce.

In relazione ai motivi proponibili, per **Sez. 3, n. 00040/2025, Valle, Rv. 677657-02**, nell'opposizione di terzo all'esecuzione *ex* art. 619 c.p.c., trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, possono essere proposte tutte le domande e, soprattutto, quelle che integrano - per l'opponente (che ha l'onere di immediato integrale dispiegamento delle proprie istanze) - la contestazione del diritto del creditore procedente di espropriare il bene staggito e - per l'opposto - le reazioni conseguenti a tale contestazione. Nella specie, la S.C. ha

confermato l'ammissibilità della domanda di revocatoria *ex* art. 2901 c.c. nell'ambito di un giudizio *ex* art. 619 c.p.c.

Sul valore della causa del giudizio di opposizione di terzo, si è pronunciata **Sez. 3, n. 07342/2025, Gianniti, Rv. 674209-01**, secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese nelle opposizioni all'esecuzione proposte ai sensi dell'art. 619 c.p.c., il valore della lite si determina *ex* art. 17 c.p.c. tenuto conto del valore dei beni controversi e cioè dell'equivalente monetario del diritto aggredito in via esecutiva. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva posto a carico della banca opponente le spese di lite, individuando lo scaglione tariffario applicabile sulla base del valore della causa dalla stessa dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio, invece che parametrare i compensi professionali dovuti alla parte vittoriosa nell'opposizione di terzo in base al valore dell'immobile pignorato.

Infine, in tema di legittimazione attiva, secondo **Sez. 3, n. 18626/2025, Saija, Rv. 675348-01**, in caso di esecuzione nei confronti di società in concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 l. fall. è legittimato a proporre l'opposizione di terzo, trattandosi di soggetto diverso dalla debitrice esecutata (la quale è comunque litisconsorte necessario nell'opposizione *ex* art. 619 c.p.c.) e di figura distinta da quella del liquidatore volontario, in quanto mandatario *ex lege* dei creditori della società per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'attivo concordatario, che ha natura di patrimonio separato, vincolato alla soddisfazione dei creditori.

12. Sospensione ed estinzione dell'esecuzione.

Per quanto attiene alle ipotesi di sospensione della procedura esecutiva, **Sez. 3, n. 17003/2025, Condello, Rv. 675116-01**, ha specificato che non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art. 337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno riferimento al processo di cognizione ed ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico.

Anche nell'anno in rassegna, la S.C. è intervenuta in materia di estinzione della procedura esecutiva, distinguendo in modo chiaro le ipotesi di estinzione del processo esecutivo da quelle della sua chiusura anticipata, in particolare ai fini dei fini dei rimedi applicabili.

Sez. 3, n. 03494/2025, Rossetti, Rv. 673798-02, ha sottolineato che la violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.

Sempre in relazione alle ipotesi di estinzione tipica, per **Sez. 3, n. 17661/2025, Rossi, Rv. 675127-01**, l'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009), in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo.

Sui rimedi impugnatori, anche delle statuizioni correlate, alla pronuncia di estinzione tipica, è intervenuta **Sez. 2, n. 19752/2025, Giannaccari, Rv. 675312-01**, affermando che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare il capo relativo alla condanna alle spese, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione *ex* art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita.

Al contempo, va segnalata la pronuncia di **Sez. 3, n. 05784/2025, Gianniti, Rv. 674197-01**, secondo cui, l'inottemperanza all'ordine del giudice dell'esecuzione di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c. integra una causa di improseguibilità della procedura esecutiva (cosiddetta "estinzione atipica") e il provvedimento che la dichiara è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, non già col reclamo *ex* art. 630 c.p.c., il quale, se proposto, non può essere convertito nella predetta opposizione, difettandone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena.

Sempre, nell'ambito delle fattispecie ricadenti nell'alveo delle ipotesi di estinzione cd. atipica, è stato sottolineato che, in tema di esecuzione forzata, l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere *in executivis* da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione - in assenza di pignoramento successivo *ex* art. 493 c.p.c. da parte di altro creditore titolato - di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore (**Sez. 3, n. 03172/2025, Saija, Rv. 674060-01**).

Sulla differenza tra la pronuncia ufficiosa di estinzione atipica della procedura esecutiva ed il provvedimento di sospensione emesso a seguito della chiusura della fase endoesecutiva dell'opposizione spiegata *ex* art. 615 c. 2 c.p.c. si è pronunciata **Sez. 3, n. 31910/2025, Gianniti, Rv. 677090-02**, secondo cui, nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere officioso, dichiari l'improcedibilità o l'estinzione cd. atipica o comunque adotti altro provvedimento di definizione della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza (originaria o sopravvenuta) o dell'inefficacia del titolo esecutivo, il provvedimento adottato - in via non sommaria né provvisoria - a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre, laddove sia stato adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo (che resta perciò pendente) è impugnabile con il reclamo *ex* art. 624 c.p.c., dovendosi avere riguardo, ai fini della qualificazione come definitiva della statuizione di arresto, alla circostanza che con essa sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.

In materia di chiusura anticipata, va inoltre segnalata la pronuncia emessa in materia di confisca penale, con cui la Corte ha chiarito in quali specifiche ipotesi la procedura esecutiva debba essere dichiarata improcedibile. Nello specifico, la speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, che prevede la prevalenza della confisca sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che

esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.), e non anche, in via analogica, a tipologie diverse, per le quali - trattandosi di un acquisto in favore dello Stato, non altrimenti definibile che come derivativo - nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, atteso che, assoggettando la confisca "ordinaria" alla medesima disciplina specificamente dettata per quella "antimafia" ed escludendo che il conflitto tra creditore ipotecario e Stato possa risolversi secondo il criterio del cd. *ordo temporalis* esteso, il primo subirebbe paradossalmente un pregiudizio più significativo rispetto all'ipotesi di confisca antimafia, non potendo beneficiare del procedimento di ammissione al passivo finalizzato a garantire il suo soddisfacimento. Nella specie, la S.C. ha affermato l'inapplicabilità della disciplina speciale ad ipotesi di sequestro e successiva confisca "ordinaria", disposta *ex* art. 240 c.p. in data antecedente sia all'entrata in vigore dell'art. 317 del c.c.i.i. che alla modifica apportata all'art. 104-*bis* c.p.p. dall'art. 373, comma 1, lett. a), del medesimo c.c.i.i., e dal d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente procedibilità della procedura esecutiva, stante l'anteriorità dell'ipoteca e del pignoramento. (**Sez. 3, n. 31612/2025, Guizzi Rv. 677210-01).**

13. Divisione endoesecutiva.

In relazione ai soggetti che devono partecipare al giudizio di divisione endoesecutiva, secondo **Sez. 2, n. 24971/2025, Pirari, Rv. 676098-01**, applicando un principio espresso in materia di divisione ordinaria, in tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di renderlo inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia, se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.

Sui rapporti tra procedura esecutiva e giudizio di divisione da essa gemmato, si è espressa **Sez. 2, n. 27406/2025, Manna, Rv. 676455-01**, affermando che allorché l'espropriazione forzata di beni

indivisi avvenga nelle forme della divisione cd. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo e l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi, cosicché, ove il giudizio divisorio sia definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile avverso tale pronuncia è costituito dall'appello secondo le forme ordinarie e non dall'opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617 c.p.c. o dal reclamo *ex* artt. 308 o 630 c.p.c.

Sui rapporti tra domanda di divisione ed opposizione all'esecuzione, si è soffermata **Sez. 3, n. 15237/2025, Rossetti, Rv. 675334-01**, secondo cui nell'opposizione all'esecuzione *ex* art. 615, comma 1, c.p.c., è ammissibile la proposizione di una domanda di divisione da parte dell'opponente, il quale, ricoprendo il ruolo processuale e sostanziale di attore, così facendo non formula una domanda riconvenzionale, bensì una aggiuntiva e complanare rispetto a quella, tipica dell'opposizione, di accertamento negativo del diritto di procedere *in executivis*.

CAPITOLO XVIII

I PROCEDIMENTI SPECIALI

(DI MARCO CECCHI E ALESSIA DE DURANTE)*

SOMMARIO: 1. Il procedimento d'ingiunzione: questioni di competenza. - 2. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la fase introduttiva e le questioni di legittimazione. - 2.1. Le caratteristiche del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poteri processuali dell'opponente. - 3. Gli effetti delle sentenze di accoglimento e di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. - 4. Opposizione tardiva. - 5. Il procedimento per convalida di sfratto. - 6. Il procedimento possessorio. - 7. I procedimenti di istruzione preventiva. - 8. Il procedimento sommario di cognizione. - 9. I procedimenti in camera di consiglio. - 10. L'opposizione a sanzioni amministrative.

1. Il procedimento d'ingiunzione: questioni di competenza.

Nell'anno in rassegna vi sono state numerose pronunce in tema di procedimento monitorio, in particolare con riferimento a questioni di competenza, che assumono connotati peculiari nel contesto del procedimento in questione, oltre che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In relazione alle modalità di proposizione dell'eccezione di incompetenza, **Sez. 2, n. 31604/2025, Pirari, Rv. 676473-01** ha indicato che il principio per cui l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve contenere la specifica contestazione di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti comporta che, in tema di decreto ingiuntivo europeo, debba essere contestato anche quello *ex* art. 7, punto 1, Reg. Ue n. 1215 del 2012 quanto al luogo di esecuzione dell'obbligazione, che costituisce deroga al criterio di cui all'art. 4, punto 1, del citato regolamento (foro del convenuto) ed è volto a garantire la prossimità fra il contratto e il giudice che deve conoscerne. Da ciò consegue che, in mancanza della detta contestazione, l'eccezione deve essere considerata d'ufficio *tamquam non esset*.

Sez. 2, n. 25739/2025, Criscuolo, Rv. 675819-01, ha statuito che la mancata o tardiva riassunzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al giudice dichiarato competente a seguito

---

* I paragrafi da 1 a 4 e il paragrafo 8 sono a cura di Marco Cecchi, i paragrafi da 5 a 7 e 9 e 10 a cura di Alessia De Durante.

di regolamento di competenza, comporta l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, in quanto non assume rilevanza la revoca disposta dal giudice di merito, dichiaratosi erroneamente incompetente, poiché essa rimane travolta dall'inefficacia della sua pronuncia, assicurando così la piena effettività della decisione regolatrice della competenza, idonea a ripristinare sia la cognizione del giudice illegittimamente spogliatosi della controversia, sia la posizione di vantaggio nella quale era posto il creditore a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per quanto attiene alla sorte del decreto in ipotesi di estinzione, secondo quanto prescritto dall'art. 653 c.p.c.

Sez. 3, n. 22343/2025, Rossi, Rv. 676207-01, ha chiarito che la sentenza che, in sede di opposizione, dichiari la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria, ed è, pertanto, impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, anche se emessa in grado di appello, poiché l'art. 42 c.p.c. non opera distinzioni tra sentenze di primo e di secondo grado.

Infine, in punto di statuizioni sulla competenza, **Sez. 2, n. 17032/2025, Grasso Giu., Rv. 675441-01**, ha precisato che in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza, con la quale venga negata o concessa la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa.

2. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la fase introduttiva e le questioni di legittimazione.

Anche in ordine al profilo dell'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vi sono state pronunce di rilievo.

Con riferimento al contenuto dell'atto di opposizione, secondo **Sez. 3, n. 15634/2025, Positano, Rv. 675344-01**, è ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo che reca (o comunque contiene nel suo stesso "corpo"), unitamente alle difese e alle eventuali domande

riconvenzionali dell'ingiunto, anche la domanda di un soggetto terzo, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell'opponente oppure connessa perché postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell'ingiunto, configurandosi un "cumulo soggettivo iniziale" di più domande connesse "in senso improprio".

Quanto invece alle caratteristiche del giudizio di opposizione, **Sez. 1, n. 26586/2025, Dal Moro, Rv. 676365-01**, ha chiarito che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto.

Sez. 2, n. 23801/2025, Caponi, Rv. 676019-01, nell'analizzare una fattispecie in cui il *petitum* della domanda azionata dal committente in via riconvenzionale era di importo superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria dall'appaltatore davanti al giudice di pace, ha evidenziato che la proposizione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale eccedente la competenza (per materia o valore) del giudice adito in via d'ingiunzione, non ne esclude la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, poiché spetta al giudice dell'opposizione una sommaria cognizione dei fatti allegati a base della domanda riconvenzionale all'esito della quale, ove ritenga la loro manifesta infondatezza, dovrà confermare provvisoriamente il decreto ingiuntivo e rimettere la causa riconvenzionale al giudice superiore competente, rientrando cosi nella disciplina della condanna con riserva (con ogni conseguenza, prima fra tutte la revoca del decreto ingiuntivo in ipotesi di accoglimento successivo della riconvenzionale); ove, invece, la cognizione sommaria non attinga a un esito di infondatezza manifesta, il giudice dell'opposizione dovrà far precedere la separazione della riconvenzionale da un accertamento, con valenza limitata alla decisione sull'opposizione, dell'effetto modificativo o estintivo dei fatti posti a fondamento della riconvenzionale, che comunque appartengono alla causa come mezzo di eccezione.

2.1. Le caratteristiche del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poteri processuali dell'opponente.

Con precipuo riferimento alle facoltà processuali delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, **Sez. 2, n. 7236/2025, Guida, Rv. 674547-01**, ha rilevato che il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello *ius variandi* posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non *stricto sensu* riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria *ex* art. 183, comma 6, c.p.c. In questa prospettiva, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva invece ritenuto inammissibile la domanda di condanna proposta dalla creditrice opposta con la comparsa di risposta (domanda fondata su contratto di pubblicità pacificamente sostitutivo di quello iniziale su cui era stata fondata la domanda monitoria) senza verificare l'unicità o meno dell'interesse sostanziale ad esse sotteso, ossia la riferibilità alla "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio". Il principio è stato affermato nel solco interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite, nel 2024, nella sentenza Sez. U, n. 26727/2024, Graziosi, Rv. 672396-01.

3. Gli effetti delle sentenze di accoglimento e di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Analizzando i rapporti tra le pronunce suscettibili di essere rese in una determinata fattispecie, da un lato, e l'ordine delle questioni, dall'altro, **Sez. 3, n. 15230/2025, Valle, Rv. 674857-02**, ha precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la questione concernente l'inammissibilità del giudizio *ex* art. 645 c.p.c. non è assorbita dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché il giudice - ai fini della decisione della controversia - è tenuto a seguire l'ordine previsto dall'art. 276, comma 2, c.p.c. e, dunque, a valutare in via preventiva e dirimente l'eccezione di inammissibilità, posto che il venir meno dell'oggetto della pretesa è logicamente successivo alla verifica della rituale pendenza della controversia.

Quanto agli effetti della sentenza resa nel giudizio di opposizione, **Sez. 3, n. 31340/2025, Guizzi, Rv. 677195-01**, ha rilevato che, in caso di parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, gli interessi decorrono, di regola, dalla data della relativa pronuncia, momento in cui il credito viene accertato nell'*an* e nel *quantum* e diviene, pertanto, liquido ed esigibile, salva la prova che sia divenuto tale in data anteriore, dovendosi comunque escludere che la predetta opposizione possa configurare un'ipotesi di mora *ex re*.

4. Opposizione tardiva.

Con riferimento alla tematica dell'opposizione tardiva, **Sez. 3, n. 15221/2025, Fanticini, Rv. 675337-01**, ha precisato che l'art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'atto esecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso. In forza di tale principio, è stata confermata la sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, ritenendo che la notifica dell'atto di pignoramento di quote societarie *ex* art. 2471 c.c., ricevuta personalmente dall'opponente nella sua qualità di legale rappresentante della società terza pignorata, seppur inidonea a far decorrere il termine di cui all'art. 650, comma 3, c.p.c. (in quanto la ricorrente debitrice non era diretta destinataria dell'atto esecutivo), aveva comunque inconfutabilmente determinato la sua conoscenza degli elementi essenziali del decreto monitorio, così segnando il "*dies a quo*" del termine ordinario di quaranta giorni, ampiamente elasso.

Sez. 3, n. 29694/2025, Gorgoni, Rv. 676841-01, ha poi statuito che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, *ex* art. 650 c.p.c., non è sufficiente la mera nullità della notifica, essendo l'ingiunto tenuto a provare altresì che, proprio a causa di quel vizio, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di proporre, in tempo utile, un'opposizione che sviluppasse in modo adeguato le proprie difese.

5. Il procedimento per convalida di sfratto.

Nell'anno in rassegna, risultano massimate in argomento due pronunce.

Sez. 3, n. 16077/2025, Simone, Rv. 674994-02, che ha chiarito come in tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto *ex* art. 668 c.p.c., il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall'art. 608 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla l. n. 80 del 2005, costituisce l'inizio dell'esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico.

Sez. 3, n. 33880/2025, Gianniti, Rv. 677198-01, per la quale l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, *ex* art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.

6. Il procedimento possessorio.

Sul tema del procedimento possessorio, nell'anno in rassegna risulta la pronuncia di **Sez. U, n. 34168/2025, Grasso Giu., Rv. 677102-01**, che ha affermato come nel procedimento possessorio non sia ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.

7. I procedimenti di istruzione preventiva.

Varie le pronunce intervenute in argomento nell'anno in rassegna.

Con riferimento al procedimento disciplinato dall'art. 445-*bis* c.p.c., **Sez. L, n. 25591/2025, Orio, Rv. 676537-01**, ha chiarito come

le controversie previdenziali relative a prestazioni connesse al riconoscimento della condizione di handicap grave sono di valore indeterminabile, con applicazione del terzo scaglione tariffario di cui al d.m. 55 del 2014; conseguentemente, per il procedimento *ex* art. 445-*bis* c.p.c., gli importi minimi liquidabili ammontano ad euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva.

In relazione al procedimento previsto dalla l. n. 24 del 2017, con particolare riferimento all'art. 15 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria"), **Sez. 3, n. 15594/2025, Iannello, Rv. 674880-01**, ha statuito che esso è applicabile, in base al principio *tempus regit actum*, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite *ex* art. 696-*bis* c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione.

Sempre in ordine al procedimento previsto dalla l. n. 24 del 2017, viene in considerazione **Sez. 3, n. 31999/2025, Iannello, Rv. 677092-01**, per la quale in tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del termine, *ex* art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, per l'introduzione del giudizio di merito non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo la perdita dei suoi effetti sostanziali e processuali, giacché una differente interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto al dettato normativo - che non prevede alcuna sanzione processuale per la suddetta inosservanza -, sarebbe altresì in contrasto con le garanzie difensive della parte, la quale subirebbe le conseguenze di un'improcedibilità a lei non imputabile, risolvendosi infine in un irragionevole appesantimento procedimentale, in violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

8. Il procedimento sommario di cognizione.

Anche il procedimento sommario di cognizione è reiteratamente venuto all'attenzione della Suprema Corte nel corso dell'anno in rassegna, sotto vari profili.

Con riferimento alla peculiare tematica della difesa personale in giudizio, **Sez. 2, n. 26431/2025, Giannaccari, Rv. 676713-01**, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, poiché l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011. In base a tale approccio interpretativo è stata confermata la sentenza che, in un procedimento *ex* art. 702-*bis* c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere compensi professionali in materia amministrativa, aveva dichiarato improcedibile la domanda per la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.

Affrontando la tematica dei rapporti tra procedimento sommario e giudizio ordinario, **Sez. 2, n. 21157/2025, Amato, Rv. 675701-01**, ha indicato che le preclusioni maturate nel procedimento sommario di cognizione non si applicano al giudizio ordinario che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702-*bis* c.p.c. nulla prevede al riguardo, dovendosi tenere conto che, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto un'espressa eccezione alla menzionata regola generale, come nel caso di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011.

Per **Sez. 3, n. 20896/2025, Moscarini, Rv. 675889-01**, in caso di azione revocatoria ordinaria proposta mediante l'instaurazione di procedimento sommario di cognizione, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso, in quanto tale atto, introducendo un giudizio a cognizione piena, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto.

Sempre con riferimento alla prescrizione, **Sez. 3, n. 16300/2025, Spaziani, Rv. 674998-01**, ha rilevato che in caso di proposizione della domanda nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere ricollegato al mero deposito del ricorso nella cancelleria ma si produce solo nel momento in cui l'atto introduttivo del giudizio, con la notificazione, perviene a conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.

Sez. 3, n. 11804/2025, Spaziani, Rv. 674842-01, ha precisato (pronunciando nell'interesse della legge *ex* art. 363, comma 3, c.p.c.) che il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due

procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva *ex* art. 696-*bis* c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito *ex* art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale *ex* art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso *ex* art. 696-*bis* c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale.

Per **Sez. 3, n. 05666/2025, Moscarini, Rv. 674195-01**, nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-*bis*, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.

Con riferimento ai profili correlati alle modalità di comunicazione della cancelleria, **Sez. 2, n. 01264/2025, Picaro, Rv. 673879-01**, ha rilevato che, nelle controversie regolate dal rito sommario, il messaggio di posta certificata ad opera della cancelleria *ex* art. 133 c.p.c. dell'ordinanza *ex* art. 702-*ter*, comma 6, c.p.c., in difetto della menzione nell'oggetto "pubblicazione", è inidoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-*quater* c.p.c., in quanto la comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario deve corrispondere perfettamente al modello di comunicazione previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., oltre che delle disposizioni regolamentari concernenti la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici), perché, altrimenti, i destinatari della comunicazione non sono posti in condizione di comprendere inequivocabilmente quale sia il contenuto della comunicazione, non sono allertati sul rischio di incorrere nel giudicato in caso di mancata impugnazione nel termine breve di trenta giorni e neppure vengono indotti ad aprire il file allegato alla comunicazione contenente il testo integrale del provvedimento da impugnare.

Per **Sez. 1, n. 19661/2025, Reggiani, Rv. 675235-01**, nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati al rito sommario di cognizione *ex* art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015), è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se ritenuti indispensabili, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcune peculiarità, quali l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c., si articola in modo deformalizzato, purché non sia alterato il pieno rispetto del contraddittorio.

In relazione poi ai criteri di qualificazione del provvedimento, ai fini dell'impugnazione dello stesso, **Sez. 3, n. 10509/2025, Spaziani, Rv. 674650-01**, ha chiarito che l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. In base a ciò, è stata cassata la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza *ex* art. 702-*ter* c.p.c., *ratione temporis* applicabile, sull'erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione del rito del lavoro, in realtà non disposto dal giudice di prime cure, ai fini della tempestività dell'impugnazione rilevava la data di deposito e non di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.

9. I procedimenti in camera di consiglio.

In argomento, nel 2025 sono intervenute **Sez. L, n. 11920/2025, Amendola, Rv. 675552-01**, per la quale la norma emergenziale di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, che consente la sostituzione dell'udienza in presenza con quella cartolare, si applica anche alle controversie di lavoro, cosicché anche per quest'ultime, in tali casi, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio equivale alla lettura dello stesso in udienza.

Ancora, **Sez. T, n. 07041/2025, Dell'Orfano, Rv. 674706-01**, ha statuito che in tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione

a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione *ex* art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio *ex* art. 380-*bis* c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; nella pecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante.

10. L'opposizione a sanzioni amministrative.

Numerose le pronunce intervenute nell'anno in rassegna in ordine al procedimento speciale di opposizione a sanzioni amministrative, sia con riguardo ai profili sostanziali e di carattere istruttorio, che con riguardo ai presupposti processuali dell'interesse, della giurisdizione e della competenza.

In generale, sul tema della motivazione, **Sez. 2, n. 14567/2025, Guida, Rv. 675371-01**, è intervenuta chiarendo che l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante.

Ancora in generale, per **Sez. 3, n. 06389/2025, Tatangelo, Rv. 674203-01**, in tema di contestazione della violazione del codice della strada, lo speciale procedimento di formazione del provvedimento sanzionatorio presuppone sia che l'atto possa dirsi venuto a giuridica esistenza, sia che lo stesso, necessariamente da redigersi per iscritto per la necessità di contenere adeguata descrizione dei fatti e motivazione sulla violazione contestata, sia portato in tale forma, ormai non più mutabile, a conoscenza del destinatario della corrispondente pretesa sanzionatoria: la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato l'opposizione avverso cartella

esattoriale sull'erroneo assunto che, in caso di contestazione immediata dell'infrazione al codice della strada, non fosse necessaria la consegna del verbale mediante la sua notifica entro novanta giorni, a pena di estinzione della pretesa.

Sez. 2, n. 28087/2025, Varrone, Rv. 676464-01, in tema di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, ha statuito che ai verbali ispettivi debba riconoscersi un triplice livello di attendibilità avente: a) fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti, avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti senza margini di apprezzamento, nonché quanto alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni ricevute; b) efficacia probatoria fino a prova contraria in ordine alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti o di terzi, ivi compresi i contenuti documentali da costoro formati; c) rilevanza probatoria per ogni altro profilo, ivi compresa la documentazione che gli ispettori hanno esaminato, che il giudice deve valutare congiuntamente agli ulteriori elementi e ritenere superata solo in caso di intrinseca inattendibilità o di contrasto con le evidenze acquisite.

Ancora sotto il profilo istruttorio, è intervenuta **Sez. 2, n. 24407/2025, Amato, Rv. 676242-01**, per la quale nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale; nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari.

Sempre in ordine al regime probatorio, per **Sez. 2, n. 17041/2025, Amato, Rv. 675442-01**, in tema di opposizione a sanzione amministrativa grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari. In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo legittima l'acquisizione da parte del giudice di pace delle annotazioni della Polizia Giudiziaria a supporto dei verbali di accertamento e delle ordinanze-ingiunzioni già prodotte, pur oltre il termine previsto dal comma 8 dell'art. 6 del citato d.lgs.

Sez. 3, n. 09062/2025, Gianniti, Rv. 674589-01, ha statuito che ai fini della sussistenza dell'interesse a impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione; pertanto, accolta un'impugnazione di un fermo amministrativo esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura eventuale esecuzione, ma previamente respinta la contestazione della sussistenza o dell'entità del credito cautelato dal fermo, sussiste l'interesse dell'opponente ad impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole.

In argomento, si è pronunciata anche **Sez. 2, n. 31016/2025, Rv. 676955-01**, per la quale l'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito,

affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

Ancora in ordine al rito, viene in rilievo nell'anno in rassegna **Sez. 2, n. 31009/2025, Tedesco, Rv. 676943-01**, che ha statuito come dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. art. 436, comma 3, c.p.c.

In tema di giurisdizione, viene in considerazione **Sez. 2, n. 27175/2025, Giannaccari, Rv. 676272-01**, che ha statuito come nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria: la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale ordinario, adito dall'opponente per la verifica della legittimità del provvedimento istitutivo della circolazione a traffico limitato *ex* art. 7 c.d.s., quale presupposto della sanzione, ha escluso il proprio sindacato, ritenendo necessaria l'impugnazione dinanzi al g.a.

Ancora in ordine alla giurisdizione, **Sez. 2, n. 21315/2025, Papa, Rv. 676010-01**, ha stabilito che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è devoluto al giudice ordinario anche il sindacato di legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, al fine della sua eventuale disapplicazione, e, quando venga prospettato un eccesso di potere, tale controllo - sebbene non possa tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall'amministrazione - può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, nei limiti in cui il difetto di rispondenza incida sulla legittimità del provvedimento; la S.C. ha affermato la sindacabilità dell'ordinanza sindacale - violata dalla ricorrente - che

individuava le zone del territorio comunale in cui era vietato il commercio ambulante, a tutela delle aree di interesse storico-artistico.

In punto di competenza, sebbene con riferimento ad una fattispecie peculiare, **Sez. 2, n. 31599/2025, Cavallari, Rv. 676471-01**, ha chiarito che il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.

Più in generale, in tema di competenza, per **Sez. 2, n. 24233/2025, Amato, Rv. 676022-01**, in tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a decidere sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione rileva, nel caso di illeciti di natura omissiva, il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è stata omessa; nella specie, relativa a sanzione amministrativa per mancata sottoposizione di bovini ad accertamenti diagnostici obbligatori prima della transumanza, la S.C. ha affermato la competenza per territorio del tribunale del luogo in cui era la sede dell'organo accertatore al quale l'azienda agricola avrebbe dovuto inviare quei dati.

Sempre in tema di competenza, **Sez. 2, n. 20987/2025, Guida, Rv. 675756-02**, ha statuito che in tema di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, le controversie relative al preavviso di iscrizione di ipoteca derivante da ordinanza-ingiunzione prefettizia rientrano nella competenza del giudice di pace se il massimo edittale della sanzione non supera il limite di valore di cui all'art. 6, comma 5, lettera a), d.lgs. n. 150 del 2011, dovendosi avere riguardo, in mancanza di tale indicazione negli atti di causa, all'importo della cartella esattoriale, poiché si tratta di domanda di

accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dalla pubblica amministrazione.

Sotto lo stesso profilo, sempre **Sez. 2, n. 20987/2025, Guida, Rv. 675756-01**, ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, *ex* art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.

In punto di competenza, viene in considerazione anche **Sez. 2, n. 15627/2025, Caponi, Rv. 674820-01**, per la quale in tema di procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione di sanzioni contro i revisori legali e le società di revisione legale, il criterio di riparto di competenza tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) si individua, *ex* art. 21 e 22 del d.lgs.n.39 del 2010, non già a livello oggettivo in base alla natura del soggetto revisionato bensì a livello soggettivo in base alla tipologia generale di incarichi svolti nell'attività di revisione.

Sulla competenza, infine, anche **Sez. 2, n. 11571/2025, Grasso Giu., Rv. 675282-01**, ha chiarito che l'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.

CAPITOLO XIX

L'ARBITRATO

(DI ALESSANDRO TRINCI)

SOMMARIO: 1. Questioni di giurisdizione e di competenza. - 2. La nomina dell'arbitro. - 3. L'arbitrato irrituale. - 4. Arbitrato e collegamento negoziale. - 5. Arbitrato e fallimento. - 6. Lodo arbitrale e decisione dei probiviri. - 7. L'arbitrato in materia di invenzioni industriali. - 8. L'impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà a norme imperative

1. Questioni di giurisdizione e di competenza.

In sede di regolamento preventivo, **Sez. U, n. 21657/2025, Leone, Rv. 675744-01,** si è occupata della derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana in favore di un arbitro statunitense, in relazione alla controversia promossa da un agente di commercio per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto. Nell'escludere tale derogabilità, la Corte ha statuito che l'indisponibilità dei diritti che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. 31 maggio 1995, n. 218, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste con riferimento alla disciplina - inderogabile a svantaggio dell'agente - dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dettata dall'art. 1751 c.c., così come sostituito dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 in attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, che ha lo scopo di impedire - nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti - differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti.

Con riferimento alla clausola compromissoria di arbitrato estero, **Sez. U, n. 18394/2025, Nardecchia, Rv. 675246-01**, ha chiarito che l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale, in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. 25 gennaio 1994, n. 82 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo a una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., salvo che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana.

In tema di competenza, **Sez. 2, n. 24391/2025, Fortunato, Rv. 676239-01**, si è occupata di un caso peculiare nel quale la

medesima parte che aveva visto accogliere la propria eccezione di incompetenza dagli arbitri, aveva riproposto l'eccezione al giudice della causa riassunta allo scopo di ottenere una pronuncia di incompetenza anche dell'autorità giudiziaria ordinaria; la deduzione difensiva si è risolta nella riproposizione di argomentazioni esattamente contrarie a quelle formulate dinanzi all'arbitro e in una richiesta di riesame del lodo che la resistente non sarebbe stata legittimata neppure ad impugnare, non potendo sollevare la questione dinanzi alla Corte d'appello nei termini poi proposti al Tribunale, essendo vincitrice sull'eccezione di rito.

Sul punto, la Corte ha statuito che non può ammettersi la proposizione dell'eccezione contraria a quella sollevata dalla stessa parte dinanzi agli arbitri e da questi accolta, in violazione del divieto di venire *contra factum proprium*, con deduzione che, in assenza di altro concreto interesse (ricollegabile alla soluzione delle posizioni di merito) appare rivolta unicamente a impedire o ritardare la pronuncia sulla pretesa azionata, piegando a un utilizzo abusivo lo strumento processuale esperito, con un oggettivo aggravio della posizione processuale della ricorrente per effetto della dilatazione dei tempi del processo.

Sempre in tema di competenza, **Sez. 1, n. 19610/2025, Reggiani, Rv. 675233-01,** ha ribadito che l'eccezione con la quale è dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria ha carattere processuale e integra una questione di competenza di natura non inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.

2. La nomina dell'arbitro.

Sez. 2, n. 05198/2025, Trapuzzano, Rv. 674024-01, ha escluso che sia nulla, *ex* art. 809 c.p.c., per mancata determinazione delle modalità di nomina, la clausola compromissoria che preveda la nomina dell'arbitro su accordo delle parti, atteso che, in difetto di accordo, quest'ultima non è di impossibile attuazione pratica, applicandosi, in via analogica, l'art. 810 c.p.c., con conseguente facoltà delle parti di chiedere che essa venga effettuata da un organo imparziale. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la clausola compromissoria demandante la nomina del terzo arbitro ai primi due designati dalle parti doveva essere interpretata nel senso che, in caso di disaccordo, la scelta fosse attribuita al Presidente del Tribunale, su impulso di ciascuna parte.

3. L'arbitrato irrituale.

Con riferimento all'arbitrato irrituale, diretto, cioè, a conseguire, a mezzo di mandato, la risoluzione negoziale di una determinata controversia, **Sez. 1, n. 03352/2025, Falabella, Rv. 674058-01**, ha chiarito che il relativo compromesso implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale, che impedisce l'applicazione dell'art. 40 c.p.c. in tema di connessione e, di conseguenza, rende improponibile la domanda con cui la parte abbia chiesto, in sede giurisdizionale, la decisione della medesima controversia, seppur connessa con altra domanda di competenza del giudice adito.

Sempre in tema di arbitrato irrituale, **Sez. 1, n. 02145/2025, Reggiani, Rv. 673840-01**, ha chiarito che la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese la cui *causa petendi* si fonda sul contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie rientrino quelle volte ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, che non hanno nel contratto il titolo costitutivo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto.

4. Arbitrato e collegamento negoziale.

Con riferimento al collegamento negoziale, **Sez. 2, n. 21213/2025, Varrone, Rv. 675703-01**, ha statuito che la deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola.

La necessità di considerare tutti i rapporti unitariamente si porrebbe in evidente contrasto con la devoluzione in arbitrato delle controversie da essi nascenti, quando le parti coinvolte non abbiano deferito in arbitri tutti i rapporti e non tutti i soggetti interessati abbiano prestato il proprio consenso alla deroga alla giurisdizione statale. L'arbitrato può essere valido strumento alternativo di risoluzione della controversia solo quando l'intera operazione economica è devoluta alla cognizione dei giudici privati e la cognizione è attribuita con un'unica convenzione arbitrale. Non sussistono invece valide basi giuridiche per ritenere che trovi giustificazione la possibilità di derogare alla disciplina dettata dall'art.

819 c.p.c. per il solo fatto che si sia davanti ad un collegamento negoziale.

5. Arbitrato e fallimento.

In tema di fallimento di una società, **Sez. 1, n. 23124/2025, Pazzi, Rv. 676090-01**, ha ribadito il suo costante orientamento secondo il quale la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l. fall. Questa inapplicabilità trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile di questa azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c., che quella di cui all'art. 2394 c.c., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

Sempre in tema di fallimento, la **Sez. 1, n. 02840/2025, Fidanzia, Rv. 673945-01**, ha chiarito che il lodo arbitrale rituale, in quanto pienamente assimilabile a una sentenza giurisdizionale dal momento dell'ultima sottoscrizione, a norma dell'art. 824-*bis* c.p.c., è come tale opponibile alla procedura fallimentare da tale data, nella quale il provvedimento viene ad esistenza e comincia a produrre i suoi effetti.

6. Lodo arbitrale e decisione dei probiviri.

Sez. 1, n. 19248/2025, Casadonte, Rv. 675410-01, ha escluso che costituisca un lodo arbitrale la pronuncia di decadenza da iscritto al SIULP irrogata dal collegio dei probiviri. Tale decisione è espressione dei poteri di gestione endoassociativi ed è soggetta al controllo giurisdizionale *ex* art. 24 c.c., ma non ha natura di lodo arbitrale, in quanto lo statuto del sindacato di polizia non prevede espressamente una clausola ai sensi dell'art. 808 c.p.c., che devolva in arbitri ogni controversia fra l'associato e gli organi gestionali, non disciplina le modalità di formazione dell'organo arbitrale, i poteri degli arbitri, la natura dell'arbitrato, il regolamento arbitrale né il ricorso al presidente del tribunale, in caso di disaccordo sulla nomina degli arbitri.

7. L'arbitrato in materia di invenzioni industriali.

La S.C. si è occupata della natura del procedimento previsto dal c.p.i. per la liquidazione dell'equo premio spettante all'autore di un'invenzione industriale.

Come noto, l'art. 64, secondo comma, c.p.i. prevede che in presenza di un'invenzione di servizio i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore spetta, oltre al diritto di essere riconosciuto autore, un equo premio qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale.

Ai fini della liquidazione dell'equo premio, l'art. 64, commi 4 e 5, c.p.i. prevede due procedimenti distinti: un primo, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per l'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio; un secondo, eventuale e successivo, per la determinazione del suo ammontare, qualora le parti non raggiungano un accordo sul punto, dinanzi a un collegio di arbitratori, retto, in quanto compatibili, dalle norme degli artt. 806 e ss. c.p.c., la cui decisione, rimessa al loro equo apprezzamento, può essere impugnata davanti al giudice se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea. È ivi chiarito che il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto.

Orbene, **Sez. I, n. 19724/2025, Catallozzi, Rv. 675952-01**, ha chiarito che il procedimento che si svolge dinanzi al collegio degli arbitratori va ricondotto all'istituto dell'arbitrato, essendo volto a dirimere attraverso una decisione la controversia insorta al riguardo fra le parti in ordine all'ammontare dell'equo premio, piuttosto che a quello dell'arbitraggio di cui all'art. 1349 c.c., con cui le parti demandano ad un terzo arbitratore l'incarico di determinare un elemento del negozio già concluso e l'arbitratore ha l'unica funzione di collaborare, con efficacia costitutiva, al perfezionamento del negozio già concluso.

Una siffatta conclusione trova conferma nel disposto dello stesso art. 64 c.p.i., che impone, nei limiti della compatibilità, l'applicazione degli artt. 806 e ss. c.p.c., dettati in tema di arbitrato e prevede che la decisione del collegio degli arbitratori sia esecutiva, ossia costituisca titolo esecutivo, al pari del lodo arbitrale.

Da ciò discende che i due procedimenti - quello per l'accertamento del diritto all'equo premio e quello per la liquidazione dello stesso - sono distinti tra loro e dotati di propria autonomia, per

cui, in assenza di una specifica previsione normativa sul punto, il secondo non può considerarsi quale prosecuzione del primo.

8. L'impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà a norme imperative.

In tema d'impugnazione di lodo arbitrale, **Sez. 1, n. 27335/2025, Iofrida, Rv. 676369-01**, ha stabilito che l'art. 83-*bis* del d.l. n. 5 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, ha natura di norma imperativa secondo il diritto interno, con la conseguenza che la sua violazione non rientra nella operatività della clausola di ordine pubblico, cui rimanda l'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), dovendo quest'ultimo interpretarsi in senso restrittivo, come rinvio limitato alle sole norme fondamentali dell'ordinamento e non all'insieme delle norme imperative.